



CVRIA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione annuale
2014



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE ANNUALE 2014

Compendio dell'attività della Corte di giustizia,
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Luxembourg, 2015

www.curia.europa.eu

Corte di giustizia
2925 Lussemburgo
LUSSEMBURGO
Tel. +352 4303-1

Tribunale
2925 Lussemburgo
LUSSEMBURGO
Tel. +352 4303-1

Tribunale della funzione pubblica
2925 Lussemburgo
LUSSEMBURGO
Tel. +352 4303-1

La Corte su Internet: <http://www.curia.europa.eu>

Chiusura della redazione: 1° gennaio 2015

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Le fotografie possono essere riprodotte solo nel contesto della presente pubblicazione. Per ogni altro uso va richiesta un'autorizzazione presso l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2015

Print	ISBN 978-92-829-1984-2	ISSN 1831-8479	doi:10.2862/36527	QD-AG-15-001-IT-C
PDF	ISBN 978-92-829-1961-3	ISSN 2315-2346	doi:10.2862/33873	QD-AG-15-001-IT-N

© Unione europea, 2015

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

Indice delle materie

	Pagina
Prefazione del presidente della Corte di giustizia, Vassilios Skouris	5

Capitolo I

La Corte di giustizia

A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2014	9
B – Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2014	11
C – Composizione della Corte di giustizia	67
1. Membri della Corte di giustizia	69
2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia nel 2014	87
3. Ordini protocollari	89
4. Membri emeriti della Corte di giustizia	91
D – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia	95

Capitolo II

Il Tribunale

A – Attività del Tribunale nel 2014	127
B – Composizione del Tribunale	167
1. Membri del Tribunale	169
2. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2014	179
3. Ordini protocollari	181
4. Membri emeriti del Tribunale	183

C – Statistiche giudiziarie del Tribunale	185
---	-----

Capitolo III

Il Tribunale della funzione pubblica

A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2014	207
B – Composizione del Tribunale della funzione pubblica	217
1. Membri del Tribunale della funzione pubblica	219
2. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2014	223
3. Ordini protocollari	225
4. Membri emeriti del Tribunale della funzione pubblica	227
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica	229

Prefazione

La presente relazione intende offrire ai lettori un'esposizione succinta ma fedele dell'attività dell'Istituzione nel 2014. Come di consueto, una parte sostanziale è dedicata a presentazioni dell'attività giurisdizionale propriamente detta della Corte, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica, che riprendono i tratti essenziali degli orientamenti giurisprudenziali.

Dati statistici specificano inoltre, per ogni organo giurisdizionale, la natura e la quantità del contenzioso sottoposto allo stesso. Nel 2014 è stato raggiunto un nuovo traguardo con 1 691 cause complessivamente sottoposte ai tre organi giurisdizionali, ossia il numero più elevato dalla creazione del sistema giurisdizionale dell'Unione. D'altra parte, con 1 685 cause definite, anche la produttività dell'Istituzione ha registrato il rendimento più elevato della sua storia. Tale rendimento intensificato si riflette anche nella durata del procedimento, che si è ridotta.

Queste buone prestazioni non scongiurano tuttavia i rischi di futura saturazione. Infatti, sebbene il carico di lavoro costante degli organi giurisdizionali e soprattutto la moltiplicazione dei ricorsi dinanzi al Tribunale siano indubbiamente la prova del successo riscosso dal sistema, essi ne possono altresì compromettere l'efficienza.

Peraltro, dal 1° dicembre 2014, al termine del periodo di transizione istituito dal Trattato di Lisbona per quanto concerne il controllo giudiziario degli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la Corte di giustizia è pienamente competente, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, a valutare le procedure di infrazione nei confronti di qualsiasi Stato membro – con una sola eccezione – che violi le disposizioni del diritto dell'Unione in tale ambito.

Per tali ragioni, la ricerca di mezzi per migliorare l'efficienza del sistema giurisdizionale dell'Unione, sia a livello legislativo sia a livello di metodi di lavoro, è costante e continua.

Un passo importante in tal senso è stato fatto nel 2014 con il progetto del nuovo regolamento di procedura del Tribunale, favorevolmente accolto dal Consiglio. Tale nuovo regolamento di procedura include misure che tendono a rendere il lavoro dell'organo giurisdizionale più efficiente e consente di garantire la tutela, nel corso della trattazione da parte dell'organo giurisdizionale, delle informazioni o degli atti che interessano la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.

Resta da compiere un passo ancora più importante in futuro. Infatti, invitata in tal senso dalla presidenza italiana del Consiglio durante il secondo semestre 2014, la Corte ha presentato al Consiglio una proposta di raddoppiare, in tre successive tappe fino al 2019, il numero dei giudici del Tribunale. Tale proposta, avendo ottenuto l'accordo di massima del Consiglio, dovrà essere elaborata nei primi mesi del 2015.


L'Istituzione ha celebrato, il 20 e il 21 novembre 2014, il venticinquesimo anniversario del Tribunale. Le manifestazioni organizzate in tale ambito hanno consentito di tracciare il bilancio di questo periodo proficuo per il sistema giurisdizionale dell'Unione, ma anche di prendere coscienza delle prospettive che si delineano.

L'anno 2014 ha altresì offerto l'opportunità di celebrare, il 1° maggio 2014, il decimo anniversario dell'allargamento dell'Unione europea a dieci nuovi Stati membri con una conferenza, tenutasi il 5 giugno 2014, intitolata «La Corte di giustizia dal 2004 al 2014: uno sguardo storico».

Questa prefazione alla relazione annuale è l'ultima che ho l'onore di firmare come presidente dell'Istituzione. Vorrei quindi cogliere l'occasione per ringraziare i miei colleghi della Corte per la rinnovata fiducia che mi hanno concesso, e i membri del Tribunale nonché del Tribunale della funzione pubblica per il loro contributo al compito affidato alla nostra Istituzione. I miei ringraziamenti vanno anche a tutti coloro che, nell'ombra ma in modo decisivo, nei gabinetti o nei servizi di supporto all'Istituzione, fanno in modo che la Corte di giustizia dell'Unione europea possa dire il diritto.



V. Skouris
Presidente della Corte di giustizia



Capitolo I

La Corte di giustizia

A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2014

del presidente Vassilios Skouris

Questo primo capitolo presenta sinteticamente le attività della Corte di giustizia nel 2014. Nella presente parte esso offre, in primo luogo, una panoramica dell'evoluzione dell'organo giurisdizionale nel corso dell'ultimo anno e contiene, in secondo luogo, un'analisi delle statistiche che mostra l'evoluzione del carico di lavoro della Corte di giustizia, nonché la durata media dei procedimenti. Il lettore troverà poi la seconda parte (B), che presenta, come ogni anno, i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia, la terza parte (C), che specifica la composizione della Corte durante il periodo di riferimento, e, nella quarta parte (D), le statistiche concernenti l'anno giudiziario 2014.

1. Dal punto di vista dell'evoluzione generale, l'organo giurisdizionale non è stato segnato da avvenimenti particolarmente significativi, fatte salve le dimissioni del giudice cipriota Arestis e la sua sostituzione con il giudice Lycourgos, che ha assunto le funzioni l'8 ottobre 2014.

Per quanto concerne le norme procedurali, occorre semplicemente ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia nel 2012, sono entrati in vigore, il 1° febbraio 2014, un nuovo regolamento integrativo, che aggiorna le disposizioni concernenti le rogatorie, il gratuito patrocinio e la denuncia per violazione del giuramento dei testimoni e dei periti (GU 2014, L 32, pag. 37) nonché le istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (GU 2014, L 31, pag. 1).

2. Le statistiche giudiziarie della Corte per l'anno 2014 sono, nel complesso, caratterizzate da cifre senza precedenti. L'anno appena trascorso si presenta come il più produttivo nella storia della Corte.

In tal senso, nel 2014 la Corte ha definito 719 cause (cifra lorda, che non tiene conto delle riunioni di cause, 632 al netto), il che rappresenta un aumento rispetto all'anno precedente (701 cause definite nel 2013). Di queste cause, 416 si sono concluse con sentenza e 214 hanno dato luogo ad un'ordinanza.

La Corte è stata investita di 622 nuove cause (indipendentemente dalle riunioni per connessione), rispetto alle 699 nel 2013, il che rappresenta una diminuzione dell'11%. Questa relativa diminuzione del numero complessivo di cause proposte riguarda sostanzialmente le impugnazioni e i rinvii pregiudiziali. Questi ultimi nel 2014 sono stati 428.

Per quanto riguarda la durata dei procedimenti, i dati statistici sono molto positivi. Per i rinvii pregiudiziali, tale durata è di 15 mesi. La diminuzione rilevata rispetto al 2013 (16,3 mesi) conferma una netta tendenza in atto dal 2005. Quanto ai ricorsi diretti e alle impugnazioni, la durata media della trattazione è stata rispettivamente di 20 mesi e di 14,5 mesi, sempre in diminuzione rispetto al 2013.

Questi dati sono il frutto di una vigilanza costante che la Corte esercita sul proprio carico di lavoro. Oltre alle riforme dei suoi metodi di lavoro intraprese negli ultimi anni, il miglioramento dell'efficienza della Corte nella trattazione delle cause è dovuto anche ad un più ampio ricorso ai vari strumenti procedurali di cui essa dispone per accelerare la trattazione di alcune cause (il procedimento pregiudiziale d'urgenza, il giudizio in via prioritaria, il procedimento accelerato, il procedimento semplificato e la possibilità di statuire senza conclusioni dell'avvocato generale).

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza è stato richiesto in 6 cause e in 4 di esse la sezione designata ha considerato soddisfatti i requisiti stabiliti dagli articoli 107 e seguenti del regolamento di procedura. Dette cause sono state definite in un arco di tempo medio di 2,2 mesi, come nel 2013.

Il procedimento accelerato è stato richiesto 12 volte, ma solo in 2 casi le condizioni richieste dal regolamento di procedura erano soddisfatte. Conformemente ad una prassi stabilita nel 2004, le domande di procedimento accelerato sono accolte o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte. Peraltro, è stato accordato un trattamento prioritario a 3 cause.

Inoltre, la Corte si è avvalsa del procedimento semplificato previsto all'articolo 99 del regolamento di procedura per rispondere a talune questioni ad essa sottoposte in via pregiudiziale. Un totale di 31 cause è stato così definito con ordinanza in forza di questa disposizione.

Infine, la Corte si è avvalsa con una certa frequenza della possibilità, offerta dall'articolo 20 del suo statuto, di giudicare senza conclusioni dell'avvocato generale, laddove la causa non sollevi nuove questioni di diritto. Pertanto, 208 sentenze (in 228 cause se si tiene conto delle riunioni) sono state pronunciate nel 2014 senza conclusioni.

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, si segnala che, sul totale delle cause definite con sentenza o con ordinanza a carattere giurisdizionale nel 2014, la Grande Sezione ne ha definite circa l'8,7%, le sezioni a cinque giudici il 55% e le sezioni a tre giudici approssimativamente il 37%. Rispetto all'anno precedente, si constata una stabilità della percentuale di cause trattate dalla Grande Sezione (8,4% nel 2013) e una lieve diminuzione della percentuale di cause trattate dalle sezioni a cinque giudici (59% nel 2013).

Per informazioni più dettagliate sui dati statistici dell'anno giudiziario appena trascorso, il lettore potrà consultare la parte (D) del capitolo I, specificamente dedicata a tali dati nella presente relazione 2014.

B – Giurisprudenza della Corte di giustizia nel 2014

I. Diritti fondamentali

1. Adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Il 5 aprile 2013 i negoziati relativi all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») ¹ si sono concretizzati in un accordo sui progetti di strumenti d'adesione. Il 18 dicembre 2014 la Corte, investita di una domanda ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, ha emesso in Assemblea plenaria il parere 2/13 (EU:C:2014:2454) sulla compatibilità dell'accordo previsto con i Trattati.

Per quanto attiene alla ricevibilità della domanda di parere ², la Corte ha precisato anzitutto che, per consentirle di pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni di un accordo previsto con le norme dei Trattati, è necessario che essa disponga di elementi sufficienti in merito al contenuto stesso di tale accordo. A tal riguardo, nella specie, l'insieme dei progetti di strumenti d'adesione trasmessi dalla Commissione ha fornito un quadro sufficientemente completo e preciso delle modalità con cui dovrebbe aver luogo la prevista adesione. Inoltre, per quanto riguarda le norme interne al diritto dell'Unione la cui adozione è necessaria per rendere effettivo l'accordo di adesione, le quali sono parimenti previste dalla domanda di parere, la Corte ha dichiarato che il carattere di tali norme esclude che possano costituire l'oggetto del procedimento di parere, il quale può riguardare unicamente accordi internazionali la cui conclusione sia prevista dall'Unione. Infatti, a meno di invadere le competenze delle altre istituzioni incaricate di stabilire tali norme, la Corte deve limitarsi ad esaminare la conformità degli accordi ai Trattati.

Per quanto attiene al merito della domanda di parere, la Corte, dopo aver richiamato in via preliminare gli elementi fondamentali del quadro costituzionale dell'Unione, ha verificato il rispetto delle caratteristiche specifiche e dell'autonomia del diritto dell'Unione, incluse quelle in materia di politica estera e di sicurezza comune (in prosieguo: la «PESC»), nonché il rispetto del principio dell'autonomia del sistema giuridico dell'Unione, che trova riconoscimento nell'articolo 344 TFUE. Essa ha parimenti verificato la preservazione delle caratteristiche specifiche dell'Unione con riferimento al meccanismo del convenuto aggiunto e del procedimento di previo coinvolgimento della Corte. Tale esame ha portato la Corte a concludere che il Progetto di accordo non è compatibile né con l'articolo 6, paragrafo 2, TUE né con il protocollo n. 8, relativo a tale disposizione, allegato al Trattato UE ³.

In primo luogo, la Corte ha rilevato che, per effetto dell'adesione dell'Unione alla CEDU, l'Unione, al pari di qualsiasi altra Parte contraente, sarebbe sottoposta ad un controllo esterno avente ad oggetto il rispetto dei diritti e delle libertà previsti da tale convenzione. Nell'ambito di tale controllo esterno, da un lato, l'interpretazione della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») vincolerebbe l'Unione e le sue istituzioni, ivi compresa la

¹ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

² Sulle questioni di ricevibilità relative ad una domanda di parere, v. parimenti il parere 1/13 (EU:C:2014:2303) nella rubrica IX «Cooperazione giudiziaria civile».

³ Protocollo (n.8) relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Corte, e, dall'altro, l'interpretazione data dalla Corte di un diritto riconosciuto da detta convenzione non vincolerebbe la Corte EDU. Tuttavia, ha precisato la Corte, lo stesso non può valere per quanto riguarda l'interpretazione fornita dalla Corte stessa riguardo al diritto dell'Unione, e segnatamente della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»). A tal riguardo, poiché l'articolo 53 della CEDU riserva la facoltà per le Parti contraenti di prevedere standard di tutela dei diritti fondamentali più elevati di quelli garantiti da detta convenzione, occorre assicurare il coordinamento tra tale norma e l'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali, affinché tale facoltà resti limitata, per quanto riguarda i diritti riconosciuti sia dalla Carta sia dalla convenzione, a quanto è necessario per evitare di compromettere il livello di tutela previsto dalla Carta, nonché il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione. Tuttavia, nel Progetto di accordo non vi è alcuna norma intesa a garantire tale coordinamento. In secondo luogo, nei limiti in cui la CEDU esigerebbe da uno Stato membro la verifica del rispetto dei diritti fondamentali da parte di un altro Stato membro, ancorché il diritto dell'Unione imponga in taluni settori in particolare la fiducia reciproca tra Stati membri, l'adesione è idonea a compromettere l'equilibrio sul quale l'Unione si fonda, nonché l'autonomia del diritto dell'Unione. In terzo luogo, non contenendo alcuna disposizione in merito all'articolazione del meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 alla CEDU, il quale autorizza le più alte giurisdizioni degli Stati membri a rivolgere alla Corte EDU domande di pareri consultivi, con la procedura di rinvio pregiudiziale contemplata dall'articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, l'accordo previsto è idoneo a pregiudicare l'autonomia e l'efficacia di tale procedura.

Per quanto attiene alla compatibilità dell'accordo previsto con l'articolo 344 TFUE, la Corte ha constatato che il Progetto di accordo lascia intatta la possibilità che l'Unione o gli Stati membri sottopongano alla Corte EDU una domanda avente ad oggetto un'asserita violazione della CEDU commessa da uno Stato membro o dall'Unione, correlata al diritto dell'Unione. Tuttavia, l'articolo 344 TFUE mira proprio a preservare il carattere esclusivo delle modalità di composizione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dei Trattati, e segnatamente della competenza giurisdizionale della Corte al riguardo, ed osta dunque a qualsiasi controllo esterno antecedente o successivo. In tali circostanze, il Progetto di accordo potrebbe essere compatibile con il TFUE solo se la competenza della Corte EDU fosse espressamente esclusa per le liti che vedono contrapposti gli Stati membri fra loro o gli Stati membri e l'Unione in ordine all'applicazione della CEDU nell'ambito del diritto dell'Unione.

Analogamente, la Corte ha rilevato che l'accordo previsto non prevede modalità di funzionamento del meccanismo del convenuto aggiunto e della procedura di previo coinvolgimento della Corte che consentano di preservare le caratteristiche specifiche dell'Unione e del suo diritto. Per quanto attiene più in particolare al meccanismo del convenuto aggiunto, la Corte ha sottolineato che, in conformità dell'accordo previsto, la Corte EDU, nell'ambito dell'esame delle condizioni per un intervento dell'Unione o di uno Stato membro quali convenuti aggiunti, potrebbe essere indotta a valutare le norme del diritto dell'Unione che disciplinano la ripartizione delle competenze tra quest'ultima e i suoi Stati membri, nonché i criteri di imputazione degli atti o delle omissioni dei medesimi. Un simile controllo potrebbe interferire con la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

In relazione alla procedura di previo coinvolgimento della Corte prevista dal Progetto di accordo, la Corte ha ritenuto, in primo luogo, che, al fine di preservare le caratteristiche specifiche dell'Unione, sia necessario che la questione se la Corte si sia già pronunciata sulla medesima questione venga risolta dalla competente istituzione dell'Unione, la cui decisione dovrebbe vincolare la Corte EDU, il che non è tuttavia previsto dal Progetto di accordo. A tal riguardo, permettere alla Corte EDU di statuire su tale questione finirebbe per attribuirle la competenza ad interpretare la giurisprudenza della Corte. In secondo luogo, la Corte ha rilevato che la limitazione della portata della procedura

di previo coinvolgimento della Corte, per quanto riguarda il diritto derivato, alle sole questioni di validità, fatte salve questioni di interpretazione, inciderebbe sulle competenze dell'Unione e sulle attribuzioni della Corte, in quanto non consentirebbe a quest'ultima di fornire l'interpretazione definitiva del diritto derivato in rapporto ai diritti garantiti dalla CEDU.

Infine, la Corte ha constatato che l'accordo previsto lede le caratteristiche specifiche del diritto dell'Unione riguardo al controllo giurisdizionale degli atti, delle azioni o delle omissioni dell'Unione in materia di PESC. Infatti, sebbene, allo stato attuale del diritto dell'Unione, taluni di tali atti, azioni od omissioni sfuggano al controllo giurisdizionale della Corte, la Corte EDU sarebbe cionondimeno legittimata, secondo il Progetto di accordo, a pronunciarsi sulla conformità alla CEDU di tali atti. Orbene, una siffatta competenza ad effettuare un controllo giurisdizionale, anche in rapporto ai diritti fondamentali, non può essere attribuita in via esclusiva ad un organo giurisdizionale internazionale che si collochi al di fuori del quadro istituzionale e giurisdizionale dell'Unione.

2. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Nel corso del 2014, la Corte è stata chiamata ad interpretare e ad applicare la Carta dei diritti fondamentali in numerosi decisioni, le più importanti delle quali sono illustrate nelle diverse rubriche della presente relazione ⁴. In questa rubrica vengono presentate due decisioni: la prima verte sulla possibilità di invocare la Carta in una controversia fra soggetti privati, la seconda riguarda il suo ambito di applicazione.

Nella sentenza *Association de médiation sociale* (C-176/12, EU:C:2014:2), pronunciata il 15 gennaio 2014, la Grande Sezione della Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di invocare l'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali, nonché la direttiva 2002/14, relativa all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nell'ambito di una controversia fra soggetti privati ⁵. Si trattava di una controversia pendente dinanzi alla Corte di cassazione francese fra un datore di lavoro, l'Association de médiation sociale (AMS), e l'Union locale des syndicats CGT nonché una persona designata quale rappresentante della sezione sindacale creata in seno all'AMS. Tale associazione aveva deciso di non procedere all'elezione del delegato del personale, ritenendo che, in conformità del codice del lavoro francese, i lavoratori titolari di contratti di qualificazione professionale (in prosieguo: i «lavoratori titolari di contratti agevolati») dovessero essere esclusi dal computo degli effettivi per stabilire le soglie legali per la creazione degli organismi di rappresentanza del personale e che, in relazione all'AMS, tali soglie non fossero dunque raggiunte.

La Corte ha statuito che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale la quale esclude i lavoratori titolari di contratti agevolati da detto calcolo delle soglie. Tuttavia, essa ha precisato che tale norma, anche se

⁴ Occorre segnalare la sentenza del 17 settembre 2014, *Liivimaa Lihaveis* (C-562/12, EU:C:2014:2229), presentata nella rubrica IV.3 «Ricorso di annullamento», la sentenza del 30 aprile 2014, *Pfleger e a.* (C-390/12, EU:C:2014:281), presentata nella rubrica VI.2 «Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi», la sentenza del 30 gennaio 2014, *Diakite* (C-285/12, EU:C:2014:39), presentata nella rubrica VII.2 «Politica di asilo», il parere del 14 ottobre 2014 (1/13, EU:C:2014:2303), presentato nella rubrica IX «Cooperazione giudiziaria in materia civile», la sentenza del 18 marzo 2014, *International Jet Management* (C-628/11, EU:C:2014:171), presentata nella rubrica X «Trasporti», la sentenza dell'8 aprile 2014, *Digital Rights Ireland e a.* (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238) e la sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google* (C-131/12, EU:C:2014:317), presentate nella rubrica XIII.2 «Protezione dei dati personali».

⁵ Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (GU L 80, pag. 29).

soddisfa le condizioni per produrre un effetto diretto, non può essere applicata nell'ambito di una controversia intercorrente esclusivamente tra privati.

La Corte ha dichiarato poi che l'articolo 27 della Carta, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare la disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione, ove una norma nazionale di trasposizione di tale direttiva sia incompatibile con il diritto dell'Unione. Infatti, la Corte ha considerato che, per produrre pienamente i suoi effetti, l'articolo 27 della Carta debba essere precisato mediante disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. Orbene, il divieto di escludere dal calcolo degli effettivi dell'impresa una determinata categoria di lavoratori, prevista dalla direttiva 2002/14, non può essere desunto, quale norma giuridica direttamente applicabile, né dal tenore letterale dell'articolo 27 della Carta né dai chiarimenti relativi a tale articolo. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe far valere la giurisprudenza risultante dalla sentenza *Francovich e a.*⁶ per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subito.

Il 10 luglio 2014, nella sentenza *Julian Hernández e a.* (C-198/13, EU:C:2014:2055), la Corte ha avuto l'occasione di fornire alcune precisazioni in relazione *al campo di applicazione della Carta dei diritti fondamentali*⁷ nell'ambito di un rinvio pregiudiziale concernente l'articolo 20 della stessa, nonché alla direttiva 2008/94, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro⁸. Il rinvio pregiudiziale aveva ad oggetto una normativa nazionale secondo la quale un lavoratore può, in forza di una surrogazione ex lege, chiedere direttamente ad uno Stato membro, in certe condizioni, il pagamento delle retribuzioni maturate durante la procedura di contestazione di un licenziamento, se il suo datore di lavoro non ha versato tali retribuzioni e si trova in stato di insolvenza provvisoria. La Corte ha esaminato se la normativa nazionale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/94 e se essa possa pertanto essere valutata alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali.

A tal riguardo, essa ha sottolineato che, per poter ritenere che una normativa nazionale attui il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, deve esistere un collegamento tra un atto di diritto dell'Unione e il provvedimento nazionale in questione che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza indirettamente esercitata da una materia sull'altra. Il solo fatto che una misura nazionale ricada in un settore nel quale l'Unione è competente non può collocarla nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione e, quindi, comportare l'applicabilità della Carta dei diritti fondamentali. Pertanto, per stabilire se una misura nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione, occorre verificare, tra altri elementi, se la normativa nazionale di cui trattasi abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, e, infine, se esista una specifica disciplina del diritto dell'Unione in materia o che vi possa incidere.

Per quanto attiene alla normativa nazionale in questione, la Corte ha rilevato che essa persegue un obiettivo diverso dalla garanzia di una tutela minima dei lavoratori subordinati in caso di

⁶ Sentenza della Corte del 19 novembre 1991, *Francovich e Bonifaci/Italia* (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428).

⁷ Per quanto attiene all'ambito di applicazione della Carta, occorre segnalare la sentenza del 30 aprile 2014, *Pfleger e a.* (C-390/12, EU:C:2014:281), presentata nella rubrica VI.2 «Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi».

⁸ Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 36).

insolvenza del datore di lavoro, di cui alla direttiva 2008/94, e che la concessione dell'indennizzo previsto dalla normativa nazionale non può né incidere né limitare la tutela minima prevista dalla direttiva. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'articolo 11 della direttiva, il quale prevede che essa non pregiudica la facoltà degli Stati membri di introdurre disposizioni che accordano una tutela più favorevole ai lavoratori subordinati, non conferisce agli Stati membri una siffatta facoltà ma si limita a riconoscerla. Di conseguenza, non può ritenersi che la normativa nazionale in questione ricada nella sfera di applicazione della direttiva.

3. Principi generali del diritto dell'Unione

Nella sentenza *Kamino International Logistics e a.* (C-129/13, EU:C:2014:2041), emessa il 3 luglio 2014, la Corte ha esaminato il principio relativo al rispetto, da parte dell'amministrazione, dei diritti della difesa e del diritto al contraddittorio nell'ambito dell'applicazione del codice doganale⁹. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia fra due spedizionieri doganali che, a seguito di un controllo delle autorità doganali, erano stati oggetto di due intimazioni di pagamento intese al recupero di un supplemento di dazi senza essere stati previamente sentiti.

A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che il principio del rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione e il diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, quali si applicano nell'ambito del codice doganale, può essere fatto valere direttamente, dai singoli, dinanzi ai giudici nazionali. Infatti, l'obbligo del rispetto di detto principio incombe alle amministrazioni degli Stati membri quando esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quand'anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità. Inoltre, qualora il destinatario di una decisione, come un'intimazione di pagamento, non sia stato sentito dall'amministrazione, quand'anche abbia la possibilità di fare valere la sua posizione nel corso di una fase di reclamo amministrativo successiva, i diritti della difesa sono violati se la normativa nazionale non consente ai destinatari di siffatte decisioni di ottenere la sospensione della loro esecuzione fino alla loro eventuale riforma. In ogni caso, il giudice nazionale, avendo l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione, può tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l'annullamento della decisione soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

II. Cittadinanza dell'Unione

Nel settore della cittadinanza dell'Unione, sei sentenze meritano un'attenzione particolare. La prima sentenza verte sul diritto di ingresso in uno Stato membro, le successive quattro riguardano il diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione, provenienti da Stati terzi, e la sesta sentenza ha ad oggetto la concessione di prestazioni sociali a cittadini dell'Unione che sono economicamente inattivi e non sono alla ricerca di un lavoro.

⁹ Regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (GU L 311, pag. 17).

Nella sentenza *McCarthy e a.* (C-202/13, EU:C:2014:2450), resa il 18 dicembre 2014, la Grande Sezione della Corte ha dichiarato che sia l'articolo 35 della direttiva 2004/38¹⁰ sia l'articolo 1 del protocollo n. 20 allegato al Trattato UE¹¹ non consentono ad uno Stato membro di sottoporre, perseguendo uno scopo di prevenzione generale, i cittadini di Stati terzi, titolari di una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione» rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro, all'obbligo di essere in possesso di un permesso di ingresso al fine di poter entrare nel suo territorio.

La sig.ra McCarthy Rodriguez, cittadina colombiana, soggiorna in Spagna con il marito, il sig. McCarthy, il quale ha la cittadinanza britannica ed irlandese. Per potere entrare nel territorio del Regno Unito, la sig.ra McCarthy Rodriguez è tenuta a richiedere previamente il rilascio di un permesso per familiare di ingresso in forza della normativa nazionale applicabile, condizione la cui compatibilità con il diritto dell'Unione è stata messa in discussione dal giudice del rinvio.

Nella sua sentenza, la Corte, dopo aver confermato che i coniugi rientrano tra gli «aventi diritto» della direttiva 2004/38, ha rammentato, in primo luogo, che una persona familiare di un cittadino dell'Unione, che si trovi in una situazione come quella della sig.ra McCarthy Rodriguez, non è soggetta all'obbligo di munirsi di un visto o ad un obbligo equivalente per potere entrare nel territorio dello Stato membro di cui tale cittadino dell'Unione è originario.

Inoltre, per quanto attiene all'articolo 35 della direttiva 2004/38, il quale prevede che gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare qualsiasi diritto conferito da tale direttiva nelle ipotesi di abuso di diritto o di frode¹², la Corte ha ritenuto che le misure adottate sulla base di tale disposizione sono soggette alle garanzie procedurali previste dalla direttiva e devono fondarsi su un esame individuale del caso di specie. A tal riguardo, la prova di una pratica abusiva richiede un insieme di circostanze oggettive e un elemento soggettivo. Pertanto, il fatto che uno Stato membro si trovi di fronte ad un elevato numero di episodi di abuso di diritto o di frode non può giustificare l'adozione di una misura basata su considerazioni di prevenzione generale, e che lascia da parte qualsiasi valutazione specifica del comportamento della persona interessata. Infatti, siffatte misure, per il loro carattere automatico, permetterebbero agli Stati membri di lasciare prive di applicazione le disposizioni della direttiva 2004/38 e non terrebbero conto della sostanza stessa del diritto fondamentale e individuale dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente, nonché dei diritti derivati di cui beneficiano i familiari di tali cittadini che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Infine, anche se l'articolo 1 del protocollo n. 20 autorizza il Regno Unito a verificare se una persona che intende entrare nel suo territorio soddisfi in effetti le condizioni richieste, tale disposizione non consente a tale Stato di determinare le condizioni di ingresso delle persone titolari di un siffatto diritto in forza del diritto dell'Unione e, in particolare, di imporre loro condizioni di ingresso supplementari o diverse rispetto a quelle previste dal diritto dell'Unione.

¹⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77 e rettifiche in GU L 229, pag. 35 GU 2005, L 197, pag. 34).

¹¹ Protocollo (n. 20) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda.

¹² Altre due sentenze oggetto di recensione nella presente relazione riguardano la questione dell'abuso di diritto: la sentenza del 17 luglio 2014, *Torresi* (C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088), presentata nella rubrica VI.2 «Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi», e la sentenza del 13 marzo 2014, *SICESa* (C-155/13 EU:C:2014:145), presentata nella rubrica V «Agricoltura».

In due sentenze, la Grande Sezione della Corte ha avuto l'opportunità di interpretare gli articoli 21 TFUE e 45 TFUE, nonché la direttiva 2004/38 in relazione al diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato terzo. Il 12 marzo 2014, nella sentenza O. (C-456/12, EU:C:2014:135), essa ha rammentato, in via preliminare, che la direttiva 2004/38 non è diretta a conferire un diritto di soggiorno derivato ad un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che soggiorna nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Tuttavia, in una situazione in cui un cittadino dell'Unione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di un paese terzo nel corso di un soggiorno effettivo in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza e ritorni, con il familiare, nel proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, le disposizioni della direttiva si applicano per analogia. Di conseguenza, le condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato non dovrebbero essere più severe di quelle previste da tale direttiva qualora il cittadino dell'Unione si stabilisca in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza¹³. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che soggiorni di breve durata, come fine settimana o vacanze trascorse in uno Stato membro diverso da quello di cui detto cittadino possiede la cittadinanza, anche considerati congiuntamente, non soddisfano le condizioni di cui trattasi.

Inoltre, essa ha rilevato che un cittadino di un paese terzo, che non ha avuto, quantomeno durante una parte del suo soggiorno nello Stato membro ospitante, la qualità di familiare e non ha potuto beneficiare in tale Stato membro di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dei summenzionati articoli della direttiva 2004/38, non può nemmeno basarsi sull'articolo 21, paragrafo 1, TFUE per ottenere un diritto di soggiorno derivato quando il cittadino dell'Unione interessato ritorni nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

Nella sentenza S. e G. (C-457/12, EU:C:2014:136), pronunciata il 12 marzo 2014, la Corte ha dichiarato che le disposizioni della direttiva 2004/38 non ostano a che uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro nell'ambito delle sue attività professionali. Infatti, le disposizioni di tale direttiva conferiscono un diritto di soggiorno proprio in capo al cittadino dell'Unione e un diritto di soggiorno derivato in capo ai suoi familiari soltanto quando detto cittadino eserciti il suo diritto alla libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui egli ha la cittadinanza.

Per contro, la Corte, orientandosi alla sua interpretazione dell'articolo 56 TFUE, accolta nella sentenza *Carpenter*¹⁴, ha ritenuto che l'articolo 45 TFUE attribuisca il diritto di soggiorno al familiare di un cittadino dell'Unione, cittadino di un paese terzo, allorché il cittadino dell'Unione possiede la nazionalità e risiede nello Stato membro interessato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore, quando il rifiuto di un diritto di soggiorno a favore del cittadino dello Stato terzo ha un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo dei diritti che al lavoratore derivano dall'articolo 45 TFUE. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che la circostanza che il cittadino del paese terzo si occupa del figlio del cittadino dell'Unione può costituire un elemento rilevante che deve essere preso in considerazione dal giudice nazionale. Tuttavia, la sola circostanza che potrebbe sembrare auspicabile che di detta cura si occupi il cittadino di un paese terzo, nella specie la madre del coniuge del cittadino dell'Unione, non è sufficiente di per sé per constatare un siffatto carattere dissuasivo.

¹³ V., segnatamente, gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 16 della direttiva 2004/38.

¹⁴ Sentenza dell'11 luglio 2002, *Carpenter* (C-60/00, EU:C:2002:434).

La Corte ha parimenti avuto la possibilità di precisare, nella sentenza *Reyes* (C-423/12, EU:C:2014:16), resa il 16 gennaio 2014, *la nozione di familiare a carico di un cittadino dell'Unione*. La controversia di cui al procedimento principale vedeva contrapposti una cittadina filippina di età superiore ai 21 anni, e l'Ufficio per l'immigrazione svedese in merito al rigetto della domanda dell'interessata diretta a ottenere un permesso di soggiorno in Svezia in qualità di familiare della madre, cittadina tedesca, e del coniuge di quest'ultima, cittadino norvegese.

In tale contesto, la Corte ha rammentato che, affinché un discendente diretto di un cittadino dell'Unione, di età pari o superiore a 21 anni, possa essere considerato «a carico» dello stesso, deve essere dimostrata l'esistenza di una reale situazione di dipendenza nel paese di provenienza del familiare di cui trattasi. Per contro, non è necessario stabilire quali siano le ragioni di tale dipendenza. Pertanto, in circostanze in cui un cittadino dell'Unione effettui regolarmente, per un periodo considerevole, il versamento di somme di denaro ad un discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni, necessario a quest'ultimo per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d'origine, l'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 non consente ad uno Stato membro di esigere che tale discendente dimostri di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del suo paese d'origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento. Infatti, il requisito di siffatta dimostrazione supplementare, che non può, in pratica, essere agevolmente effettuata, è idoneo a rendere eccessivamente difficile la possibilità per lo stesso discendente di beneficiare del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante.

Inoltre, la Corte ha precisato che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l'età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilità di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell'interpretazione della condizione di essere «a carico», prevista da detta disposizione della direttiva 2004/38.

Il 10 luglio 2014, sempre nel settore della direttiva 2004/38, la Corte ha interpretato, nella sentenza *Ogieriakhi* (C-244/13, EU:C:2014:2068), *la nozione di «soggiorno legale ininterrotto con il cittadino dell'Unione» prevista all'articolo 16, paragrafo 2, della medesima*. Le questioni pregiudiziali traggono la loro origine in un ricorso di risarcimento danni diretto nei confronti dell'Irlanda da parte di un cittadino di uno Stato terzo. Il ricorrente nel procedimento principale faceva valere il danno subito a causa del diniego della concessione del diritto di soggiorno a seguito della separazione dalla sua coniuge, cittadina dell'Unione. Il diniego sarebbe stato opposto sulla base della normativa nazionale, la quale, secondo il ricorrente nel procedimento principale, non aveva trasposto correttamente la direttiva 2004/38.

In tale causa, la Corte ha ritenuto che si debba considerare che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente previsto dalla direttiva 2004/38 un cittadino di un paese terzo il quale, nel corso di un periodo continuativo di cinque anni antecedente alla data di recepimento della direttiva, abbia soggiornato in uno Stato membro, in qualità di coniuge di un cittadino dell'Unione lavoratore in detto Stato membro, sebbene, nel corso del suddetto periodo, i coniugi abbiano deciso di separarsi, abbiano iniziato a convivere con altri partner e l'alloggio occupato da detto cittadino di un paese terzo non sia stato ormai più fornito né messo a disposizione di quest'ultimo dal suo coniuge cittadino dell'Unione. Infatti, un'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 secondo la quale, ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, l'obbligo di soggiornare con il cittadino dell'Unione può considerarsi assolto unicamente nel caso preciso in cui il coniuge che risiede con il cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante non abbia cessato ogni comunanza di vita coniugale con quest'ultimo, non risulta coerente con l'obiettivo di tale direttiva, consistente nell'offrire una tutela giuridica ai familiari del cittadino dell'Unione che

soggiornano nello Stato membro ospitante, e segnatamente rispetto ai diritti che, in presenza di determinate condizioni, vengono riconosciuti, in materia di soggiorno, agli ex coniugi in caso di divorzio.

Inoltre, nella specie, nella misura in cui il periodo di cinque anni, preso in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, era anteriore alla data di recepimento della direttiva 2004/38, la regolarità del soggiorno doveva essere valutata in conformità delle regole previste all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n.1612/68¹⁵. A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che la condizione, imposta da tale articolo, di disporre di un alloggio non esige che il familiare di cui trattasi vi abiti in permanenza, ma unicamente che l'alloggio di cui il lavoratore dispone possa considerarsi normale per ospitare la sua famiglia. L'osservanza di tale disposizione deve essere valutata solo alla data in cui il cittadino del paese terzo ha iniziato una vita comune con il coniuge dell'Unione nello Stato membro ospitante.

Infine, la Corte ha rilevato che, per quanto attiene al diritto al risarcimento per violazione del diritto dell'Unione da parte dello Stato membro, la circostanza che un giudice nazionale abbia ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale, vertente sul diritto dell'Unione in esame, non deve essere considerata un elemento decisivo al fine di determinare se sussista o meno una violazione manifesta di tale diritto da parte dello Stato membro.

Nella causa sfociata nella sentenza *Dano* (C-333/13, EU:C:2014:2358), pronunciata l'11 novembre 2014, la Grande Sezione della Corte ha esaminato la questione *se uno Stato membro possa escludere dal beneficio delle prestazioni non contributive volte a garantire la sussistenza cittadini di altri Stati membri dell'Unione economicamente inattivi, sebbene esse verrebbero accordate ai propri cittadini che si trovano in una situazione analoga*. La causa principale riguardava una cittadina rumena che non era entrata in Germania per cercare un lavoro, ma che aveva chiesto le prestazioni assicurative di base per i richiedenti lavoro.

In risposta alla questione pregiudiziale, la Grande Sezione della Corte ha rilevato che le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», ai sensi del regolamento n. 883/2004¹⁶, ricadono nella nozione di «prestazioni d'assistenza sociale» ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. Essa ha constatato che le disposizioni di quest'ultima, nonché quelle del regolamento n. 883/2004¹⁷, non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale cittadini di altri Stati membri sono esclusi dal beneficio di talune prestazioni sociali, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini nazionali che si trovano nella medesima situazione, allorché i cittadini di altri Stati membri non godono di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 nello Stato membro ospitante. Secondo la Corte, per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sociali summenzionate, un cittadino dell'Unione può richiedere la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante solo se il suo soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante rispetta i requisiti di cui alla direttiva 2004/38. Fra le condizioni applicabili ai cittadini dell'Unione economicamente inattivi, la cui durata del soggiorno nello Stato membro ospitante è superiore a tre mesi ma inferiore a cinque anni, figura l'obbligo di disporre, per se stesso e per

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

¹⁶ V. l'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, e rettifica in GU L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 (GU L 338, pag. 35).

¹⁷ Articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della medesima, e articolo 4 del regolamento n. 883/2004.

i propri familiari, di risorse economiche sufficienti¹⁸. Di conseguenza, uno Stato membro ha la possibilità di negare la concessione di prestazioni sociali a cittadini dell'Unione economicamente inattivi che esercitino la libertà di circolazione con l'unico fine di ottenere il beneficio dell'aiuto sociale di un altro Stato membro pur non disponendo delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno. A tal riguardo, occorre effettuare un esame concreto della situazione economica di ogni interessato, senza tener conto delle prestazioni sociali richieste.

III. Disposizioni istituzionali

1. Fondamento normativo degli atti dell'Unione

Nel corso del 2014, la Corte ha pronunciato diverse sentenze sulla base giuridica degli atti dell'Unione. Fra tali sentenze, si deve segnalare una sentenza in materia di politica dei trasporti e cinque sentenze concernenti atti del Consiglio aventi ad oggetto accordi internazionali.

Il 6 maggio 2014, nella sentenza *Commissione/Parlamento e Consiglio* (C-43/12, EU:C:2014:298), la Grande Sezione della Corte ha accolto il ricorso di annullamento proposto dalla Commissione avverso la direttiva 2011/82, avente ad oggetto lo scambio transfrontaliero di informazioni che consentono di individuare le persone che hanno commesso un'infrazione stradale¹⁹, in quanto essa ha ritenuto che l'articolo 87, paragrafo 2, TFUE costituisca una base giuridica errata.

Essa ha richiamato innanzitutto la sua giurisprudenza costante secondo la quale la scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve fondarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano lo scopo e il contenuto di tale atto. Inoltre, la Corte ha ricordato che, se l'esame di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante.

La Corte ha poi rilevato che lo scopo principale o preponderante di tale direttiva è il miglioramento della sicurezza stradale. Infatti, dopo aver esaminato il contenuto della direttiva e lo svolgimento della procedura di scambio di dette informazioni fra Stati membri, la Corte aveva già dichiarato²⁰ che le misure in questione rientrano principalmente nella politica dei trasporti, poiché esse consentono di migliorare la sicurezza dei trasporti, e che tale direttiva non è direttamente collegabile agli obiettivi di cooperazione di polizia. La Corte ne ha desunto che essa avrebbe dovuto essere adottata sulla base dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE e che essa non poteva essere validamente adottata sul fondamento dell'articolo 87, paragrafo 2, TFUE, avente ad oggetto, segnatamente, lo scambio di informazioni pertinenti ai fini di detta cooperazione.

Per quanto riguarda gli atti aventi ad oggetto gli accordi internazionali, la Grande Sezione della Corte, con la sentenza *Commissione/Consiglio* (C-377/12, EU:C:2014:1903), pronunciata l'11 giugno 2014, ha annullato la decisione n. 2012/272 del Consiglio, relativa alla firma di un accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la

¹⁸ V., segnatamente, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38.

¹⁹ Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 288, pag. 1).

²⁰ Sentenza della Corte del 9 settembre 2004, *Spagna e Finlandia/Parlamento e Consiglio* (C-184/02, C-223/02, EU:C:2004:497).

*Repubblica delle Filippine, dall'altra*²¹. Poiché l'accordo quadro contemplato da detta decisione prevede una cooperazione e un partenariato concepito in particolare al fine di tenere conto delle esigenze delle Filippine, quale paese in via di sviluppo, la Commissione aveva adottato, ai fini della firma di tale accordo quadro, una proposta di decisione fondata sugli articoli 207 TFUE e 209 TFUE, relativi rispettivamente alla politica commerciale comune e alla cooperazione allo sviluppo. Per contro, il Consiglio, ritenendo che la cooperazione e il partenariato previsti dall'accordo quadro rivestissero una natura globale e non si riducessero alla sola componente della «cooperazione allo sviluppo», aveva parimenti accolto come basi giuridiche, oltre a tali articoli, gli articoli 79, paragrafo 3, TFUE, 91 TFUE, 100 TFUE e 191, paragrafo 4, TFUE, relativi rispettivamente alla riammissione dei cittadini degli Stati terzi, ai trasporti, nonché all'ambiente. L'aggiunta di tali basi giuridiche ha comportato l'applicazione dei protocolli n. 21 e n. 22 del Trattato FUE vertenti, da un lato, sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, dall'altro, sulla posizione della Danimarca, secondo i quali tali Stati membri non partecipano alla firma e alla conclusione, da parte del Consiglio, degli accordi internazionali dell'Unione ai sensi del titolo V della terza parte del Trattato FUE, a meno che essi non notifichino il loro desiderio di parteciparvi.

In tale contesto, chiamata per la prima volta a pronunciarsi sulla portata dell'articolo 209 TFUE, la Corte, confermando la sua giurisprudenza anteriore al trattato di Lisbona²², ha precisato che, ai sensi dell'articolo 208 TFUE, la politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo non si limita alle misure tese direttamente all'eliminazione della povertà, ma, per conseguire tale obiettivo essenziale, persegue altresì altri obiettivi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, TUE, come quello consistente nel favorire lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, dal momento che l'eliminazione della povertà ha carattere multidimensionale, la realizzazione di tali obiettivi implica, secondo la Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla politica di sviluppo dell'Unione europea del 2006²³, l'attuazione di tutta una serie di attività riguardanti lo sviluppo concernenti, segnatamente, le riforme economiche e sociali, la giustizia sociale, l'accesso equo ai servizi pubblici, la prevenzione dei conflitti, l'ambiente, la gestione sostenibile delle risorse naturali, la migrazione e lo sviluppo.

Il 24 giugno 2014, con la sentenza *Parlamento/Consiglio* (C-658/11, EU C:2014:2025), la Grande Sezione della Corte ha accolto il ricorso di annullamento proposto dal Parlamento avverso *la decisione 2011/640/PESC del Consiglio, concernente la firma e la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Mauritius*²⁴ (in prosieguo: l'«Accordo UE-Mauritius»).

In primo luogo, la Corte ha ritenuto infondato il motivo secondo il quale il Parlamento ha fatto valere che il fatto che l'Accordo UE-Mauritius persegua, sia pure soltanto in maniera accessoria, finalità diverse da quelle rientranti nell'ambito della PESC, è sufficiente per escludere che detta

²¹ Decisione 2012/272/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (GU L 134, pag. 3).

²² Sentenza del 3 dicembre 1996, *Portogallo/Consiglio* (C-268/94, EU:C:1996:461).

²³ V., segnatamente, il punto 12 della dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea, intitolato «Il consenso europeo» (GU 2006, C 46, pag. 1).

²⁴ Decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall'Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento (GU L 254, pag. 1).

decisione rientri esclusivamente in tale politica ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, cosicché il Parlamento doveva essere coinvolto nell'adozione della decisione. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che l'articolo 218, paragrafo 6, TFUE istituisce una simmetria tra la procedura di adozione di atti dell'Unione a livello interno e la procedura di adozione degli accordi internazionali, al fine di garantire che, con riguardo a una data materia, il Parlamento e il Consiglio dispongano degli stessi poteri, nel rispetto dell'equilibrio istituzionale previsto dai Trattati. Date tali circostanze, è proprio l'esigenza di fare in modo che tale simmetria venga effettivamente rispettata il motivo per cui la regola secondo cui è la base giuridica sostanziale di un atto a determinare le procedure da seguire per l'adozione del medesimo vale non soltanto per le procedure previste per l'adozione di un atto interno, ma anche per quelle applicabili alla conclusione degli accordi internazionali. Di conseguenza, nell'ambito della procedura di conclusione di un accordo internazionale conformemente all'articolo 218 TFUE, è la base giuridica sostanziale della decisione relativa alla conclusione dell'accordo a determinare il tipo di procedura applicabile ai sensi del paragrafo 6 di detto articolo. Nella specie, poiché la decisione del Consiglio è validamente fondata soltanto su una disposizione che ricade nella PESC, essa poteva essere adottata, in applicazione di tale disposizione, senza approvazione né consultazione del Parlamento.

Per contro, la Corte ha accolto un altro motivo, attinente alla violazione dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, che istituisce un obbligo di informare il Parlamento in tutte le fasi della procedura di negoziazione e di conclusione degli accordi internazionali. Nella specie, il Parlamento non era stato informato immediatamente e, pertanto, il Consiglio era incorso in una violazione di tale articolo. Orbene, poiché tale regola procedurale costituisce un requisito di forma sostanziale, la sua violazione determina la nullità dell'atto viziato, poiché il suo coinvolgimento nel processo decisionale è il riflesso, a livello dell'Unione, di un principio democratico fondamentale in base al quale i popoli partecipano all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea rappresentativa.

Tuttavia, alla luce del fatto che l'annullamento della decisione di cui trattasi potrebbe ostacolare lo svolgimento delle operazioni condotte sulla base dell'Accordo UE-Mauritius, la Corte ha mantenuto gli effetti della decisione annullata.

Nella causa sfociata nella sentenza *Commissione/Consiglio* (C-114/12, EU:C:2014:2151), resa il 4 settembre 2014, la Grande Sezione della Corte ha annullato *la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che autorizza la partecipazione congiunta dell'Unione e dei suoi Stati membri ai negoziati di una convenzione del Consiglio d'Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva*. Secondo la Commissione, l'Unione dispone di una competenza esterna esclusiva nell'ambito della convenzione prevista ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE e, dunque, la partecipazione congiunta doveva essere esclusa.

La Corte ha accolto tale tesi, dal momento che l'accordo in questione rientra tra quelli, indicati da quest'ultimo articolo, che possono incidere sulle norme comuni adottate per raggiungere gli scopi del Trattato. Nella specie, il contenuto dei negoziati per una convenzione del Consiglio d'Europa relativa alla tutela dei diritti connessi degli organismi di diffusione radiotelevisiva rientra in un settore ampiamente disciplinato da norme comuni dell'Unione. Infatti, si evince dalle direttive

93/83²⁵, 2001/29²⁶, 2004/48²⁷, 2006/115²⁸ e 2006/116²⁹ che predetti diritti formano oggetto, in diritto dell'Unione, di un quadro giuridico armonizzato che mira in particolare a garantire il buon funzionamento del mercato interno e che ha istituito un regime di protezione elevata e omogenea a favore degli organismi di radiodiffusione.

Orbene, nella misura in cui l'esistenza di una competenza esclusiva esterna dell'Unione deve basarsi su conclusioni derivanti da un'analisi concreta del rapporto esistente tra l'accordo internazionale previsto e il diritto dell'Unione in vigore, la circostanza che il quadro giuridico del diritto dell'Unione di cui trattasi sia stato predisposto mediante diversi strumenti giuridici non è atta a rimettere in discussione la fondatezza di tale interpretazione. Infatti, la valutazione dell'esistenza di un rischio di incidere sulle norme comuni dell'Unione o di modificarne la portata tramite impegni internazionali non può dipendere da una distinzione artificiosa fondata sulla presenza o meno di tali norme in un solo e unico strumento di diritto dell'Unione.

Il 7 ottobre 2014, nella causa sfociata nella sentenza *Germania/Consiglio* (C-399/12, EU:C:2014:2258), la Grande Sezione della Corte ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Germania avverso la decisione del Consiglio, del 18 giugno 2012, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (in prosieguo: l'«OIV»).

Con il suo motivo unico di ricorso, attinente alla violazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, che costituisce la base giuridica della decisione impugnata, la Germania, sostenuta da diversi Stati membri, ha fatto valere, da un lato, che tale disposizione non è applicabile nel contesto di un accordo internazionale il quale, come l'accordo OIV, è stato concluso da Stati membri e non dall'Unione e, dall'altro, che costituiscono «atti che hanno effetti giuridici», ai sensi di tale disposizione soltanto gli atti di diritto internazionale vincolanti nei confronti dell'Unione.

La Corte ha anzitutto rilevato che la formulazione letterale dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE non osta a che l'Unione adotti una decisione che stabilisce una posizione da adottare a suo nome in un organismo istituito da un accordo internazionale di cui non è parte. A tal riguardo, la Corte ha segnatamente sottolineato che la decisione che stabilisce la posizione degli Stati membri, i quali sono parimenti membri dell'OIV, rientra nell'ambito della politica agricola comune e, più specificamente, dell'organizzazione comune dei mercati vitivinicoli, un ambito in amplissima misura disciplinato dal legislatore dell'Unione a titolo della competenza basata sull'articolo 43 TFUE. Pertanto, quando l'ambito interessato appartiene a questo tipo di sfera di competenza dell'Unione, la circostanza che l'Unione non sia parte dell'accordo internazionale in questione non le impedisce di esercitare detta competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare

²⁵ Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).

²⁶ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

²⁷ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

²⁸ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28).

²⁹ Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372, pag. 12).

a suo nome nell'organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli Stati membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse.

La Corte ha quindi verificato se le raccomandazioni che l'OIV deve adottare, le quali vertono, nella specie, su nuove pratiche enologiche, su metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo o, ancora, su requisiti di purezza e specifiche di alcune sostanze impiegate nell'ambito di siffatte pratiche, costituiscano «atti che hanno effetti giuridici», ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che dette raccomandazioni sono dirette a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di tale organizzazione, e, stante il loro inserimento nel diritto dell'Unione in forza degli articoli 120 septies, lettera a), 120 octies e 158 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/2007³⁰ nonché dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 606/2009³¹, hanno effetti giuridici, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Di conseguenza, l'Unione, sebbene non sia parte dell'accordo OIV, è autorizzata a stabilire una posizione da adottare a suo nome relativamente a siffatte raccomandazioni, tenuto conto della loro incidenza diretta sull'acquis dell'Unione nell'ambito di cui trattasi.

Nelle cause sfociate nella sentenza *Parlamento e Commissione/Consiglio* (C-103/12 e C-165/12, EU:C:2014:2400), resa il 26 novembre 2014, la Grande Sezione della Corte ha annullato *la decisione 2012/19, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione europea ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese*³². Secondo le ricorrenti, tale decisione non doveva essere adottata sulla base dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), TFUE bensì su quella dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), v), TFUE.

La Corte ha condiviso la linea argomentativa delle ricorrenti, sottolineando che l'adozione delle misure previste dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, relative all'attuazione della politica agricola comune, comporta una decisione politica che dev'essere riservata al legislatore dell'Unione. Al contrario, l'adozione delle misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE non necessita di una tale valutazione, poiché misure di questo tipo sono di natura principalmente tecnica e si suppone siano prese per dare esecuzione a disposizioni adottate sulla base del paragrafo 2 del medesimo articolo.

Inoltre, richiamando la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (in prosieguo: la «convenzione di Montego Bay») ³³ e le condizioni stabilite che consentono ad uno Stato costiero di autorizzare altri Stati membri a sfruttare risorse biologiche nella sua zona economica esclusiva, la Corte ha concluso nel senso che l'accettazione, da parte dello Stato interessato, dell'offerta dello Stato costiero, costituisce un accordo ai sensi di tale convenzione. Di conseguenza, la dichiarazione controversa, relativa alla concessione di possibilità di pesca, offerta dall'Unione, in luogo dello Stato

³⁰ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

³¹ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193, pag. 1).

³² Decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione europea ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 6, pag. 8).

³³ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 98/392/CE del Consiglio del 23 marzo 1998 (GU L 179, pag. 1).

costiero di cui trattasi, alla Repubblica bolivariana del Venezuela, che vi ha acconsentito, costituisce un accordo.

Quanto alla questione se tale dichiarazione rientri nella competenza riservata al legislatore dell'Unione, la Corte ha rilevato che essa mira a stabilire un quadro generale, al fine di autorizzare pescherecci battenti bandiera venezuelana a esercitare la pesca nella zona economica esclusiva di uno Stato costiero. Di conseguenza, l'offerta non è una misura tecnica o di esecuzione, bensì una misura che presuppone l'adozione di una decisione autonoma che dev'essere presa alla luce degli interessi politici che l'Unione persegue, in particolare nell'ambito della politica della pesca. Una siffatta dichiarazione fa parte di un settore di competenza che rientra nella competenza del legislatore dell'Unione e che ricade pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e non dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, rappresentando anche un elemento costitutivo di un accordo internazionale, essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), v), TFUE.

Anche se la Corte ha accolto i ricorsi, essa ha tuttavia deciso, alla luce dell'esistenza di rilevanti ragioni di certezza del diritto, di mantenere gli effetti della decisione sino all'entrata in vigore di una nuova decisione fondata sulla base giuridica adeguata.

2. Istituzioni e organismi dell'Unione

Per quanto attiene alle competenze delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, devono essere segnalate due sentenze: l'una riguarda i poteri dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in prosieguo: l'«Aesfem»), l'altra la competenza di esecuzione della Commissione.

La sentenza *Regno Unito/Parlamento e Consiglio* (C-270/12, EU:C:2014:18), pronunciata il 22 gennaio 2014, verteva sulla *conformità al diritto dell'Unione del potere dell'Aesfem di intervenire d'urgenza sui mercati finanziari degli Stati membri per regolamentare o vietare la vendita allo scoperto*. Statuendo su un ricorso di annullamento proposto dal Regno Unito avverso l'articolo 28 del regolamento n. 236/2012³⁴, il quale prevede un siffatto potere dell'Aesfem, la Grande Sezione della Corte ha dichiarato che tale disposizione non è contraria al diritto dell'Unione.

In primo luogo, la Corte ha respinto la censura secondo la quale i poteri conferiti all'Aesfem eccedono quelli che possono essere delegati dalle istituzioni dell'Unione ad altri enti³⁵. Infatti, da un lato, l'Aesfem è legittimata ad adottare misure solo se esse affrontano una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione e sussistono implicazioni transfrontaliere. Tale intervento è inoltre subordinato alla condizione che nessuna autorità nazionale abbia adottato tali misure o, se adottate, esse non siano adeguate a farvi fronte. Dall'altro, l'Aesfem deve verificare se le misure adottate da tale autorità consentano di affrontare in modo significativo una tale minaccia o di migliorare la capacità delle autorità competenti di monitorarla. Infine, il margine di discrezionalità dell'Aesfem è limitato sia dall'obbligo di consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico sia dal carattere temporaneo delle misure autorizzate.

³⁴ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86, pag. 1).

³⁵ Sentenza della Corte del 13 giugno 1958, *Meroni/Alta autorità* (C-9/56, EU:C:1958:7).

In secondo luogo, la Corte ha respinto la tesi del Regno Unito, secondo la quale, sul fondamento della sentenza Romano³⁶, sarebbe inammissibile conferire ad un organismo come l'Aesfem il potere di adottare atti normativi. A tal riguardo, essa ha rammentato che il quadro istituzionale stabilito dal Trattato FUE – in particolare agli articoli 263, primo comma, TFUE e 277 TFUE – consente agli organi e agli organismi dell'Unione di adottare atti di portata generale.

In terzo luogo, secondo la Corte, l'articolo 28 del regolamento n. 236/2012 non è incompatibile con il regime delle deleghe previsto agli articoli 290 TFUE e 291 TFUE. Infatti, tale disposizione non può essere considerata isolatamente, bensì come facente parte di un insieme di disposizioni volte a dotare le autorità nazionali competenti e l'Aesfem di poteri di intervento per fronteggiare sviluppi sfavorevoli tali da minacciare la stabilità finanziaria all'interno dell'Unione e la fiducia dei mercati.

Infine, la Corte ha rilevato che l'articolo 114 TFUE costituisce una base giuridica appropriata per l'adozione dell'articolo 28 del regolamento n. 236/2012. A tal riguardo, essa ha rilevato che nulla nel tenore testuale dell'articolo 114 TFUE permette di concludere che i provvedimenti adottati sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi ai soli Stati membri. Inoltre, tale disposizione può essere utilizzata solo quando l'atto adottato sul suo fondamento ha come fine il miglioramento delle condizioni di attuazione e di funzionamento del mercato interno anche nel settore finanziario. L'articolo 28 del regolamento n. 236/2012 soddisfa tali condizioni in quanto, tramite tale disposizione, il legislatore dell'Unione mira ad armonizzare gli strumenti per affrontare i rischi potenziali derivanti dalle vendite allo scoperto e dai contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) e ad assicurare un maggiore grado di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri quando devono essere adottate misure in circostanze eccezionali.

Nella sua sentenza *Parlamento/Commissione* (C-65/13, EU:C:2014:2289), del 15 ottobre 2014, la Corte ha respinto il ricorso di annullamento del Parlamento avente ad oggetto il rispetto, da parte della Commissione, dei *limiti del suo potere di esecuzione in sede di adozione della decisione 2012/733, relativa all'istituzione della rete EURES (European Employment Services), adottata in esecuzione del regolamento n. 492/2011*³⁷, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione³⁸.

La Corte ha ricordato anzitutto che il potere di esecuzione conferito alla Commissione deve essere limitato sia dall'articolo 291, paragrafo 2, TFUE sia da detto regolamento. Infatti, un atto di esecuzione precisa un atto legislativo se le disposizioni del primo rispettano gli obiettivi essenziali perseguiti dal secondo, e se tali disposizioni sono necessarie o utili per l'attuazione uniforme dell'atto legislativo, senza integrarlo né modificarlo. Nella specie, la Corte ha rilevato che, al pari del regolamento n. 492/2011, la decisione impugnata mira a facilitare la mobilità geografica transfrontaliera dei lavoratori, promuovendo, nell'ambito di un'azione comune, segnatamente EURES, la trasparenza e lo scambio di informazioni sui mercati del lavoro europei. La Corte ha poi rilevato che le disposizioni di tale decisione sono conformi a tale obiettivo. Inoltre, secondo la Corte, il coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, caratterizzato da uno scambio di informazioni relative ai problemi e ai dati concernenti la libera circolazione e l'occupazione, fa parte delle misure necessarie per l'applicazione del regolamento n. 492/2011.

³⁶ Sentenza della Corte del 14 maggio 1981, *Romano* (C-98/80, EU:C:1981:104).

³⁷ Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GU L 328, pag. 21).

³⁸ Regolamento (CE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141, pag. 1).

In particolare, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 492/2011 attribuisce alla Commissione il potere di redigere norme di funzionamento di un'azione comune, come EURES, tra la Commissione e gli Stati membri in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nell'Unione e del collocamento dei lavoratori. L'istituzione di un consiglio di amministrazione di EURES e l'attribuzione allo stesso di un ruolo consultivo rientrano parimenti in tale quadro, senza integrare né modificarlo, in quanto mirano soltanto ad assicurare il funzionamento efficace dell'azione comune. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha concluso nel senso che la Commissione non ha ecceduto il suo potere di esecuzione.

3. Accesso ai documenti

In materia di accesso del pubblico ai documenti, si deve segnalare la sentenza *Consiglio/in 't Veld* (C-350/12 P, EU:C:2014:2039), pronunciata il 3 luglio 2014, con la quale la Corte ha confermato, su impugnazione, una sentenza del Tribunale³⁹, accogliendo parzialmente il ricorso di annullamento proposto da un membro del Parlamento europeo avverso una decisione del Consiglio che gli aveva negato l'accesso integrale al parere del suo servizio giuridico sull'avvio di negoziati tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America in vista di un accordo sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria ai fini della prevenzione del terrorismo (accordo «SWIFT»).

A tal riguardo, la Corte ha rammentato, anzitutto, che, quando un'istituzione applica una delle eccezioni previste dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001⁴⁰, essa è tenuta a procedere a un bilanciamento tra l'interesse specifico che deve essere tutelato mediante la non divulgazione del documento in questione e, in particolare, l'interesse generale a che tale documento sia reso accessibile, alla luce dei vantaggi che derivano da un'accresciuta trasparenza, ossia una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale, nonché una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. Se tali considerazioni rivestono una rilevanza del tutto particolare quando l'istituzione agisce in qualità di legislatore, l'attività non legislativa delle istituzioni non esula tuttavia dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001.

Per quanto attiene all'eccezione riguardante la consulenza legale, prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, l'esame che un'istituzione deve effettuare quando le viene richiesta la divulgazione di un documento deve necessariamente svolgersi in tre fasi, corrispondenti ai tre criteri previsti da tale disposizione. Quindi, quando le viene richiesta la divulgazione di un documento, l'istituzione deve dapprima assicurarsi che detto documento riguardi effettivamente un parere giuridico. Secondariamente, essa deve esaminare se la divulgazione delle parti del documento di cui trattasi individuate come concernenti la consulenza legale arrecherebbero pregiudizio in maniera ragionevolmente prevedibile, e non meramente ipotetica, alla tutela di cui queste ultime devono beneficiare. Infine, in una terza e ultima fase, se l'istituzione ritiene che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela della consulenza legale, è suo dovere verificare che non esista un interesse pubblico prevalente che giustifichi tale divulgazione.

³⁹ Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2012, *In 't Veld/Consiglio* (T-529/09, EU:T:2012:215).

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

4. Disposizioni finanziarie

Nella causa sfociata nella sentenza *Nencini/Parlamento* (C-447/13 P, EU:C:2014:2372), resa il 13 novembre 2014, la Corte era investita da un ex membro del Parlamento europeo di un'impugnazione avente ad oggetto la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato il suo ricorso diretto, inter alia, all'annullamento della *decisione del Parlamento relativa al recupero di talune spese che egli aveva percepito a titolo di rimborso di spese di viaggio e di assistenza di segreteria, e che gli erano state indebitamente versate, nonché la relativa nota di addebito*⁴¹. A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente ha fatto valere, segnatamente, che il Tribunale era incorso in una violazione delle regole di prescrizione applicabili.

La Corte ha constatato che né il regolamento n. 1605/2002 (regolamento finanziario)⁴², né il regolamento di esecuzione n. 2342/2002 (regolamento di esecuzione)⁴³ precisano il termine entro il quale occorre inviare una nota di addebito, a partire dalla data del fatto generatore di cui trattasi. Essa ha dichiarato che, tuttavia, il principio di certezza del diritto esige, nel silenzio dei testi applicabili, che l'istituzione di cui trattasi proceda a tale invio entro un termine ragionevole. A tal riguardo, alla luce del termine di prescrizione di cinque anni previsto all'articolo 73 bis del regolamento finanziario, il termine di comunicazione di una nota di addebito si deve presumere irragionevole allorché tale comunicazione sia intervenuta oltre tale periodo a decorrere dal momento in cui l'istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito. Una siffatta presunzione può essere rovesciata solo qualora l'istituzione di cui trattasi dimostri che, malgrado la propria diligenza, il ritardo dell'azione dipende dal comportamento del debitore, segnatamente dalle sue manovre dilatorie o dalla sua malafede. In assenza di una prova del genere, va dunque constatato che l'istituzione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di ragionevolezza dei termini.

IV. Contenzioso dell'Unione

Nel corso del 2014, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su diversi aspetti del contenzioso dell'Unione, concernente sia il rinvio pregiudiziale sia taluni ricorsi diretti.

1. Rinvio pregiudiziale

Nella sentenza A (C-112/13, EU:C:2014:2195), pronunciata l'11 settembre 2014, concernente il settore della cooperazione giudiziaria civile⁴⁴, la Corte ha avuto l'occasione di stabilire se l'articolo 267 TFUE osti a una normativa nazionale ai sensi della quale i giudici ordinari di appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria alla Carta, sono obbligati a presentare, nel

⁴¹ Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2013, *Nencini/Parlamento* (T-431/10 e T-560/10, EU:T:2013:290).

⁴² Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390, pag. 1).

⁴³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione del 23 aprile 2007 (GU L 111, pag. 13).

⁴⁴ Per la presentazione della parte della sentenza concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile, v. la rubrica IX, dedicata a tale settore.

corso del procedimento al loro cospetto, alla Corte costituzionale una domanda di annullamento con efficacia erga omnes della legge in questione, senza limitarsi a disapplicarla nel caso di specie.

Richiamando i principi sanciti nella sentenza *Melki e Abdeli*⁴⁵, la Corte ha statuito che il diritto dell'Unione, e segnatamente l'articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una siffatta normativa nazionale quando il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia per effetto di impedire a tali giudici ordinari – tanto prima della proposizione di una siffatta domanda al giudice nazionale competente per l'esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice – di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, qualora il procedimento incidentale di controllo della costituzionalità riguardi una legge nazionale il cui contenuto si limiti a trasporre le disposizioni imperative di una direttiva dell'Unione, tale procedimento non deve pregiudicare la competenza esclusiva della Corte a dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione. Prima di poter effettuare il controllo incidentale di costituzionalità di una siffatta legge alla luce degli stessi motivi che mettono in discussione la validità di tale direttiva, gli organi giurisdizionali nazionali avverso le cui decisioni non possono essere proposti ricorsi giurisdizionali di diritto interno sono, in linea di principio, tenuti, in forza dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, a chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla validità di detta direttiva e, successivamente, a trarre le conseguenze derivanti dalla sentenza pronunciata dalla Corte a titolo pregiudiziale, a meno che il giudice che dà avvio al controllo incidentale di costituzionalità non abbia esso stesso adito la Corte con tale questione in forza del secondo comma del suddetto articolo. Infatti, nel caso di una legge nazionale di trasposizione di una direttiva, la questione se la direttiva sia valida riveste, alla luce dell'obbligo di trasposizione della medesima, carattere preliminare.

2. Ricorso per inadempimento

In tre decisioni pronunciate dalla Grande Sezione della Corte, quest'ultima ha fornito precisazioni sul procedimento previsto all'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, in casi di omessa esecuzione di sentenze che accertano inadempimenti da parte di uno Stato membro.

In primo luogo, la sentenza del 15 gennaio 2014, *Commissione/Portogallo* (C-292/11 P, EU:C:2014:3), ha offerto alla Corte l'occasione di pronunciarsi sulla *competenza della Commissione nell'ambito della verifica dell'esecuzione di una sentenza resa in forza dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE*. Con una sentenza del 2008⁴⁶, la Corte aveva constatato che il Portogallo non si era conformato ad una sentenza per inadempimento pronunciata nel 2004⁴⁷, e aveva pertanto condannato tale Stato al pagamento di una penalità. Nell'ambito del procedimento di riscossione di tale penalità, la Commissione aveva adottato una decisione che constatava che le misure adottate da tale Stato non garantivano l'esecuzione adeguata di detta sentenza del 2004. Il Portogallo aveva proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale, il quale aveva accolto tale ricorso, ritenendo che detta valutazione della Commissione rientrasse nella competenza della Corte⁴⁸. La Commissione ha impugnato tale sentenza.

⁴⁵ Sentenza della Corte del 22 giugno 2010, *Melki e Abdeli* (C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363).

⁴⁶ Sentenza della Corte del 10 gennaio 2008, *Commissione/Portogallo* (C-70/06, EU:C:2008:3).

⁴⁷ Sentenza della Corte del 14 ottobre 2004, *Commissione/Portogallo* (C-275/03, EU:C:2004:632).

⁴⁸ Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2011, *Portogallo/Commissione* (T-33/09, EU:T:2011:127).

Nella sua sentenza resa su tale impugnazione, la Corte ha ricordato che, contrariamente al procedimento istituito dall'articolo 258 TFUE, inteso a far dichiarare e a far cessare il comportamento di uno Stato membro che integri una violazione del diritto dell'Unione, lo scopo del procedimento di cui all'articolo 260 TFUE è assai più circoscritto, mirando esclusivamente a spingere uno Stato membro inadempiente ad eseguire una sentenza per inadempimento. Pertanto, quest'ultimo procedimento dev'essere considerato come uno speciale procedimento giurisdizionale di esecuzione delle sentenze della Corte, in altri termini come un mezzo di esecuzione. Di conseguenza, la verifica da parte della Commissione delle misure adottate da tale Stato per conformarvisi e la riscossione delle somme dovute devono essere effettuate tenendo conto della delimitazione dell'inadempimento operata dalla Corte nella sua sentenza. Ne consegue che qualora, nel contesto dell'esecuzione di una sentenza emessa ai sensi dell'articolo 260 TFUE, vi sia una controversia tra la Commissione e lo Stato membro interessato in ordine all'idoneità di una prassi o di una normativa ad eseguire una sentenza per inadempimento, la Commissione non può risolvere essa stessa tale controversia e trarne le conseguenze del caso per il calcolo della penalità.

Analogamente, secondo la Corte, neppure il Tribunale, chiamato a statuire sulla legittimità di una siffatta decisione, può pronunciarsi sulla valutazione espressa dalla Commissione circa l'idoneità di una prassi o di una normativa nazionale, non precedentemente esaminate dalla Corte, a garantire l'esecuzione di una sentenza per inadempimento. Se così facesse, infatti, il Tribunale sarebbe inevitabilmente indotto a pronunciarsi sulla conformità di una tale prassi o normativa al diritto dell'Unione, invadendo quindi la competenza esclusiva della Corte in materia.

In secondo luogo, con due sentenze rese il 2 dicembre 2014, *Commissione/Italia* (C-196/13, EU:C:2014:2407) e *Commissione/Grecia* (C-378/13, EU:C:2014:2405), la Grande Sezione della Corte si è pronunciata, a seguito di due ricorsi della Commissione, proposti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, e concernenti l'omessa esecuzione, da parte di Italia e Grecia, di sentenze per inadempimento in materia di gestione dei rifiuti, sui *criteri che disciplinano la fissazione di sanzioni pecuniarie in caso di non esecuzione di una sentenza per inadempimento* ⁴⁹.

A tal riguardo, essa ha precisato che qualora, come in tali cause, la condanna di uno Stato membro al versamento di una penale costituisca un mezzo finanziario adeguato a sollecitare tale Stato all'adozione delle misure necessarie per porre fine all'inadempimento constatato, una simile sanzione deve essere decisa in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro inadempiente dia esecuzione ad una sentenza di condanna per inadempimento e modifichi il suo comportamento in modo da porre fine all'inadempimento addebitatogli. Pertanto, nell'ambito della valutazione della Corte, i criteri di base da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell'applicazione uniforme ed efficace del diritto dell'Unione sono costituiti, in linea di principio, dal grado di gravità dell'inadempimento, dalla sua durata, e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi. Per l'applicazione di tali criteri, la Corte deve tener conto, in particolare, delle conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati nonché dell'urgenza di indurre lo Stato membro a conformarsi ai suoi obblighi. Per garantire la piena esecuzione di una sentenza della Corte, la penalità deve essere pretesa nella sua interezza fino al momento in cui lo Stato membro non abbia adottato tutte le misure necessarie per porre fine all'inadempimento accertato. Tuttavia, in certi casi specifici, può essere prevista una penalità di tipo decrescente che tenga conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell'esecuzione dei suoi obblighi.

⁴⁹ Sentenze della Corte del 26 aprile 2007, *Commissione/Italia* (C-135/05, EU:C:2007:250) e del 6 ottobre 2005, *Commissione/Grecia* (C-502/03, EU:C:2005:592).

Inoltre, sottolineando che, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitole nel settore considerato, essa è legittimata ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria, la Corte ha poi rilevato che il principio della condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa essenzialmente sulla valutazione delle conseguenze dell'omessa esecuzione degli obblighi da parte dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, segnatamente quando l'inadempimento si è protratto per un ampio periodo, successivamente alla pronuncia della sentenza che l'ha inizialmente accertato. Siffatta condanna deve, in ogni caso di specie, rimanere l'espressione dell'insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell'inadempimento accertato che al comportamento proprio dello Stato inadempiente.

3. Ricorsi di annullamento

In primo luogo, il 9 dicembre 2014, nella sentenza *Schönberger/Parlamento* (C-261/13 P, EU:C:2014:2423), la Grande Sezione della Corte, confermando la sentenza del Tribunale ⁵⁰, si è pronunciata sulle condizioni alle quali una decisione della commissione per le petizioni del Parlamento che ha posto fine all'esame di una petizione costituisce un atto impugnabile.

La Corte ha anzitutto rammentato che, secondo la sua giurisprudenza, costituiscono atti che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263, primo comma, TFUE, i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

La Corte ha poi sottolineato che il diritto di petizione rientra fra i diritti fondamentali, si esercita alle condizioni previste dall'articolo 227 TFUE e rappresenta uno strumento di partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione. A tal riguardo, la Corte ha precisato che una decisione con la quale il Parlamento, investito di una petizione, considera che quest'ultima non soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 227 TFUE deve poter formare l'oggetto di un sindacato giurisdizionale, atteso che essa è idonea ad incidere sul diritto di petizione dell'interessato. Lo stesso vale per la decisione con la quale il Parlamento, disconoscendo la sostanza stessa del diritto di petizione, rifiutasse o si astenesse dal prendere visione di una petizione indirizzataagli e, pertanto, dal verificare se essa soddisfi i summenzionati requisiti.

Inoltre, in merito alla questione se i requisiti enunciati all'articolo 227 TFUE siano soddisfatti, una decisione negativa del Parlamento deve essere motivata in modo da consentire al firmatario della petizione di sapere quale requisito non sia soddisfatto nel suo caso. A tal proposito, è conforme a tale esigenza una motivazione sommaria.

Per contro, la Corte ha statuito che, nel caso di una petizione che esso ha ritenuto conforme ai requisiti previsti all'articolo 227 TFUE, come nella specie, il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale, di natura politica, quanto al seguito da dare a tale petizione. Ne consegue che una decisione adottata a tal riguardo esula dal sindacato giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che, con una decisione siffatta, il Parlamento adotti esso stesso i provvedimenti indicati o che ritenga di non essere in grado di farlo e trasmetta la petizione all'istituzione o al servizio competente affinché questi adottino tali provvedimenti. Di conseguenza, una siffatta decisione non è impugnabile dinanzi al giudice dell'Unione.

In secondo luogo, nella sentenza *Liivimaa Lihaveis* (C-562/12, EU:C:2014:2229), resa il 17 settembre 2014, la Corte ha apportato alcune precisazioni, da un lato, *sugli atti impugnabili*

⁵⁰ Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013, *Schönberger/Parlamento* (T-186/11, EU:T:2013:111).

dinanzi al giudice dell'Unione e, dall'altro, sugli obblighi incombenti agli Stati membri affinché garantiscano il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in assenza di rimedi giurisdizionali dinanzi al giudice dell'Unione. Tale causa verteva sulla decisione di un comitato di sorveglianza, istituito da uno Stato membro, incaricato dell'esecuzione di un programma operativo che rientra nella politica di coesione economica e sociale, la quale rigettava una domanda di sovvenzione presentata da un'impresa.

La Corte ha ricordato che il meccanismo di sindacato giurisdizionale previsto all'articolo 263 TFUE si applica agli organi e agli organismi istituiti dal legislatore dell'Unione ai quali è stato attribuito il potere di adottare atti giuridicamente vincolanti nei confronti di persone fisiche o giuridiche in settori specifici. Per contro, un comitato di sorveglianza istituito da uno Stato membro nell'ambito di un programma operativo destinato a promuovere la cooperazione territoriale europea, come quello istituito dal regolamento n. 1083/2006⁵¹, non costituisce un'istituzione né un organo o un organismo dell'Unione. Pertanto, il giudice dell'Unione non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato da un siffatto comitato, come la decisione che rigetta una domanda di sovvenzione. Inoltre, esso è parimenti incompetente ad esaminare la validità delle guide dei programmi adottate da questo tipo di comitato.

Tuttavia, la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 1083/2006, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione di una guida del programma, adottata da un comitato di sorveglianza, la quale non preveda l'impugnabilità dinanzi a un giudice di uno Stato membro delle decisioni del comitato di sorveglianza con cui viene respinta una domanda di sovvenzione. Infatti, per garantire il rispetto all'interno dell'Unione del diritto a un ricorso effettivo, enunciato all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

4. Ricorso per risarcimento danni

Il 10 luglio 2014, nella sentenza *Nikolaou/Corte dei Conti* (C-220/13 P, EU:C:2014:2057), la Corte, confermando la sentenza mediante la quale il Tribunale aveva respinto un ricorso per risarcimento proposto nei confronti dell'Unione⁵², è stata chiamata a determinare se, *alla luce del principio di leale cooperazione, il giudice dell'Unione sia tenuto a prendere in considerazione la qualificazione giuridica dei fatti effettuata da un giudice nazionale in occasione di un procedimento penale interno vertente su fatti identici a quelli esaminati nell'ambito di detto ricorso per risarcimento danni*. In tale causa, un membro della Corte dei conti aveva proposto un ricorso per risarcimento al fine di ottenere la riparazione del danno da esso asseritamente subito in conseguenza di irregolarità e di violazioni del diritto dell'Unione che la Corte dei conti avrebbe commesso nell'ambito di un'indagine interna. Nella sua impugnazione, il ricorrente ha fatto segnatamente valere che il principio della presunzione di innocenza deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il Tribunale rimetta in discussione la sua innocenza, malgrado egli fosse stato in precedenza assolto in forza di una decisione nazionale penale irrevocabile.

⁵¹ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

⁵² Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013, *Nikolaou/Corte dei conti* (T-241/09, EU:T:2013:79).

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che il ricorso per risarcimento danni, connesso ad una responsabilità extracontrattuale dell'Unione per le azioni od omissioni delle sue istituzioni, ai sensi degli articoli 235 CE e 288 CE⁵³, è stato istituito come rimedio autonomo rispetto ad altre azioni giudiziali, avente la propria funzione particolare nell'ambito del sistema dei mezzi di ricorso e subordinato a condizioni di esercizio concepite in vista del suo specifico oggetto.

Di conseguenza, sebbene le constatazioni operate nel corso di un procedimento penale nazionale vertente su fatti identici a quelli esaminati nell'ambito di un procedimento fondato su detto 235 CE possano essere prese in considerazione dal giudice dell'Unione adito, quest'ultimo non è però vincolato dalla qualificazione giuridica di tali fatti compiuta dal giudice penale. Egli è tenuto, nella pienezza del suo potere discrezionale, ad analizzarli in maniera autonoma al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni al cui soddisfacimento è subordinato l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione. Pertanto, al giudice dell'Unione non può essere addebitato di aver violato il principio di leale cooperazione, sancito all'articolo 10 CE⁵⁴, in quanto avrebbe valutato alcuni elementi di fatto in modo divergente rispetto alle considerazioni formulate dal giudice nazionale.

V. Agricoltura

In materia di agricoltura, la sentenza *SICES e a.* (C-155/13 EU:C:2014:145), emessa il 13 marzo 2014, ha fornito alla Corte l'occasione per pronunciarsi sulla *nozione di abuso di diritto nell'ambito dell'interpretazione del regime dei titoli di importazione per l'aglio instaurato dal regolamento n. 341/2007*⁵⁵. Nella specie, la Corte è stata segnatamente chiamata a precisare se l'articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento osti ad operazioni mediante le quali un importatore, intestatario di titoli d'importazione ad aliquota ridotta, acquisti una merce al di fuori dell'Unione da un operatore, che sia dal canto suo importatore tradizionale ai sensi del regolamento ma che abbia esaurito i propri titoli d'importazione ad aliquota ridotta, e poi gliela rivenda dopo averla importata nell'Unione. Il giudice del rinvio ha chiesto se detto articolo, il quale non prende in considerazione tali operazioni, osti alle medesime, e se tali operazioni costituissero un abuso di diritto⁵⁶.

Tale causa ha consentito alla Corte di ricordare che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che la qualificazione di una pratica abusiva richiede che ricorrano un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. Nella specie, per quanto attiene all'elemento oggettivo, la Corte ha rilevato che la finalità del regolamento, consistente, nel contesto della gestione di contingenti tariffari, nel salvaguardare la concorrenza tra gli importatori effettivi, in modo da impedire che un solo importatore possa controllare il mercato, non è stata raggiunta. Infatti, le operazioni in questione possono consentire all'acquirente, che è un importatore che ha esaurito i propri certificati e che non è più in grado d'importare aglio a dazio agevolato, di rifornirsi di aglio importato a dazio agevolato e di estendere la sua influenza sul mercato oltre la quota

⁵³ Divenuti rispettivamente articoli 268 TFUE e 340 TFUE.

⁵⁴ Divenuto articolo 4, paragrafo 3, TUE.

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90, pag. 12).

⁵⁶ Due altre sentenze riportate nella presente relazione riguardano la questione dell'abuso di diritto: la sentenza del 17 luglio 2014, *Torresi* (C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088), presentata nella rubrica VI.2 «Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi», e la sentenza del 18 dicembre, *McCarthy e a.* (C-202/13, EU:C:2014:2450), presentata nella rubrica II «Cittadinanza dell'Unione».

del contingente tariffario a lui attribuita. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, la Corte ha indicato che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, affinché le operazioni interessate possano essere considerate come aventi lo scopo essenziale di procurare all'acquirente nell'Unione un vantaggio indebito, è necessario che gli importatori abbiano avuto l'intenzione di procurare un siffatto vantaggio a tale acquirente e che le operazioni siano prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per i medesimi importatori, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che se detta disposizione non osta, in via di principio, alle operazioni di acquisto, d'importazione e di rivendita di cui trattasi, siffatte operazioni costituiscono un abuso di diritto quando siano state concepite artificialmente allo scopo essenziale di beneficiare di un dazio doganale agevolato.

VI. Libertà di circolazione

1. Libera circolazione dei lavoratori e previdenza sociale

In due importanti sentenze, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle nozioni di «lavoratore» e di «impiego nella pubblica amministrazione», ai sensi dell'articolo 45 TFUE.

Il 19 giugno 2014, nella sentenza *Saint Prix* (C-507/12, EU:C:2014:2007), la Corte si è pronunciata sull'interpretazione della nozione di lavoratore, ai sensi dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7 della direttiva 2004/38⁵⁷. La controversia di cui al procedimento principale verteva su una cittadina francese che aveva depositato una domanda di indennità integrativa del reddito a seguito della cessazione della sua attività professionale nel Regno Unito per ragioni legate alla sua gravidanza. Le autorità britanniche avevano negato la concessione di tale prestazione adducendo che, in forza della normativa nazionale pertinente, la ricorrente aveva perso la propria qualità di lavoratore e, di conseguenza, il suo diritto all'indennità integrativa del reddito.

La Corte ha sottolineato che la nozione di «lavoratore» ai sensi dell'articolo 45 TFUE deve essere interpretata estensivamente e che la direttiva 2004/38 non può limitare la portata di tale nozione. Interpretando la direttiva, la Corte ha ritenuto che la situazione della ricorrente non possa essere assimilata a quella di una persona temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della medesima, in quanto lo stato di gravidanza non è collegato ad una malattia.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che non si evince da detto articolo 7 e dalle altre disposizioni della direttiva che una donna che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto sia sistematicamente privata della qualità di «lavoratore» ai sensi dell'articolo 45 TFUE. Essa conserva tale qualità purché riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio. Infatti, la qualifica di lavoratore ai sensi dell'articolo 45 TFUE, nonché i diritti derivanti da un siffatto status, non dipendono necessariamente dall'esistenza o dalla effettiva prosecuzione di un rapporto di lavoro. Pertanto, l'assenza dal mercato del lavoro per alcuni mesi non implica che tale persona abbia cessato di far parte di detto mercato durante tale periodo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un termine ragionevole dopo il parto. Per quanto attiene al carattere ragionevole di detto periodo, la Corte ha ritenuto che occorra

⁵⁷ Cit. supra, nota 12.

tenere conto di tutte le circostanze specifiche della specie e delle norme nazionali applicabili che disciplinano la durata del congedo di maternità, in conformità della direttiva 92/85⁵⁸.

Nella sentenza *Haralambidis* (C-270/13, EU:C:2014:2185), resa il 10 settembre 2014, la Corte è stata chiamata ad interpretare l'articolo 45, paragrafo 4, TFUE, il quale esclude dall'ambito di applicazione della libera circolazione dei lavoratori gli impieghi nella pubblica amministrazione. In tale causa, la nomina di un cittadino greco al posto di presidente dell'autorità portuale di Brindisi era stata contestata da un concorrente sulla base del rilievo che il diritto italiano imponeva il possesso della cittadinanza italiana.

La Corte ha dichiarato, anzitutto, che il presidente di un'autorità portuale deve essere considerato un lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE. Essa ha poi rilevato che i poteri riconosciutigli, ossia l'adozione di provvedimenti di carattere coattivo in casi indifferibili di necessità ed urgenza, possono rientrare, in linea di principio, nella deroga alla libera circolazione dei lavoratori prevista dall'articolo 45, paragrafo 4, TFUE.

Tuttavia, l'esercizio di tali poteri costituisce una parte marginale dell'attività del presidente di un'autorità portuale, la quale presenta in generale un carattere tecnico e di gestione economica, e tali poteri possono essere esercitati unicamente in modo occasionale o in circostanze eccezionali. In tale contesto, la Corte ha ritenuto che un'esclusione generale dell'accesso dei cittadini di altri Stati membri alla carica di presidente di un'autorità portuale italiana costituisca una discriminazione fondata sulla nazionalità vietata dall'articolo 45, TFUE, e che la condizione di nazionalità di cui trattasi non sia giustificata alla luce del paragrafo 4 di tale disposizione.

2. Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi

Per quanto attiene, anzitutto, alla libera circolazione delle persone fisiche, la Grande Sezione della Corte si è pronunciata, nella sentenza *Torresi* (C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088), resa il 17 luglio 2014, sull'interpretazione della direttiva 98/5, sulla professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, per determinare i requisiti attinenti all'esistenza di un abuso di diritto⁵⁹. Nella specie, due cittadini italiani, poco tempo dopo il conseguimento del titolo di «abogado» in Spagna, avevano chiesto la loro iscrizione all'ordine degli avvocati al fine di essere autorizzati ad esercitare la professione di avvocato in Italia. Tale domanda era stata respinta dal consiglio dell'ordine competente.

La Corte ha rilevato che l'obiettivo di tale direttiva consiste nel facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall'altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai Trattati. In tali circostanze, la Corte ha concluso che né il fatto che un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato

⁵⁸ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1). Altre decisioni della Corte relative a tale direttiva vengono presentate nella rubrica XIV «Politica sociale».

⁵⁹ Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36).

membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, né la circostanza che detto cittadino abbia scelto di acquisire un titolo professionale in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole, consentono di concludere nel senso della sussistenza di un abuso del diritto⁶⁰.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che il regime instaurato dalla direttiva 98/5 non sia tale da incidere sulle strutture fondamentali, politiche e costituzionali né sulle funzioni essenziali dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, in quanto non disciplina l'accesso alla professione di avvocato né l'esercizio di tale professione con il titolo professionale rilasciato nello Stato membro ospitante.

Per quanto attiene poi alle persone giuridiche, nel settore della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi meritano di essere segnalate quattro sentenze. Due di esse riguardano regimi fiscali nazionali. Il 1° aprile 2014, nella sentenza *Felixstowe Dock and Railway Company e a.* (C-80/12, EU:C:2014:200), la Grande Sezione della Corte si è pronunciata su una normativa del Regno Unito che consente di ottenere vantaggi fiscali tramite trasferimenti di perdite fra società collegate unicamente qualora la società che trasferisce le perdite e quella che le imputa ai suoi redditi risiedano nello stesso paese in cui detengono una stabile organizzazione.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che la condizione di residenza prevista per la società di collegamento introduce una differenza di trattamento tra le società residenti legate tra loro, ai sensi della normativa fiscale nazionale, da una società di collegamento residente, le quali godono dell'agevolazione fiscale dello sgravio, da un lato, e le società residenti legate tra loro mediante una società di collegamento stabilita in un altro Stato membro, le quali non ne godono, dall'altro. Orbene, tale differenza di trattamento rende fiscalmente meno conveniente stabilire una società di collegamento in un altro Stato membro. Essa potrebbe essere compatibile con le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento solo se le società di cui trattasi non si trovano in situazioni obiettivamente comparabili quanto alla possibilità di scambiarsi tra loro, attraverso uno sgravio di gruppo nell'ambito di un consorzio, perdite subite.

Del resto, la Corte ha sottolineato che un siffatto sistema fiscale potrebbe essere giustificato, in linea di principio, da motivi imperativi di interesse generale, legati all'obiettivo di preservare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, di contrastare le costruzioni puramente artificiali finalizzate ad eludere l'applicazione della legislazione dello Stato membro interessato o di contrastare i paradisi fiscali. Tuttavia, essa ha ritenuto che tale situazione non ricorra nel caso di una normativa nazionale, la quale non persegue in alcun modo un obiettivo specifico di contrasto delle costruzioni puramente artificiali, ma è diretta a concedere un'agevolazione fiscale alle società residenti che fanno parte di un gruppo, in generale, e nell'ambito di consorzi, in particolare. Pertanto, la Corte ha concluso nel senso dell'incompatibilità di una siffatta normativa nazionale con il diritto dell'Unione.

Sempre nel settore della libertà di stabilimento, la sentenza *Nordea Bank Danmark* (C-48/13, EU:C:2014:2087), pronunciata il 17 luglio 2014, verte sulla questione dell'imposizione di operazioni

⁶⁰ Altre due sentenze riportate nella presente relazione riguardano la questione dell'abuso di diritto: la sentenza del 18 dicembre, *McCarthy e a.* (C-202/13, EU:C:2014:2450), presentata nella rubrica II «Cittadinanza dell'Unione», e la sentenza del 13 marzo 2014, *SICES e a.* (C-155/13 EU:C:2014:145), presentata nella rubrica V «Agricoltura».

transfrontaliere effettuate da gruppi di società. Tale causa riguardava la legislazione danese che impone la reintegrazione nell'utile imponibile di una società residente delle perdite da essa precedentemente dedotte in relazione a stabili organizzazioni situate in altri Stati membri o in un altro Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l'«accordo SEE») ⁶¹, organizzazioni che erano state cedute ad una società non residente dello stesso gruppo.

In tale contesto, la Grande Sezione della Corte ha statuito che il diritto dell'Unione osta ad una siffatta normativa, se e in quanto lo Stato membro assoggetti a imposta sia gli utili realizzati da tale stabile organizzazione prima della sua cessione, sia quelli derivanti dalla plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione. Infatti, essa ha ritenuto che detta normativa vada oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di una ripartizione equilibrata del potere impositivo inteso a salvaguardare la simmetria tra il diritto di imposizione degli utili e la facoltà di deduzione delle perdite.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che le difficoltà dell'amministrazione tributaria, fatte valere dalla Danimarca, per verificare, in caso di cessione infragruppo, il valore di mercato degli attivi aziendali ceduti in un altro Stato membro, non sono specifiche delle situazioni transfrontaliere, in quanto simili verifiche vengono effettuate quando la vendita di attivi aziendali si colloca nell'ambito della cessione infragruppo di una stabile organizzazione residente. Inoltre, l'amministrazione può richiedere alla società cedente i documenti necessari per la verifica.

La sentenza *Pfleger e a.* (C-390/12, EU:C:2014:281), resa il 30 aprile 2014, riguarda la questione se il diritto dell'Unione osti ad *una normativa nazionale che vieta l'esercizio di apparecchi automatici se le autorità amministrative non l'hanno prima autorizzato*.

Nella sua decisione, in via preliminare, la Corte ha rilevato, richiamando la sua giurisprudenza *ERT* ⁶², che, quando uno Stato membro invoca ragioni imperative di interesse generale per giustificare una normativa idonea a frapporre ostacolo all'esercizio della libera prestazione dei servizi, tale giustificazione, prevista dal diritto dell'Unione, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto dell'Unione e, in particolare, dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta. Pertanto, la normativa nazionale potrà fruire delle eccezioni previste solo se è conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto ⁶³. Detto obbligo di conformità ai diritti fondamentali rientra evidentemente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, in quello della Carta.

Nella specie, la Corte ha anzitutto rilevato che una normativa come quella controversa nel procedimento principale costituisce una restrizione ai sensi dell'articolo 56 TFUE. Per valutare se tale restrizione sia giustificabile per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, o per ragioni imperative di interesse generale, essa ha rammentato che gli obiettivi della tutela dei giocatori, tramite una limitazione dell'offerta di gioco d'azzardo e la lotta alle attività criminali connesse allo stesso, sono riconosciuti come idonei a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali nel settore del gioco d'azzardo. A tal riguardo, una normativa deve essere atta a garantire la realizzazione di tali obiettivi. Orbene, se il giudice del rinvio ritiene che il vero

⁶¹ Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

⁶² Sentenza della Corte del 18 giugno 1991, *ERT/DEP* (C-260/89, EU:C:1991:254).

⁶³ Per quanto attiene all'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali, si rimanda anche alla sentenza *Julian Hernández e a.* (C-198/13, EU:C:2014:2055), presentata nella rubrica I.2 «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

obiettivo del regime restrittivo sia la massimizzazione delle entrate dell'erario, il regime di cui trattasi deve essere considerato incompatibile con il diritto dell'Unione.

Inoltre, per quanto attiene alla restrizione della libertà professionale, della libertà di impresa e del diritto di proprietà sanciti agli articoli da 15 a 17 della Carta dei diritti fondamentali, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, perché sia ammissibile, una tale restrizione deve essere prevista dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, e che il rispetto del principio di proporzionalità presuppone che una restrizione possa essere apportata solo laddove sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione. Di conseguenza, se una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 56 TFUE non è giustificata o se è sproporzionata, essa non può essere ritenuta ammissibile ai sensi di detto articolo 52, paragrafo 1, con riferimento a detti diritti e libertà sanciti agli articoli da 15 a 17 della Carta dei diritti fondamentali.

Infine, l'11 dicembre 2014, nella sentenza *Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e a.* (C-113/13, EU:C:2014:2440), la Corte ha dichiarato che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non ostano ad *una normativa nazionale che prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate.*

La Corte ha anzitutto esaminato detta normativa alla luce della direttiva 2004/18 sugli appalti pubblici ⁶⁴. A tal riguardo, essa ha indicato che, nel caso in cui la prestazione sia superiore alla soglia rilevante fissata all'articolo 7 della direttiva e il valore dei servizi di trasporto fosse superiore a quello dei servizi medici, si applicherebbe la direttiva 2004/18 e l'affidamento diretto dell'appalto sarebbe pertanto contrario alla medesima.

Per contro, nell'ipotesi in cui detta soglia non sia raggiunta, oppure il valore dei servizi medici sia superiore al valore dei servizi di trasporto, troverebbero applicazione unicamente i principi generali di trasparenza e di parità di trattamento derivanti dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, i quali, nel secondo caso, si applicano in combinato disposto con gli articoli 23 e 35, paragrafo 4, della direttiva 2004/18. Orbene, tali disposizioni del Trattato non ostano ad una siffatta disciplina purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.

Infatti, benché l'esclusione degli enti non finalizzati al volontariato da una parte essenziale del mercato interessato costituisca un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, essa può essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale come l'obiettivo di mantenere, per ragioni di sanità pubblica, un servizio medico ed ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti. Vengono pertanto in rilievo le misure che, da un lato, rispondono all'obiettivo generale di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure sanitarie di qualità e, dall'altro, sono espressione della volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

⁶⁴ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

3. Libera circolazione dei capitali

Nella sentenza *X e TBG* (C-24/12 e C-27/12, EU:C:2014:1385), resa il 5 giugno 2014, la Corte ha dichiarato che *il diritto dell'Unione non osta ad una misura fiscale di uno Stato membro la quale, perseguendo in modo efficace e proporzionato l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale, restringe la circolazione dei capitali tra tale Stato membro e il suo proprio paese e territorio d'oltremare (PTOM)*.

Interrogata sulla conformità al diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali di un regime fiscale avente ad oggetto i movimenti di capitali fra i Paesi Bassi e le Antille olandesi, la Corte ha precisato che, a causa dell'esistenza di uno speciale regime di associazione fra l'Unione e i paesi e territori di oltremare (PTOM), le disposizioni generali del Trattato CE, vale a dire quelle che non figurano nella quarta parte di detto Trattato, non sono applicabili ai PTOM senza espresso riferimento. Pertanto, la Corte ha esaminato la misura fiscale in questione alla luce delle disposizioni della decisione 2001/822, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (in prosieguo: la «decisione PTOM») ⁶⁵.

A tal riguardo, la Corte ha ricordato che, se la decisione PTOM vieta, tra altre restrizioni, quelle al versamento di dividendi tra l'Unione e i PTOM, analogamente al divieto di tali misure enunciato all'articolo 56 CE ⁶⁶ rispetto, in particolare, alle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi, detta decisione contiene una clausola d'eccezione riguardante espressamente la prevenzione dell'evasione fiscale.

Pertanto, essa ha ritenuto, più specificamente, che una misura fiscale volta a prevenire i flussi eccessivi di capitali verso le Antille olandesi e a lottare quindi contro la capacità di attrazione di tale PTOM quale paradiso fiscale, rientra nell'ambito di applicazione di tale clausola di eccezione fiscale e resta quindi al di fuori dell'ambito di applicazione della decisione PTOM, a condizione che detta misura persegua tale obiettivo in modo efficace e proporzionato.

VII. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

1. Attraversamento delle frontiere

Per quanto attiene alle regole comuni concernenti le norme e le procedure di controllo alle frontiere esterne, merita di essere menzionata la sentenza *U* (C-101/13, EU:C:2014:2249), pronunciata il 2 ottobre 2014. In tale causa, un giudice tedesco si domandava *se, alla luce del regolamento n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio* ⁶⁷, fosse ammissibile una normativa nazionale che impone che sulla pagina dei dati anagrafici del passaporto figurino «cognome e cognome alla nascita». Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il rifiuto di un'autorità nazionale di modificare la presentazione del cognome alla nascita del ricorrente nel procedimento principale che figurava accanto al suo cognome, sebbene il cognome di nascita non faccia giuridicamente parte del cognome dello stesso.

⁶⁵ Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 324, pag. 1).

⁶⁶ Divenuto articolo 63 TFUE.

⁶⁷ Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1) come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009 (GU L 142, pag.1).

Anzitutto, la Corte ha rilevato che l'allegato al regolamento n. 2252/2004 richiede che la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti soddisfi tutti i requisiti obbligatori previsti dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (in prosieguo: l'«ICAO») ⁶⁸. Quindi, tale allegato non osta a che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, tale Stato possa tuttavia inserire il cognome alla nascita nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto come identificatore primario o nella casella 07 di tale pagina come identificatore secondario, oppure in una casella unica formata da dette caselle 06 e 07. La nozione di «nome completo, identificato dallo Stato emittente» figurante nel documento dell'ICAO lascia agli Stati un potere discrezionale nella scelta degli elementi che costituiscono il «nome completo». Per contro, l'allegato al regolamento n. 2252/2004 osta, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, a che tale Stato possa inserire il cognome alla nascita nella casella 13 della pagina leggibile a macchina del passaporto, che contiene solo elementi di dati anagrafici facoltativi.

Infine, la Corte ha dichiarato che l'allegato al regolamento n. 2252/2004 deve essere interpretato alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, relativo al rispetto della vita privata, nel senso che, qualora la normativa di uno Stato membro preveda che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, se tale Stato sceglie tuttavia di far figurare il cognome alla nascita del titolare del passaporto nelle caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, esso deve indicare con chiarezza, nella designazione di tali caselle, che vi è riportato il cognome alla nascita. Infatti, se uno Stato può aggiungere al nome del titolare del passaporto altri elementi, in particolare il cognome alla nascita, ciò non toglie che le modalità di esercizio di tale facoltà devono rispettare il diritto alla vita privata dell'interessato, del quale il rispetto del nome è un elemento costitutivo, sancito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali.

2. Politica d'asilo

Tre sentenze in materia di diritto di asilo, concernenti segnatamente la direttiva 2004/83, relativa allo status di rifugiato (direttiva «qualifiche») ⁶⁹, vengono di seguito menzionate.

In primo luogo, il 30 gennaio 2014, nella sentenza *Diakite* (C-285/12, EU:C:2014:39), la Corte è stata investita della questione *se la nozione di «conflitto armato interno», prevista nella direttiva 2004/83, debba essere interpretata in modo autonomo rispetto alla definizione accolta nel diritto internazionale umanitario e, in caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere utilizzati per valutare tale nozione* ⁷⁰. Nella controversia di cui al procedimento principale, un cittadino guineano aveva chiesto di beneficiare di una protezione internazionale in Belgio, sostenendo di essere stato vittima di atti di violenza in Guinea a seguito della sua partecipazione ai movimenti di protesta contro il potere insediato. La concessione della protezione sussidiaria gli veniva negata sulla base del rilievo che in quest'ultimo paese non esisteva un «conflitto armato interno», nei termini in cui viene inteso nel diritto internazionale umanitario.

⁶⁸ V. il documento 9303 dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), 1^a parte, sezione IV, punto 8.6.

⁶⁹ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)

⁷⁰ V., segnatamente, l'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83.

La Corte ha rilevato che la nozione di «conflitto armato interno» è propria della direttiva 2004/83 e deve essere interpretata in maniera autonoma. Infatti, essa non trova direttamente espressione nel diritto internazionale umanitario, dal momento che quest'ultimo conosce unicamente un «conflitto armato che non presenta carattere internazionale». Inoltre, poiché il regime della protezione sussidiaria non è previsto nel diritto internazionale umanitario, quest'ultimo non identifica le situazioni in cui una tale protezione è necessaria e istituisce meccanismi di protezione chiaramente distinti da quello sotteso alla direttiva. Inoltre, il diritto internazionale umanitario è in stretta correlazione con il diritto penale internazionale, mentre una tale relazione è estranea al meccanismo di protezione previsto da detta direttiva.

Per quanto attiene ai criteri di valutazione di tale nozione da parte della direttiva 2004/83, la Corte ha precisato che l'espressione «conflitto armato interno» si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Pertanto, un conflitto armato può portare alla concessione della protezione sussidiaria solo qualora il grado di violenza indiscriminata raggiunga un livello talmente elevato che il ricorrente corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona per la sua sola presenza sul territorio di cui trattasi. In un caso del genere, la constatazione dell'esistenza di un tale conflitto non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto.

In secondo luogo, il 2 dicembre 2014, nella sentenza *A, B e C* (C-148/13, C-149/13 e C-150/13, EU:C:2014:2406), la Grande Sezione della Corte è stata investita della questione *se il diritto dell'Unione limiti l'azione degli Stati membri in occasione della valutazione di una richiesta di asilo presentata da un ricorrente che teme di essere perseguitato nel proprio paese d'origine a causa del suo orientamento sessuale*. Anzitutto, la Corte ha ritenuto che le autorità competenti incaricate dell'esame di una siffatta richiesta di asilo non siano tenute a considerare l'asserito orientamento come un fatto assodato in base alle semplici dichiarazioni di tale richiedente. Le dichiarazioni, tenuto conto del contesto particolare in cui si inseriscono le domande di asilo, possono costituire solo il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 della direttiva 2004/83. Tali dichiarazioni possono necessitare di una conferma. Le modalità di valutazione, da parte delle autorità competenti, delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo presentate a sostegno di tali domande devono essere conformi alle disposizioni delle direttive 2004/83 e 2005/85 (direttiva «procedure») ⁷¹, nonché al diritto al rispetto della dignità umana, sancito all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, e al diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 7 della medesima.

Nella specie, la Corte ha ritenuto che tali disposizioni ostino ad interrogatori del richiedente asilo fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali, nonché ad interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali del medesimo, nella misura in cui tale valutazione non consente alle autorità nazionali di tenere conto della sua situazione individuale e personale. Pertanto, il fatto che un richiedente asilo non sia in grado di rispondere a tali domande non può costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere che egli non sia credibile. Quanto agli elementi di prova presentati dal richiedente asilo, la Corte ha parimenti statuito che l'articolo 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, osta a che, nell'ambito dell'esame di una domanda di asilo, dette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del medesimo, il suo sottoporsi a «test» per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti. Infatti,

⁷¹ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

oltre al fatto che tali elementi non necessariamente hanno valore probatorio, essi sarebbero idonei a ledere la dignità umana il cui rispetto è garantito dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali. Infine, la Corte ha precisato che, considerata la delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, la circostanza che il richiedente asilo non abbia fatto valere la sua omosessualità «quanto prima» non consente all'autorità nazionale di concludere che quest'ultimo manchi di credibilità alla luce delle disposizioni rilevanti di cui alle direttive 2004/83 e 2005/85⁷².

In terzo luogo, il 18 dicembre 2014, nella sentenza *M'Bodj* (C-542/13, EU:C:2014:2452), la Grande Sezione della Corte ha interpretato la direttiva 2004/83 in una causa concernente la concessione dello status di protezione sussidiaria ad una persona sofferente di una malattia grave⁷³.

La Corte costituzionale belga ha interrogato la Corte in merito alla normativa nazionale controversa nel procedimento principale, la quale opera una distinzione fra i cittadini di paesi terzi che soffrono di una malattia grave a seconda che questi ultimi beneficino dello status di rifugiato in conformità della direttiva 2004/83 o dispongano di un permesso di soggiorno rilasciato da detto Stato per motivi di salute. Il giudice del rinvio ha chiesto, in particolare, se, tenuto conto del disposto di tale direttiva e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'allontanamento delle persone gravemente malate, il rilascio di un siffatto permesso di soggiorno non costituisca, in realtà, una forma sussidiaria di protezione internazionale che dà conseguentemente diritto ai vantaggi economici e sociali previsti da detta direttiva.

La Corte ha dichiarato che gli articoli 28 e 29 della direttiva 2004/83, letti congiuntamente ai suoi articoli 2, lettera e), 3, 15 e 18, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a concedere l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria previste da tali articoli ad un cittadino di paese terzo autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro, in base ad una normativa nazionale che prevede che in detto Stato membro sia autorizzato il soggiorno dello straniero affetto da una malattia grave, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel suo paese d'origine o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente al predetto straniero in tale paese.

La Corte ha precisato che il rischio di deterioramento dello stato di salute di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia dovuto all'assenza di terapie adeguate nel suo paese di origine, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflittagli intenzionalmente, non basta a implicare il riconoscimento a quest'ultimo del beneficio della protezione sussidiaria. Secondo la Corte, contrasterebbe con il sistema generale e con gli obiettivi della direttiva 2004/83 la concessione degli status da essa previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale. Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di tale status di protezione nazionale, per ragioni diverse dalla necessità di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), di tale direttiva, vale a dire a titolo discrezionale e per ragioni caritatevoli o umanitarie, non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima. La Corte ha concluso che i cittadini di paesi terzi autorizzati a soggiornare in base a siffatta normativa non sono, quindi, beneficiari dello status di protezione sussidiaria, cui si applicherebbero gli articoli 28 e 29 della predetta direttiva.

⁷² V., segnatamente, gli articoli 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 e 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85.

⁷³ Con riferimento ai cittadini di Stati terzi affetti da malattie gravi, si rimanda parimenti alla sentenza del 18 dicembre 2014, *Abdida* (C-562/13, EU:C:2014:2453), presentata nella rubrica VII.3 «Politica di immigrazione».

3. Politica di immigrazione

Quest'anno è stato caratterizzato da un numero significativo di decisioni concernenti la direttiva 2008/115 (direttiva «rimpatrio») ⁷⁴.

Due sentenze sono relative all'articolo 16 di tale direttiva, ai sensi del quale il trattenimento di cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento deve avvenire di norma in un apposito centro e solo eccezionalmente in un istituto penitenziario. In tal caso, lo Stato membro deve garantire che il cittadino straniero sia tenuto separato dai detenuti ordinari.

Il 17 luglio 2014, la Grande Sezione della Corte, nelle sentenze *Pham* (C-474/13, EU:C:2014:2096) e *Bero e Bouzalmate* (C-473/13 e C-514/13, EU:C:2014:2095), è stata chiamata a decidere se uno Stato membro sia tenuto a trattenere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea qualora lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detta sistemazione ai sensi del diritto nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto. Nella causa *Pham* si poneva anche la questione del consenso dell'interessato.

Per quanto attiene ai requisiti di esecuzione della sistemazione, la Corte ha rilevato che, ai sensi della direttiva «rimpatrio», le autorità nazionali devono essere in grado di eseguire le misure di trattenimento in centri appositi, a prescindere dalla struttura amministrativa o costituzionale dello Stato membro cui appartengono. Pertanto, il fatto che in taluni Stati federati di uno Stato membro, le autorità competenti dispongano della possibilità di procedere ad un trattenimento non può costituire una trasposizione sufficiente della direttiva «rimpatrio» nel caso in cui le autorità competenti di altri Stati federati di questo stesso Stato membro non dispongano della medesima possibilità. Di conseguenza, benché uno Stato membro che ha una struttura federale non sia obbligato a creare appositi centri di permanenza temporanea in ciascuno Stato federato, tale Stato membro deve cionondimeno garantire che le autorità competenti degli Stati federati privi di tali centri possano sistemare i cittadini di paesi terzi negli appositi centri di permanenza temporanea situati in altri Stati federati.

Nella causa *Pham*, la Corte ha aggiunto che uno Stato membro non può tener conto della volontà del cittadino del paese terzo di cui trattasi di essere trattenuto in un istituto penitenziario. Infatti, nell'ambito della direttiva «rimpatrio», l'obbligo di separare i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare dai detenuti comuni non conosce alcuna eccezione, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli stranieri in materia di sistemazione in regime di trattenimento. Più precisamente, l'obbligo di separazione va al di là di una semplice modalità di esecuzione specifica della sistemazione in regime di trattenimento all'interno degli istituti penitenziari e costituisce un presupposto di merito di tale sistemazione senza il quale, in via di principio, quest'ultima non sarebbe conforme alla direttiva 2008/115.

La sentenza *Mahdi* (C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320), pronunciata il 5 giugno 2014, riguarda un cittadino sudanese, sistemato in un centro speciale di permanenza temporanea in Bulgaria in vista l'esecuzione di una misura di accompagnamento forzato alla frontiera, sebbene il termine di sei mesi previsto dalla decisione iniziale di trattenimento fosse scaduto. Poiché l'interessato si era rifiutato di partire volontariamente, la sua ambasciata gli aveva negato il rilascio di documenti di viaggio, ragion per cui l'operazione di allontanamento non aveva potuto essere eseguita.

⁷⁴ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

Nell'ambito di un procedimento pregiudiziale di urgenza, il giudice bulgaro ha investito la Corte di due questioni di natura procedurale, ossia se, qualora esso riesamini la situazione dell'interessato alla scadenza del termine iniziale di trattenimento, l'autorità amministrativa competente debba adottare un nuovo atto scritto motivato in diritto e in fatto, e se il controllo della legittimità di un siffatto atto esiga che l'autorità giudiziaria competente possa statuire nel merito della causa.

Per quanto attiene alla prima questione, la Corte ha ricordato che, nell'ambito della direttiva «rimpatrio», il solo requisito previsto esplicitamente dall'articolo 15 di detta direttiva per quanto riguarda l'adozione di un atto scritto è quello indicato al paragrafo 2 di tale articolo, ossia che il trattenimento sia disposto per iscritto e sia motivato in fatto e in diritto. Tale requisito deve essere inteso come riferito parimenti a tutte le decisioni sulla proroga del trattenimento, posto che il trattenimento e la sua proroga presentano una natura analoga, e il cittadino deve poter conoscere i motivi della decisione assunta nei suoi confronti. La Corte ha pertanto dichiarato che se le autorità bulgare, prima di adire il giudice amministrativo, si fossero pronunciate sul mantenimento del trattenimento, sarebbe stato necessario un atto scritto motivato in diritto e in fatto. Per contro, qualora le autorità bulgare si fossero limitate a riesaminare la situazione del sig. Mahdi senza statuire sulla domanda di proroga, esse non sarebbero state tenute ad adottare espressamente un atto, in assenza di disposizioni in tal senso nella direttiva 2008/115.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che un'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di proroga di un trattenimento iniziale deve obbligatoriamente essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per stabilire se la proroga sia giustificata, il che impone un esame approfondito degli elementi di fatto rilevanti per adottare una siffatta decisione. Ne consegue che i poteri di cui dispone l'autorità giudiziaria nell'ambito di un siffatto controllo non possono in nessun caso essere limitati ai soli elementi dedotti dall'autorità amministrativa.

Quanto al merito, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se un periodo iniziale di trattenimento possa essere prorogato già per il sol fatto che il cittadino di un paese terzo sia privo di documenti d'identità e che, pertanto, sussista un rischio di fuga del cittadino. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che il rischio di fuga è un elemento che deve essere preso in considerazione nell'ambito del trattenimento iniziale. Tuttavia, per quanto attiene alla proroga di un trattenimento, il rischio di fuga non costituisce una delle due condizioni di proroga figuranti nella direttiva «rimpatrio». Di conseguenza, tale rischio è rilevante solo con riferimento al riesame delle condizioni che hanno inizialmente dato luogo al trattenimento. Ciò esige dunque una valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano la situazione della persona interessata al fine di stabilire se ad essa possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva. È unicamente in caso di persistenza del rischio di fuga che può essere presa in considerazione la mancanza di documenti d'identità. Ne consegue che una siffatta mancanza non può, da sola, giustificare una proroga del trattenimento.

La sentenza *Mukarubega* (C-166/13, EU:C:2014:2336), resa il 5 novembre 2014, verte *sulla natura e la portata del diritto al contraddittorio, previsto all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio in applicazione della direttiva 2008/115*. La Corte è stata investita della questione se una cittadina di un paese terzo, debitamente sentita sull'irregolarità del suo soggiorno, debba necessariamente essere sentita nuovamente prima dell'adozione della decisione di rimpatrio.

La Corte ha ritenuto che il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento, quale si applica nell'ambito della direttiva «rimpatrio», in particolare, dell'articolo 6 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un'autorità nazionale non ascolti il cittadino di un paese terzo specificamente in merito a una decisione di rimpatrio allorché, dopo aver constatato

l'irregolarità del suo soggiorno nel territorio nazionale in esito a una procedura che ha pienamente rispettato il suo diritto di essere ascoltato, intenda adottare nei suoi confronti una decisione di tale tipo, a prescindere dal fatto che tale decisione di rimpatrio sia successiva o no a un diniego del permesso di soggiorno. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che la decisione di rimpatrio è strettamente legata, in forza di detta direttiva, all'accertamento dell'irregolarità del soggiorno e al fatto che l'interessato abbia avuto la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista in merito all'irregolarità del suo soggiorno e ai motivi in grado di giustificare, in forza del diritto nazionale, che detta autorità si astenga dall'adottare una decisione di rimpatrio.

Cionondimeno, la Corte ha rilevato che dall'obbligo di adottare una decisione di rimpatrio prescritta dall'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo una procedura equa e trasparente, deriva che gli Stati membri, nell'ambito dell'autonomia processuale di cui dispongono, devono, da un lato, prevedere espressamente nel loro diritto nazionale l'obbligo di lasciare il territorio in caso di soggiorno irregolare e, dall'altro, fare sì che l'interessato sia validamente ascoltato nell'ambito della procedura relativa alla sua domanda di soggiorno o, eventualmente, in relazione all'irregolarità del suo soggiorno. A tal riguardo, il diritto al contraddittorio non può tuttavia essere strumentalizzato per riaprire indefinitamente la procedura amministrativa e ciò al fine di preservare l'equilibrio tra il diritto fondamentale dell'interessato di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione che gli arreca pregiudizio e l'obbligo degli Stati membri di lottare contro l'immigrazione clandestina.

Infine, la Grande Sezione della Corte ha reso, il 18 dicembre 2014, la sentenza *Abdida* (C-562/13, C:2014:2453), nell'ambito di una controversia fra un'autorità pubblica belga e un cittadino nigeriano colpito da AIDS. La controversia verteva sulle garanzie procedurali e i vantaggi sociali che uno Stato membro, in forza della direttiva «rimpatrio», è tenuto ad accordare ad un cittadino di paese terzo le cui condizioni di salute necessitano una presa a carico medica, qualora quest'ultimo sia in attesa di una sentenza che statuisca sulla legittimità della decisione che rigetta la sua domanda di permesso di soggiorno per motivi di salute e gli ordina di lasciare il territorio⁷⁵.

La Corte ha statuito che gli articoli 5 e 13 della direttiva «rimpatrio», in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ostano ad una normativa nazionale che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute⁷⁶.

La Corte ha parimenti considerato che le summenzionate disposizioni ostano ad una normativa nazionale che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro è tenuto a rinviare l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso.

⁷⁵ Con riferimento ai cittadini di Stati terzi affetti da malattie gravi, si rimanda parimenti alla sentenza del 18 dicembre 2014, *M'Bodj* (C-542/13, EU:C:2014:2452), presentata nella rubrica VII.2 «Politica di asilo».

⁷⁶ Per interpretare l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, la Corte ha preso in considerazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare la sentenza del 27 maggio 2008, *N/Regno Unito* (Ricorso n. 26565/05).

VIII. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Per quanto attiene al settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, verranno analizzate due sentenze relative all'applicazione del principio del *ne bis in idem* nello spazio Schengen.

Il 27 maggio 2014, nella sentenza *Spasic* (C-129/14 PPU, EU:C:2014:586), per la quale è stato applicato il procedimento pregiudiziale di urgenza, la Corte ha esaminato *la compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali di una limitazione del principio del ne bis in idem nello spazio Schengen*.

Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una causa concernente un cittadino serbo, perseguito in Germania per aver commesso una truffa, per la quale egli era già stato condannato in Italia ad una pena detentiva e ad una pena pecuniaria. Il sig. Spasic, che era detenuto in Austria per altri reati, aveva pagato tale pena pecuniaria, ma non aveva scontato la pena detentiva inflittagli. Le autorità tedesche ritenevano che, alla luce della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS») ⁷⁷, il principio del *ne bis in idem* non si applicasse, in quanto la pena detentiva non era ancora stata eseguita in Italia.

Sebbene l'articolo 54 della CAAS subordini l'applicazione del principio del *ne bis in idem* alla condizione che, in caso di condanna, la pena «sia stata eseguita» o sia «in corso di esecuzione attualmente», l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali sancisce tale principio senza menzionare espressamente una siffatta condizione.

La Grande Sezione della Corte ha anzitutto rilevato che, per quanto attiene al principio del *ne bis in idem*, le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali fanno espressamente riferimento alla CAAS, sebbene quest'ultima limiti il principio sancito nella Carta. Essa ha poi constatato che la condizione di esecuzione, prevista all'articolo 54 della CAAS, costituisce una limitazione del principio del *ne bis in idem*, risultante dalla legge ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e non rimette in discussione detto principio in quanto tale, in quanto è intesa unicamente ad evitare l'impunità di uno Stato membro di persone condannate in un altro Stato membro con una sentenza penale definitiva che non è stata eseguita. Infine, secondo la Corte, la condizione di esecuzione è proporzionata all'obiettivo consistente nel garantire un livello elevato di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e non eccede quanto necessario ad evitare l'impunità delle persone condannate. Cionondimeno, nell'ambito di un'applicazione concreta, non è escluso che i giudici nazionali si contattino e avviino consultazioni al fine di verificare se esista l'effettiva intenzione, da parte dello Stato membro della prima condanna, di procedere all'esecuzione delle sanzioni inflitte.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che, qualora una pena detentiva e una pena pecuniaria siano inflitte in via principale, l'esecuzione della sola pena pecuniaria non consenta di ritenere che la pena sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione ai sensi della CAAS.

L'articolo 54 della CAAS ha parimenti costituito l'oggetto di un'interpretazione nella sentenza *M* (C-398/12, EU:C:2014:1057), pronunciata il 5 giugno 2014, sentenza nella quale la Corte si è pronunciata sulla *portata di una decisione di non luogo a procedere alla luce del principio del ne bis in idem*.

⁷⁷ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (GU 2000, L 239, pag. 19).

L'imputato aveva beneficiato in Belgio di un'ordinanza di non luogo a procedere, confermata dalla Cour de cassation, per molestie su un minore. Tuttavia, in relazione agli stessi fatti, era stato avviato un procedimento penale in Italia.

La Corte ha sottolineato che, per appurare se una decisione giudiziaria costituisca una sentenza definitiva che giudica una persona ai sensi dell'articolo 54 della CAAS, occorre assicurarsi che tale decisione sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa e che l'azione penale sia definitivamente estinta. È questo il caso di una decisione, come quella oggetto della controversia di cui al procedimento principale, con cui un imputato è stato definitivamente assolto per insufficienza di prove, che esclude qualsiasi possibilità che la causa sia riaperta sulla base del medesimo complesso di indizi e che comporta l'estinzione definitiva dell'azione penale.

La Corte ha parimenti precisato che la possibilità di riaprire l'istruttoria per sopravvenienza di nuovi elementi a carico non può pregiudicare il carattere definitivo di un'ordinanza di non luogo a procedere. Infatti, tale possibilità implica l'avvio eccezionale, e in base ad elementi probatori differenti, di un procedimento distinto, piuttosto che la mera continuazione del procedimento già concluso. Inoltre, un nuovo procedimento contro la stessa persona e per i medesimi fatti, potrebbe essere avviato unicamente nello Stato sul cui territorio tale ordinanza è stata emessa.

La Corte ne ha concluso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest'ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi dell'articolo 54 della CAAS, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.

IX. Cooperazione giudiziaria in materia civile

In tale settore, devono essere segnalati un parere e una sentenza concernente gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nonché una sentenza concernente il regolamento n. 44/2001⁷⁸.

Il 14 ottobre 2014, in un parere (parere 1/13, EU:C:2014:2303), la Grande Sezione della Corte è stata chiamata a stabilire se l'accettazione dell'adesione di un paese terzo alla convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la «convenzione dell'Aia del 1980») ⁷⁹ rientri nella competenza esclusiva dell'Unione.

In primo luogo, la Corte ha precisato taluni aspetti relativi alla sua competenza consultiva⁸⁰. Essa ha constatato che l'atto di adesione e la dichiarazione di accettazione di un'adesione ad una convenzione internazionale esprimono, nel loro insieme, un concorso di volontà degli Stati interessati e costituiscono dunque un accordo internazionale, sul quale la Corte è competente ad emettere un parere. Tale parere, che può riguardare la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri per stipulare un accordo con Stati terzi, può essere chiesto quando

⁷⁸ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

⁷⁹ Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all'Aia il 25 ottobre 1980.

⁸⁰ Sulle questioni di ricevibilità concernenti una domanda di parere, v. parimenti il parere 2/13 (EU:C:2014:2454) nella rubrica I.1 «Adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo».

la proposta della Commissione vertente su un accordo sia stata presentata al Consiglio e non sia stata ritirata al momento in cui la Corte è stata adita. Per contro, non è necessario che il Consiglio abbia già manifestato, in questa fase, un'intenzione di concludere tale accordo. In tali circostanze, la domanda di parere risulta infatti ispirata dalla legittima preoccupazione delle istituzioni interessate di conoscere l'estensione delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa all'accordo di cui trattasi.

In secondo luogo, quanto al merito, la Corte ha rilevato, anzitutto, che la dichiarazione di accettazione dell'adesione e, pertanto, l'accordo internazionale di cui essa è un elemento costitutivo hanno carattere accessorio rispetto alla Convenzione dell'Aia. Inoltre, detta convenzione rientra nel settore del diritto di famiglia avente implicazioni transnazionali, nel quale l'Unione detiene una competenza interna ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE. Poiché l'Unione ha esercitato tale competenza mediante l'adozione del regolamento n. 2201/2003⁸¹, essa dispone di una competenza esterna nel settore costituente l'oggetto di detta convenzione. Infatti, le disposizioni di detto regolamento disciplinano in gran parte i due procedimenti regolamentati dalla Convenzione dell'Aia del 1980, vale a dire quello relativo al ritorno dei minori illecitamente trasferiti e quello inteso a garantire l'esercizio del diritto di visita.

Infine, la Corte ha sottolineato che, malgrado il primato riconosciuto al regolamento n. 2201/2003 su detta convenzione, sulla portata e sull'efficacia delle norme comuni stabilite da quest'ultimo rischiano di incidere accettazioni eterogenee, da parte degli Stati membri, di adesioni alla Convenzione dell'Aia del 1980 prestate da Stati terzi. Infatti, vi sarebbe un rischio di pregiudizio per l'applicazione uniforme e coerente del regolamento n. 2201/2003 ogni volta che una situazione di sottrazione internazionale di minore riguarda uno Stato terzo e due Stati membri, uno dei quali avesse accettato l'adesione di questo Stato terzo alla convenzione, e l'altro no.

Nello stesso settore, la Corte, investita di un rinvio pregiudiziale al quale essa ha applicato il procedimento pregiudiziale d'urgenza, ha pronunciato, il 9 ottobre 2014, la sentenza C (C-376/14 PPU, EU:C:2014:2268), vertente *sulla nozione di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore ai sensi del regolamento n. 2201/2003 e sulla procedura da seguire, qualora un giudice venga investito, sul fondamento della convenzione dell'Aia del 1980, di una domanda di ritorno di un minore che è stato trasferito o trattenuto illecitamente in un altro Stato membro*.

Il sig. C, cittadino francese, ha divorziato dalla moglie, di nazionalità britannica. La sentenza di divorzio, pronunciata in Francia, ha fissato la residenza abituale della figlia comune presso la madre e ha autorizzato quest'ultima a stabilire la propria residenza in Irlanda, cosa che essa aveva fatto. Il sig. C aveva proposto appello avverso tale sentenza. Dopo che i giudici d'appello francesi avevano accolto la sua domanda di fissare la residenza della minore presso il suo domicilio, il sig. C aveva chiesto ai giudici irlandesi di primo grado di dichiarare esecutiva tale decisione e ordinare il ritorno della minore in Francia. Adito in appello a seguito del rigetto di quest'ultima domanda, il giudice irlandese del rinvio ha segnatamente chiesto alla Corte se il regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore nello Stato membro d'origine, il mancato ritorno del minore in tale Stato in seguito a questa seconda decisione sia illecito.

⁸¹ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

In primo luogo, per quanto attiene alla domanda di ritorno del minore, la Corte ha ricordato che il trasferimento o il mancato ritorno illeciti del minore in uno Stato presuppongono che, da un lato, il minore avesse la sua residenza abituale nello Stato membro d'origine immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno e, dall'altro, che tale trasferimento o tale mancato ritorno risultino dalla violazione del diritto di affidamento attribuito in virtù della normativa di tale Stato membro. A tal riguardo, incombe al giudice dello Stato membro dove il minore è stato trasferito, nella specie l'Irlanda, qualora sia adito con una domanda di ritorno del minore, verificare se il minore avesse ancora la sua residenza abituale nello Stato membro d'origine (la Francia) immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito. In tale contesto, non milita a favore della constatazione di un trasferimento della residenza abituale del minore la circostanza che una decisione giudiziaria che autorizza il trasferimento poteva essere provvisoriamente eseguita ma che è stata successivamente gravata da impugnazione. Tuttavia, essa deve essere bilanciata con altri elementi di fatto, atti a dimostrare che dal momento del suo trasferimento il minore ha raggiunto un'integrazione nell'ambiente familiare e sociale, in particolare, il tempo trascorso tra tale trasferimento e la decisione giudiziaria che annulla la decisione di primo grado e fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore che rimane nello Stato membro d'origine, posto che il tempo decorso da tale decisione non può in nessun caso essere preso in considerazione.

In secondo luogo, per quanto attiene all'esecuzione della sentenza dei giudici di appello che aveva attribuito il diritto di affidamento al padre nello Stato membro d'origine, la circostanza che la residenza abituale del minore sia potuta mutare successivamente ad una sentenza di primo grado, e che tale mutamento sia stato eventualmente accertato dal giudice investito di una domanda di ritorno, non può costituire un elemento di cui il genitore che trattiene un minore in violazione del diritto di affidamento possa avvalersi per prolungare la situazione di fatto generata dal suo comportamento illecito e per opporsi all'esecuzione della decisione.

Infine, l'11 settembre 2014, nella sentenza A (C-112/13, EU:C:2014:2195)⁸², la Corte è stata chiamata ad interpretare l'articolo 24 del regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale *la comparizione del convenuto che non avviene per eccepire l'incompetenza del giudice adito comporta automaticamente la proroga della competenza di quest'ultimo*⁸³, sebbene tale giudice non sarebbe competente in forza delle norme fissate da detto regolamento.

La causa principale verteva su un ricorso per risarcimento danni proposto nei confronti di A, che si riteneva avesse il proprio domicilio abituale nel distretto del giudice austriaco adito. Dopo vari tentativi infruttuosi di notifica, tale giudice ha nominato per il convenuto, su richiesta delle parti ricorrenti, un curatore in absentia, il quale ha depositato un controricorso in cui concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e sollevando numerose eccezioni di merito, senza peraltro contestare la competenza internazionale dei giudici austriaci. Soltanto in seguito uno studio legale al quale A aveva conferito mandato è intervenuto in giudizio per il convenuto, il quale nel frattempo aveva lasciato l'Austria, e ha contestato la competenza internazionale dei giudici austriaci.

La Corte ha statuito che la comparizione di un curatore del convenuto in absentia, nominato in conformità del diritto nazionale, non equivale ad una comparizione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento n. 44/2001, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Infatti, la proroga tacita della competenza ai sensi dell'articolo 24, prima frase, del regolamento n. 44/2001 è fondata su una scelta volontaria delle parti nella controversia riguardo a detta competenza, la

⁸² Tale sentenza viene parimenti presentata nella rubrica IV.1 «Rinvio pregiudiziale».

⁸³ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

quale presuppone che il convenuto sia a conoscenza del giudizio instaurato nei suoi confronti. Per contro, non si può ritenere che un convenuto in absentia al quale l'atto introduttivo del ricorso non sia stato notificato e che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti abbia tacitamente accettato la competenza del giudice adito. A tal riguardo, il diritto a un ricorso effettivo del ricorrente sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che deve essere attuato in concomitanza con i diritti della difesa del convenuto nell'ambito del regolamento n. 44/2001, non impone un'interpretazione differente dell'articolo 24 di tale regolamento.

X. Trasporti

Nel settore dei trasporti, possono essere menzionate tre sentenze.

In primo luogo, il 18 marzo 2014, nella sentenza *International Jet Management* (C-628/11, EU:C:2014:171), la Grande Sezione della Corte ha esaminato, nell'ottica *del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, sancito all'articolo 18 TFUE, una normativa nazionale di uno Stato membro che prevede che i vettori aerei dell'Unione che non dispongano di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato debbano ottenere un'autorizzazione per ciascun volo proveniente da uno Stato terzo.*

Dopo aver anzitutto rilevato che la circostanza che i servizi di cui trattasi fossero forniti a partire da un paese terzo non era tale da sottrarre tale fattispecie dall'ambito di applicazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 18 TFUE, la Corte si è quindi dedicata all'esame della compatibilità della normativa nazionale controversa con tale disposizione. A tal riguardo, essa ha rilevato che occorre considerare discriminatoria la normativa di un primo Stato membro, che impone ad un vettore aereo, titolare di una licenza d'esercizio rilasciata da un secondo Stato membro, l'obbligo di conseguire un'autorizzazione ad entrare nello spazio aereo del primo Stato membro per effettuare voli privati non di linea in provenienza da un paese terzo e con destinazione in tale primo Stato membro, mentre una simile autorizzazione non è richiesta ai vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata dal suddetto primo Stato membro. Infatti, una simile normativa introduce un criterio di distinzione che, di fatto, perviene allo stesso risultato di un criterio fondato sulla nazionalità. In pratica, essa svantaggia i soli vettori aerei aventi la sede sociale in un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del regolamento n. 1008/2008⁸⁴, e la cui licenza di esercizio è rilasciata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato. La Corte ha ritenuto che lo stesso varrebbe, a maggior ragione, per quanto riguarda la normativa di uno Stato membro che imponga a tali vettori di esibire una dichiarazione di non disponibilità, da cui risulti che i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato non siano disposti a effettuare tali voli o non siano in grado di effettuare gli stessi. Secondo la Corte, una siffatta normativa costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità che non può essere giustificata dagli obiettivi di tutela dell'economia nazionale e di sicurezza.

In secondo luogo, il 22 maggio 2014, nella sentenza *Glatzel* (C-356/12 EU:C:2014:350), la Corte si è pronunciata *sulla validità dell'allegato III, punto 6.4, della direttiva 2006/126, concernente la patente di guida*⁸⁵, *alla luce degli articoli 20, 21, paragrafo 1, e 26 della Carta dei diritti fondamentali.* La causa verteva sulla compatibilità con il principio del divieto di discriminazioni fondate su un'inabilità dei

⁸⁴ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).

⁸⁵ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18), come modificata dalla direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009 (GU L 223, pag. 31).

requisiti di acutezza visivi fissati da tale direttiva. Infatti, nella controversia di cui al procedimento principale, il ricorrente non poteva esercitare la professione di autotrasportatore a causa di siffatti requisiti di acutezza visiva.

La Corte ha precisato, anzitutto, la portata della nozione di discriminazione fondata sull'inabilità, quale risulta dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. Essa ha rilevato che tale disposizione richiede al legislatore dell'Unione che quest'ultimo non pratichi trattamenti differenziati sul fondamento di una limitazione risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri, a meno che una tale disparità di trattamento non sia obiettivamente giustificata. Dedicandosi poi più specificamente alla validità dell'allegato III, punto 6.4, della direttiva 2006/126, la Corte ha constatato che una disparità di trattamento nei confronti di una persona a seconda che possieda o meno l'acutezza visiva necessaria per guidare veicoli a motore non è, in linea di principio, contraria al divieto di discriminazione fondata su una disabilità sancito all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, purché una tale condizione risponda effettivamente a un obiettivo di interesse generale, sia necessaria e non costituisca un onere eccessivo. Orbene, secondo la Corte, fissando nel suo allegato III una soglia minima di acutezza visiva per i conducenti, segnatamente di veicoli pesanti, la direttiva 2006/126 intende migliorare la sicurezza della circolazione e risponde, così, a un obiettivo di interesse generale di miglioramento della medesima. Per stabilire la necessità delle norme minime in materia di vista dei conducenti è essenziale, per garantire la sicurezza della circolazione, che le persone alle quali è rilasciata la patente di guida posseggano capacità fisiche adeguate, specialmente visive, in quanto i difetti fisici possono avere conseguenze notevoli. La Corte ha dunque concluso che il legislatore dell'Unione ha messo sulla bilancia, da un lato, le necessità della sicurezza della circolazione e, dall'altro, il diritto delle persone affette da un handicap visivo a non essere discriminate in un modo che risulti sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

Inoltre, nel suo esame, la Corte ha indicato che le disposizioni della convenzione delle Nazioni unite sulle disabilità⁸⁶ sono subordinate, quanto ad esecuzione o a effetti, all'intervento di atti ulteriori che competono alle parti contraenti, cosicché le disposizioni di tale convenzione non sono incondizionate e sufficientemente precise da consentire un controllo della validità dell'atto del diritto dell'Unione con riferimento alle disposizioni di detta convenzione⁸⁷.

Infine, la Corte ha ritenuto che, benché l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali prescriva all'Unione di rispettare e riconoscere il diritto dei disabili di beneficiare di misure di inserimento, il principio consacrato da tale disposizione non implica che il legislatore dell'Unione sia tenuto ad adottare una misura particolare.

Da ultimo, la sentenza *Fonnskip e Svenska Transportarbetarförbundet* (C-83/13, EU:C:2014:2053), pronunciata l'8 luglio 2014, ha consentito alla Grande Sezione della Corte di *precisare l'ambito di*

⁸⁶ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35).

⁸⁷ Sugli effetti di tale convenzione nell'ordinamento giuridico dell'Unione si rimanda parimenti alla sentenza del 18 marzo 2014, Z. (C-363/12, EU:C:2014:159), presentata nella rubrica XIV.2 «Diritto al congedo di maternità».

applicazione ratione personae del regolamento n. 4055/86, concernente la libera prestazione dei servizi nei trasporti marittimi ⁸⁸.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 1 di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato parte contraente dell'accordo SEE ⁸⁹ e proprietaria di una nave, battente bandiera di un paese terzo, mediante la quale vengono effettuati servizi di trasporto marittimo a partire da uno Stato parte contraente di tale accordo o verso il medesimo può avvalersi, in linea di principio, della libera prestazione dei servizi. Ciò vale a condizione che essa possa, in ragione del fatto che gestisce tale nave, essere qualificata come prestatore di detti servizi e che i destinatari dei medesimi siano stabiliti in Stati parti contraenti di detto accordo diversi da quello in cui tale società è stabilita.

L'applicazione del regolamento n. 4055/86 non è affatto pregiudicata dalla circostanza che sulla nave siano impiegati lavoratori cittadini di paesi terzi. Inoltre, l'applicazione di tale regolamento implica il rispetto delle norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi, come interpretate dalla Corte, segnatamente nella sua giurisprudenza relativa alla compatibilità delle azioni sindacali con la libera prestazione dei servizi ⁹⁰.

XI. Concorrenza

1. Intese

Per quanto attiene all'interpretazione e all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di intese, devono essere segnalate quattro sentenze della Corte, delle quali la prima riguarda il diritto al risarcimento dei danni causati da un'intesa, altre due vertono sull'accertamento di un'intesa, e l'ultima riguarda la procedura di applicazione delle regole di concorrenza.

La sentenza *Kone e a.* (C-557/12, EU:C:2014:1317), pronunciata il 5 giugno 2014, riguarda una causa in cui la ricorrente nel procedimento principale aveva acquistato da imprese terze, estranee ad un'intesa vietata dal diritto della concorrenza, ascensori e scale mobili ad un prezzo più elevato di quello che sarebbe stato fissato in assenza dell'intesa. Secondo la ricorrente nel procedimento principale, tali imprese terze, che erano le sue fornitrici, avrebbero beneficiato dell'esistenza dell'intesa per fissare il proprio prezzo ad un livello più elevato. Il giudice del rinvio ha investito la Corte della questione *se, sul fondamento dell'articolo 101 TFUE, la vittima di un danno subito a causa del comportamento di una persona estranea all'intesa sia legittimata a chiedere il risarcimento ai membri dell'intesa.*

La Corte ha rammentato anzitutto che la piena efficacia e in particolare l'effetto utile del divieto sancito all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE sarebbero messi in discussione se per chiunque risultasse impossibile chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza. La Corte ha poi rilevato che un'intesa può avere come effetto quello di indurre le società non aderenti all'intesa ad aumentare i loro prezzi per adeguarli al prezzo del mercato risultante dall'intesa, cosa che i suoi aderenti non

⁸⁸ Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, esso stesso incorporato nell'accordo SEE (GU L 378, pag. 1, e rettifica in GU 1987, L 93, pag. 17).

⁸⁹ Cit. supra, nota 61.

⁹⁰ Sentenza del 18 novembre 2007, *Laval un Partneri* (C-341/05, EU:C:2007:809).

possono ignorare. In tal senso, ancorché la determinazione del prezzo offerto sia considerata quale decisione puramente autonoma, adottata a livello di ciascuna impresa non aderente, tale decisione ha potuto essere presa con riferimento ad un prezzo di mercato falsato dall'intesa. Di conseguenza, poiché è pacifico che l'intesa può comportare l'aumento dei prezzi applicati dai concorrenti non aderenti all'intesa, le vittime di tale aumento di prezzo devono poter chiedere agli aderenti all'intesa il risarcimento del danno subito.

Secondo la Corte, l'effettività dell'articolo 101 TFUE sarebbe rimessa in discussione se il diritto di chiedere il risarcimento del pregiudizio subito fosse subordinato dalla normativa nazionale, in termini categorici e a prescindere dalle specifiche circostanze della specie, alla sussistenza di un nesso di causalità diretta fra l'intesa e il danno, escludendo tale diritto nel caso in cui il soggetto interessato abbia intrattenuto rapporti contrattuali non già con un membro dell'intesa, bensì con un'impresa ad essa non aderente, la cui politica in materia di prezzi sia tuttavia stata influenzata dall'intesa.

Nella sentenza *MasterCard e a./Commissione* (C-382/12 P, EU:C:2014:2201), pronunciata l'11 settembre 2014, la Corte, investita di un'impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale che aveva statuito che *le commissioni interbancarie multilaterali (CMI) applicate al sistema di pagamento con carte MasterCard erano contrarie al diritto della concorrenza*⁹¹, ha avuto l'occasione di fornire delle precisazioni in relazione all'interpretazione di diversi elementi dell'articolo 81 CE⁹². Nella specie, le commissioni interbancarie multilaterali (in prosieguo: le «CMI») corrispondono ad una frazione del prezzo di una transazione tramite carta di pagamento, conservata dalla banca di emissione della carta. Rilevando che tali commissioni, nella misura in cui sono imputate agli esercenti nel contesto più generale delle spese fatturate loro per l'utilizzazione delle carte di pagamento, producono l'effetto di gonfiare la base di tali spese, che potrebbero altrimenti essere di livello inferiore, la Commissione, nella sua decisione impugnata dinanzi al Tribunale, le aveva considerate una restrizione della concorrenza fondata sui prezzi fra le banche di affiliazione.

La Corte, nell'ambito dell'esame delle condizioni risultanti dall'articolo 81 CE, ha anzitutto ritenuto, confermando l'interpretazione accolta dal Tribunale, che la MasterCard e gli istituti finanziari coinvolti nella fissazione delle CMI possano essere qualificati come «associazione di imprese» ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, alla luce degli interessi comuni che condividono. A tal riguardo, la Corte ha segnatamente sottolineato che, se l'articolo 81 CE distingue il concetto di «pratica concordata» da quello di «accordi fra imprese» o di «decisioni di associazioni di imprese», ciò è dovuto all'obiettivo di evitare che le imprese possano sfuggire alle regole di concorrenza in base alla sola forma con la quale coordinano tale comportamento.

La Corte ha inoltre verificato se le CMI potessero esulare dal divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1, CE alla luce del loro carattere accessorio al sistema di pagamento MasterCard. A tale titolo, essa ha segnatamente rammentato che una restrizione dell'autonomia commerciale non rientra nell'ambito di applicazione del principio di divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1, CE, se è obiettivamente necessaria per l'attuazione di un'operazione o un'attività che non presenta tale carattere ed è proporzionata agli obiettivi della stessa. In tale contesto, la Corte ha verificato, in primo luogo, se il funzionamento del sistema MasterCard sarebbe impossibile in assenza delle CMI. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, contrariamente a quanto affermavano le ricorrenti, la circostanza che la citata operazione sia semplicemente resa più difficilmente realizzabile o meno redditizia in assenza della restrizione in oggetto non può essere considerata tale da conferire a tale

⁹¹ Sentenza del Tribunale del 24 maggio 2012, *MasterCard e a./Commissione* (T-111/08, EU:T:2012:260).

⁹² Divenuto articolo 101 TFUE.

restrizione il carattere «obiettivamente necessario» richiesto per poter essere qualificata come accessoria. In secondo luogo, quanto alla proporzionalità delle CMI rispetto agli obiettivi sottesi al sistema MasterCard, la Corte ha precisato che occorre prendere in considerazione, quali ipotesi controfattuali, non solo la situazione che si verificherebbe in assenza di tale restrizione, ma anche altre situazioni alternative che potrebbero verificarsi, sempreché tali ipotesi siano realistiche.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che il Tribunale, non avendo affatto trattato il carattere probabile o addirittura plausibile del divieto delle tariffazioni «ex post» per l'ipotesi di assenza di CMI, ma fondandosi unicamente sul mero criterio della sostenibilità economica di un sistema che funzioni senza dette commissioni, è incorso in un errore di diritto. Tuttavia, nella misura in cui, nella specie, in conformità delle conclusioni della Commissione, l'ipotesi di un sistema funzionante sulla sola base del divieto delle tariffazioni «ex post» era l'unica alternativa praticabile che consentisse al sistema MasterCard di funzionare in assenza di CMI, tale errore non ha inciso sull'analisi degli effetti anticoncorrenziali delle CMI condotta dal Tribunale né sul dispositivo della sentenza di quest'ultimo, secondo la quale le CMI avevano effetti restrittivi sulla concorrenza.

Infine, la Corte ha verificato se le CMI potessero fruire di un'esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, CE. Essa ha sottolineato che, nella specie, è necessario prendere in considerazione il complesso dei vantaggi oggettivi, non solo sul mercato pertinente ma altresì sul mercato distinto connesso. Il Tribunale aveva tenuto conto del ruolo delle CMI nel creare un equilibrio tra le parti «Emissione» e «Affiliazione» del sistema MasterCard, riconoscendo al contempo l'esistenza di interazioni fra queste due parti. Tuttavia, in assenza di qualsiasi prova dell'esistenza di vantaggi oggettivi significativi imputabili alle CMI nel mercato dell'affiliazione per gli esercenti, il Tribunale non era tenuto a procedere ad un esame dei vantaggi discendenti dalle CMI per i titolari di carte poiché, di per sé, essi non sono idonei a compensare gli inconvenienti risultanti da tali commissioni.

Di conseguenza, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che constata l'esistenza di un'intesa che non può fruire di un'esenzione.

L'11 settembre 2014, in un'altra sentenza concernente le carte bancarie, la sentenza *CB/Commissione* (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale adducendo che quest'ultimo non poteva legittimamente concludere che *le misure tariffarie adottate dal Groupement français des cartes bancaires erano, per loro stessa natura, costitutive di una restrizione della concorrenza.*

Il Groupement des cartes bancaires (CB) (in prosieguo: il «Groupement»), costituito dai principali istituti bancari francesi emittenti di carte bancarie, aveva adottato misure che fissavano tariffe per l'adesione al gruppo, per i membri la cui attività di emissione di carte CB era superiore all'attività di affiliazione di nuovi esercenti al sistema, nonché per i membri inattivi o poco attivi.

Il Tribunale ha considerato, al pari della Commissione, che il Groupement aveva adottato una decisione di associazione di imprese che dava luogo ad una restrizione della concorrenza «per oggetto». Di conseguenza, esso ha ritenuto che l'esame degli effetti di tali misure non fosse necessario.

A tal riguardo, la Corte ha statuito che il Tribunale ha commesso errori di diritto in quanto non ha valutato correttamente l'esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto, nozione che deve essere interpretata restrittivamente e che può essere applicata solo ad alcuni tipi di coordinamento tra imprese. Più specificamente, sebbene il Tribunale abbia esposto i motivi per i quali le misure in questione potevano restringere la concorrenza dei nuovi operatori sul mercato, esso non ha in alcun modo spiegato sotto quale profilo tale restrizione presenti un grado

sufficiente di dannosità per poter essere qualificata come restrizione per oggetto. Infatti, poiché le misure in questione avevano ad oggetto l'imposizione di un contributo finanziario ai membri del Groupement che beneficiano degli sforzi impiegati dagli altri membri in materia di acquisizione del sistema CB, un obiettivo siffatto non può essere considerato, secondo la Corte, per sua stessa natura dannoso per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza.

Inoltre, la Corte ha considerato che il Tribunale, nel valutare le opzioni offerte ai membri del Groupement al fine di realizzare l'interoperabilità dei sistemi di pagamento e di prelievo con carte bancarie, ha in realtà valutato gli effetti potenziali delle misure, e non il loro oggetto, facendo così esso stesso emergere che le misure in questione non possono essere considerate «per la loro stessa natura» dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza.

La Corte ha pertanto rimesso la causa al Tribunale, affinché esso verifichi se gli accordi in questione abbiano «per effetto» quello di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 81 CE ⁹³.

Il 12 giugno 2014, nella sentenza *Deltafina/Commissione* (C-578/11 P, EU:C:2014:1742), la Corte, pronunciandosi su impugnazione, ha fornito precisazioni su taluni aspetti relativi alla procedura di applicazione delle regole di concorrenza. Essa ha dichiarato che, quanto alla *riduzione dell'ammenda quale corrispettivo della cooperazione dell'impresa incriminata con la Commissione*, l'obbligo di mantenere la riservatezza della cooperazione incombe all'impresa. Pertanto, la rivelazione, da parte dell'impresa di cui trattasi, della sua cooperazione con la Commissione ad altre imprese che hanno partecipato all'intesa costituisce una violazione dell'obbligo di cooperazione.

In tale sentenza, la Corte ha parimenti verificato se il Tribunale avesse violato il diritto ad un processo equo per aver raccolto, in udienza, le testimonianze orali dei rappresentanti delle parti ed essersi fondato su una di queste testimonianze. La Corte ha statuito che il Tribunale aveva effettivamente ecceduto ciò che può essere effettuato tramite una prassi corrente di interrogatorio su questioni tecniche o fatti complessi, sebbene tale interrogatorio avesse avuto ad oggetto fatti che dovevano essere accertati in applicazione del regolamento di procedura del Tribunale. Tuttavia, essa ha dichiarato che tale irregolarità di procedura non integrava una violazione del diritto ad un processo equo, poiché le testimonianze in questione erano state prese in considerazione unicamente ad *abundantiam*, e la conclusione del Tribunale poteva fondarsi sulle sole prove documentali a sua disposizione.

Infine, la Corte si è pronunciata anche sull'argomento relativo all'eccessiva durata del procedimento. Confermando la sua giurisprudenza ⁹⁴, da un lato, essa ha rammentato che, in mancanza di indizi secondo i quali la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale abbia avuto un'incidenza sulla soluzione della controversia, il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l'annullamento della sentenza impugnata. Dall'altro, la Corte ha confermato che la violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo, derivante dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni. Tale ricorso per risarcimento danni deve essere proposto dinanzi al Tribunale che decide in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere il ricorso di annullamento, in quanto tale ricorso costituisce un rimedio effettivo.

⁹³ Divenuto articolo 101 TFUE.

⁹⁴ Sentenza della Corte del 26 novembre 2013, *Gasconne Sack Deutschland/Commissione* (C-40/12 P, EU:C:2013:768).

2. Aiuti di Stato

In materia di aiuti di Stato, con la sentenza *Francia/Commissione* (C-559/12 P, EU:C:2014:217), pronunciata il 3 aprile 2014, la Corte ha dichiarato che il Tribunale ha correttamente respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Francia⁹⁵ avverso la decisione del 26 gennaio 2010, nella quale *la Commissione ha concluso che la garanzia illimitata concessa dalla Francia a La Poste costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno*⁹⁶. La Poste francese, fino alla sua trasformazione in data 1° marzo 2010 in società per azioni a capitali pubblici, era assimilata a un ente pubblico a carattere industriale e commerciale (in prosieguo: un «EPIC»), al quale non si applicano il procedimento fallimentare o di procedimenti concorsuali di diritto comune.

Nell'ambito di tale impugnazione, la Francia ha addebitato segnatamente al Tribunale, da un lato, di avere considerato che la Commissione poteva invertire l'onere della prova dell'esistenza della garanzia sulla base del rilievo che La Poste non era assoggettata al diritto comune dell'amministrazione controllata e della liquidazione delle imprese in difficoltà e, dall'altro, di aver violato le norme relative al livello della prova necessario alla dimostrazione dell'esistenza di una siffatta garanzia. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha avallato nessun uso di presunzioni negative e inversione dell'onere della prova da parte della Commissione. Infatti, la Corte ha ritenuto che la Commissione abbia esaminato positivamente l'esistenza di una garanzia illimitata dello Stato a favore de La Poste, prendendo in considerazione più elementi che consentivano di dimostrare la concessione di una siffatta garanzia. Analogamente, la Corte ha confermato che la Commissione, al fine di dimostrare l'esistenza di una garanzia implicita, può fondarsi sul metodo del complesso d'indizi seri, precisi e concordanti, per verificare se il diritto interno imponga allo Stato di impegnare le proprie risorse al fine di coprire le perdite di un EPIC insolvente e, quindi, un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti sul bilancio statale.

La Francia addebitava parimenti al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nello statuire che la Commissione aveva adeguatamente dimostrato l'esistenza di un vantaggio derivante dalla presunta garanzia di Stato concessa a La Poste. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che esiste una presunzione semplice secondo la quale la concessione di una garanzia implicita e illimitata dello Stato in favore di un'impresa che non è soggetta ai procedimenti di amministrazione controllata e liquidazione ordinari ha per conseguenza un miglioramento della sua situazione finanziaria dovuto all'alleggerimento degli oneri che, di norma, gravano sul suo bilancio. Pertanto, per dimostrare il vantaggio procurato da una siffatta garanzia all'impresa beneficiaria, è sufficiente che la Commissione stabilisca l'esistenza stessa di tale garanzia, senza dover dimostrare gli effetti concreti prodotti da quest'ultima a decorrere dal momento della sua concessione.

XII. Disposizioni fiscali

Il 16 gennaio 2014, nella sua sentenza *Ibero Tours* (C-300/12, EU:C:2014:8), la Corte ha ritenuto che i principi sanciti nella sua sentenza *Elida Gibbs*⁹⁷, relativi *alla considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (TVA), dei ribassi accordati da un fabbricante attraverso una catena di distribuzione, non trovino applicazione qualora un'agenzia*

⁹⁵ Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012, *Francia/Commissione* (T-154/10, EU:T:2012:452).

⁹⁶ Decisione 2010/605/UE della Commissione del 26 gennaio 2010, relativa all'aiuto di Stato C 56/07 (ex E 15/05) concesso dalla Francia a La Poste [notificata con il numero C(2010)133] (GU L 274, pag. 1).

⁹⁷ Sentenza della Corte del 24 ottobre 1996, *Elida Gibbs* (C-317/94, EU:C:1996:400).

di viaggi, operante in qualità di intermediario, di propria iniziativa e a proprie spese, conceda al consumatore finale una riduzione sul prezzo della prestazione principale fornita dal tour operator.

Nella sentenza *Elida Gibbs*, la Corte aveva statuito che, qualora un fabbricante di un prodotto che, non essendo contrattualmente legato al consumatore finale, ma essendo il primo anello di una catena di operazioni che conduce fino a quest'ultimo, conceda al predetto consumatore finale uno sconto tramite buoni sconto incassati dai dettaglianti e rimborsati dal fabbricante a questi ultimi, la base imponibile ai fini dell'IVA deve essere ridotta dello sconto suddetto. Nella presente causa, la Corte ha constatato che la realizzazione dell'obiettivo perseguito dal regime particolare delle agenzie di viaggio istituito dall'articolo 26 della sesta direttiva⁹⁸ non richiede in alcun modo una deroga alla norma generale enunciata dall'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, che, ai fini della determinazione della base imponibile, si riferisce alla nozione di «corrispettivo versato o da versare (...) al prestatore (...) da parte (...) del destinatario o di un terzo». Essa ne ha dedotto che, diversamente che nella causa *Elida Gibbs*, la presente causa riguarda non la concessione di ribassi da parte di un fabbricante attraverso una catena di distribuzione, bensì il finanziamento, da parte di un'agenzia di viaggi, operante in qualità di intermediario, di una parte del prezzo del viaggio, finanziamento che nei confronti del consumatore finale del viaggio si traduce in una riduzione del prezzo di quest'ultimo. Poiché detta riduzione di prezzo non incide né sul corrispettivo ricevuto dal tour operator per la vendita del suddetto viaggio, né sul corrispettivo ricevuto dall'agenzia di viaggi per il suo servizio di intermediazione, la Corte ha concluso che, conformemente all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, una siffatta riduzione del prezzo non comporta una riduzione della base imponibile né per l'operazione principale fornita dal tour operator, né per l'operazione di prestazione di servizi fornita dall'agenzia di viaggi.

La sentenza *Skandia America (USA), filial Sverige (C-7/13, EU:C:2014:2225)*, pronunciata il 17 settembre 2014, verte sulla questione se, e in che modo, *prestazioni di servizi fornite a titolo oneroso dallo stabilimento principale di una società situata in un paese terzo a favore di una succursale della stessa società stabilita in uno Stato terzo debbano essere assoggettate ad IVA* in forza della direttiva 2006/112⁹⁹, qualora detta succursale appartenga, in detto Stato membro, ad un gruppo IVA costituito sul fondamento dell'articolo 11 di detta direttiva.

La Corte ha esaminato anzitutto la questione dell'assoggettamento all'IVA delle prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale alla propria succursale, in una situazione come quella descritta supra. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che, anche se la succursale di cui al procedimento principale dipendeva dallo stabilimento principale e non poteva, pertanto, possedere, di per sé, lo status di soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/112, ciò non toglieva che essa era membro di un gruppo IVA e formava pertanto un solo soggetto passivo, non già con lo stabilimento principale, bensì con gli altri appartenenti a detto gruppo. La Corte ne ha tratto la conclusione che la fornitura di tali servizi costituisce un'operazione imponibile, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, considerato che i servizi forniti a titolo oneroso dallo stabilimento principale a detta succursale devono essere considerati, dal solo punto di vista dell'IVA, come forniti al gruppo IVA. La Corte ha poi statuito che, in una situazione del genere, gli articoli 56, 193 e 196 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso

⁹⁸ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

⁹⁹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

che il gruppo IVA, quale beneficiario di servizi contemplati all'articolo 56 di tale direttiva, diviene debitore dell'IVA applicabile. Infatti, l'articolo 196 di detta direttiva prevede che, in deroga alla regola generale stabilita all'articolo 193 di tale direttiva, secondo cui l'IVA è dovuta in uno Stato membro dal soggetto passivo che effettui una prestazione di servizi imponibile, l'IVA sia dovuta dal soggetto passivo beneficiario dei servizi medesimi qualora i servizi contemplati dall'articolo 56 della direttiva medesima siano forniti da un soggetto non stabilito in tale Stato membro.

XIII. Ravvicinamento delle legislazioni

1. Proprietà intellettuale

Nel settore della proprietà intellettuale, cinque decisioni meritano un'attenzione particolare. La prima riguarda la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, le tre successive attengono al diritto d'autore e ai diritti connessi, mentre la quinta verte sui marchi tridimensionali.

Nella sentenza *International Stem Cell Corporation* (C-364/13, EU:C:2014:2451), pronunciata il 18 dicembre 2014, la Grande Sezione della Corte ha interpretato l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche¹⁰⁰, articolo ai sensi del quale *le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali non sono brevettabili*, poiché il loro sfruttamento a tali fini sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

A tal riguardo, la Corte ha ritenuto, segnatamente, che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisca un «embrione umano», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano.

A sostegno di tale conclusione, la Corte ha anzitutto ricordato che la nozione di «embrione umano» deve essere intesa in senso ampio, poiché il legislatore dell'Unione ha voluto escludere qualsiasi possibilità di brevettabilità quando il rispetto dovuto alla dignità umana potrebbe esserne pregiudicato¹⁰¹. Infatti, tale qualificazione deve essere riconosciuta anche all'ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all'ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso la partenogenesi, nei limiti in cui tali organismi, per effetto della tecnica usata per ottenerli, sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l'embrione creato mediante fecondazione di un ovulo.

In conformità di tali criteri di interpretazione, la Corte ha avuto modo di rilevare, alla luce delle affermazioni relative ai fatti presentate dal giudice del rinvio, che detta esclusione della brevettabilità non si applica a partenoti che non hanno la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano.

Per quanto attiene ai diritti d'autore e ai diritti connessi, la sentenza *Nintendo e a.* (C-355/12, EU:C:2014:25), pronunciata il 23 gennaio 2014, ha consentito alla Corte di *precisare la portata della tutela giuridica della quale può avvalersi un titolare di diritti d'autore, ai sensi della direttiva 2001/29 sui*

¹⁰⁰ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).

¹⁰¹ Sentenza della Corte del 18 ottobre 2014, *Brüstle* (C-34/10, EU:C:2011:669).

*diritti d'autore e i diritti connessi*¹⁰², al fine di lottare contro l'elusione delle misure tecnologiche attuate per proteggere le proprie consolle di gioco da contraffazioni di programmi destinati a tali consolle.

La Corte ha rammentato anzitutto che i videogiochi costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un programma per elaboratore, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico, possiedono un valore creativo proprio. Poiché essi rappresentano il risultato della creazione intellettuale del loro autore, i programmi per elaboratore originali sono pertanto protetti dal diritto d'autore previsto dalla direttiva. Secondo la Corte, le misure tecnologiche che sono incorporate sia nei supporti fisici dei videogiochi sia nelle consolle e che hanno bisogno di un'interazione tra di esse, rientrano nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai sensi della direttiva 2001/29 e godono della protezione accordata dalla medesima qualora il loro obiettivo consista nell'impedire o nel limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio della proporzionalità senza vietare i dispositivi o le attività che, sul piano commerciale, hanno una finalità o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica a fini illeciti. In un caso come quello di specie, la valutazione dell'ambito della protezione giuridica di cui trattasi non dovrebbe essere svolta in funzione della peculiare destinazione delle consolle, come prevista dal titolare dei diritti d'autore, bensì dovrebbe tener conto dei criteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 per quanto riguarda i dispositivi, i prodotti o i componenti che possono eludere la protezione delle efficaci misure tecnologiche.

La sentenza *UPC Telekabel Wien* (C-314/12, EU:C:2014:192), pronunciata il 27 marzo 2014, ha fornito alla Corte l'occasione di statuire *sulle prerogative accordate ai titolari di diritti d'autore con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali*. La causa verteva su due società di produzione cinematografica titolari di diritti su film che erano stati messi a disposizione del pubblico su un sito Internet tramite un fornitore di accesso stabilito in Austria. Un giudice austriaco aveva vietato a quest'ultimo di fornire l'accesso al sito, dal momento che esso poneva a disposizione del pubblico, senza il loro consenso, opere cinematografiche sulle quali dette società di produzione disponevano di un diritto connesso al diritto d'autore.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato che un fornitore di accesso ad Internet, che consenta ai suoi abbonati l'accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo, è un intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto d'autore o un diritto connesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29. Siffatta interpretazione è avvalorata dall'obiettivo perseguito dalla direttiva. Qualora si escludessero i fornitori di accesso ad Internet dall'ambito di applicazione di tale disposizione, la tutela dei titolari dei diritti, prevista dalla medesima direttiva, subirebbe una riduzione sostanziale. Interrogata anche, con riferimento ai diritti fondamentali, sulla possibilità di emettere un'ingiunzione che non specifichi quali misure il fornitore d'accesso ad Internet deve adottare e sulla possibilità per quest'ultimo di evitare le sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere comunque adottato tutte le misure ragionevoli, la Corte ha precisato che i diritti fondamentali di cui trattasi, ossia la libertà d'impresa e la libertà di informazione, non ostano ad una siffatta ingiunzione, a condizione che siano soddisfatte due condizioni. Da un lato, le misure adottate dal fornitore d'accesso non devono privare inutilmente gli utenti della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili. Dall'altro, tali misure devono avere l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e scoraggiare seriamente gli utenti dal consultare i materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale.

¹⁰² Cit. supra, nota 28.

Sempre in materia di diritto d'autore e diritti connessi, il 3 settembre 2014, nella sentenza *Deckmyn e Vrijheidsfonds* (C-201/13, EU:C:2014:2132), la Grande Sezione della Corte ha precisato la portata della nozione di «parodia» quale eccezione ai diritti di riproduzione e di diritti di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29.

La Corte ha anzitutto indicato che la nozione «parodia» deve essere considerata una nozione autonoma del diritto dell'Unione. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia definizione, all'interno della direttiva 2001/29, di tale nozione, la determinazione del senso e della portata di tale termine dev'essere effettuata sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito. La Corte ha poi rilevato che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un'opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, e, dall'altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. La nozione di parodia non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all'opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall'autore stesso dell'opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull'opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell'opera parodiata. Ciò premesso, l'applicazione, in una situazione concreta, dell'eccezione per parodia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti degli autori e dei titolari dei diritti protetti dalla direttiva e, dall'altro, la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta, il quale si avvalga dell'eccezione per parodia.

Infine, in materia di marchi, la causa all'origine della sentenza *Apple* (C-421/13, EU:C:2014:2070), pronunciata il 10 luglio 2014, ha portato la Corte ad esaminare la possibilità di registrazione di un marchio tridimensionale consistente nella rappresentazione, con disegno multicolore, privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell'architettura di un negozio per servizi ivi offerti.

Al fine di statuire sulla registrabilità del segno in questione, la Corte ha anzitutto richiamato i requisiti di registrazione di un marchio in conformità delle disposizioni della direttiva 2008/95¹⁰³. Secondo la Corte, una rappresentazione che raffigura l'allestimento di uno spazio di vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di forme può costituire un marchio a condizione che sia atta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Tuttavia, la generica idoneità di un segno a costituire un marchio, non implica che tale segno possieda necessariamente carattere distintivo ai sensi della direttiva. Tale carattere dev'essere valutato in pratica in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi contrassegnati e, dall'altro, della percezione da parte del pubblico interessato. Inoltre, la Corte ha precisato che, se non vi osta alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati nella direttiva 2008/95, un segno che rappresenta l'allestimento dei negozi-bandiera di un fabbricante di prodotti può validamente essere registrato non solo per tali prodotti, ma anche per prestazioni di servizi, ove dette prestazioni non costituiscano parte integrante della messa in vendita dei prodotti. Di conseguenza, la rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell'allestimento di uno spazio di vendita può essere registrata come marchio per servizi consistenti in prestazioni che sono correlate a prodotti, ma che non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei medesimi, a condizione che tale rappresentazione sia atta

¹⁰³ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25, e rettifica in GU 2009, L 11, pag. 86).

a distinguere i servizi dell'autore della domanda di registrazione da quelli di altre imprese e che non vi osti alcuno dei motivi di diniego.

2. Protezione dei dati a carattere personale

In materia di protezione dei dati di carattere personale, la Corte ha pronunciato tre sentenze che meritano di essere menzionate. Due sentenze vertono sugli obblighi relativi alla protezione di tali dati incombenti alle imprese che forniscono servizi di comunicazione e a quelle che gestiscono un motore di ricerca. La terza sentenza attiene all'autonomia delle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati.

La sentenza *Digital Rights Ireland e a.* (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238), pronunciata dalla Grande Sezione della Corte in data 8 aprile 2014, trova la sua origine in una *domanda avente ad oggetto la valutazione della validità della direttiva 2006/24 sulla conservazione dei dati con riferimento ai diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale*¹⁰⁴. La domanda chiedeva se l'obbligo incombente, in forza di tale direttiva, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione di conservare per un certo periodo dati relativi alla vita privata di una persona e alle sue comunicazioni, e di consentirne l'accesso delle autorità nazionali competenti comporti un'ingerenza ingiustificata in detti diritti fondamentali.

La Corte ha dichiarato, anzitutto, che le disposizioni della direttiva 2006/24, imponendo siffatti obblighi a tali fornitori, erano costitutive di un'ingerenza particolarmente grave nel rispetto della vita privata e nella protezione dei dati personali, garantiti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali. Quindi, in conformità dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, la Corte ha rilevato che tale ingerenza può essere giustificata dal perseguimento di un interesse generale, come la lotta alla criminalità organizzata.

Tuttavia, la Corte ha dichiarato l'invalidità della direttiva, ritenendo che essa comporti un'ingerenza di vasta portata e di particolare gravità nei suddetti diritti fondamentali, senza che siffatta ingerenza sia regolamentata con precisione da disposizioni che permettano di garantire che essa sia effettivamente limitata a quanto strettamente necessario.

A sostegno di tale constatazione, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che la direttiva 2006/24 riguarda in maniera generale qualsiasi persona e qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica nonché l'insieme dei dati relativi al traffico senza alcuna distinzione, limitazione o eccezione a seconda dell'obiettivo di lotta contro i reati gravi. In secondo luogo, per quanto riguarda l'accesso delle autorità nazionali competenti ai dati e al loro uso ulteriore, tale direttiva non contiene criteri obiettivi che consentano di garantire che i dati siano utilizzati ai soli fini di prevenzione, accertamento, o perseguimento penale dei reati che possono essere considerati sufficientemente gravi da giustificare siffatta ingerenza, né le condizioni sostanziali e procedurali di un siffatto accesso o di una siffatta utilizzazione. In terzo luogo, quanto alla durata di conservazione dei dati, la direttiva impone un periodo di almeno sei mesi senza effettuare alcuna distinzione tra le categorie di dati a seconda delle persone interessate o della loro eventuale utilità rispetto all'obiettivo perseguito.

¹⁰⁴ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).

Inoltre, per quanto attiene alle esigenze risultanti dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, la Corte ha constatato che la direttiva 2006/24 non prevede garanzie sufficienti che permettano di proteggere efficacemente i dati contro il rischio di abusi nonché contro eventuali accessi e usi illeciti dei suddetti dati, e che tale direttiva non impone neanche una conservazione dei dati sul territorio dell'Unione. Di conseguenza, essa non garantisce pienamente il controllo da parte di un'autorità indipendente, esplicitamente richiesto da detto articolo 8, del rispetto dei requisiti di protezione e di sicurezza.

Deve inoltre essere menzionata la sentenza *Google Spain e Google* (C-131/12, EU:C:2014:317), pronunciata il 13 maggio 2014, nella quale la Grande Sezione della Corte è stata chiamata ad *interpretare i requisiti di applicazione della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati di carattere personale con riferimento all'attività di un motore di ricerca su Internet* ¹⁰⁵.

La Corte ha anzitutto constatato che, ricercando in modo automatizzato, costante e sistematico informazioni pubblicate su Internet, il gestore di un motore di ricerca effettua operazioni che devono essere qualificate come «trattamento di dati personali» ai sensi della direttiva 95/46, allorché tali informazioni contengono siffatti dati. Secondo la Corte, tale gestore è il «responsabile» di detto trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva, essendo detto gestore a determinare le finalità e gli strumenti di tale trattamento. Il trattamento di tali dati da parte di siffatto gestore si distingue da quello già effettuato dagli editori di siti web, consistente nel far apparire tali dati su una pagina Internet, e si aggiunge al medesimo.

In tale contesto, la Corte ha precisato che un trattamento di dati personali effettuato dal gestore di un motore di ricerca può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l'elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto (o solo difficilmente avrebbero potuto) essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona. Vista la gravità potenziale di tale ingerenza, quest'ultima non può essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore.

Investita della questione se direttiva 95/46 consenta alla persona interessata di esigere la soppressione da un elenco di risultati link verso pagine web, a motivo del fatto che essa desidera l'«oblio» delle informazioni che vi figurano relative alla sua persona dopo un certo tempo, la Corte ha rilevato che, nell'ipotesi in cui si constati, in seguito a una domanda della persona interessata, che l'inclusione di tali link nell'elenco di risultati è, allo stato attuale, incompatibile con detta direttiva, le informazioni e i link di cui al suddetto elenco devono essere cancellati. Dato che tale persona può, sulla scorta degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico mediante la sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, tali diritti prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Così non sarebbe soltanto qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali

¹⁰⁵ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

era giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.

L'8 aprile 2014, la sentenza *Commissione/Ungheria* (C-288/12, EU:C:2014:237) è stata emessa dalla Grande Sezione della Corte, investita di un ricorso di inadempimento avente ad oggetto la cessazione anticipata del mandato dell'autorità nazionale ungherese di controllo per la protezione dei dati personali e, pertanto, gli obblighi incombenti agli Stati membri con riferimento alla direttiva 95/46 sulla protezione dei dati¹⁰⁶.

A tal riguardo, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46, le autorità di controllo istituite negli Stati membri devono godere di un'indipendenza che consenta loro di svolgere le proprie funzioni senza subire influenze esterne. Tale indipendenza esclude in particolare qualsiasi imposizione e ogni altra influenza esterna di qualunque forma, sia diretta che indiretta, che possano orientare le loro decisioni e che potrebbero quindi rimettere in discussione lo svolgimento, da parte di dette autorità, del loro compito, consistente nello stabilire un giusto equilibrio tra la protezione del diritto alla vita privata e la libera circolazione dei dati personali. In tale contesto, il solo rischio che le autorità responsabili di uno Stato possano esercitare un'influenza politica sulle decisioni delle autorità di controllo è sufficiente ad ostacolare lo svolgimento indipendente delle funzioni di queste ultime. Orbene, se fosse consentito ad ogni Stato membro di porre fine al mandato di un'autorità di controllo prima del relativo termine inizialmente previsto senza rispettare le norme e le garanzie prestabilite a tal fine dalla legislazione applicabile, la minaccia di una tale cessazione anticipata incombente su detta autorità durante l'intero esercizio del suo mandato potrebbe condurre ad una forma di obbedienza al potere politico in capo alla stessa, incompatibile con detto requisito di indipendenza. Tale requisito d'indipendenza deve, pertanto, necessariamente essere interpretato nel senso che include l'obbligo di rispettare la durata del mandato delle autorità di controllo fino alla scadenza e di porvi fine anticipatamente solo nel rispetto delle norme e delle garanzie della normativa applicabile. La Corte ne ha tratto la conclusione che, ponendo anticipatamente fine al mandato dell'autorità di controllo, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 95/46.

XIV. Politica sociale

In materia di politica sociale, possono essere menzionate tre sentenze. La prima riguarda il divieto di discriminazioni fondate sull'età, mentre le altre due vertono su casi di madre committente, alla quale è stato negato il diritto di fruire di congedi retribuiti per prendersi cura di un figlio.

1. Parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro

Nella sentenza *Schmitzer* (C-530/13, EU:C:2014:2359), pronunciata l'11 novembre 2014, la Grande Sezione della Corte ha dovuto pronunciarsi su una riforma legislativa, posta in essere in Austria a seguito della sentenza *Hütter*¹⁰⁷, intesa a porre fine ad una discriminazione fondata sull'età per dei funzionari. In quest'ultima sentenza, la Corte aveva stabilito che la direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro¹⁰⁸ ostava ad una normativa

¹⁰⁶ Cit. supra, nota 108.

¹⁰⁷ Sentenza della Corte del 18 giugno 2009, *Hütter* (C-88/08, EU:C2009:381).

¹⁰⁸ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

austriaca che escludeva il computo dei periodi di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego. La nuova normativa nazionale prende in considerazione periodi di formazione e di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età ma, nel contempo, introduce per i soli dipendenti pubblici vittime di tale discriminazione un prolungamento di tre anni del periodo necessario per poter passare dal primo al secondo scatto di ciascuna categoria d'impiego e di ciascuna categoria retributiva. Secondo la Corte, poiché tale prolungamento si applica solo ai dipendenti pubblici che hanno svolto periodi di formazione e di servizio prima del compimento del diciottesimo anno di età, la nuova normativa comporta una differenza di trattamento basata sull'età ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.

Quanto alla giustificazione di tale differenza di trattamento, la Corte ha rilevato che, sebbene determinate considerazioni di bilancio possano essere alla base delle scelte di politica sociale di uno Stato membro, esse non possono, di per sé sole, costituire una finalità legittima. Per contro, il rispetto dei diritti acquisiti e la protezione del legittimo affidamento dei dipendenti pubblici favoriti dal regime anteriore costituiscono obiettivi legittimi di politica del lavoro e del mercato del lavoro che possono giustificare, per un periodo transitorio, il mantenimento delle retribuzioni anteriori e conseguentemente di un regime discriminatorio in ragione dell'età. La Corte ha ritenuto che una normativa come quella di cui al procedimento principale consente di raggiungere tali obiettivi in quanto detti funzionari non subiranno il prolungamento retroattivo del termine di avanzamento. Tuttavia, tali obiettivi non possono giustificare una misura che mantiene in via definitiva, anche se soltanto per determinate persone, la differenza di trattamento in ragione dell'età che la riforma del regime discriminatorio intende eliminare. Pertanto, la Corte ha statuito che gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ostano parimenti ad una siffatta normativa nazionale.

2. Diritto al congedo di maternità

Il 18 marzo 2014, nelle sentenze *D.* (C-167/12, EU:C:2014:169) e *Z.* (C-363/12, EU:C:2014:159), la Grande Sezione della Corte è stata chiamata a stabilire *se il rifiuto di un congedo retribuito a favore di una madre committente che ha avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata sia contrario alla direttiva 92/85* ¹⁰⁹, *oppure costituisca una discriminazione fondata sul sesso o sull'handicap, contraria alle direttive 2006/54* ¹¹⁰ *e 2000/78* ¹¹¹. Le due ricorrenti nel procedimento principale sono ricorse a madri surrogate per avere un figlio e si sono viste respingere la loro domanda di congedi retribuiti, sulla base del rilievo che non erano mai state gestanti e che i figli non sono stati adottati.

Per quanto attiene, anzitutto, alla direttiva 92/85, la Corte ha rilevato che gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere un diritto al congedo di maternità ai sensi di detta direttiva a una lavoratrice che, in qualità di madre committente, abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, nemmeno quando, dopo la nascita, essa effettivamente allatti, o comunque possa allattare, il bambino. Infatti, il congedo di maternità, previsto all'articolo 8 della direttiva 92/85, ha

¹⁰⁹ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).

¹¹⁰ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

¹¹¹ Cit. supra, nota 111.

lo scopo di proteggere la salute della madre del bambino nella peculiare situazione di vulnerabilità derivante dalla sua gravidanza. Benché la Corte abbia dichiarato che il congedo di maternità è volto anche ad assicurare la protezione delle particolari relazioni tra la donna e il suo bambino, tale finalità riguarda tuttavia soltanto il periodo successivo alla gravidanza e al parto. Ne discende che il riconoscimento di un congedo di maternità presuppone che la lavoratrice cui è accordato sia stata incinta e abbia partorito il bambino. Cionondimeno, secondo la Corte, la direttiva 92/85 non esclude in alcun modo la facoltà degli Stati membri di prevedere norme più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute delle madri committenti che consentano loro di beneficiare di un congedo di maternità.

Quanto alla direttiva 2006/54, la Corte ha dichiarato che non costituisce una discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso il rifiuto di un datore di lavoro di riconoscere un congedo di maternità a una madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata. Per quanto attiene, segnatamente, all'asserita discriminazione indiretta, la Corte ha constatato, da un lato, che una siffatta discriminazione non esiste quando nessun elemento consente di concludere che il rifiuto del congedo de quo sfavorirebbe in modo particolare i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile. Dall'altro, una madre committente non può, per definizione, essere oggetto di un trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla sua gravidanza, poiché la stessa non è mai stata incinta di questo figlio. Per quanto attiene all'attribuzione di un congedo di adozione, la Corte ha statuito che, poiché un siffatto congedo non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/54, gli Stati membri restano liberi di accordare o meno un siffatto congedo.

Nella causa Z., la madre committente era incapace di sostenere una gravidanza, ed era per questo motivo ricorsa ad una madre surrogata. Per quanto attiene alla direttiva 2000/78, la Corte ha ritenuto che non costituisca una discriminazione fondata sull'handicap il fatto di negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo di adozione. Infatti, l'incapacità di procreare naturalmente non costituisce di per sé, in via di principio, un impedimento per la madre committente ad accedere a un impiego, a svolgerlo o ad avere una promozione e, pertanto, non può essere considerata un handicap ai sensi di tale direttiva. Poiché il giudice del rinvio aveva sollevato una questione relativa alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità¹¹², la Corte ha ritenuto che la validità della direttiva 2000/78 non possa essere esaminata in riferimento a tale convenzione, la quale riveste carattere programmatico ed è priva di effetti diretti. Tuttavia, detta direttiva deve essere oggetto, per quanto possibile, di un'interpretazione conforme alla convenzione.

XV. Ambiente

Il 1° luglio 2014, nella sua sentenza *Ålands Vindkraft* (C-573/12, EU:C:2014:2037), pronunciandosi sull'interpretazione dell'articolo 34 TFUE e della direttiva 2009/28, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹¹³, la Grande Sezione della Corte ha statuito che, in forza degli articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3, di tale direttiva, gli Stati membri che concedono aiuti ai produttori di energia da fonti rinnovabili non sono tenuti a prevedere misure di sostegno finanziario per l'utilizzazione dell'energia verde prodotta in un altro Stato membro.

¹¹² Cit. supra, nota 89.

¹¹³ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

Il regime di sostegno svedese oggetto della controversia di cui al procedimento principale, prevede l'assegnazione di certificati negoziabili ¹¹⁴ ai produttori di elettricità verde prodotta sul territorio di tale Stato, e assoggetta i fornitori e taluni utenti di elettricità ad un obbligo di acquistare e restituire annualmente all'autorità competente un certo quantitativo di tali certificati, corrispondenti a una quota del totale delle loro forniture o del loro uso di elettricità. Poiché le autorità svedesi avevano rifiutato alla ricorrente l'assegnazione di tali certificati per il suo parco eolico situato in Finlandia, adducendo che solo i gestori di impianti situati in Svezia potevano vedersi concedere tali certificati, essa ha presentato un ricorso avverso la decisione di rigetto.

La Corte ha constatato, anzitutto, da un lato, che il regime in questione, presenta le caratteristiche proprie ai regimi di aiuto previsti e consentiti dalle disposizioni della direttiva 2009/28 e, dall'altro, che il legislatore dell'Unione non ha inteso imporre agli Stati membri di estendere tale beneficio all'elettricità verde prodotta sul territorio di un altro Stato membro. Cionondimeno, essa ha ritenuto che una siffatta normativa sia idonea a ostacolare, quantomeno indirettamente e potenzialmente, le importazioni di elettricità, in particolare verde, provenienti dagli altri Stati membri. Di conseguenza, un siffatto regime costituisce una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni, in linea di principio incompatibile con gli obblighi derivanti dall'articolo 34 TFUE, salvo che essa non possa essere obiettivamente giustificata. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, poiché il diritto dell'Unione non ha proceduto ad un'armonizzazione dei regimi di sostegno nazionali all'elettricità verde, è, in linea di principio, consentito agli Stati membri limitare il beneficio di tali regimi alla produzione dell'elettricità verde collocata sul loro territorio nella misura in cui tali regimi siano volti a favorire, in una prospettiva di lungo termine, investimenti in nuovi impianti, attribuendo ai produttori talune garanzie quanto alla futura distribuzione della loro produzione di elettricità verde.

¹¹⁴ Si tratta di un regime di sostegno che prevede, a carico dei fornitori di elettricità e di taluni consumatori, un obbligo di usare elettricità verde in una quota determinata.

C – Composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocollare al 9 ottobre 2014)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sig. L. Bay Larsen, presidente di sezione; sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione; sig. K. Lenaerts, vicepresidente della Corte; sig. V. Skouris, presidente della Corte; sigg. A. Tizzano, M. Ilešič e T. von Danwitz, presidenti di sezione.

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sig.ra K. Jürimäe, presidente di sezione; sigg. C. Vajda e A. Ó Caoimh, presidenti di sezione; sig. M. Wathelet, primo avvocato generale; sigg. J.-C. Bonichot e S. Rodin, presidenti di sezione; sig. A. Rosas, giudice.

Terza fila, da sinistra a destra:

Sig. Y. Bot, avvocato generale; sig.ra E. Sharpston, avvocato generale; sigg. J. Malenovský e E. Juhász, giudici; sig.ra J. Kokott, avvocato generale; sig. A. Borg Barthet, giudice; sig. P. Mengozzi, avvocato generale; sig. E. Levits, giudice.

Quarta fila, da sinistra a destra:

Sig.ra A. Prechal, giudice; sig. N. Jääskinen, avvocato generale; sig. D. Šváby, giudice; sig.ra C. Toader, giudice; sig. A. Arabadjiev, giudice; sig. M. Safjan, giudice; sig.ra M. Berger, giudice; sig. P. Cruz Villalón, avvocato generale.

Quinta fila, da sinistra a destra:

Sigg. M. Szpunar e N. Wahl, avvocati generali; sigg. C.G. Fernlund, E. Jarašiūnas, J.L. da Cruz Vilaça, F. Biltgen e C. Lycourgos, giudici; sig. A. Calot Escobar, cancelliere.

1. Membri della Corte di giustizia

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Vassilios Skouris

Nato nel 1948; laurea in giurisprudenza presso la libera Università di Berlino (1970); dottorato in diritto costituzionale e amministrativo presso l'Università di Amburgo (1973); libero docente presso l'Università di Amburgo (1972-1977); docente di diritto pubblico presso l'Università di Bielefeld (1978); docente di diritto pubblico presso l'Università di Salonicco (1982); ministro degli Affari interni (nel 1989 e nel 1996); membro del Comitato amministrativo dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (1997-2005); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Comitato nazionale ellenico per la ricerca (1993-1995); membro del Comitato superiore per la selezione dei pubblici dipendenti greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del Comitato amministrativo della Scuola nazionale ellenica della magistratura (1995-1996); membro del Consiglio scientifico del ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale ellenico nel 1998; giudice alla Corte di giustizia dall'8 giugno 1999; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



Koen Lenaerts

Nato nel 1954; laurea e dottorato in giurisprudenza (Università cattolica di Lovanio); Master of Laws, Master in Public Administration (Università di Harvard); assistente (1979-1983) poi professore di diritto europeo all'Università cattolica di Lovanio (dal 1983); referendario alla Corte di giustizia (1984-1985); professore al Collegio d'Europa di Bruges (1984-1989); avvocato del foro di Bruxelles (1986-1989); «visiting professor» presso la Harvard Law School (1989); giudice al Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 ottobre 2003; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003; vicepresidente della Corte dal 9 ottobre 2012.

**Antonio Tizzano**

Nato nel 1940; professore di diritto dell'Unione europea presso l'Università La Sapienza, Roma; professore presso le Università «Istituto Orientale» (1969-1979) e «Federico II» di Napoli (1979-1992), di Catania (1969-1977) e di Mogadiscio (1967-1972); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione italiana; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunità europee (1984-1992); membro della delegazione italiana in occasione dei negoziati per l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, per l'Atto unico europeo ed il Trattato sull'Unione europea; autore di numerose pubblicazioni, tra cui commenti ai trattati europei e codici dell'Unione europea; fondatore e direttore dal 1996 della rivista *Il diritto dell'Unione europea*; membro di comitati di direzione o di redazione di diverse riviste giuridiche; relatore in numerosi congressi internazionali; conferenze e corsi in diverse istituzioni internazionali, tra cui l'Accademia di diritto internazionale dell'Aia (1987); membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione delle Comunità europee (1999); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**Allan Rosas**

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza all'Università di Turku (Finlandia); docente di diritto presso l'Università di Turku (1978-1981) e presso l'Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direttore dell'Istituto dei diritti dell'uomo della medesima accademia (1985-1995); vari posti universitari di responsabilità, nazionali e internazionali; membro di società scientifiche; coordinamento di vari progetti e programmi di ricerca, nazionali e internazionali, segnatamente nelle seguenti materie: diritto comunitario, diritto internazionale, diritti dell'uomo e diritti fondamentali, diritto costituzionale e pubblica amministrazione comparata; rappresentante del governo finlandese in qualità di membro o di consigliere delle delegazioni finlandesi in varie conferenze e riunioni internazionali; funzioni di esperto della vita giuridica finlandese, in particolare in commissioni giuridiche governative o parlamentari in Finlandia, nonché presso le Nazioni unite, l'Unesco, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed il Consiglio d'Europa; dal 1995 consigliere giuridico principale presso il servizio giuridico della Commissione europea, incaricato delle relazioni con l'esterno; dal marzo 2001 direttore generale aggiunto del servizio giuridico della Commissione europea; giudice alla Corte di giustizia dal 17 gennaio 2002.

**Rosario Silva de Lapuerta**

Nata nel 1954; laureata in giurisprudenza (Università Complutense di Madrid); abogado del Estado con sede di servizio a Malaga; abogado del Estado presso il servizio giuridico del ministero dei Trasporti, del Turismo e delle Comunicazioni, poi presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri; abogado del Estado-Jefe del servizio giuridico dello Stato incaricato delle cause dinanzi alla Corte di giustizia e vicedirettore generale del servizio di assistenza giuridica comunitaria e internazionale dell'Abogacía General del Estado (ministero della Giustizia); membro del gruppo di riflessione della Commissione sul futuro del sistema giurisdizionale comunitario; capo della delegazione spagnola del gruppo degli «Amis de la présidence» per la riforma del sistema giurisdizionale comunitario nel trattato di Nizza e del gruppo ad hoc «Corte di giustizia» del Consiglio; professore di diritto comunitario alla Scuola diplomatica di Madrid; condirettrice della rivista *Noticias de la Unión Europea*; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Juliane Kokott**

Nata nel 1957; studi di giurisprudenza (Università di Bonn e Ginevra); LL.M. (American University, Washington DC); dottorato in giurisprudenza (Università di Heidelberg, 1985; Università di Harvard, 1990); professore ospite all'Università di Berkeley (1991); docente di diritto pubblico tedesco e straniero, di diritto internazionale e di diritto europeo presso le Università di Augusta (1992), Heidelberg (1993) e Düsseldorf (1994); giudice supplente per il governo tedesco alla Corte internazionale di conciliazione e di arbitrato dell'OSCE; vicepresidente del Consiglio consultivo federale sul cambiamento globale (WBGU, 1996); professore di diritto internazionale, di diritto internazionale degli affari e di diritto europeo all'Università di San Gallo (1999); direttore dell'Istituto di diritto europeo e internazionale degli affari all'Università di San Gallo (2000); direttore aggiunto del programma di specializzazione in diritto degli affari all'Università di San Gallo (2001); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Endre Juhász**

Nato nel 1944; laureato in giurisprudenza all'Università di Szeged, Ungheria (1967); esame per l'accesso all'ordine degli avvocati ungherese (1970); studi di terzo ciclo in diritto comparato all'Università di Strasburgo, Francia (1969, 1970, 1971, 1972); funzionario del dipartimento giuridico del ministero del Commercio estero (1966-1974), direttore per gli affari legislativi (1973-1974); primo addetto commerciale all'ambasciata di Ungheria a Bruxelles, responsabile delle questioni comunitarie (1974-1979); direttore del ministero del Commercio estero (1979-1983); primo addetto commerciale, poi consigliere commerciale all'ambasciata di Ungheria a Washington DC, Stati Uniti (1983-1989); direttore generale al ministero del Commercio e al ministero delle Relazioni economiche internazionali (1989-1991); capo negoziatore dell'accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunità europee e i loro Stati membri (1990-1991); segretario generale del ministero delle Relazioni economiche internazionali, direttore dell'ufficio degli Affari europei (1992); segretario di Stato presso il ministero delle Relazioni economiche internazionali (1993-1994); segretario di Stato, presidente dell'ufficio degli Affari europei, ministero dell'Industria e del commercio (1994); ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione diplomatica della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea (gennaio 1995 - maggio 2003); capo negoziatore dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (luglio 1998 - aprile 2003); ministro senza portafoglio per il coordinamento delle questioni di integrazione europea (da maggio 2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**George Arestis**

Nato nel 1945; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1968); M.A. Comparative Politics and Government, Università del Kent a Canterbury (1970); esercizio della professione di avvocato a Cipro (1972-1982); nomina al posto di District Court Judge (1982); promosso al posto di President District Court (1995); Administrative President, District Court di Nicosia (1997-2003); giudice alla Suprema corte di Cipro (2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004 all'8 ottobre 2014.

**Anthony Borg-Barthet**

Nato nel 1947; dottorato in giurisprudenza all'Università reale di Malta nel 1973; entra nel pubblico impiego maltese in qualità di Notary to Government nel 1975; consigliere della Repubblica nel 1978, primo consigliere della Repubblica nel 1979, Attorney General aggiunto nel 1988 e nominato Attorney General dal presidente di Malta nel 1989; professore incaricato a tempo parziale di diritto civile all'Università di Malta (1985-1989); membro del Consiglio dell'Università di Malta (1998-2004); membro della commissione per l'amministrazione della giustizia (1994-2004); membro del comitato dei governatori del Centro di arbitrato di Malta (1998-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Marko Ilešič**

Nato nel 1947; dottore in giurisprudenza (Università di Lubiana); specializzazione in diritto comparato (Università di Strasburgo e Coimbra); esame giudiziario; professore di diritto civile, commerciale e internazionale privato; vicedecano (1995-2001) e decano (2001-2004) della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lubiana; autore di numerose pubblicazioni giuridiche; giudice onorario e presidente di sezione al Tribunale del lavoro di Lubiana (1975-1986); presidente del Tribunale dello sport di Slovenia (1978-1986); presidente della commissione di arbitrato della Borsa di Lubiana; arbitro presso la Camera di commercio di Jugoslavia (fino al 1991) e di Slovenia (dal 1991); arbitro presso la Camera internazionale di commercio di Parigi; giudice alla Corte d'appello dell'UEFA e della FIFA; presidente dell'Unione delle associazioni dei giuristi sloveni (1993-2005); membro dell'International Law Association, del Comitato marittimo internazionale e di molte altre associazioni giuridiche internazionali; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Jiří Malenovský**

Nato nel 1950; dottore in giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga (1975); capo assistente (1974-1990), vicedecano (1989-1991) e capo del dipartimento di diritto internazionale e di diritto europeo (1990-1992) all'Università Masaryk di Brno; giudice alla Corte costituzionale cecoslovacca (1992); ambasciatore presso il Consiglio d'Europa (1993-1998); presidente del comitato dei delegati dei ministri del Consiglio d'Europa (1995); direttore generale al ministero degli Affari esteri (1998-2000); presidente del settore ceco e slovacco dell'Associazione di diritto internazionale (1999-2001); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); membro del Consiglio legislativo (1998-2000); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (dal 2000); professore di diritto internazionale pubblico all'Università Masaryk di Brno (2001); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Egils Levits**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche all'Università di Amburgo; collaboratore scientifico alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Kiel; consigliere del Parlamento lettone per le questioni di diritto internazionale, di diritto costituzionale e di riforma legislativa; ambasciatore della Repubblica di Lettonia in Germania e Svizzera (1992-1993), in Austria, Svizzera e Ungheria (1994-1995); vice primo ministro e ministro della Giustizia, facente funzione di ministro degli Affari esteri (1993-1994); conciliatore alla Corte di conciliazione e di arbitrato in seno all'OSCE (dal 1997); membro della corte permanente di arbitrato (dal 2001); eletto nel 1995 giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, rieletto nel 1998 e nel 2001; numerose pubblicazioni in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo, riforma legislativa e diritto comunitario; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Aindrias Ó Caoimh**

Nato nel 1950; bachelor in diritto civile (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); diploma di studi superiori di diritto europeo (University College Dublin, 1977); barrister nell'ordine d'Irlanda (1972-1999); docente di diritto europeo (King's Inns, Dublino); Senior Counsel (1994-1999); rappresentante del governo irlandese in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla High Court d'Irlanda (dal 1999); bencher (decano) della Honorable Society of King's Inns (dal 1999); vicepresidente della Società irlandese di diritto europeo; membro dell'Associazione di diritto internazionale (sezione irlandese); figlio di Andreas O'Keefe (Aindrias Ó Caoimh), giudice alla Corte di giustizia (1974-1985); giudice alla Corte di giustizia dal 13 ottobre 2004.

**Lars Bay Larsen**

Nato nel 1953; diplomato in scienze politiche (1976), laureato in giurisprudenza (1983), Università di Copenaghen; funzionario del ministero della Giustizia (1983-1985); professore incaricato (1984-1991), quindi professore associato (1991-1996) in diritto della famiglia all'Università di Copenaghen; capo sezione all'Advokatsamfund (1985-1986); capo servizio (1986-1991) al ministero della Giustizia; ammesso all'ordine forense (1991); capo divisione (1991-1995), capo del dipartimento di polizia (1995-1999), capo del dipartimento giuridico (2000-2003) al ministero della Giustizia; rappresentante della Danimarca nel Comitato K-4 (1995-2000), al gruppo centrale di Schengen (1996-1998) e al consiglio di amministrazione dell'Europol (1998-2000); giudice allo Højesteret (2003-2006); giudice alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.

**Eleanor Sharpston**

Nata nel 1955; studi di economia, lingue e diritto al King's College, Cambridge (1973-1977); assistente e ricercatrice al Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); ammessa all'ordine forense (Middle Temple, 1980); barrister (1980-1987 e 1990-2005); referendaria presso l'avvocato generale, poi giudice, Sir Gordon Slynn (1987-1990); professore di diritto europeo e di diritto comparato (Director of European Legal Studies) all'University College London (1990-1992), professore (Lecturer) alla facoltà di giurisprudenza (1992-1998), poi professore associato (Affiliated Lecturer) (1998-2005) all'Università di Cambridge; Fellow of King's College, Cambridge (1992-2010); Emeritus Fellow of King's College, Cambridge (dal 2011); professore associato e ricercatrice (Senior Research Fellow) al Centre for European Legal Studies all'Università di Cambridge (1998-2005); Queen's Counsel (1999); bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010) e Nottingham Trent (2011); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.

**Paolo Mengozzi**

Nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee dell'Università di Bologna; dottore honoris causa dell'Università Carlos III di Madrid; professore ospite presso le Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Atene) e l'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dello European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre della presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del centro di ricerche dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata all'OMC; giudice al Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998 al 3 maggio 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**Yves Bot**

Nato nel 1947; laureato presso la facoltà di giurisprudenza di Rouen; dottorato in giurisprudenza (Università di Paris II Panthéon-Assas); professore associato alla facoltà di giurisprudenza di Le Mans; sostituto, poi primo sostituto alla procura della Repubblica di Le Mans (1974-1982); procuratore della Repubblica al Tribunale di Dieppe (1982-1984); procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Strasburgo (1984-1986); procuratore della Repubblica al Tribunale di Bastia (1986-1988); avvocato generale presso la Corte d'appello di Caen (1988-1991); procuratore della Repubblica al Tribunale di Le Mans (1991-1993); incaricato di missione presso il ministero della Giustizia (1993-1995); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nanterre (1995-2002); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi (2002-2004); procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi (2004-2006); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Jean-Claude Bonichot**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza all'Università di Metz, diplomato presso l'Institut d'études politiques di Parigi, ex allievo dell'École nationale d'administration; relatore (1982-1985), commissario del governo (1985-1987 e 1992-1999); giudice assessore (1999-2000); presidente della sesta sottosezione della sezione del contenzioso (2000-2006) al Consiglio di Stato; referendario alla Corte di giustizia (1987-1991); direttore del gabinetto del ministro del Lavoro, dell'impiego e della formazione professionale, poi direttore del gabinetto del ministro di Stato, ministro della Funzione pubblica e dell'ammodernamento dell'amministrazione (1991-1992); capo della missione giuridica del Consiglio di Stato presso la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006); professore associato all'Università di Metz (1988-2000), poi all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (dal 2000); autore di numerose pubblicazioni di diritto amministrativo, diritto comunitario e diritto europeo dei diritti dell'uomo; fondatore e presidente del comitato di redazione del *Bollettino della giurisprudenza di diritto urbanistico*, co-fondatore e membro del comitato di redazione del *Bollettino giuridico delle comunità locali*, presidente del consiglio scientifico del gruppo di ricerca sulle istituzioni e sul diritto della pianificazione, urbanistico e dell'habitat; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



Thomas Von Danwitz

Nato nel 1962; studi a Bonn, Ginevra e Parigi; esame di Stato in diritto (1986 e 1992); dottorato in giurisprudenza (Università di Bonn, 1988); diploma internazionale in amministrazione pubblica (Scuola nazionale di amministrazione, 1990); abilitazione (Università di Bonn, 1996); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (1996-2003); decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università della Ruhr, Bochum (2000-2001); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (Università di Colonia, 2003-2006); direttore dell'Istituto di diritto pubblico e di scienze amministrative (2006); professore invitato alla Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), all'Università François Rabelais (Tours, 2001-2006) e all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); dottore honoris causa dell'Università François Rabelais (Tours, 2010); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



Alexander Arabadjiev

Nato nel 1949; studi di giurisprudenza (Università San Clemente di Ocrida, Sofia); giudice al Tribunale di primo grado di Blagoevgrad (1975-1983); giudice alla Corte regionale di Blagoevgrad (1983-1986); giudice alla Corte suprema (1986-1991); giudice alla Corte costituzionale (1991-2000); membro della Commissione europea sui diritti dell'uomo (1997-1999); membro della Convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (2002-2003); deputato (2001-2006); osservatore al Parlamento europeo; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.



Camelia Toader

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza (1986), dottorato in giurisprudenza (1997) (Università di Bucarest); uditore giudiziario presso il Tribunale di primo grado di Buftea (1986-1988); giudice al Tribunale di primo grado del 5° settore di Bucarest (1988-1992); ammessa all'ordine forense di Bucarest (1992); professore incaricato (1992-2005), successivamente, dal 2005, professore di diritto civile e di diritto contrattuale europeo all'Università di Bucarest; studi vari di dottorato e di ricerca presso l'Istituto Max Planck di diritto internazionale privato ad Amburgo (tra il 1992 e il 2004); capo del dipartimento per l'Integrazione europea presso il ministero della Giustizia (1997-1999); giudice all'Alta corte di cassazione e di giustizia (1999-2007); professore ospite presso l'Università di Vienna (2000 e 2011); formatore di diritto comunitario presso l'Istituto nazionale della magistratura (2003 e 2005-2006); membro del comitato di redazione di varie riviste giuridiche; dal 2010 membro associato dell'Accademia internazionale di diritto comparato e ricercatore onorario del Centro studi di diritto europeo dell'Istituto di ricerche giuridiche dell'Accademia rumena; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.

**Marek Safjan**

Nato nel 1949; dottore in giurisprudenza (Università di Varsavia, 1980); laurea abilitante in scienze giuridiche (Università di Varsavia, 1990); professore titolare alla facoltà di giurisprudenza (1998); direttore dell'Istituto di diritto civile dell'Università di Varsavia (1992-1996); vicerettore dell'Università di Varsavia (1994-1997); segretario generale della sezione polacca dell'associazione Henri Capitant degli amici della cultura giuridica francese (1994-1998); rappresentante della Polonia nel comitato per la bioetica del Consiglio d'Europa (1991-1997); giudice al Tribunale costituzionale (1997-1998), successivamente presidente di questo stesso Tribunale (1998-2006); membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato (dal 1994) e vicepresidente di quest'ultima (dal 2010); membro dell'Associazione internazionale per il diritto, l'etica e la scienza (dal 1995), membro del Comitato polacco di Helsinki; membro dell'Accademia polacca delle arti e delle lettere; medaglia pro merito conferita dal segretario generale del Consiglio d'Europa (2007); autore di numerosissime pubblicazioni negli ambiti del diritto civile, del diritto medico e del diritto europeo; dottore honoris causa dell'European University Institute (2012); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Daniel Šváby**

Nato nel 1951; dottore in giurisprudenza (Università di Bratislava); giudice al Tribunale di primo grado di Bratislava; giudice alla Corte d'appello incaricato delle cause di diritto civile e vicepresidente della Corte d'appello di Bratislava; membro della sezione di diritto civile e di famiglia all'Istituto di diritto del ministero della Giustizia; giudice ad interim alla Corte suprema incaricato delle cause di diritto commerciale; membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004 al 6 ottobre 2009; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.



Maria Berger

Nata nel 1956; studi in giurisprudenza ed economia (1975-1979), dottore in giurisprudenza; assistente e professore presso l'Istituto di diritto pubblico e di scienze politiche dell'Università di Innsbruck (1979-1984); amministratore presso il ministero federale della Scienza e della ricerca, da ultimo capo unità aggiunto (1984-1988); responsabile delle questioni relative all'Unione europea presso la Cancelleria federale (1988-1989); capo del servizio «Integrazione europea» della Cancelleria federale (preparazione dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea) (1989-1992); direttrice presso l'Autorità di sorveglianza EFTA a Ginevra e a Bruxelles (1993-1994); vicepresidente della Donau Universität di Krems (1995-1996); deputata al Parlamento europeo (novembre 1996 - gennaio 2007 e dicembre 2008 - luglio 2009) e membro della commissione giuridica; membro supplente della Convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (febbraio 2002 - luglio 2003); membro del consiglio comunale della città di Perg (settembre 1997 - settembre 2009); ministro federale della Giustizia (gennaio 2007 - dicembre 2008); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.



Niilo Jääskinen

Nato nel 1958; laurea in giurisprudenza (1980), master in materie giuridiche (1982), dottorato all'Università di Helsinki (2008); professore incaricato all'Università di Helsinki (1980-1986); referendario e giudice, in via temporanea, al Tribunale di primo grado di Rovaniemi (1983-1984); consigliere giuridico (1987-1989), successivamente capo della sezione di diritto europeo (1990-1995) al ministero della Giustizia; consigliere giuridico al ministero degli Affari esteri (1989-1990); consigliere e segretario degli affari europei alla Grande commissione del Parlamento finlandese (1995-2000); giudice ad interim (luglio 2000 - dicembre 2002), successivamente giudice (gennaio 2003 - settembre 2009) alla Corte suprema amministrativa; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali in occasione dei negoziati per l'adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.



Pedro Cruz Villalón

Nato nel 1946; laurea in giurisprudenza (1963-1968) e dottorato in materie giuridiche all'Università di Siviglia (1975); studi di terzo ciclo presso l'Università di Friburgo in Brisgovia (1969-1971); libero docente di diritto politico presso l'Università di Siviglia (1978-1986), titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università di Siviglia (1986-1992); referendario alla Corte costituzionale (1986-1987); giudice della Corte costituzionale (1992-1998); presidente della Corte costituzionale (1998-2001); fellow presso il Wissenschaftskolleg di Berlino (2001-2002); titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università autonoma di Madrid (2002-2009); consigliere elettivo del Consiglio di Stato (2004-2009); autore di numerose pubblicazioni; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 14 dicembre 2009.

**Alexandra (Sacha) Prechal**

Nata nel 1959; studi di giurisprudenza (Università di Groningen, 1977-1983); dottorato in materie giuridiche (Università di Amsterdam, 1995); incaricata di corsi di diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Maastricht (1983-1987); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1987-1991); incaricata di corsi all'Istituto Europa della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Amsterdam (1991-1995); professore di diritto europeo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Tilburg (1995-2003); professore di diritto europeo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Utrecht e membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Europa dell'Università di Utrecht (dal 2003); membro del comitato di redazione di diverse riviste giuridiche nazionali e internazionali; autrice di numerose pubblicazioni; membro dell'Accademia reale delle scienze dei Paesi Bassi; giudice alla Corte di giustizia dal 10 giugno 2010.

**Egidijus Jarašiūnas**

Nato nel 1952; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1974-1979); dottore in scienze giuridiche dell'Accademia di diritto di Lituania (1999), avvocato iscritto all'albo in Lituania (1979-1990); deputato del Consiglio supremo (Parlamento) della Repubblica di Lituania (1990-1992), successivamente membro del Seimas (Parlamento) della Repubblica di Lituania e membro del Comitato dello Stato e di diritto (1992-1996); giudice alla Corte costituzionale della Repubblica di Lituania (1996-2005), successivamente consigliere del presidente della Corte costituzionale di Lituania (dal 2006); assistente presso la cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza all'Università Mykolas Romeris (1997-2000), successivamente professore associato (2000-2004), quindi professore (dal 2004) presso detta cattedra e infine titolare di tale cattedra di diritto costituzionale (2005-2007); decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università Mykolas Romeris (2007-2010); membro della commissione di Venezia (2006-2010); firmatario dell'atto dell'11 marzo 1990 con cui è stata ripristinata l'indipendenza della Lituania; autore di numerose pubblicazioni giuridiche; giudice alla Corte di giustizia dal 6 ottobre 2010.

**Carl Gustav Fernlund**

Nato nel 1950; laurea in giurisprudenza all'Università di Lund (1975); cancelliere al Tribunale di primo grado di Landskrona (1976-1978); giudice assessore alla Corte d'appello amministrativa (1978-1982); giudice supplente alla Corte d'appello amministrativa (1982); consigliere giuridico presso la commissione permanente sulla Costituzione del Parlamento svedese (1983-1985); consigliere giuridico presso il ministero delle Finanze (1985-1990); direttore della divisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche presso il ministero delle Finanze (1990-1996); direttore della divisione delle accise presso il ministero delle Finanze (1996-1998); consigliere fiscale della rappresentanza permanente del Regno di Svezia presso l'Unione europea (1998-2000); direttore generale per le questioni legali presso il dipartimento delle imposte e delle dogane del ministero delle Finanze (2000-2005); giudice alla Corte suprema amministrativa (2005-2009); presidente della Corte d'appello amministrativa di Göteborg (2009-2011); giudice alla Corte di giustizia dal 6 ottobre 2011.

**José Luís da Cruz Vilaça**

Nato nel 1944; laurea in giurisprudenza e master in economia politica all'Università di Coimbra; dottorato in economia internazionale (Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne); servizio militare obbligatorio prestato presso il ministero della Marina (servizio di Giustizia, 1969-1972); professore all'Università cattolica e all'Università Nova di Lisbona; già professore dell'Università di Coimbra e dell'Università Lusíada di Lisbona (direttore dell'istituto di studi europei); membro del governo portoghese (1980-1983); segretario di Stato al ministero dell'Interno, alla presidenza del Consiglio dei ministri e agli Affari europei; deputato al parlamento portoghese, vicepresidente del gruppo dei democratico-cristiani; avvocato generale alla Corte di giustizia (1986-1988); presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (1989-1995); avvocato del foro di Lisbona, specialista in diritto europeo e della concorrenza (1996-2012); membro del gruppo di riflessione sul futuro del sistema giurisdizionale delle Comunità europee «Groupe Due» (2000); presidente del consiglio di disciplina della Commissione europea (2003-2007); presidente dell'Associazione portoghese di diritto europeo (dal 1999); giudice alla Corte di giustizia dall'8 ottobre 2012.

**Melchior Wathelet**

Nato nel 1949; laurea in giurisprudenza e laurea in scienze economiche (Università di Liegi); Master of Laws (Harvard University, Stati Uniti); dottore honoris causa (Università di Paris-Dauphine); professore di diritto europeo all'Università di Lovanio e all'Università di Liegi; deputato (1977-1995); segretario di Stato, ministro e ministro-presidente della Regione Vallonia (1980-1988); vice primo ministro, ministro della Giustizia e delle Classi medie (1988-1992); vice primo ministro, ministro della Giustizia e degli Affari economici (1992-1995); vice primo ministro, ministro della Difesa nazionale (1995); borgomastro di Verviers (1995); giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1995-2003); consulente giuridico, poi avvocato (2004-2012); ministro di Stato (2009-2012); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'8 ottobre 2012.

**Christopher Vajda**

Nato nel 1955; laurea in giurisprudenza all'Università di Cambridge; specializzazione in diritto europeo presso la libera Università di Bruxelles (magna cum laude); ammesso all'ordine forense d'Inghilterra e del Galles (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); ammesso all'ordine forense d'Irlanda del Nord (1996); Queen's Counsel (1997); bencher del Gray's Inn (2003); recorder della Crown Court (2003-2012); tesoriere dell'United Kingdom Association for European Law (2001-2012); contributo all'opera *European Community Law of Competition* (Bellamy & Child, dalla 3^a alla 6^a edizione); giudice alla Corte di giustizia dall'8 ottobre 2012.

**Nils Wahl**

Nato nel 1961; dottorato in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1995); professore associato e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995); professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); direttore amministrativo di una fondazione operante nel settore della formazione (1993-2004); presidente dell'associazione svedese Nätverket för europarättslig forskning (Rete per la ricerca in diritto comunitario) (2001-2006); membro del Rådet för konkurrensfrågor (Consiglio per le questioni di concorrenza, 2001-2006); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006 al 28 novembre 2012; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 28 novembre 2012.



Siniša Rodin

Nato nel 1963; dottorato in giurisprudenza (Università di Zagabria, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow e Visiting Scholar alla Harvard Law School (2001-2002); professore aggiunto, poi professore alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Zagabria dal 1987; titolare della cattedra Jean Monnet dal 2006 e titolare della cattedra Jean Monnet ad personam dal 2011; professore ospite alla Cornell Law School (2012); membro della commissione croata per la riforma costituzionale, presidente del gruppo di lavoro sull'adesione all'Unione (2009-2010); membro della delegazione croata che ha negoziato l'adesione della Croazia all'Unione (2006-2011); autore di numerose pubblicazioni; giudice alla Corte di giustizia dal 4 luglio 2013.



François Biltgen

Nato nel 1958; laurea in giurisprudenza (1981) e diploma di studi approfonditi di diritto comunitario presso la facoltà di giurisprudenza, di economia e di scienze sociali dell'Università Paris II (1982); diploma di studi politici a Parigi (1982); avvocato presso il foro di Lussemburgo (1987-1999); deputato alla Camera dei deputati (1994-1999); consigliere comunale del comune di Esch-sur-Alzette (1987-1999); segretario comunale del comune di Esch-sur-Alzette (1997-1999); membro supplente della delegazione lussemburghese presso il Comitato delle regioni dell'Unione europea (1994-1999); ministro del Lavoro e dell'impiego, ministro dei Culti, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ministro delegato alle Comunicazioni (1999-2004); ministro del Lavoro e dell'impiego, ministro dei Culti, ministro della Cultura, dell'insegnamento superiore e della ricerca (2004-2009); ministro della Giustizia, ministro della Funzione pubblica e della riforma amministrativa, ministro dell'Insegnamento superiore e della ricerca, ministro delle Comunicazioni e dei media, ministro dei Culti (2009-2013); copresidente della conferenza ministeriale del processo di Bologna nel 2005 e nel 2009; copresidente della conferenza ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (2012-2013); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2013.



Küllike Jürimäe

Nata nel 1962; laureata in giurisprudenza all'Università di Tartu (1981-1986); assistente del procuratore della Repubblica a Tallinn (1986-1991); diplomata alla Scuola di diplomazia dell'Estonia (1991-1992); consigliere giuridico (1991-1993) e consigliere generale alla Camera di commercio e industria (1992-1993); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (1993-2004); European Master in diritti dell'uomo e democratizzazione, Università di Padova e Nottingham (2002-2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004 al 23 ottobre 2013; giudice alla Corte di giustizia dal 23 ottobre 2013.

**Maciej Szpunar**

Nato nel 1971; laurea in giurisprudenza all'Università della Slesia e al Collegio d'Europa di Bruges; dottorato in giurisprudenza (2000); laurea abilitante in scienze giuridiche (2009); professore alla facoltà di giurisprudenza (2013); visiting scholar al Jesus College, Cambridge (1998), all'Università di Liegi (1999) e all'Istituto universitario europeo di Firenze (2003); avvocato (2001-2008), membro del comitato di diritto internazionale privato della commissione per la codificazione del diritto civile presso il ministro della Giustizia (2001-2008); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 2008); sottosegretario di Stato all'Ufficio del comitato dell'integrazione europea (2008-2009), poi al ministero degli Affari esteri (2010-2013); vicepresidente del consiglio scientifico dell'Istituto della giustizia; agente del governo polacco in numerosissime cause dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea; capo della delegazione polacca ai negoziati del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria; membro del consiglio editoriale di varie riviste giuridiche; autore di numerose pubblicazioni nei settori del diritto europeo e del diritto internazionale privato; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 23 ottobre 2013.

**Constantinos Lycourgos**

Nato nel 1964; diploma di studi approfonditi in diritto comunitario (1987) e dottore in diritto dell'Università Panthéon-Assas (1991); conferenziere presso il Centro di formazione permanente dell'Università Panthéon-Assas; iscrizione al foro di Cipro (1993); consulente speciale per gli affari europei del ministro degli Affari esteri di Cipro (1996-1999); membro della squadra di negoziato per l'adesione di Cipro all'Unione europea (1998-2003); consulente in diritto dell'Unione del Servizio giuridico della Repubblica di Cipro (1999-2002); membro di delegazioni greco-cipriote per la negoziazione di una soluzione globale alla questione cipriota (2002-2014); giurista principale (2002-2007), poi avvocato principale della Repubblica di Cipro (2007-2014) e direttore del dipartimento di diritto europeo del Servizio giuridico della Repubblica di Cipro (2003-2014); agente del governo cipriota dinanzi ai giudici dell'Unione europea (2004-2014); membro del Consiglio d'amministrazione dell'European Public Law Organization (Atene) dal 2013; giudice alla Corte di giustizia dall'8 ottobre 2014.

**Alfredo Calot Escobar**

Nato nel 1961; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Valencia (1979-1984); analista commerciale al Consiglio delle camere di commercio della Comunità autonoma di Valencia (1986); giurista linguista alla Corte di giustizia (1986-1990); giurista revisore alla Corte di giustizia (1990-1993); amministratore presso il servizio stampa e informazione della Corte di giustizia (1993-1995); amministratore presso il segretariato della commissione istituzionale del Parlamento europeo (1995-1996); attaché presso il cancelliere della Corte di giustizia (1996-1999); referendario alla Corte di giustizia (1999-2000); capo della divisione di traduzione di lingua spagnola alla Corte di giustizia (2000-2001); direttore, successivamente direttore generale, della traduzione alla Corte di giustizia (2001-2010); cancelliere della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2010.

2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia nel 2014

Udienza solenne dell'8 ottobre 2014

A seguito delle dimissioni del sig. George Arestis, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, con decisione del 24 settembre 2014, hanno nominato il sig. Constantinos Lycourgos in qualità di giudice della Corte di giustizia per la durata residua del mandato, ossia fino al 6 ottobre 2018.

In occasione della prestazione di giuramento e dell'entrata in servizio del nuovo giudice, in tale giornata ha avuto luogo un'udienza solenne presso la sede della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio 2014 al 3 luglio 2014

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte
 Sig. K. LENAERTS, vicepresidente della Corte
 Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
 Sig.ra R. SILVA DE LAPUERTA, presidente della
 Seconda Sezione
 Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Terza Sezione
 Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Quarta
 Sezione
 Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quinta
 Sezione
 Sig. P. CRUZ VILLALÓN, primo avvocato generale
 Sig. E. JUHÁSZ, presidente della Decima Sezione
 Sig. A. BORG BARTHET, presidente della Sesta
 Sezione
 Sig. M. SAFJAN, presidente della Nona Sezione
 Sig. C.G. FERNLUND, presidente dell'Ottava
 Sezione
 Sig. J.L. da CRUZ VILAÇA, presidente della
 Settima Sezione
 Sig. A. ROSAS, giudice
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
 Sig. G. ARESTIS, giudice
 Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice
 Sig. E. LEVITS, giudice
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
 Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale
 Sig. Y. BOT, avvocato generale
 Sig. J.-C. Bonichot, giudice,
 Sig. A. ARABADJIEV, giudice
 Sig.ra C. TOADER, giudice
 Sig. D. ŠVÁBY, giudice
 Sig.ra M. BERGER, giudice
 Sig. N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
 Sig.ra A. PRECHAL, giudice
 Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice
 Sig. M. WATHELET, avvocato generale
 Sig. C. VAJDA, giudice
 Sig. N. WAHL, avvocato generale
 Sig. S. RODIN, giudice
 Sig. F. BILTGEN, giudice
 Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
 Sig. M. SZPUNAR, avvocato generale

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

dal 4 luglio 2014 all'8 ottobre 2014

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte
 Sig. K. LENAERTS, vicepresidente della Corte
 Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
 Sig.ra R. SILVA DE LAPUERTA, presidente della
 Seconda Sezione
 Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Terza Sezione
 Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Quarta
 Sezione
 Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quinta
 Sezione
 Sig. M. WATHELET, primo avvocato generale
 Sig. A. Ó CAOIMH, presidente della Ottava
 Sezione
 Sig. J.-C. BONICHOT, presidente della Settima
 Sezione
 Sig. C. VAJDA, presidente della Decima Sezione
 Sig. S. RODIN, presidente della Sesta Sezione
 Sig.ra K. JÜRIMÄE, presidente della Nona
 Sezione
 Sig. A. ROSAS, giudice
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
 Sig. E. JUHÁSZ, giudice
 Sig. G. ARESTIS, giudice
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice
 Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice
 Sig. E. LEVITS, giudice
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
 Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale
 Sig. Y. BOT, avvocato generale
 Sig. A. ARABADJIEV, giudice
 Sig.ra C. TOADER, giudice
 Sig. M. SAFJAN, giudice
 Sig. D. ŠVÁBY, giudice
 Sig.ra M. BERGER, giudice
 Sig. N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
 Sig. P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale
 Sig.ra A. PRECHAL, giudice
 Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice
 Sig. C.G. FERNLUND, giudice
 Sig. J.L. da CRUZ VILAÇA, giudice
 Sig. N. WAHL, avvocato generale
 Sig. F. BILTGEN, giudice
 Sig. M. SZPUNAR, avvocato generale

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

dal 9 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte
Sig. K. LENAERTS, vicepresidente della Corte
Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
Sig.ra R. SILVA DE LAPUERTA, presidente della
Seconda Sezione
Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Terza Sezione
Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Quarta
Sezione
Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quinta
Sezione
Sig. M. WATHELET, Primo avvocato generale
Sig. A. Ó CAOIMH, presidente della Ottava
Sezione
Sig. J.-C. BONICHOT, presidente della Settima
Sezione
Sig. C. VAJDA, presidente della Decima Sezione
Sig. S. RODIN, presidente della Sesta Sezione
Sig.ra K. JÜRIMÄE, presidente della Nona
Sezione
Sig. A. ROSAS, giudice
Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
Sig. E. JUHÁSZ, giudice
Sig. A. BORG BARTHET, giudice
Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice
Sig. E. LEVITS, giudice
Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
Sig. P. MENGOZZI, avvocato generale
Sig. Y. BOT, avvocato generale
Sig. A. ARABADJIEV, giudice
Sig.ra C. TOADER, giudice
Sig. M. SAFJAN, giudice
Sig. D. ŠVÁBY, giudice
Sig.ra M. BERGER, giudice
Sig. N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
Sig. P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale
Sig.ra A. PRECHAL, giudice
Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice
Sig. C.G. FERNLUND, giudice
Sig. J.L. da CRUZ VILAÇA, giudice
Sig. N. WAHL, avvocato generale
Sig. F. BILTGEN, giudice
Sig. M. SZPUNAR, avvocato generale
Sig. C. LYCOURGOS, giudice

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

4. Membri emeriti della Corte di giustizia

Pilotti Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958
Serrarens Petrus, giudice (1952-1958)
Van Kleffens Adrianus, giudice (1952-1958)
Rueff Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)
Riese Otto, giudice (1952-1963)
Lagrange Maurice, avvocato generale (1952-1964)
Delvaux Louis, giudice (1952-1967)
Hammes Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967
Roemer Karl, avvocato generale (1953-1973)
Catalano Nicola, giudice (1958-1962)
Rossi Rino, giudice (1958-1964)
Donner Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964
Trabucchi Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)
Lecourt Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976
Strauss Walter, giudice (1963-1970)
Gand Joseph, avvocato generale (1964-1970)
Monaco Riccardo, giudice (1964-1976)
Mertens de Wilmars Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984
Pescatore Pierre, giudice (1967-1985)
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)
Kutscher Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980
Mayras Henri, avvocato generale (1972-1981)
O'Dalaigh Cearbhall, giudice (1973-1974)
Sørensen Max, giudice (1973-1979)
Reischl Gerhard, avvocato generale (1973-1981)
Warner Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)
Mackenzie Stuart Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988
O'Keefe Aindrias, giudice (1974-1985)
Touffait Adolphe, giudice (1976-1982)
Capotorti Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)
Bosco Giacinto, giudice (1976-1988)
Koopmans Thymen, giudice (1979-1990)
Due Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994
Everling Ulrich, giudice (1980-1988)
Chloros Alexandros, giudice (1981-1982)
Rozès Simone, avvocato generale (1981-1984)
Verloren van Themaat Pieter, avvocato generale (1981-1986)
Slynn Sir Gordon, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992)
Grévisse Fernand, giudice (1981-1982 e 1988-1994)
Bahlmann Kai, giudice (1982-1988)
Galmot Yves, giudice (1982-1988)
Mancini G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)
Kakouris Constantinos, giudice (1983-1997)
Darmon Marco, avvocato generale (1984-1994)
Joliet René, giudice (1984-1995)
Lenz Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)

O'Higgins Thomas Francis, giudice (1985-1991)
Schockweiler Fernand, giudice (1985-1996)
Da Cruz Vilaça José Luís, avvocato generale (1986-1988)
De Carvalho Moithinho de Almeida José Carlos, giudice (1986-2000)
Mischo Jean, avvocato generale (1986-1991 e 1997-2003)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003
Diez de Velasco Manuel, giudice (1988-1994)
Zuleeg Manfred, giudice (1988-1994)
Van Gerven Walter, avvocato generale (1988-1994)
Tesauro Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)
Jacobs Francis Geoffrey, avvocato generale (1988-2006)
Kapteyn Paul Joan George, giudice (1990-2000)
Murray John L., giudice (1991-1999)
Gulmann Claus Christian, avvocato generale (1991-1994), poi giudice (1994-2006)
Edward David Alexander Ogilvy, giudice (1992-2004)
Elmer Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)
Hirsch Günter, giudice (1994-2000)
Cosmas Georges, avvocato generale (1994-2000)
La Pergola Antonio Mario, giudice (1994 e 1999-2006), avvocato generale (1995-1999)
Puissochet Jean-Pierre, giudice (1994-2006)
Léger Philippe, avvocato generale (1994-2006)
Ragnemalm Hans, giudice (1995-2000)
Fennelly Nial, avvocato generale (1995-2000)
Sevón Leif, giudice (1995-2002)
Wathelet Melchior, giudice (1995-2003)
Jann Peter, giudice (1995-2009)
Ruiz-Jarabo Colomer Dámaso, avvocato generale (1995-2009)
Schintgen Romain, giudice (1996-2008)
Ioannou Krateros, giudice (1997-1999)
Alber Siegbert, avvocato generale (1997-2003)
Saggio Antonio, avvocato generale (1998-2000)
O'Kelly Macken Fidelma, giudice (1999-2004)
Von Bahr Stig, giudice (2000-2006)
Colneric Ninon, giudice (2000-2006)
Geelhoed Leendert A., avvocato generale (2000-2006)
Stix-Hackl Christine, avvocato generale (2000-2006)
Timmermans Christiaan Willem Anton, giudice (2000-2010)
Da Cunha Rodrigues José Narciso, giudice (2000-2012)
Poiars Pessoa Maduro Luís Miguel, avvocato generale (2003-2009)
Makarczyk Jerzy, giudice (2004-2009)
Klučka Ján, giudice (2004-2009)
Kūris Pranas, giudice (2004-2010)
Schiemann Konrad Hermann Theodor, giudice (2004-2012)
Löhmus Uno, giudice (2004-2013)
Lindh Pernilla, giudice (2006-2011)
Mazák Ján, avvocato generale (2006-2012)
Trstenjak Verica, avvocato generale (2006-2012)
Kasel Jean-Jacques, giudice (2008-2013)
Arestis Georges, giudice (2004-2014)

Presidenti

Pilotti Massimo (1952-1958)
Donner Andreas Matthias (1958-1964)
Hammes Charles Léon (1964-1967)
Lecourt Robert (1967-1976)
Kutscher Hans (1976-1980)
Mertens de Wilmars Josse J. (1980-1984)
Mackenzie Stuart Alexander John (1984-1988)
Due Ole (1988-1994)
Rodríguez Iglésias Gil Carlos (1994-2003)

Cancellieri

Van Houtte Albert (1953-1982)
Heim Paul (1982-1988)
Giraud Jean-Guy (1988-1994)
Grass Roger (1994-2010)

D – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia

Attività generale della Corte di giustizia

1. Cause promosse, definite, pendenti (2010-2014)

Cause promosse

2. Natura dei procedimenti (2010-2014)
3. Oggetto dei ricorsi (2014)
4. Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2010-2014)

Cause definite

5. Natura dei procedimenti (2010-2014)
6. Sentenze, ordinanze, pareri (2014)
7. Collegio giudicante (2010-2014)
8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2010-2014)
9. Oggetto dei ricorsi (2010-2014)
10. Oggetto dei ricorsi (2014)
11. Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2010-2014)
12. Durata dei procedimenti (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale) (2010-2014)

Cause pendenti al 31 dicembre

13. Natura dei procedimenti (2010-2014)
14. Collegio giudicante (2010-2014)


Varie

15. Procedimenti accelerati (2010-2014)
16. Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2010-2014)
17. Procedimenti sommari (2014)

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2014)

18. Cause promosse e sentenze
19. Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per anno)
20. Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)
21. Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi


1. *Attività generale della Corte di giustizia* Cause promosse, definite, pendenti (2010-2014)¹



	2010	2011	2012	2013	2014
Cause promosse	631	688	632	699	622
Cause definite	574	638	595	701	719
Cause pendenti	799	849	886	884	787

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2010-2014)¹



	2010	2011	2012	2013	2014
Domande pregiudiziali	385	423	404	450	428
Ricorsi diretti	136	81	73	72	74
Impugnazioni	97	162	136	161	111
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	6	13	3	5	
Domande di parere			1	2	1
Procedimenti speciali ²	7	9	15	9	8
Totale	631	688	632	699	622
Domande di provvedimenti provvisori	3	3		1	3

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per concessione (un numero di causa = una causa).


² Sono considerati «procedimenti speciali»: il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento, le cause in tema di immunità.

3. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2014)¹

	Domande pregiudiziali	Ricorsi diretti	Impugnazioni	Domande di parere	Totale	Procedimenti speciali
Accesso ai documenti			1		1	
Agricoltura	9	1	3		13	
Aiuti di Stato	11	6	15		32	
Ambiente	22	15	4		41	
Appalti pubblici	20		1		21	
Azione esterna dell'Unione europea	2				2	
Cittadinanza dell'Unione	7	1	1		9	
Coesione economica, sociale e territoriale			1		1	
Concorrenza	8		15		23	
Diritto delle istituzioni	2	12	11		25	2
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.)	4				4	
Energia		4			4	
Fiscalità	54	3			57	
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport			1		1	
Libera circolazione dei capitali	5	2			7	
Libera circolazione delle merci	10	1			11	
Libera circolazione delle persone	6	5			11	
Libera prestazione dei servizi	16	1	1	1	19	
Libertà di stabilimento	26				26	
Occupazione			1		1	
Politica commerciale	8		3		11	
Politica comune della pesca			2		2	
Politica economica e monetaria	2		1		3	
Politica estera e di sicurezza comune	1	1	5		7	
Politica industriale	8	1			9	
Politica sociale	20	5			25	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	4	2			6	
Principi del diritto dell'Unione	21	1	1		23	
Proprietà intellettuale e industriale	13		34		47	
Protezione dei consumatori	34				34	
Ravvicinamento delle legislazioni	19	2			21	
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	2				2	
Reti transeuropee			1		1	
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio			2		2	
Sanità pubblica		1	1		2	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	49	3	1		53	
Trasporti	24	5			29	
Unione doganale e tariffa doganale comune	19		5		24	
TFUE	426	72	111	1	610	2
Privilegi ed immunità	1	1			2	
Procedura						6
Statuto dei funzionari	1				1	
Varie	2	1			3	6
Trattato EA		1			1	
TOTALE GENERALE	428	74	111	1	614	8

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


4. Cause promosse – Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2010-2014)¹



	2010	2011	2012	2013	2014
Belgio	11	7	2	3	6
Bulgaria			3	3	2
Repubblica ceca	2	5			1
Danimarca	1	3			2
Germania	7		7	4	2
Estonia	7	1		3	1
Irlanda	4	4	2		3
Grecia	14	4	2	4	7
Spagna	8	7	4	1	2
Francia	9	7	5	2	3
Croazia					
Italia	6	7	5	5	3
Cipro	1	1	2	1	1
Lettonia					1
Lituania			1		
Lussemburgo	8	2	1	1	2
Ungheria	3		4	1	1
Malta		1			1
Paesi Bassi	5	4	1	1	1
Austria	10	2		1	2
Polonia	9	7	12	8	4
Portogallo	10	3	3	2	5
Romania				2	
Slovenia	3	1	3	3	1
Slovacchia	3	1	1	2	
Finlandia	2	2		3	2
Svezia	4	2		1	1
Regno Unito	1	2		3	3
Totale	128	73	58	54	57

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2010-2014)¹



	2010	2011	2012	2013	2014
Domande pregiudiziali	339	388	386	413	476
Ricorsi diretti	139	117	70	110	76
Impugnazioni	84	117	117	155	157
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	4	7	12	5	1
Domande di parere		1		1	2
Procedimenti speciali	8	8	10	17	7
Totale	574	638	595	701	719

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

6. Cause definite – Sentenze, ordinanze, pareri (2014)¹



	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale ²	Ordinanze in sede di procedimento sommario ³	Altre ordinanze ⁴	Domande di parere	Totale
Domande pregiudiziali	296	60		64		420
Ricorsi diretti	56			19		75
Impugnazioni	64	53	3	8		128
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			1			1
Domande di parere					2	2
Procedimenti speciali		6				6
Totale	416	119	4	91	2	632


¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

³ Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE (già articoli 242 CE e 243 CE), o ai sensi dell'articolo 280 TFUE (già articolo 244 CE) oppure delle corrispondenti disposizioni del TCEEA o ancora emesse a seguito di impugnazione di un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

⁴ Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

7. Cause definite – Collegio giudicante (2010-2014) ¹




	2010			2011			2012			2013			2014		
	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale												
Seduta plenaria				1		1	1		1				1		1
Grande Sezione	70	1	71	62		62	47		47	52		52	51	3	54
Sezioni a 5 giudici	280	8	288	290	10	300	275	8	283	348	18	366	320	20	340
Sezioni a 3 giudici	56	76	132	91	86	177	83	97	180	91	106	197	110	118	228
Presidente		5	5		4	4		12	12						
Vicepresidente											5	5		1	1
Totale	406	90	496	444	100	544	406	117	523	491	129	620	482	142	624

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2010-2014) ^{1,2}



	2010	2011	2012	2013	2014
Sentenze/Pareri	406	444	406	491	482
Ordinanze	90	100	117	129	142
Totale	496	544	523	620	624

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

9. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2010-2014) ¹

	2010	2011	2012	2013	2014
Accesso ai documenti		2	5	6	4
Adesione di nuovi Stati		1	2		
Agricoltura	15	23	22	33	29
Aiuti di Stato	16	48	10	34	41
Ambiente ³	9	35	27	35	30
Ambiente e consumatori ³	48	25	1		
Appalti pubblici		8	12	12	13
Azione esterna dell'Unione europea	10	8	5	4	6
Bilancio delle Comunità ²	1				
Cittadinanza dell'Unione	6	6	8	12	9
Coesione economica, sociale e territoriale			3	6	8
Concorrenza	13	19	30	42	28
Diritto delle imprese	17	8	1	4	3
Diritto delle istituzioni	26	20	27	31	18
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.) ²	1	4	3	2	5
Energia	2	2		1	3
Fiscalità	66	49	64	74	52
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport			1		1
Libera circolazione dei capitali	6	14	21	8	6
Libera circolazione delle merci	6	8	7	1	10
Libera circolazione delle persone	17	9	18	15	20
Libera prestazione dei servizi	30	27	29	16	11
Libertà di stabilimento	17	21	6	13	9
Politica commerciale	2	2	8	6	7
Politica comune della pesca	2	1			5
Politica economica e monetaria	1		3		1
Politica estera e di sicurezza comune	2	3	9	12	3
Politica industriale	9	9	8	15	3
Politica regionale	2				
Politica sociale	36	36	28	27	51
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	6	8	8	12	6
Principi del diritto dell'Unione	4	15	7	17	23
Proprietà intellettuale e industriale	38	47	46	43	69
Protezione dei consumatori ³	3	4	9	19	20
Ravvicinamento delle legislazioni	15	15	12	24	25
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)		1			5
Ricerca, informazione, educazione e statistiche	1				
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio			1	1	
Risorse proprie delle Comunità ²	5	2			
Sanità pubblica		3	1	2	3

>>>

	2010	2011	2012	2013	2014
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	24	24	37	46	51
Tariffa doganale comune ⁴	7	2			
Trasporti	4	7	14	17	18
Turismo			1		
Unione doganale e tariffa doganale comune ⁴	15	19	19	11	21
Trattato CE/TFUE	482	535	513	601	617
Trattato UE	4	1			
Trattato CA		1			
Privilegi ed immunità		2	3		
Procedura	6	5	7	14	6
Statuto dei funzionari	4			5	1
Varie	10	7	10	19	7
TOTALE GENERALE	496	544	523	620	624

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

³ La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

⁴ Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

10. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2014)¹

	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale
Accesso ai documenti	3	1	4
Agricoltura	22	7	29
Aiuti di Stato	13	28	41
Ambiente	28	2	30
Appalti pubblici	11	2	13
Azione esterna dell'Unione europea	4	2	6
Cittadinanza dell'Unione	7	2	9
Coesione economica, sociale e territoriale	8		8
Concorrenza	26	2	28
Diritto delle imprese	2	1	3
Diritto delle istituzioni	14	4	18
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.)	4	1	5
Energia	3		3
Fiscalità	46	6	52
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1	1
Libera circolazione dei capitali	6		6
Libera circolazione delle merci	8	2	10
Libera circolazione delle persone	20		20
Libera prestazione dei servizi	9	2	11
Libertà di stabilimento	9		9
Politica commerciale	7		7
Politica comune della pesca	5		5
Politica economica e monetaria	1		1
Politica estera e di sicurezza comune	2	1	3
Politica industriale	2	1	3
Politica sociale	43	8	51
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	6		6
Principi del diritto dell'Unione	10	13	23
Proprietà intellettuale e industriale	36	33	69
Protezione dei consumatori	17	3	20
Ravvicinamento delle legislazioni	23	2	25
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)		5	5
Sanità pubblica	2	1	3
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	47	4	51
Trasporti	17	1	18
Unione doganale e tariffa doganale comune	20	1	21
Trattato CE/TFUE	481	136	617


>>>

	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale
Procedura		6	6
Statuto dei funzionari	1		1
Varie	1	6	7
TOTALE GENERALE	482	142	624

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per concessione (un numero di causa = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.


11. Cause definite – Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2010-2014)¹



	2010		2011		2012		2013		2014	
	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto
Belgio	6	1	9	1	5	1	2	1	4	1
Bulgaria										
Repubblica ceca	4				1		2	2		1
Danimarca							1	1	1	
Germania	4	2	5		1	2		2	3	1
Estonia	1				1					
Irlanda	4		3		2		3	1		
Grecia	7		4		5		2	1	4	
Spagna	10	2	7	1	3		6	6	6	
Francia	8	2	6		4		5	3	1	
Croazia										
Italia	10		8	1	3		7	1	6	
Cipro			1	1	2		1			
Lettonia										
Lituania	1								1	
Lussemburgo	2		5				1	1		
Ungheria			1	1	1		1		2	
Malta	1	1		1						
Paesi Bassi	2	1	2		3	1	2	2		1
Austria	5		6		3			1		
Polonia	4	1	5		3		4	2	4	
Portogallo	7	1	8	1	5			1	3	
Romania				1						
Slovenia	1		1		1		1			
Slovacchia	1			1		1	1			
Finlandia			1		1			2		
Svezia	2		1		1		1	1	1	
Regno Unito	3	1			2		1	1	4	
Totale	83	12	72	9	47	5	40	23	41	3

¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).


12. Cause definite – Durata dei procedimenti (2010-2014)¹ (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)



	2010	2011	2012	2013	2014
Domande pregiudiziali	16,1	16,3	15,6	16,3	15,0
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza	2,2	2,5	1,9	2,2	2,2
Ricorsi diretti	16,7	20,3	19,7	24,3	20,0
Impugnazioni	14,0	15,1	15,2	16,6	14,5

¹ Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri; i procedimenti speciali (cioè il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento e le cause in tema di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari o interventi.

13. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2010-2014)¹




■ Domande pregiudiziali ■ Ricorsi diretti ■ Impugnazioni
 ■ Procedimenti speciali ■ Domande di parere

	2010	2011	2012	2013	2014
Domande pregiudiziali	484	519	537	574	526
Ricorsi diretti	167	131	134	96	94
Impugnazioni	144	195	205	211	164
Procedimenti speciali	3	4	9	1	2
Domande di parere	1		1	2	1
Totale	799	849	886	884	787

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

14. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2010-2014)¹



	2010	2011	2012	2013	2014
Seduta plenaria	1				
Grande Sezione	49	42	44	37	33
Sezioni a 5 giudici	193	157	239	190	176
Sezioni a 3 giudici	33	23	42	51	44
Presidente	4	10			
Vicepresidente			1	1	
Non attribuite	519	617	560	605	534
Totale	799	849	886	884	787

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

15. *Varie* – Procedimenti accelerati (2010-2014)

	2010		2011		2012		2013		2014	
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Ricorsi diretti		1			1			1		
Domande pregiudiziali		8	2	7	1	5		16	2	10
Impugnazioni				5		1				
Totale	4	9	2	12	2	6		17	2	10

16. *Varie* – Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2010-2014)

	2010		2011		2012		2013		2014	
	Ammessi	Respinti								
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia		4	2	5	4	1	2	3	4	1
Ravvicinamento delle legislazioni										1
Totale	5	4	2	5	4	1	2	3	4	2

17. Varie – Procedimenti sommari (2014)¹

	Procedimenti sommari promossi	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Contenuto della decisione	
			Respinti	Ammessi
Aiuti di Stato	1		2	
Diritto delle istituzioni	1		1	
Politica commerciale	1		1	
TOTALE GENERALE	3		4	

¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

18. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2014) – Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse ¹						Domande di provvedimenti provvisori	Sentenze/Pareri ²
	Domande pregiudiziali	Ricorsi diretti	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale		
1953		4				4		
1954		10				10		2
1955		9				9	2	4
1956		11				11	2	6
1957		19				19	2	4
1958		43				43		10
1959		46			1	47	5	13
1960		22			1	23	2	18
1961	1	24			1	26	1	11
1962	5	30				35	2	20
1963	6	99				105	7	17
1964	6	49				55	4	31
1965	7	55				62	4	52
1966	1	30				31	2	24
1967	23	14				37		24
1968	9	24				33	1	27
1969	17	60				77	2	30
1970	32	47				79		64
1971	37	59				96	1	60
1972	40	42				82	2	61
1973	61	131				192	6	80
1974	39	63				102	8	63
1975	69	61			1	131	5	78
1976	75	51			1	127	6	88
1977	84	74				158	6	100
1978	123	146			1	270	7	97
1979	106	1 218				1 324	6	138
1980	99	180				279	14	132
1981	108	214				322	17	128
1982	129	217				346	16	185
1983	98	199				297	11	151
1984	129	183				312	17	165
1985	139	294				433	23	211
1986	91	238				329	23	174
1987	144	251				395	21	208
1988	179	193				372	17	238
1989	139	244				383	19	188

>>>

Anno	Cause promosse ¹						Domande di provvedimenti provvisori	Sentenze/Pareri ²
	Domande pregiudiziali	Ricorsi diretti	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale		
1990	141	221	15	1		378	12	193
1991	186	140	13	1	2	342	9	204
1992	162	251	24	1	2	440	5	210
1993	204	265	17			486	13	203
1994	203	125	12	1	3	344	4	188
1995	251	109	46	2		408	3	172
1996	256	132	25	3		416	4	193
1997	239	169	30	5		443	1	242
1998	264	147	66	4		481	2	254
1999	255	214	68	4		541	4	235
2000	224	197	66	13	2	502	4	273
2001	237	187	72	7		503	6	244
2002	216	204	46	4		470	1	269
2003	210	277	63	5	1	556	7	308
2004	249	219	52	6	1	527	3	375
2005	221	179	66	1		467	2	362
2006	251	201	80	3		535	1	351
2007	265	221	79	8		573	3	379
2008	288	210	77	8	1	584	3	333
2009	302	143	105	2	1	553	1	376
2010	385	136	97	6		624	3	370
2011	423	81	162	13		679	3	370
2012	404	73	136	3	1	617		357
2013	450	72	161	5	2	690	1	434
2014	428	74	111		1	614	3	416
Totale	8 710	8 901	1 689	106	23	19 429	359	10 213

¹ Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali.

² Cifre nette.

19. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2014) – Domande pregiudiziali proposte
(ripartizione per Stato membro e per anno)

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ¹	Totale
1961																			1										1	
1962																			5											5
1963																1			5											6
1964												2							4											6
1965					4					2									1											7
1966																			1											1
1967	5				11					3						1			3										23	
1968	1				4					1		1							2										9	
1969	4				11					1						1													17	
1970	4				21					2		2							3										32	
1971	1				18					6		5				1			6										37	
1972	5				20					1		4							10										40	
1973	8				37					4		5				1			6										61	
1974	5				15					6		5							7								1		39	
1975	7			1	26					15		14				1			4								1		69	
1976	11				28					8		12							14								1		75	
1977	16			1	30					14		7							9							5			84	
1978	7			3	46					12		11							38							5			123	
1979	13			1	33					18		19				1			11							8			106	
1980	14			2	24					14		19							17							6			99	
1981	12			1	41					17		11				4			17							5			108	
1982	10			1	36					39		18							21							4			129	
1983	9			4	36					15		7							19							6			98	
1984	13			2	38					34		10							22							9			129	
1985	13				40					45		11				6			14							8			139	
1986	13			4	18					1		5				1			16							8			91	
1987	15			5	32					1		5				3			19							9			144	

>>>

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ¹	Totale
1988	30			4	34				1	38		28				2			26									16		179
1989	13			2	47		1	2	2	28		10				1			18			1						14		139
1990	17			5	34		4	2	6	21		25				4			9			2						12		141
1991	19			2	54		2	3	5	29		36				2			17			3						14		186
1992	16			3	62			1	5	15		22				1			18			1						18		162
1993	22			7	57		1	5	7	22		24				1			43			3						12		204
1994	19			4	44		2		13	36		46				1			13			1						24		203
1995	14			8	51		3	10	10	43		58				2			19		2	5				6	20		251	
1996	30			4	66			4	6	24		70				2			10		6	6				3	4	21		256
1997	19			7	46		1	2	9	10		50				3			24		35	2				6	7	18		239
1998	12			7	49		3	5	55	16		39				2			21		16	7				2	6	24		264
1999	13			3	49		2	3	4	17		43				4			23		56	7				4	5	22		255
2000	15			3	47		2	3	5	12		50							12		31	8				5	4	26	1	224
2001	10			5	53		1	4	4	15		40				2			14		57	4				3	4	21		237
2002	18			8	59			7	3	8		37				4			12		31	3				7	5	14		216
2003	18			3	43		2	4	8	9		45				4			28		15	1				4	4	22		210
2004	24			4	50		1	18	8	21		48				1	2		28		12	1				4	5	22		249
2005	21		1	4	51		2	11	10	17		18				2	3		36		15	1	2			4	11	12		221
2006	17		3	3	77		1	14	17	24		34			1	1	4		20		12	2	3			1	5	2	10	251
2007	22	1	2	5	59	2	2	8	14	26		43			1	2	2		19		20	7	3	1		1	5	6	16	265
2008	24		1	6	71	2	1	9	17	12		39	1	3	3	4	6		34		25	4	1			4	7	14		288
2009	35	8	5	3	59	2		11	11	28		29	1	4	3	10	1	24	24	15	10	3	1	2	1	2	5	28	1	302
2010	37	9	3	10	71		4	6	22	33		49		3	2	9	6		24		15	8	10	17	1	5	6	29		385
2011	34	22	5	6	83	1	7	9	27	31		44		10	1	2	13		22		24	11	11	14	1	3	12	4	26	423
2012	28	15	7	8	68	5	6	1	16	15		65		5	2	8	18	1	44		23	6	14	13		9	3	8	16	404
2013	26	10	7	6	97	3	4	5	26	24		62	3	5	10	20		46		19	11	14	17	1	4	4	12	14		450
2014	23	13	6	10	87		5	4	41	20	1	52	2	7	6	23		30		18	14	8	28	4	3	8	3	12		428
Totale	762	78	40	165	2 137	15	77	170	354	906	1	1 279	7	37	29	83	107	2	909	447	74	124	91	9	27	91	114	573	2	8 710

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof).
Causa C-196/09, Miles e a. (Camera dei ricorsi delle scuole europee).

20. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2014) – Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

			Totale
Belgio	Cour constitutionnelle	30	
	Cour de cassation	91	
	Conseil d'État	71	
	Altri organi giurisdizionali	570	762
Bulgaria	Върховен касационен съд	1	
	Върховен административен съд	13	
	Altri organi giurisdizionali	64	78
Repubblica ceca	Ústavní soud		
	Nejvyšší soud	3	
	Nejvyšší správní soud	20	
	Altri organi giurisdizionali	17	40
Danimarca	Højesteret	35	
	Altri organi giurisdizionali	130	165
Germania	Bundesverfassungsgericht	1	
	Bundesgerichtshof	194	
	Bundesverwaltungsgericht	116	
	Bundesfinanzhof	303	
	Bundesarbeitsgericht	26	
	Bundessozialgericht	76	
	Altri organi giurisdizionali	1 421	2 137
Estonia	Riigikohus	5	
	Altri organi giurisdizionali	10	15
Irlanda	Supreme Court	26	
	High Court	25	
	Altri organi giurisdizionali	26	77
Grecia	Άρειος Πάγος	10	
	Συμβούλιο της Επικρατείας	54	
	Altri organi giurisdizionali	106	170
Spagna	Tribunal Constitucional	1	
	Tribunal Supremo	53	
	Altri organi giurisdizionali	300	354
Francia	Conseil constitutionnel	1	
	Cour de cassation	110	
	Conseil d'État	93	
	Altri organi giurisdizionali	702	906
Croazia	Ustavni sud		
	Vrhovni sud		
	Visoki upravni sud		
	Visoki prekršajni sud		
	Altri organi giurisdizionali	1	1

>>>

			Totale
Italia	Corte Costituzionale	2	
	Corte suprema di Cassazione	130	
	Consiglio di Stato	107	
	Altri organi giurisdizionali	1 040	1 279
Cipro	Ανώτατο Δικαστήριο	4	
	Altri organi giurisdizionali	3	7
Lettonia	Augstākā tiesa	21	
	Satversmes tiesa		
	Altri organi giurisdizionali	16	37
Lituania	Konstitucinis Teismas	1	
	Aukščiausiasis Teismas	11	
	Vyriausiasis administracinis teismas	9	
	Altri organi giurisdizionali	8	29
Lussemburgo	Cour supérieure de justice	10	
	Cour de cassation	12	
	Cour administrative	10	
	Altri organi giurisdizionali	51	83
Ungheria	Kúria	17	
	Fővárosi Ítéltábla	5	
	Szegedi Ítéltábla	2	
	Altri organi giurisdizionali	83	107
Malta	Qorti Kostituzzjonali		
	Qorti tal-Appel		
	Altri organi giurisdizionali	2	2
Paesi Bassi	Hoge Raad	253	
	Raad van State	101	
	Centrale Raad van Beroep	59	
	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	151	
	Tariefcommissie	35	
	Altri organi giurisdizionali	310	909
Austria	Verfassungsgerichtshof	5	
	Oberster Gerichtshof	103	
	Verwaltungsgerichtshof	81	
	Altri organi giurisdizionali	258	447
Polonia	Trybunał Konstytucyjny		
	Sąd Najwyższy	9	
	Naczelny Sąd Administracyjny	28	
	Altri organi giurisdizionali	37	74
Portogallo	Supremo Tribunal de Justiça	4	
	Supremo Tribunal Administrativo	53	
	Altri organi giurisdizionali	67	124


>>>


			Totale
Romania	Înalta Curte de Casație și Justiție	7	
	Curtea de Apel	45	
	Altri organi giurisdizionali	39	91
Slovenia	Ustavno sodišče	1	
	Vrhovno sodišče	5	
	Altri organi giurisdizionali	3	9
Slovacchia	Ústavný súd		
	Najvyšší súd	9	
	Altri organi giurisdizionali	18	27
Finlandia	Korkein oikeus	16	
	Korkein hallinto-oikeus	45	
	Työtuomioistuin	3	
	Altri organi giurisdizionali	27	91
Svezia	Högsta Domstolen	18	
	Högsta förvaltningsdomstolen	7	
	Marknadsdomstolen	5	
	Arbetsdomstolen	3	
	Altri organi giurisdizionali	81	114
Regno Unito	House of Lords	40	
	Supreme Court	5	
	Court of Appeal	74	
	Altri organi giurisdizionali	454	573
Altro	Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof ¹	1	
	Camera dei ricorsi delle scuole europee ²	1	2
Totale			8 710

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie.

² Causa C-196/09, Miles e a.

21. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2014) – Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi





Capitolo II

Il Tribunale

A – Attività del Tribunale nel 2014

di Marc Jaeger, presidente del Tribunale

Il 2014 ha visto il Tribunale festeggiare in grande stile il proprio venticinquesimo anniversario, celebrando l'evento in compagnia dei propri ex membri in occasione di una giornata di riflessione tanto illuminante quanto calorosa, ma anche passando in rassegna i principali obiettivi conseguiti durante l'anno trascorso.

Circostanza rara, la sua composizione ha goduto di una perfetta stabilità, garanzia di efficacia e di serenità: un fatto non estraneo ai risultati senza precedenti ottenuti quest'anno. Tale continuità ha consentito infatti di trarre il massimo vantaggio, da un lato, dalle energie impiegate e dalle riforme attuate nel corso di molti anni e, dall'altro, dal rafforzamento dovuto al reclutamento, a inizio anno, di nove referendari supplementari, uno per sezione.

Il Tribunale ha così potuto **risolvere 814 cause**, il che costituisce motivo di grande soddisfazione. Si tratta non soltanto di un record, ma soprattutto di un notevole incremento (pari al 16%) rispetto alla media degli ultimi tre anni, peraltro di per sé i più produttivi della storia del Tribunale. Più in generale, dal 2008, l'analisi di tale media triennale mostra incrementi di produttività superiori al 50% (passando da 479 nel 2008 a 735 nel 2014).

Il notevole incremento del volume di attività del Tribunale trova altresì espressione nel **numero di cause discusse** nel 2014 (di cui una sostanziale percentuale verrà decisa nel 2015), giunto a quota 390, facendo segnare un incremento di oltre il 40% rispetto al 2013.

Le **cause proposte ex novo** hanno anch'esse fatto registrare una notevole crescita (a causa in particolare di grandi gruppi di cause connesse riguardanti aiuti di Stato e misure restrittive), assumendo così un'ampiezza senza precedenti (912 cause). Pertanto, nonostante performance eccezionali, il Tribunale ha visto il numero di cause pendenti (1 423) aumentare di quasi cento unità rispetto al 2013. Per contro, è interessante notare che il rapporto fra numero di cause pendenti e numero di cause concluse (rapporto che rappresenta un indicatore della durata prospettiva teorica dei procedimenti) è il più basso da quasi dieci anni a questa parte.

Questa tendenza positiva è confermata dalla **durata media dei procedimenti** per le cause concluse nel 2014. Tale durata è diminuita di 3,5 mesi (passando da 26,9 mesi nel 2013 a 23,4 nel 2014), con un calo di oltre il 10% che l'ha vista tornare ai valori di un decennio fa.

Il Tribunale è così riuscito a ridurre l'impatto della crescita costante del contenzioso presentatogli, facendo ricorso a un'evoluzione dei propri metodi di lavoro e a un incremento misurato delle proprie risorse. Esso potrà inoltre prossimamente contare sulla **modernizzazione del suo dispositivo processuale**, dal momento che i lavori relativi al suo progetto di un nuovo regolamento di procedura si sono conclusi, nell'ambito del Consiglio, alla fine del 2014. Tale strumento, la cui entrata in vigore è prevista nel corso del 2015, conterrà numerose nuove disposizioni, che consentiranno al Tribunale di incrementare ulteriormente l'efficienza delle proprie procedure e di far fronte alle problematiche nate dall'evoluzione del suo contenzioso. Possono essere citate, a titolo di esempio, la possibilità di attribuire a un unico giudice le cause in materia di proprietà intellettuale, la facoltà di statuire con sentenza senza udienza, l'inquadramento giuridico del regime di intervento o ancora il trattamento di informazioni o documenti attinenti alla sicurezza dell'Unione o a quella dei suoi Stati membri.

Organo giurisdizionale in costante mutamento, il Tribunale prosegue così il proprio itinerario interamente orientato verso il soddisfacimento dei diritti fondamentali dell'imputato, animato dalla ricerca del delicato equilibrio fra rapidità e qualità del controllo giurisdizionale.

I. Contenzioso della legittimità

Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 263 TFUE

Nel 2014, la giurisprudenza del Tribunale ha apportato alcune precisazioni alle nozioni di atto impugnabile e di atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

1. Nozione di atto impugnabile

Nella sentenza del 13 novembre 2014, *Spagna/Commissione* (T-481/11, Racc, EU:T:2014:945), il Tribunale ha affrontato la nozione di atto meramente confermativo in occasione di un ricorso diretto a ottenere l'annullamento parziale di un regolamento di esecuzione in ambito agricolo.

Il Tribunale ricorda, a tal riguardo, che risulta da una costante giurisprudenza che un atto è considerato meramente confermativo di un atto anteriore quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad esso e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario di tale atto anteriore. Tale giurisprudenza, che prende in considerazione atti individuali, deve essere trasposta anche al caso degli atti normativi, in quanto nulla giustifica una differenziazione nei confronti di questi ultimi. Secondo il Tribunale, un atto viene considerato adottato a seguito di un riesame della situazione, qualora tale atto sia stato adottato, su domanda dell'interessato o su iniziativa del suo autore, sulla base di elementi rilevanti che non erano stati presi in considerazione al momento dell'adozione dell'atto precedente. Per contro, a parere del Tribunale, se gli elementi di fatto e di diritto sui quali poggia il nuovo atto non sono diversi da quelli che hanno giustificato l'adozione dell'atto precedente, tale nuovo atto è meramente confermativo dell'atto precedente.

Per quanto riguarda le circostanze il cui ricorrere consenta di qualificare elementi come nuovi e rilevanti, il Tribunale precisa che un elemento deve essere considerato nuovo, che esista o meno al momento dell'adozione dell'atto anteriore, qualora, per un qualsiasi motivo, inclusa una mancanza di diligenza dell'autore dell'atto anteriore, tale elemento non sia stato preso in considerazione in occasione dell'adozione di quest'ultimo atto. Quanto alla rilevanza, essa implica che l'elemento in questione sia idoneo a modificare in modo rilevante la situazione giuridica quale è stata presa in considerazione dagli autori dell'atto precedente.

Il Tribunale rileva inoltre che una misura subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della sua adozione deve poter essere oggetto di una domanda di riesame, al fine di verificare se il suo mantenimento risulti giustificato. Esso ritiene che un nuovo esame inteso a verificare se una misura adottata in precedenza continui a essere giustificata alla luce di un mutamento della situazione di diritto o di fatto intervenuta nel frattempo porta all'adozione di un atto che non è meramente confermativo dell'atto anteriore, bensì costituisce un atto impugnabile che può formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

2. Nozione di atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione

Il Tribunale ha avuto l'opportunità di analizzare la nozione di atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, nella

sentenza del 26 settembre 2014, *Dansk Automat Brancheforening/Commissione* (T-601/11, Racc, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:839). Il Tribunale era stato investito di un ricorso presentato da un'associazione di imprese e di società autorizzate all'installazione ed alla gestione di apparecchi da gioco, avverso una decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno l'introduzione, in Danimarca, di imposte inferiori per i giochi on line rispetto ai casinò e alle sale da gioco.

Chiamato, nell'ambito di tale ricorso, a esaminare l'argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata costituiva un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi dell'ultima parte di frase dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale sottolinea che dalla giurisprudenza della Corte e, specificamente, dalla sentenza *Telefónica/Commissione*¹, risulta che tale nozione deve essere interpretata alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Esso ricorda inoltre che le persone fisiche o giuridiche che non possono, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti dall'articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente dinanzi al giudice dell'Unione europea un atto regolamentare dell'Unione, sono protette contro l'applicazione nei loro confronti di un atto di tal genere dalla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che l'atto medesimo comporta.

Visto che, da un lato, la decisione contestata non definiva le proprie conseguenze specifiche e concrete per ciascuno dei contribuenti e, dall'altro, che dal suo testo risultava che l'entrata in vigore della legge relativa alle imposte sui giochi era stata posticipata dalle autorità nazionali fino a quando la Commissione avesse adottato la sua decisione definitiva, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il Tribunale ha considerato che tale decisione comportasse misure di esecuzione. Infatti, le conseguenze specifiche e concrete di una siffatta decisione per i contribuenti si erano concretizzate attraverso atti nazionali, vale a dire la legge riguardante le imposte sui giochi e gli atti adottati in esecuzione di tale legge che stabiliscono l'ammontare delle imposte dovute dai contribuenti, che costituivano in quanto tali misure di esecuzione ai sensi dell'ultima parte di frase dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Poiché tali atti potevano essere contestati dinanzi al giudice nazionale, i contribuenti potevano agire in giudizio senza dovere necessariamente violare la legge, facendo valere l'invalidità della decisione impugnata nell'ambito di un ricorso dinanzi ai giudici nazionali e, eventualmente, inducendo questi ultimi a sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Di conseguenza, il ricorso avverso la suddetta decisione non soddisfaceva i requisiti di ricevibilità previsti dall'articolo 263, quarto comma, TFUE.

Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 265 TFUE

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 marzo 2014, *Yusef/Commissione* (T-306/10, Racc, EU:T:2014:141), il Tribunale era stato investito di un ricorso per carenza diretto a far constatare che la Commissione si era illegittimamente astenuta dal cancellare il nome del ricorrente dall'elenco delle persone oggetto di misure restrittive ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002², in seguito alla sua domanda di riesame del suo inserimento in tale elenco.

¹ Sentenza del 19 dicembre 2013, *Telefónica/Commissione* (C-274/12 P, Racc, EU:C:2013:852, punti 27 e seguenti).

² Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU 2002, L 139, pag. 9).

Il Tribunale ritiene, innanzitutto, che non sia consentito a una parte ricorrente eludere la scadenza del termine di proposizione di un ricorso di annullamento a norma dell'articolo 263 TFUE, diretto contro un atto di un'istituzione, «valendosi» artificialmente del ricorso per carenza ai sensi dell'articolo 265 TFUE, proposto avverso il rifiuto di tale istituzione di annullare o di revocare detto atto. Secondo il Tribunale, occorre tuttavia tener conto della particolare dimensione temporale dell'atto di cui trattasi, nella fattispecie del fatto che la validità di una misura di congelamento dei capitali ai sensi del regolamento n. 881/2002 era sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della sua adozione, nonché alla necessità del suo mantenimento ai fini della realizzazione dell'obiettivo ad essa correlato. Ne consegue che, contrariamente ad un atto destinato a produrre effetti permanenti, una misura di questo tipo deve poter essere oggetto in ogni momento di una domanda di riesame al fine di verificare se il suo mantenimento risulti giustificato, e il fatto che la Commissione si sia astenuta dall'accogliere una domanda siffatta deve poter costituire oggetto di un ricorso per carenza. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che, nella fattispecie, i nuovi elementi erano di due tipi, vale a dire, da un lato, la pronuncia della sentenza *Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione*³ e, dall'altro, il fatto che il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aveva concluso che il ricorrente non soddisfaceva i criteri d'inserimento in tale elenco e aveva espresso l'intenzione di ottenere la cancellazione del suo nome da detto elenco. In questo contesto, il Tribunale ha considerato che occorre tener conto non soltanto della pronuncia della sentenza *Kadi I*, sopra citata (EU:C:2008:461), ma anche e soprattutto del cambiamento di atteggiamento e di comportamento che tale sentenza aveva necessariamente indotto nella Commissione, e che costituiva di per sé un fatto nuovo e rilevante. Infatti, subito dopo la pronuncia della citata sentenza, la Commissione aveva radicalmente modificato il suo atteggiamento e si era messa in condizione di riesaminare, se non di propria iniziativa perlomeno su esplicita richiesta degli interessati, tutti gli altri casi di congelamento dei fondi a norma del regolamento n. 881/2002.

Anche se la Commissione riteneva che l'imposizione al ricorrente delle misure restrittive previste dal regolamento n. 881/2002 fosse e rimanesse giustificata nel merito, essa era in ogni caso tenuta a porre rimedio nel più breve tempo possibile all'evidente violazione dei principi applicabili nell'ambito della procedura seguita nell'inserire il nome del ricorrente in tale elenco, dopo aver constatato che tale violazione era identica, nella sostanza, alla violazione di questi stessi principi constatata dalla Corte nella sentenza *Kadi I*, sopra citata (EU:C:2008:461), e nella sentenza *Commissione e a./Kadi*⁴, e dal Tribunale nelle sentenze *Kadi/Consiglio e Commissione* e *Kadi/Commissione*⁵. Così, secondo il Tribunale, occorre considerare che la Commissione si era trovata in situazione di carenza, situazione che perdurava tuttora alla data di chiusura della fase orale, non essendo stato ancora posto rimedio in modo adeguato alle irregolarità constatate.

³ Sentenza del 3 settembre 2008, *Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione* (C-402/05 P e C-415/05 P, Racc, in prosieguo: la «sentenza Kadi I», EU:C:2008:461).

⁴ Sentenza del 18 luglio 2013, *Commissione e a./Kadi* (C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, Racc, EU:C:2013:518).

⁵ Sentenze del 21 settembre 2005, *Kadi/Consiglio e Commissione* (T-315/01, Racc, EU:T:2005:332) e del 30 settembre 2010, *Kadi/Commissione* (T-85/09, Racc, EU:T:2010:418).

Regole di concorrenza applicabili alle imprese

1. Generalità

a) Richiesta di informazioni

Nel 2014 il Tribunale si è pronunciato su una serie di ricorsi, proposti da imprese attive nel settore del cemento, volti all'annullamento delle decisioni di richiesta di informazioni loro indirizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003⁶. Tali ricorsi hanno consentito al Tribunale di apportare alcune precisazioni, riguardanti specificamente la natura degli indizi che giustificano una richiesta di informazioni e la misura in cui la garanzia contro l'autoincriminazione consente di rifiutarsi di rispondere a una tale richiesta, nonché l'imperativo di proporzionalità della richiesta.

– Natura sufficientemente seria degli indizi che giustificano la richiesta

Nella sentenza del 14 marzo 2014, *Cementos Portland Valderrivas/Commissione* (T-296/11, Racc, EU:T:2014:121), il Tribunale ha precisato che, al fine di poter adottare una decisione di richiesta di informazioni, la Commissione doveva essere in possesso di indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di un'infrazione alle norme sulla concorrenza.

Se non si può imporre alla Commissione di indicare, al momento della fase di indagine preliminare, gli indizi che la inducono a considerare l'ipotesi di una violazione dell'articolo 101 TFUE, non si può, tuttavia, da ciò dedurre che la Commissione non debba essere in possesso di elementi che la conducano a considerare l'ipotesi di una violazione dell'articolo 101 TFUE prima dell'adozione di una tale decisione. Infatti, al fine di conformarsi all'esigenza di una tutela contro interventi delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata di una persona, sia essa fisica o giuridica, che siano arbitrari o sproporzionati, una decisione di richiesta di informazioni deve mirare a raccogliere la documentazione necessaria per verificare la realtà e la portata di determinate situazioni di fatto e di diritto, a proposito delle quali la Commissione dispone già di informazioni che costituiscono indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di un'infrazione alle norme sulla concorrenza. Nella fattispecie, giacché il Tribunale era stato investito di una richiesta in tal senso e la ricorrente aveva evidenziato taluni elementi idonei a far dubitare della natura sufficientemente seria degli indizi di cui la Commissione aveva disposto per poter adottare una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, esso ha ritenuto di essere tenuto a esaminare tali indizi e a verificarne la sufficiente serietà. Secondo il Tribunale, tale valutazione doveva essere effettuata prendendo in considerazione la circostanza che la decisione impugnata si inseriva nell'ambito della fase di indagine preliminare, finalizzata a permettere alla Commissione di raccogliere tutti gli elementi pertinenti a conferma o meno dell'esistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza e di prendere una prima posizione sulla direzione nonché sull'ulteriore continuazione da dare al procedimento. Pertanto, non si poteva in questa fase esigere che la Commissione fosse in possesso, prima dell'adozione di una decisione di richiesta di informazioni, di elementi che dimostrassero l'esistenza di un'infrazione. Era sufficiente, quindi, che detti indizi fossero di natura tale da far sorgere un ragionevole sospetto quanto al verificarsi delle presunte infrazioni, affinché la Commissione potesse legittimamente chiedere che fossero fornite informazioni supplementari mediante una decisione adottata sulla base dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

⁶ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [101 TFUE e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

Poiché gli indizi forniti dalla Commissione corrispondevano a tale definizione, il Tribunale ha respinto il ricorso.

– Proporzionalità della richiesta

La sentenza del 14 marzo 2014, *Buzzi Unicem/Commissione* (T-297/11, Racc, EU:T:2014:122), ha peraltro consentito al Tribunale di sottolineare che, perché una decisione di richiesta di informazioni possa rispettare il principio di proporzionalità, non è sufficiente che l'informazione richiesta sia connessa all'oggetto dell'indagine. Occorre altresì che l'obbligo di fornire un'informazione, imposto ad un'impresa, non costituisca per quest'ultima un onere sproporzionato rispetto alle necessità dell'inchiesta. Secondo il Tribunale, se ne deve dedurre che una decisione che impone al destinatario di fornire nuovamente informazioni richieste in precedenza per il motivo che solo talune di esse sarebbero, secondo la Commissione, non esatte potrebbe apparire come costituente un onere sproporzionato rispetto alle necessità dell'indagine e non sarebbe pertanto conforme al principio di proporzionalità. Del pari, l'intento di agevolare la trattazione delle risposte fornite dalle imprese non può giustificare che sia imposto a queste ultime di fornire, con un nuovo formato, informazioni già in possesso della Commissione. Nella fattispecie, pur constatando la rilevante mole di lavoro generata dal volume delle informazioni richieste e l'elevatissimo grado di precisione del formato della risposta imposto dalla Commissione, il Tribunale ha tuttavia concluso che tale onere non è sproporzionato, considerate le esigenze dell'inchiesta e l'ampiezza delle infrazioni di cui trattasi.

La questione della proporzionalità della richiesta di informazioni è stata altresì sollevata nel contesto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 marzo 2014, *Schwenk Zement/Commissione* (T-306/11, Racc, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:123). In tale causa, il Tribunale era chiamato, in particolare, a pronunciarsi sul carattere eventualmente sproporzionato dell'onere, imposto all'impresa ricorrente, di rispondere a una serie di domande entro due settimane.

Il Tribunale rileva che, al fine di procedere a una simile valutazione, occorre tener conto del fatto che la parte ricorrente, in quanto destinataria di una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, correva il rischio di vedersi irrogare non soltanto un'ammenda o una penalità di mora in caso di fornitura di informazioni incomplete o in ritardo o di assenza completa di informazioni, ma anche un'ammenda in caso di fornitura di informazioni considerate dalla Commissione come inesatte o fuorvianti. Sicché, il Tribunale precisa che la valutazione dell'adeguatezza del termine prescritto da una decisione di richiesta di informazioni riveste particolare importanza, in quanto tale termine deve consentire al destinatario non solo di fornire materialmente una risposta, ma anche di garantire che le informazioni fornite siano complete, esatte e non fuorvianti.

b) Denuncia – Impegni

Nella sentenza del 6 febbraio 2014, *CEEES e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commissione* (T-342/11, Racc, EU:T:2014:60), il Tribunale si è pronunciato su una denuncia presentata da due imprese avente ad oggetto il mancato rispetto, da parte di una società petrolifera, degli impegni da essa sottoscritti nei confronti della Commissione nell'ambito di un procedimento di applicazione delle norme in materia di concorrenza. Le ricorrenti affermavano che, in seguito al mancato rispetto dei suoi impegni da parte di tale società, la Commissione avrebbe dovuto riavviare il procedimento nei suoi confronti e infliggerle un'ammenda o una penalità di mora.

Il Tribunale ha respinto tale argomento. Esso precisa che, qualora un'impresa non rispetti una decisione sugli impegni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la

Commissione non è obbligata a riaprire il procedimento contro detta impresa, ma dispone di un potere discrezionale al riguardo. Essa dispone anche di un potere discrezionale riguardante l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003, in forza dei quali può infliggere ammende o penalità di mora alle imprese qualora esse non rispettino un impegno reso obbligatorio da una decisione adottata in applicazione dell'articolo 9 di detto regolamento.

Inoltre, secondo il Tribunale, poiché la Commissione deve valutare la questione se sia nell'interesse dell'Unione proseguire l'esame di una denuncia alla luce degli elementi di diritto e di fatto pertinenti nella fattispecie, essa deve prendere in considerazione la circostanza che la situazione può presentarsi in modo diverso a seconda che tale denuncia riguardi l'eventuale inosservanza di una decisione sugli impegni o un'eventuale infrazione agli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. Poiché, infatti, l'inosservanza degli impegni è, generalmente, più facile da dimostrare che la violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE, l'estensione delle misure di indagine necessarie per accertare siffatta inosservanza degli impegni sarà, in linea di principio, più limitata. Tuttavia, non se ne può dedurre che, in tal caso, la Commissione dovrebbe sistematicamente riaprire il procedimento e infliggere un'ammenda o una penalità di mora. Infatti, tale orientamento avrebbe la conseguenza di trasformare le competenze che essa detiene in forza dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1/2003 in competenze vincolate, il che non sarebbe conforme al testo di tali disposizioni. Ciò considerato, il Tribunale precisa che la Commissione deve tener conto dei provvedimenti che un'autorità di concorrenza nazionale ha adottato nei confronti di un'impresa, allorché essa esamina se sia nell'interesse dell'Unione riaprire il procedimento nei confronti di tale impresa per l'inosservanza dei suoi impegni, allo scopo di infliggerle un'ammenda o una penalità di mora. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che, nella fattispecie, la decisione della Commissione di non riaprire il procedimento e di non infliggere penalità di mora o ammende all'impresa oggetto della denuncia non era viziata da un errore manifesto di valutazione.

2. Contributi nell'ambito dell'articolo 101 TFUE

a) Competenza territoriale della Commissione

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 febbraio 2014, *InnoLux/Commissione* (T-91/11, Racc, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:92), il Tribunale era stato investito di un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della Commissione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ⁷. Con tale decisione, la Commissione aveva sanzionato la ricorrente a motivo della sua partecipazione a un cartello sul mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (in prosieguo: gli «LCD»). A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sosteneva in particolare che la Commissione, nel determinare il valore delle vendite rilevanti ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda, aveva applicato una nozione giuridicamente errata, quella di «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati». A suo parere, adottando tale nozione, la Commissione aveva artificialmente spostato il luogo in cui le vendite in parola nel caso di specie erano effettivamente avvenute e violato i limiti della sua competenza territoriale.

A questo proposito, il Tribunale ricorda che una violazione dell'articolo 101 TFUE implica due comportamenti, vale a dire la formazione del cartello e la sua attuazione. Dal momento che il requisito dell'attuazione è soddisfatto, la competenza della Commissione ad applicare le norme

⁷ Accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3).

dell'Unione in materia di concorrenza nei confronti di tali operazioni trae fondamento nel principio di territorialità che è universalmente accolto nel diritto internazionale pubblico ⁸.

Orbene, quando un cartello di dimensioni mondiali ha uno scopo anticoncorrenziale, esso è attuato nel mercato interno per il semplice fatto che i prodotti oggetto del cartello sono commercializzati su tale mercato. Infatti, il Tribunale sottolinea che l'attuazione di un cartello non comporta necessariamente che esso produca effetti concreti, per cui la questione di appurare se il suddetto abbia avuto effetti concreti sui prezzi praticati dai partecipanti è rilevante solo nell'ambito della determinazione della gravità del cartello, ai fini del calcolo dell'ammenda, sempre che la Commissione decida di fondarsi su questo criterio. In tale ambito, il concetto di attuazione si fonda in sostanza sulla nozione di impresa nel diritto della concorrenza, alla quale deve riconoscersi un ruolo decisivo nella determinazione dei limiti della competenza territoriale della Commissione per applicare tale diritto. Pertanto, se l'impresa cui appartiene la ricorrente ha partecipato a un cartello concepito all'esterno del SEE, la Commissione deve poter perseguire le ripercussioni che il comportamento di tale impresa ha avuto sul gioco della concorrenza nel mercato interno e infliggerle un'ammenda proporzionata alla lesività di tale cartello rispetto al gioco della concorrenza in detto mercato. Secondo il Tribunale, ne consegue che, nella fattispecie, la Commissione, avvalendosi della contabilizzazione delle «vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati», non aveva illegittimamente esteso la sua competenza territoriale a perseguire le infrazioni alle regole di concorrenza enunciate nei trattati.

b) Calcolo dell'importo dell'ammenda

– Valore delle vendite – Componenti e prodotti finiti

Nella sentenza *InnoLux/Commissione*, sopra citata, il Tribunale era altresì chiamato a determinare il valore delle vendite interessate dal cartello, utilizzato dalla Commissione per stabilire l'importo di base dell'ammenda da infliggere. La ricorrente affermava, a tal riguardo, che la Commissione aveva tenuto conto delle vendite di prodotti finiti che incorporano gli LCD oggetto del cartello, riguardo ai quali non era stata constatata alcuna infrazione nella decisione impugnata e che non erano connessi in via diretta o indiretta all'infrazione identificata in tale decisione.

Il Tribunale ha rilevato che, se la Commissione non fosse ricorsa a tale metodo, essa non avrebbe potuto tener conto, ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda, di una frazione considerevole delle vendite degli LCD oggetto del cartello fatte dai partecipanti al cartello costituenti imprese verticalmente integrate, benché tali vendite avessero pregiudicato il gioco della concorrenza nel SEE. Secondo il Tribunale, la Commissione doveva tenere conto dell'entità dell'infrazione sul mercato interessato e, a tal fine, poteva utilizzare il volume d'affari realizzato dalla ricorrente con gli LCD oggetto del cartello, in quanto criterio oggettivo atto a fornire il giusto metro della nocività della sua partecipazione all'intesa rispetto al normale gioco della concorrenza, a condizione che tale volume d'affari risultasse dalle vendite aventi un collegamento con il SEE. Non risultava inoltre che la Commissione si fosse basata sull'inchiesta da essa effettuata sugli LCD oggetto del cartello per constatare un'infrazione relativa ai prodotti finiti nei quali sono incorporati tali LCD. Infatti, lungi dall'assimilare gli LCD oggetto del cartello ai prodotti finiti dei quali essi costituivano un componente, la Commissione si è limitata a considerare, ai soli fini del calcolo dell'ammenda, che, riguardo ad imprese verticalmente integrate quali la ricorrente, il luogo di vendita dei prodotti finiti

⁸ Sulla competenza territoriale della Commissione, v. altresì infra le considerazioni in merito alla sentenza del 12 giugno 2014, *Intel/Commissione* [T-286/09, Racc (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2014:547], al punto 3 «Contributi nell'ambito dell'articolo 102 TFUE».

coincideva col luogo di vendita del componente oggetto del cartello a un terzo, come tale non appartenente quindi alla stessa impresa produttrice di tale componente.

– Metodo di calcolo e orientamenti

La sentenza del 6 febbraio 2014, *AC-Treuhand/Commissione* (T-27/10, Racc, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:59), ha consentito al Tribunale di precisare la portata del potere discrezionale della Commissione nell'applicare gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende⁹. Nella fattispecie, la ricorrente sosteneva che la Commissione aveva violato gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende nel senso che, da una parte, le ammende inflitte nella decisione impugnata avrebbero dovuto essere fissate non in modo forfettario, ma in base agli onorari percepiti per la prestazione dei servizi in rapporto alle infrazioni di cui trattasi e, dall'altra, che la Commissione avrebbe dovuto tener conto della sua capacità contributiva.

Il Tribunale sottolinea che, anche se gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende non possono essere qualificati come norme giuridiche che l'amministrazione deve rispettare in ogni caso, essi enunciano tuttavia una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l'amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire giustificazioni. L'autolimitazione del potere discrezionale della Commissione risultante dall'adozione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende non è tuttavia incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per la Commissione. Risulta infatti dal paragrafo 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende che le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l'allontanamento dalla metodologia generale per la fissazione delle ammende prevista da tali orientamenti. Orbene, il Tribunale ha rilevato, nella fattispecie, che la ricorrente non era attiva nei mercati interessati dalle infrazioni, cosicché il valore delle sue vendite di servizi, connesse in via diretta o indiretta all'infrazione, era nullo o non rappresentativo dell'incidenza, sui mercati in questione, della partecipazione della ricorrente alle infrazioni in discorso. Pertanto, la Commissione si trovava nell'impossibilità di prendere in considerazione il valore delle vendite della ricorrente nei mercati in questione e non poteva neppure considerare l'importo degli onorari percepiti dalla ricorrente, dal momento che essi non rappresentavano in nessun modo detto valore. Queste particolari circostanze della causa consentivano alla Commissione, o addirittura la obbligavano, ad allontanarsi dalla metodologia esposta negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende sulla base del paragrafo 37 di tali orientamenti. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione si era a buon diritto allontanata dalla metodologia delineata negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, fissando l'importo delle medesime in modo forfettario e, in definitiva, nel limite del tetto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

– Valore delle vendite – Negligenza – Competenza estesa al merito

Nella sentenza *InnoLux/Commissione*, sopra citata (EU:T:2014:92), il Tribunale ha precisato la portata della sua competenza estesa al merito in caso di mancata collaborazione dell'impresa oggetto di un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza.

Il Tribunale ricorda, al riguardo, che un'impresa alla quale la Commissione abbia inviato una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 1/2003 è soggetta ad un obbligo di collaborazione attiva e può esserle inflitta un'ammenda specifica, prevista dall'articolo 23,

⁹ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

paragrafo 1, di detto regolamento, che può raggiungere l'1% del suo volume d'affari totale qualora essa fornisca, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti. Ne risulta che il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, può tenere conto, se del caso, della mancata collaborazione di un'impresa ed aumentare conseguentemente l'importo dell'ammenda inflittale per violazione dell'articolo 101 TFUE o dell'articolo 102 TFUE, sempreché tale impresa non sia stata sanzionata per il medesimo comportamento con un'ammenda specifica basata sulle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Nel caso di specie il Tribunale ha considerato, tuttavia, che il fatto che la ricorrente avesse commesso errori quando aveva fornito alla Commissione i dati necessari per il calcolo del valore delle vendite rilevanti, dato che essa vi aveva incluso talune vendite relative a prodotti diversi da quelli oggetto del cartello, non consentiva di ritenere che essa fosse venuta a meno al suo obbligo di collaborazione a un punto tale da doverne tener conto nella fissazione dell'importo dell'ammenda. Applicando lo stesso metodo seguito dalla Commissione nella decisione impugnata, il Tribunale ha ritenuto opportuno ridurre l'importo dell'ammenda a 288 milioni di euro.

– Circostanze aggravanti – Recidiva

Nella sentenza del 27 marzo 2014, *Saint-Gobain Glass France e a./Commissione* (T-56/09 e T-73/09, Racc, EU:T:2014:160), riguardante un cartello sul mercato del vetro per automobili, il Tribunale si è pronunciato sulle conseguenze di una recidiva sull'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione. Una delle imprese sanzionate aveva, infatti, costituito oggetto di precedenti decisioni della Commissione per infrazioni simili nel 1984 e nel 1988. Le ricorrenti contestavano che nei loro confronti potesse essere dichiarato un caso di recidiva.

A tal riguardo, il Tribunale dichiara che non è ammissibile che la Commissione possa ritenere, nell'ambito della valutazione della circostanza aggravante della recidiva, che un'impresa debba essere considerata responsabile di una precedente infrazione per la quale non sia stata sanzionata da una decisione della Commissione e non sia stata destinataria di una comunicazione degli addebiti, cosicché detta impresa non è stata messa in condizione, nell'ambito del procedimento conclusosi con l'adozione della decisione che constatava la precedente infrazione, di presentare i propri argomenti al fine di contestare l'eventuale esistenza di un'unità economica con l'una o l'altra società destinataria della decisione precedente. Pertanto, nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non poteva prendere in considerazione la decisione del 1988 al fine di constatare una situazione di recidiva. Per contro, la Commissione non ha commesso errori nel basarsi a tal fine sulla decisione del 1984. Infatti, secondo il Tribunale, il decorso di un periodo di circa tredici anni e otto mesi tra il momento in cui è stata adottata tale decisione e quello in cui è iniziata l'infrazione sanzionata con la decisione impugnata non impediva alla Commissione di constatare, senza violare il principio di proporzionalità, che l'impresa formata dalle ricorrenti aveva una propensione a violare le regole della concorrenza.

Peraltro, il Tribunale ha precisato che, tenuto conto del fatto che solo quest'ultima decisione poteva essere legalmente presa in considerazione al fine di applicare la recidiva e che essa era la più lontana nel tempo dall'inizio dell'infrazione oggetto della decisione impugnata, la ripetizione del comportamento illecito delle ricorrenti presentava una gravità minore rispetto a quanto ritenuto dalla Commissione. Il Tribunale ha dunque deciso di ridurre al 30% la percentuale di maggiorazione dell'ammenda dovuta alla recidiva e di abbassare di conseguenza l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

3. Contributi nell'ambito dell'articolo 102 TFUE

L'attività del Tribunale è stata caratterizzata, quest'anno, dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 giugno 2014, *Intel/Commissione* [T-286/09, Racc (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2014:547]. Il Tribunale era stato investito di un ricorso avverso la decisione con cui la Commissione aveva inflitto al produttore americano di microprocessori Intel Corp. un'ammenda record di 1,06 miliardi di euro per aver abusato, in violazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza, della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei processori tra il 2002 e il 2007, mettendo in atto una strategia volta a estromettere dal mercato il suo unico concorrente serio. Tale causa ha offerto al Tribunale l'occasione di fornire importanti chiarimenti in merito alla competenza territoriale della Commissione¹⁰, al mezzo di prova di un'infrazione, agli sconti cosiddetti «di esclusiva» e alle pratiche denominate «restrizioni allo scoperto», nonché in merito al calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta.

Il Tribunale conferma, innanzitutto, che per giustificare la competenza della Commissione alla luce del diritto internazionale pubblico è sufficiente dimostrare gli effetti qualificati delle pratiche abusive (vale a dire immediati, sostanziali e prevedibili), oppure l'attuazione di queste ultime nel SEE. Si tratta dunque di approcci alternativi e non cumulativi. A tal riguardo, la Commissione non è tenuta a dimostrare l'esistenza di effetti concreti. Secondo il Tribunale, al fine di determinare se gli effetti delle pratiche abusive nell'Unione siano sostanziali, non occorre prendere in considerazione in maniera isolata i diversi comportamenti facenti parte di un'infrazione unica e continuata. È sufficiente che l'infrazione unica, considerata nel suo insieme, possa esplicare effetti sostanziali.

Il Tribunale precisa inoltre che non occorre stabilire una regola generale secondo la quale la dichiarazione di un'impresa terza, che indichi che un'impresa in posizione dominante ha adottato un certo comportamento, non può mai bastare, da sola, a dimostrare i fatti che integrano un'infrazione all'articolo 102 TFUE. In casi come quello di specie, nei quali non risultava che l'impresa terza avesse un qualsivoglia interesse ad incriminare a torto l'impresa in posizione dominante, la dichiarazione dell'impresa terza può bastare da sola, in linea di principio, a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Il Tribunale rileva peraltro che, per quanto riguarda la qualificazione come abusiva della concessione di sconti da parte di un'impresa in posizione dominante, occorre distinguere tre categorie di sconti: gli sconti di quantità, gli sconti di esclusiva e quelli dall'effetto potenzialmente fidelizzante. Gli sconti di esclusiva, la cui concessione è subordinata alla condizione che il cliente si rifornisca, per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno, presso l'impresa in posizione dominante, sono, ove vengano accordati da un'impresa siffatta, incompatibili con l'obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato interno. La capacità anticoncorrenziale di uno sconto dipende dal fatto che esso è idoneo ad indurre il cliente ad un approvvigionamento esclusivo. Orbene, l'esistenza di un siffatto incentivo non dipende dalla questione se lo sconto sia effettivamente ridotto o soppresso in caso di violazione della condizione di esclusiva. Infatti, gli sconti di esclusiva non si basano, salvo circostanze eccezionali, su una prestazione economica idonea a giustificare un tale vantaggio finanziario, ma mirano a sopprimere o a restringere la possibilità per l'acquirente di scegliere liberamente le proprie fonti di approvvigionamento e a bloccare l'accesso al mercato agli altri produttori. Questo tipo di sconto costituisce un abuso di posizione dominante qualora non sussista alcuna giustificazione obiettiva per la sua applicazione. Gli sconti di esclusiva accordati da un'impresa in posizione dominante sono, per loro stessa natura, idonei a limitare la concorrenza

¹⁰ Sulla competenza territoriale della Commissione, v. altresì supra le considerazioni in merito alla sentenza *Inno-Lux/Commissione*, sopra citata (T-91/11, EU:T:2014:92), al punto 2 «Contributi nell'ambito dell'articolo 101 TFUE».

e ad estromettere i concorrenti dal mercato. Dunque, secondo il Tribunale, nella causa in parola la Commissione non era tenuta a procedere a una valutazione delle circostanze del caso in esame al fine di dimostrare che gli sconti avessero, in concreto o potenzialmente, l'effetto di estromettere i concorrenti dal mercato. A tal riguardo, il Tribunale rileva che la concessione di uno sconto di esclusiva da parte di un partner commerciale irrinunciabile, come un fornitore in posizione dominante, rende strutturalmente più difficile la possibilità, per un concorrente, di sottoporre un'offerta ad un prezzo allettante e dunque di accedere al mercato. In questo contesto, l'eventuale limitatezza delle quote di mercato oggetto degli sconti di esclusività accordati da un'impresa in posizione dominante non è idonea ad escluderne l'illegalità. Un'impresa dominante non può dunque giustificare la concessione di sconti di esclusiva a taluni clienti adducendo che i concorrenti restano liberi di rifornire gli altri clienti. Analogamente, un'impresa in posizione dominante non può giustificare la concessione di sconti subordinata alla condizione di un approvvigionamento quasi esclusivo da parte di un cliente su un segmento determinato di un mercato sulla base del rilievo che il cliente resta libero di rifornirsi presso i concorrenti per il suo fabbisogno negli altri segmenti. Peraltro, il Tribunale constata che non è necessario verificare, mediante il test denominato «as efficient competitor test», se la Commissione abbia correttamente determinato l'idoneità degli sconti ad estromettere un concorrente tanto efficiente quanto la parte ricorrente.

Il Tribunale rileva inoltre che le pratiche denominate «restrizioni allo scoperto», consistenti nella concessione condizionale di pagamenti a clienti dell'impresa in posizione dominante affinché essi ritardino, annullino o limitino, in un modo o in un altro, la commercializzazione di un prodotto di un concorrente, sono idonee a rendere più difficile l'accesso al mercato per tale concorrente e nuocciono alla struttura della concorrenza. Il ricorso a una qualsiasi di tali pratiche costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE. Infatti, secondo il Tribunale, un effetto preclusivo non si produce unicamente quando l'accesso al mercato è reso impossibile ai concorrenti, ma anche quando tale accesso è reso più difficile. Il Tribunale sottolinea inoltre che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE, la prova in merito allo scopo e quella relativa all'effetto anticoncorrenziale possono, eventualmente, confondersi. Se si dimostra che il comportamento di un'impresa in posizione dominante ha lo scopo di restringere la concorrenza, detto comportamento sarà anche idoneo a produrre un effetto di tal genere. Un'impresa in posizione dominante persegue uno scopo anticoncorrenziale quando impedisce in maniera mirata la distribuzione di prodotti muniti di un prodotto di un determinato concorrente, dato che il solo interesse che può avere a procedere in questo modo è quello di nuocere a tale concorrente. Ad un'impresa in posizione dominante incombe una responsabilità particolare di non compromettere, con un comportamento estraneo alla concorrenza basata sui meriti, lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune. Orbene, il fatto di concedere pagamenti a taluni clienti come contropartita di restrizioni imposte alla commercializzazione di prodotti muniti di un prodotto di un determinato concorrente non rientra manifestamente in una concorrenza basata sui meriti.

Infine, il Tribunale ricorda che, quando la Commissione fissa la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in funzione della gravità, a norma del paragrafo 22 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, essa non è obbligata a tener conto dell'assenza di impatto concreto come fattore attenuante, se detta proporzione è giustificata da altri elementi idonei ad incidere sulla determinazione della gravità dell'infrazione. Per contro, se la Commissione ritiene opportuno tener conto dell'impatto concreto dell'infrazione sul mercato al fine di aumentare tale proporzione, essa deve apportare indizi concreti, credibili e sufficienti che consentano di valutare l'effettiva influenza che l'infrazione ha potuto avere sul gioco della concorrenza nel detto mercato. Pertanto, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato la decisione della Commissione e l'ammenda inflitta ad Intel, la più ingente mai irrogata dalla Commissione a una singola impresa nell'ambito di un'infrazione alle regole della concorrenza.

4. Contributi nel settore delle concentrazioni

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 settembre 2014, *Éditions Odile Jacob/Commissione* (T-471/11, Racc, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:739), il Tribunale era stato investito di un ricorso promosso avverso una decisione con cui la Commissione aveva nuovamente autorizzato la società Wendel Investissement SA, in maniera retroattiva, a rilevare gli attivi ceduti a norma degli obblighi collegati alla decisione della Commissione che autorizzava l'operazione di concentrazione Lagardère/Natexis/VUP.

Rilevando che un'eventuale revoca da parte della Commissione, se essa lo avesse ritenuto opportuno, della decisione di autorizzazione condizionata contestata non avrebbe comportato la violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, il Tribunale ricorda che, benché l'ultimo di tali principi osti, in linea di massima, a che l'efficacia nel tempo di un atto decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è tuttavia possibile, a titolo eccezionale, quando lo richieda lo scopo da raggiungere. Nella fattispecie, l'adozione di una nuova decisione di autorizzazione retroattiva era intesa a realizzare vari obiettivi di interesse generale. Infatti, la nuova decisione mirava a porre rimedio all'illegittimità censurata dal Tribunale, il che rappresentava uno scopo di interesse generale. Inoltre, la nuova decisione era intesa a colmare il vuoto giuridico provocato dall'annullamento della prima decisione di autorizzazione e, pertanto, a tutelare la certezza del diritto per le imprese soggette all'applicazione del regolamento (CE) n. 4064/89¹¹. In tale contesto, il Tribunale precisa inoltre che sebbene, a seguito dell'annullamento di un atto amministrativo, il suo autore debba adottare un nuovo atto sostitutivo, collocandosi alla data della sua adozione, sulla scorta delle disposizioni allora in vigore e degli elementi di fatto allora pertinenti, esso può tuttavia invocare, nella sua nuova decisione, motivi diversi da quelli sui quali aveva fondato la sua prima decisione. Infatti, il controllo delle operazioni di concentrazione esige un'analisi in prospettiva futura della situazione della concorrenza che potrebbe determinarsi successivamente all'operazione di concentrazione. Nella fattispecie, secondo il Tribunale, la Commissione era necessariamente costretta ad effettuare a posteriori la propria analisi della situazione della concorrenza scaturita dall'operazione di concentrazione ed è dunque a giusto titolo che essa aveva verificato se la sua analisi, effettuata a partire dagli elementi dei quali era a conoscenza alla data dell'adozione della decisione annullata, fosse corroborata da dati relativi al periodo successivo a tale data.

Peraltro, per quanto riguarda la condizione di indipendenza di un acquirente di attivi retroceduti, il Tribunale rileva che, nell'ambito di un'operazione di concentrazione, tale condizione mira segnatamente a garantire la capacità dell'acquirente di comportarsi sul mercato come un concorrente effettivo e autonomo, senza che la sua strategia e le sue scelte possano essere influenzate dal cedente. Tale indipendenza può essere valutata esaminando i legami di capitale, finanziari, commerciali, personali e materiali fra le due società. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che uno degli amministratori del cessionario sia stato al contempo membro del consiglio di vigilanza e del comitato di revisione contabile del cedente non fosse incompatibile con detta condizione di indipendenza. A suo avviso, tale condizione era stata rispettata in quanto, su richiesta della Commissione, il cessionario si era formalmente impegnato, prima dell'adozione della prima decisione di autorizzazione, da un lato, affinché detta persona mettesse fine a suoi incarichi all'interno di tale società entro il termine di un anno a partire dall'approvazione della sua candidatura e, dall'altro, affinché essa non partecipasse, durante tale intervallo di tempo, alle delibere del consiglio di amministrazione e degli altri comitati interni allorché esse riguardavano

¹¹ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 395, pag. 1) (versione rettificata in GU 1990, L 257, pag. 13).

le attività editoriali del gruppo e non ricevesse alcuna informazione riservata relativa al settore editoriale da parte dei dirigenti o dei quadri operativi della società medesima.

Aiuti di Stato

1. Ricevibilità

La giurisprudenza dell'anno trascorso fornisce utili precisazioni, in particolare relativamente alla nozione di incidenza individuale in materia di aiuti di Stato ¹².

La causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 luglio 2014, *Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione* (T-457/09, Racc, EU:T:2014:683), sollevava la questione se un azionista di una banca che gode di un aiuto potesse essere considerato individualmente interessato dalla decisione che dichiara tale aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni.

Ricordando che, secondo una giurisprudenza consolidata, salvo poter far valere un interesse ad agire distinto da quello di una società sulla quale incide un atto dell'Unione europea e della quale detenga una quota del capitale, una persona può difendere i suoi interessi nei confronti di tale atto solo esercitando i suoi diritti di socio della società la quale, essa sì, ha il diritto di proporre un ricorso, il Tribunale ha verificato se l'interesse ad agire del ricorrente potesse essere considerato distinto da quello della banca beneficiaria dell'aiuto per quanto riguarda l'annullamento della decisione impugnata. Esso ha rilevato, al riguardo, che tale interesse era ben distinto per quanto atteneva all'obbligo di vendita di cui all'allegato della decisione impugnata. Tale obbligo riguardava, infatti, soltanto gli azionisti, che si vedevano costretti a rinunciare, entro termini perentori, al loro diritto di proprietà sulla banca beneficiaria dell'aiuto affinché quest'ultimo venisse autorizzato. La suddetta banca, per contro, non doveva intraprendere alcuna iniziativa in forza di tale obbligo, che non incideva sul suo patrimonio e non condizionava il suo comportamento sul mercato. Tuttavia, riguardo alle altre condizioni cui era subordinata la decisione impugnata, tra cui quelle relative alla riduzione del bilancio della banca beneficiaria dell'aiuto, il Tribunale ha osservato che esse si riferivano all'attività commerciale di tale banca. La suddetta avrebbe potuto far valere essa stessa qualsiasi argomento, nell'ambito di un ricorso proposto avverso la decisione impugnata, relativo all'illegittimità o al carattere non necessario di tali condizioni. Il Tribunale ha concluso che, per quanto riguarda le condizioni della decisione impugnata diverse da quelle relative all'obbligo di vendita, l'interesse ad agire del ricorrente si confondeva con quello della banca beneficiaria dell'aiuto e che questi non era dunque individualmente interessato da tale decisione. Per contro, esso ha ritenuto che il ricorrente fosse individualmente interessato da tale decisione in quanto l'autorizzazione dell'aiuto era stata subordinata al rispetto dell'obbligo di vendita.

2. Questioni di merito

a) Nozione di aiuto di Stato

Nelle sentenze del 7 novembre 2014, *Autogrill España/Commissione* (T-219/10, Racc, EU:T:2014:939), e *Banco Santander e Santusa/Commissione* (T-399/11, Racc, EU:T:2014:938), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla nozione di selettività, che costituisce un criterio determinante per la qualificazione di una misura come aiuto di Stato.

¹² Sulla nozione di atto regolamentare che comporta misure di esecuzione in materia di aiuti di Stato, v. altresì supra le considerazioni in merito alla sentenza del 26 settembre 2014, *Dansk Automat Brancheforening/Commissione*, sopra citata (EU:T:2014:839), alla voce «Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 263 TFUE».

Oggetto della causa era la decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato interno il regime fiscale spagnolo di deduzione delle acquisizioni di partecipazioni azionarie in società estere. Tale decisione era stata impugnata dinanzi al Tribunale da tre imprese aventi sede in Spagna, che contestavano la qualifica di aiuto di Stato contemplata nella decisione contestata per quanto riguarda il regime interessato, basandosi segnatamente sull'assenza di selettività di detto regime.

Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato la selettività del regime in questione. A tal riguardo, esso rileva innanzitutto che, anche ammesso che sia dimostrata, la sussistenza di una deroga o di un'eccezione a un quadro di riferimento (nella fattispecie, il regime generale d'imposta sulle società e, più precisamente, le norme relative al trattamento fiscale dell'avviamento finanziario) non consente, di per sé, di dimostrare che una misura favorisce «talune imprese o talune produzioni» ai sensi del diritto dell'Unione, allorché tale misura è accessibile, a priori, a qualsiasi impresa. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il regime contestato non riguardava alcuna specifica categoria di imprese o di produzioni, bensì una categoria di operazioni economiche. Esso si applicava, infatti, a tutte le acquisizioni di partecipazioni azionarie almeno del 5% in società estere detenute per un periodo ininterrotto di almeno un anno.

Peraltro, il Tribunale ha respinto l'argomento vertente su una selettività che poteva essere fondata sul fatto che il regime favoriva esclusivamente alcuni gruppi di imprese che effettuavano determinati investimenti all'estero. Un tale approccio avrebbe potuto permettere di constatare l'esistenza della selettività per ogni misura fiscale il cui beneficio sia subordinato a talune condizioni, quand'anche le imprese beneficiarie non avessero avuto in comune alcuna caratteristica specifica che consentisse di distinguerle dalle altre imprese, a parte il fatto di soddisfare i requisiti richiesti per la concessione della misura.

Il Tribunale ricorda infine che una misura della quale possono beneficiare indistintamente tutte le imprese stabilite sul territorio dello Stato interessato non costituisce un aiuto di Stato alla luce del criterio della selettività. Peraltro, l'accertamento della selettività di una misura deve essere fondato, in particolare, su una differenza di trattamento tra categorie di imprese sottoposte alla legislazione di un unico Stato membro, e non su una differenza di trattamento tra le imprese di uno Stato membro e quelle di altri Stati membri. Da ciò il Tribunale deduce che il fatto che una misura favorisca le imprese assoggettate all'imposta in uno Stato membro rispetto alle imprese assoggettate all'imposta negli altri Stati membri, in particolare in quanto facilita le acquisizioni di partecipazioni azionarie da parte delle imprese stabilite in tale Stato membro nel capitale di imprese stabilite all'estero, non incide sull'analisi del criterio di selettività e consente soltanto di accertare, eventualmente, la sussistenza di ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi commerciali.

La condizione di selettività di una misura si collocava al centro della discussione anche nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 settembre 2014, *Hansestadt Lübeck/Commissione* [T-461/12, Racc (per estratto), oggetto di impugnazione, EU:T:2014:758]. Nella fattispecie, si trattava della qualificazione come aiuto di Stato di un regolamento relativo ai diritti dell'aeroporto di Lubecca (Germania) adottata dalla Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nei confronti di diverse misure riguardanti tale aeroporto. La città di Lubecca ha contestato tale qualificazione, adducendo che il regolamento contestato non poteva essere considerato come avente carattere selettivo.

Investito di una domanda di annullamento parziale della suddetta decisione, il Tribunale ricorda che, per valutare la selettività di una misura, occorre accertare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, detta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano

in una situazione fattuale e giuridica analoga. Tuttavia, il Tribunale precisa che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese, e sono pertanto selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema in cui tali provvedimenti si inseriscono.

In tale contesto, per accertare l'eventuale carattere selettivo, riguardo a talune imprese, di un tariffario stabilito da un ente pubblico per l'utilizzo di un bene o di un servizio specifico in un settore determinato, occorre, segnatamente, fare riferimento all'insieme delle imprese che utilizzano, o possono utilizzare, tale bene o servizio determinato e verificare se solo alcune di esse beneficino, o siano in grado di beneficiare, di un eventuale vantaggio. La situazione delle imprese che non intendono, o non possono, utilizzare il bene o il servizio in parola non è, pertanto, direttamente pertinente per accertare l'esistenza di un vantaggio. In altri termini, il carattere selettivo di una misura consistente in un tariffario stabilito da un ente pubblico per l'utilizzo di un bene o di un servizio messo a disposizione da tale ente può essere accertato solo riguardo ai clienti, attuali o potenziali, dell'ente suddetto e del bene o del servizio specifico in esame, e non riguardo, in particolare, ai clienti di altre imprese del settore che forniscono beni o servizi analoghi. Perciò, un'impresa è favorita da un eventuale vantaggio concesso da un ente pubblico nell'ambito della fornitura di beni o di servizi specifici solo quando altre imprese che utilizzano o vogliono utilizzare tale bene o servizio non beneficino, o non possano beneficiare, di detto vantaggio dell'ente pubblico in tale ambito specifico.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che, nella fattispecie, il fatto che il regolamento contestato si applicasse esclusivamente alle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto di Lubecca non costituisca di per sé un criterio pertinente per considerare che tale regolamento aveva carattere selettivo.

b) Servizi di interesse economico generale

La sentenza dell'11 luglio 2014, *DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione* (T-533/10, Racc, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:629), ha rappresentato per il Tribunale l'occasione per ricordare i principi che disciplinano il controllo, da parte del giudice dell'Unione, sulle decisioni della Commissione nel settore dei servizi di interesse economico generale (in prosieguo: i «SIEG») e, in particolare, dei servizi di radiodiffusione.

Tale sentenza trae origine dal ricorso proposto avverso la decisione con cui la Commissione aveva dichiarato compatibile con il mercato interno l'aiuto di Stato previsto dal Regno di Spagna a favore dell'organismo pubblico di radiodiffusione e di telediffusione e basato su una legge che modifica il sistema di finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione.

Il Tribunale precisa che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla definizione della missione di servizio pubblico di radiodiffusione e alla determinazione della sua organizzazione. Di conseguenza, il controllo che la Commissione esercita a tal riguardo è ristretto. Dal momento che la valutazione di quest'ultima verte su fatti economici complessi, il controllo del Tribunale su una decisione della Commissione in questo ambito è ancora più ristretto. Esso si limita a verificare se la misura di cui trattasi sia manifestamente inadeguata rispetto all'obiettivo perseguito. Tenuto conto dell'ampio potere discrezionale del quale dispongono gli Stati membri per quanto riguarda la definizione del servizio pubblico di radiodiffusione, l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta a che uno Stato membro definisca tale servizio pubblico in termini ampi e conferisca ad un organismo di radiodiffusione l'incarico di fornire una programmazione equilibrata e varia, la quale possa includere la ritrasmissione di eventi sportivi e la trasmissione di film. Di conseguenza, il mero fatto che un servizio pubblico di radiodiffusione entri in concorrenza

con gli operatori privati sul mercato dell'acquisto di contenuti, talvolta con successo, non è idoneo, di per sé, a dimostrare un manifesto errore di valutazione della Commissione.

Secondo il Tribunale, sarebbe tuttavia incompatibile con l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE che un organismo di radiodiffusione adotti un comportamento anticoncorrenziale nei confronti degli operatori privati sul mercato, ad esempio procedendo sistematicamente ad una corsa al rialzo delle offerte nel mercato dell'acquisto di contenuti. Un comportamento del genere non potrebbe essere considerato necessario ai fini dell'adempimento del suo incarico di servizio pubblico.

Inoltre, dalla seconda frase di tale disposizione risulta che l'adempimento della missione di servizio pubblico non deve compromettere gli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione, e dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri che integra i Trattati UE e FUE emerge che il finanziamento di un organismo pubblico di radiodiffusione non deve perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune. Ne consegue che, per poter ritenere che un regime di aiuti a favore di un operatore incaricato di una missione di interesse pubblico non soddisfa tali condizioni, esso deve perturbare gli scambi e la concorrenza in maniera sostanziale e in misura manifestamente sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dagli Stati membri. Per poter concludere nel senso della sussistenza di un siffatto perturbamento, occorre dimostrare che un'attività in veste di operatore privato sul mercato nazionale di radiodiffusione viene esclusa o resa eccessivamente difficile, il che nella fattispecie non era stato dimostrato.

La sentenza del 16 luglio 2014, *Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione* (T-309/12, oggetto di impugnazione EU:T:2014:676), nonché la sentenza del 16 luglio 2014, *Germania/Commissione* (T-295/12, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:675), pronunciata nell'ambito del ricorso proposto dallo Stato tedesco avverso la decisione della Commissione in parola nella causa *Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione*, hanno anch'esse offerto al Tribunale l'occasione di tornare sulla definizione di SIEG.

A tale proposito, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla definizione di ciò che considerano un SIEG. Di conseguenza, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto. Stando così le cose, per poter rientrare in questa categoria, il servizio in questione deve rivestire un interesse economico generale avente un carattere specifico rispetto a quello di altre attività della vita economica. In tale ambito, il Tribunale precisa che il principio risultante dalla sentenza *GEMO*¹³, secondo il quale l'onere economico derivante dall'eliminazione delle carcasse di animali e degli scarti di macellazione dev'essere considerato come un costo inerente all'attività economica degli allevatori e dei macelli, si applica altresì ai costi derivanti dall'attività di mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizootie. Del resto, tale conclusione si impone altresì in applicazione del principio «chi inquina paga». Di conseguenza, secondo il Tribunale, la Commissione non aveva violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ritenendo che, qualificando come SIEG l'attività di mantenimento di una riserva di capacità in caso di epizootie, le autorità tedesche competenti avessero commesso un manifesto errore di valutazione. La Commissione non aveva neppure commesso un errore di diritto constatando l'esistenza di un vantaggio economico per la ricorrente, in quanto, durante il periodo a cui si riferiva la decisione contestata, i criteri di cui alla sentenza *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*¹⁴ non erano mai stati soddisfatti cumulativamente.

¹³ Sentenza del 20 novembre 2003, *GEMO* (C-126/01, Racc, EU:C:2003:622).

¹⁴ Sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (C-280/00, Racc, EU:C:2003:415).

c) Aiuto di Stato compatibile con il mercato interno

Quest'anno, particolare attenzione verrà dedicata a tre decisioni riguardanti la tematica degli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.

In primo luogo, nella sentenza *Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione*, sopra citata (EU:T:2014:683), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione con cui la Commissione aveva dichiarato che l'aiuto accordato dallo Stato tedesco per la ristrutturazione di un'istituzione finanziaria era compatibile con il mercato interno a determinate condizioni a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Il Tribunale rileva che quando, nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui essa dispone per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la Commissione richiede che, per autorizzare un aiuto, lo Stato membro interessato si impegni su un piano che permetta di conseguire taluni obiettivi legittimi specifici, essa non è tenuta a spiegare la necessità di ciascuna misura prevista da tale piano, né a cercare di imporre esclusivamente le misure meno restrittive possibili fra quelle idonee a garantire, da un lato, il ritorno alla redditività a lungo termine del beneficiario e, dall'altro, che l'aiuto non provochi indebite distorsioni della concorrenza. Ciò si verifica solo quando lo Stato membro interessato si è previamente impegnato su un piano di ristrutturazione meno vincolante, che risponde in modo altrettanto adeguato a tali obiettivi, o quando il suddetto si è opposto all'inclusione di talune misure nel piano in questione e si è impegnato sul medesimo con la motivazione che la Commissione gli aveva comunicato definitivamente che l'aiuto non sarebbe stato autorizzato in assenza di tali misure, in quanto la decisione di subordinare la concessione dell'aiuto al rispetto delle suddette non poteva essere attribuita, in tali ipotesi, allo Stato membro interessato. Nella fattispecie, dal momento che la Commissione non aveva ritenuto che la garanzia costituita a favore del Land Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) potesse essere autorizzata solo in considerazione dell'esistenza di un piano di ristrutturazione che prevedeva l'applicazione di determinate misure, il Tribunale ha ritenuto che non fosse logico esigere che la Commissione indicasse le ragioni per cui la sua decisione di autorizzare l'aiuto dovesse essere subordinata alla condizione che tali misure fossero applicate. Basandosi su un analogo ragionamento, esso ritiene, peraltro, che il rispetto del principio di proporzionalità non esiga che la Commissione subordini l'autorizzazione di un aiuto alla ristrutturazione alle misure strettamente necessarie a ripristinare la redditività del beneficiario dell'aiuto e a evitare indebite distorsioni della concorrenza qualora tali misure rientrino in un piano di ristrutturazione sul quale lo Stato membro interessato si è impegnato.

Il Tribunale afferma infine che l'articolo 345 TFUE, secondo il quale «[i] trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», non impedisce alla Commissione di subordinare l'autorizzazione di un aiuto di Stato a favore di un'impresa da ristrutturare alla vendita di quest'ultima, qualora ciò miri a garantire la sua redditività a lungo termine.

In secondo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell'8 aprile 2014, *ABN Amro Group/Commissione* (T-319/11, Racc, EU:T:2014:186), era in discussione la decisione della Commissione che dichiarava compatibili con il mercato interno le misure applicate dallo Stato dei Paesi Bassi a favore della ricorrente. Tale decisione conteneva il divieto di procedere ad acquisizioni per un periodo di tre anni, ad esclusione, tuttavia, di acquisizioni di taluni tipi e di determinate dimensioni minime, divieto esteso a cinque anni nel caso in cui, alla scadenza del terzo anno, lo Stato dei Paesi Bassi continui a detenere oltre il 50% della ricorrente.

Investito di un ricorso avverso la suddetta decisione, il Tribunale conferma la tesi della Commissione secondo cui le acquisizioni devono essere volte a garantire la redditività del soggetto beneficiario dell'aiuto, il che implica che qualsiasi acquisizione finanziata per mezzo di un aiuto di Stato che non sia strettamente necessario per garantire il ripristino della redditività della società beneficiaria viola il principio in virtù del quale l'aiuto dev'essere limitato al minimo necessario. Dal momento che, nella fattispecie, l'obiettivo era di fare in modo che i fondi della banca beneficiaria venissero utilizzati ai fini del rimborso dell'aiuto prima di qualsiasi nuova acquisizione, il Tribunale ha concluso che il divieto di procedere ad acquisizioni sotto forma di assunzioni di partecipazioni del 5% od oltre in imprese di qualsivoglia settore risultava conforme ai principi contenuti nelle varie comunicazioni della Commissione, segnatamente quella sulle ristrutturazioni¹⁵. Per quanto attiene alla durata del divieto, benché la comunicazione sulle ristrutturazioni non definisca concretamente una durata per i divieti di procedere ad acquisizioni imposti al fine di garantire che l'aiuto sia limitato al minimo necessario, il Tribunale ha precisato che, poiché il paragrafo 23 della comunicazione sulle ristrutturazioni si riferiva alla ristrutturazione del beneficiario, se ne poteva dedurre che una siffatta misura poteva essere considerata fondata per tutto il tempo in cui ricorreva un contesto del genere. Esso ne ha concluso che non poteva ritenersi che la Commissione avesse violato le comunicazioni, e in particolare quella sulle ristrutturazioni, applicando al divieto contestato una durata massima di cinque anni.

Il Tribunale ha infine sottolineato che la decisione impugnata non assimilava la proprietà dello Stato ad un aiuto di Stato ed individuava una ragione oggettiva per la quale la detenzione maggioritaria della banca da parte dello Stato era utilizzata quale elemento di riferimento, ragion per cui non si poteva concludere una discriminazione nei confronti della proprietà statale.

In terzo luogo, nella sentenza del 3 dicembre 2014, *Castelnuovo Energia/Commissione* (T-57/11, Racc, EU:T:2014:1021), il Tribunale precisa le condizioni in cui era necessario tener conto delle regole dell'Unione relative alla tutela dell'ambiente nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione. Nella fattispecie, la ricorrente contestava, in base a varie disposizioni di diritto dell'Unione relative alla tutela dell'ambiente, la decisione con cui la Commissione aveva dichiarato compatibile con il mercato interno il regime introdotto dal Regno di Spagna a favore della produzione di elettricità a partire da carbone prodotto in Spagna.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, quando la Commissione applica la procedura in materia di aiuti di Stato, essa è tenuta, in virtù dell'economia generale del trattato, a rispettare la coerenza fra le disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato e le specifiche disposizioni diverse da quelle relative agli aiuti di Stato e, conseguentemente, a valutare la compatibilità dell'aiuto in questione con tali specifiche disposizioni. Tuttavia, un siffatto obbligo si impone alla Commissione esclusivamente per quanto riguarda le modalità di un aiuto a tal punto indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto che risulta impossibile valutarle singolarmente. In tale ambito, il Tribunale rileva che, benché sia vero che secondo la giurisprudenza spetta alla Commissione, all'atto della valutazione di una misura di aiuto alla luce delle regole dell'Unione relative agli aiuti di Stato, prendere in considerazione le esigenze di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 11 TFUE, il giudice dell'Unione ha sancito un siffatto obbligo per la valutazione degli aiuti che perseguono obiettivi di tutela dell'ambiente, aiuti che possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno in forza dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) o c), TFUE. Per contro, all'atto della valutazione di una misura di aiuto che non persegue un obiettivo ambientale, la Commissione non è tenuta a tener

¹⁵ Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

conto della normativa ambientale nel contesto del suo esame dell'aiuto e delle modalità a esso indissolubilmente legate.

Inoltre, se un aiuto inteso a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica, come quello in parola nel caso di specie, fosse stato dichiarato incompatibile con il mercato interno per violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia ambientale, pur essendo conforme alle condizioni di applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ne sarebbe risultato un pregiudizio per il potere discrezionale di cui godono le autorità nazionali all'atto dell'istituzione di un SIEG, nonché un conseguente ampliamento dei poteri della Commissione nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli da 106 TFUE a 108 TFUE. Orbene, le competenze esercitate dalla Commissione in tale ambito e la procedura specifica di verifica della compatibilità degli aiuti non possono sostituirsi al procedimento per inadempimento con cui la Commissione si assicura del rispetto delle disposizioni del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri. In ogni caso, il Tribunale ha sottolineato che la Commissione ha giustamente considerato che il fatto che la suddetta misura comportasse un aumento delle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) da parte delle centrali a carbone nazionale e del prezzo dei diritti di emissione non implicava un aumento del CO₂ complessivamente emesso in Spagna.

Proprietà intellettuale

1. Marchio comunitario

a) Impedimenti assoluti alla registrazione

Nel 2014 la giurisprudenza del Tribunale ha apportato alcune precisazioni sull'impedimento assoluto alla registrazione vertente sull'assenza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009¹⁶.

Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 gennaio 2014, *Steiff/UAMI (Bottone in metallo al centro dell'orecchio di un peluche)* (T-433/12, EU:T:2014:8), e *Steiff/UAMI (Etichetta con bottone in metallo al centro dell'orecchio di un peluche)* (T-434/12, EU:T:2014:6), il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati avverso le decisioni con cui la prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) aveva rifiutato la registrazione come marchi comunitari, rispettivamente, di un segno costituito dall'applicazione di un bottone in metallo al centro dell'orecchio di un peluche e dall'applicazione di un'etichetta, mediante un bottone, al centro dell'orecchio di un peluche, a motivo dell'assenza di carattere distintivo dei marchi richiesti.

A tal riguardo, innanzitutto, il Tribunale ha constatato che i marchi richiesti si confondevano con uno dei possibili aspetti dei pupazzi di peluche. Infatti, essendo «marchi di posizione», essi si confondevano inevitabilmente con l'aspetto dei pupazzi di peluche, dal momento che, se il bottone e l'etichetta non fossero stati saldamente attaccati in un punto preciso, non sarebbero esistiti. Inoltre, bottoni e piccole etichette costituiscono elementi frequenti della configurazione dei pupazzi di peluche. Poiché non è abitudine dei consumatori presumere l'origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l'aspetto di tali medesimi prodotti, i marchi richiesti avrebbero dovuto discostarsi in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).

Orbene, dal momento che, da un lato, i bottoni e le etichette costituiscono elementi frequenti della configurazione degli animali di peluche e, dall'altro, i consumatori sono abituati a una grandissima varietà di tali prodotti, dei loro modelli e delle loro possibili configurazioni, il Tribunale ha ritenuto che l'applicazione di bottoni ed etichette all'orecchio di un animale di peluche, creando di fatto una combinazione banale, che sarebbe percepita dal pubblico come un elemento decorativo, non possa in alcun modo essere considerata eccezionale. Pertanto, secondo il Tribunale, il pubblico interessato non avrebbe potuto presumere l'indicazione di un'origine commerciale. Esso ne ha dedotto che i marchi in questione non presentavano il carattere distintivo minimo richiesto.

b) Impedimenti relativi alla registrazione

Nella sentenza del 9 aprile 2014, *Pico Food/UAMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)* (T-623/11, Racc, EU:T:2014:199), il Tribunale ha valutato il rischio di confusione fra vari marchi figurativi che raffiguravano una mucca e contenevano elementi verbali.

Il Tribunale ha sottolineato che, pur essendo vero che i segni in conflitto presentavano una certa somiglianza visiva per la presenza comune di un elemento figurativo raffigurante una mucca, tale elemento presentava, nella fattispecie, un carattere allusivo per quanto riguardava i prodotti interessati ed era dunque caratterizzato da un debole carattere distintivo. Esso ha rilevato inoltre che, anche supponendo che i marchi anteriori fossero dotati di un carattere distintivo accresciuto in seguito all'uso sul territorio di riferimento, la commissione di ricorso non aveva commesso errori per aver considerato, nel caso di specie, che non sussistesse rischio di confusione per il pubblico di riferimento, e ciò nonostante i prodotti interessati fossero identici. Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso aveva ben tenuto conto del fatto che i marchi anteriori potevano, eventualmente, aver acquisito un carattere distintivo accresciuto in seguito all'uso nel territorio di riferimento, ma aveva tuttavia giustamente considerato che tale circostanza eventuale non consentiva di arrivare alla conclusione che sussistesse un rischio di confusione. A tal riguardo, il Tribunale precisa che esiste una differenza tra il fatto di considerare che, nell'ambito della comparazione tra i segni, uno degli elementi che costituisce un marchio complesso presenta un carattere distintivo debole e il fatto di considerare, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, che un marchio anteriore benefici, o meno, di un carattere distintivo accresciuto in seguito all'uso.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell'11 dicembre 2014, *Coca-Cola/UAMI – Mitico (MASTER)* (T-480/12, Racc, EU:T:2014:1062), il Tribunale era chiamato a verificare la legittimità della decisione con cui la seconda commissione di ricorso dell'UAMI aveva confermato il rigetto dell'opposizione presentata dalla ricorrente avverso la domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo Master.

Il Tribunale ha innanzitutto osservato che i segni in conflitto, vale a dire, da un lato, i segni anteriori composti dalle parole stilizzate «coca-cola» o dalla lettera maiuscola stilizzata «C» e, dall'altro, il segno di cui si chiedeva la registrazione, consistente nella parola stilizzata «master» sormontata da un termine arabo, presentavano manifeste differenze visive. Il Tribunale ha rilevato, tuttavia, che i segni presentavano altresì elementi di somiglianza visiva, dovuti al comune utilizzo di un carattere tipografico poco diffuso nella vita commerciale contemporanea. Secondo il Tribunale, da una valutazione complessiva degli elementi di somiglianza e di differenza risultava che i segni in conflitto, perlomeno i marchi comunitari figurativi anteriori «Coca-Cola» e il marchio richiesto «Master», presentavano un tenue grado di somiglianza, poiché le loro differenze fonetiche e concettuali erano neutralizzate da elementi di somiglianza visiva globale di maggiore importanza. Per contro, il Tribunale ha ritenuto che, soprattutto a causa della sua brevità, il marchio nazionale anteriore «C» fosse diverso dal marchio richiesto.

Ricordando che l'esistenza di una somiglianza, anche limitata, fra i segni in conflitto costituisce una condizione per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e che il grado di tale somiglianza rappresenta un fattore pertinente per la valutazione dell'esistenza di un legame fra i suddetti segni, il Tribunale rileva che la valutazione complessiva volta a dimostrare, in applicazione di tale disposizione, l'esistenza di un legame fra i marchi in conflitto per il pubblico di riferimento, porta a concludere che, considerato il grado di somiglianza, seppur tenue, fra i marchi, esiste il rischio che il pubblico possa stabilire un simile nesso. Avendo constatato che la commissione di ricorso non si era pronunciata sull'insieme delle condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha affermato che statuire a tal riguardo, per la prima volta, nell'ambito del suo sindacato di legittimità della decisione impugnata, non rientrava fra le sue competenze. Esso ha concluso che spettava alla commissione di ricorso esaminare le suddette condizioni di applicazione tenendo conto del grado di somiglianza fra i segni in conflitto, senz'altro limitata ma tuttavia sufficiente a consentire al pubblico di riferimento di associarli.

Chiamato altresì ad analizzare la nozione di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, il Tribunale sottolinea che un simile vantaggio viene comprovato, specificamente, in caso di tentativo di sfruttamento e parassitismo manifesti di un marchio famoso e vi viene conseguentemente fatto riferimento con la nozione di «rischio di parassitismo». A tal riguardo, il Tribunale ha constatato che, nella fattispecie, la valutazione da parte della commissione di ricorso non si era conformata al principio, sancito dalla giurisprudenza, secondo il quale la conclusione nel senso di un rischio di parassitismo in base all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 può essere raggiunta segnatamente in base a deduzioni logiche risultanti da un'analisi delle probabilità e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale di riferimento nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie, fra cui l'utilizzo, da parte del titolare del marchio richiesto, di confezioni simili a quelle dei prodotti del titolare dei marchi anteriori. Dal momento che questa giurisprudenza consente di tener conto di tutti gli elementi di prova destinati a facilitare tale analisi delle probabilità in riferimento alle intenzioni del titolare del marchio richiesto, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva commesso un errore nell'escludere i mezzi di prova relativi all'utilizzo commerciale del marchio richiesto presentati dalla ricorrente. L'argomento secondo cui una ricorrente potrebbe far valere siffatti elementi di prova nell'ambito di un'azione per contraffazione basata sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 è irrilevante, dal momento che non rispetta l'economia del suddetto regolamento e la finalità del procedimento di opposizione sancita dall'articolo 8 del medesimo, che consiste, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, nel garantire che i marchi il cui uso potrebbe, a valle, venir contestato validamente in sede giudiziaria non vengano registrati a monte.

c) Questioni procedurali

Nella sentenza del 5 marzo 2014, *HP Health Clubs Iberia/UAMI – Shiseido (ZENSATIONS)* (T-416/12, EU:T:2014:104), il Tribunale ha precisato che il fatto che, secondo l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione l'esame si limiti ai motivi fatti valere e alle richieste presentate dalle parti non significava che l'UAMI dovesse considerare fondata qualsiasi obiezione presentata da una parte in assenza di contestazione della controparte.

Inoltre, nella sentenza del 25 settembre 2014, *Peri/UAMI (Forma di un tenditore a vite)* (T-171/12, Racc, EU:T:2014:817), il Tribunale ha precisato che, in linea di principio, una limitazione, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, dell'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di una domanda di marchio comunitario che interviene dopo l'adozione della decisione

della commissione di ricorso impugnata dinanzi al Tribunale non può incidere sulla legittimità di tale decisione, che è la sola contestata dinanzi a quest'ultimo. Ciò nonostante, secondo il Tribunale, una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI può, in determinati casi, essere contestata dinanzi ad esso esclusivamente per la parte riguardante taluni dei prodotti o dei servizi che figurano nell'elenco di cui alla domanda di registrazione del marchio comunitario considerato. In un caso del genere, tale decisione diviene definitiva per gli altri prodotti o servizi contemplati nel medesimo elenco. Una dichiarazione che il richiedente del marchio ha rilasciato dinanzi al Tribunale, quindi successiva alla decisione della commissione di ricorso, in base alla quale questi ritira la domanda per taluni dei prodotti oggetto della domanda iniziale, può dunque essere interpretata come una dichiarazione che la decisione impugnata è contestata unicamente laddove concerne il resto dei prodotti in questione o, se tale dichiarazione interviene in una fase avanzata del procedimento dinanzi al Tribunale, come una rinuncia parziale.

Tuttavia, se, con la limitazione dell'elenco dei prodotti compresi nella sua domanda di marchio comunitario, il richiedente del marchio non intende ritirare dall'elenco uno o più prodotti, ma modificarne una o più caratteristiche, non si può escludere che detta modifica possa avere effetto sull'esame del marchio comunitario condotto dagli organi dell'UAMI nel corso del procedimento amministrativo. In tale contesto, ammettere tale modifica nella fase di ricorso dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentire una modifica dell'oggetto della controversia, vietata dall'articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Pertanto, una siffatta limitazione non può essere considerata dal Tribunale per l'esame del merito del ricorso.

Inoltre, nella sentenza dell'8 ottobre 2014, *Fuchs/UAMI – Les Complices (Stella in un cerchio)* (T-342/12, Racc, EU:T:2014:858), il Tribunale si è pronunciato sulla questione relativa alla persistenza dell'interesse ad agire di un ricorrente per contestare una decisione che accoglieva l'opposizione proposta avverso la sua domanda di registrazione di un marchio in seguito a una decisione dell'UAMI che dichiarava la decadenza del marchio anteriore posto a fondamento dell'opposizione.

A tal riguardo, innanzitutto, il Tribunale sottolinea che, dal momento che le condizioni di ricevibilità di un ricorso, in particolare la carenza di interesse ad agire, rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, gli compete verificare d'ufficio se il ricorrente conservi un interesse ad ottenere l'annullamento di una simile decisione. Procedendo a tale verifica, esso rileva che la decadenza del marchio su cui si fonda un'opposizione, quando intervenga solo posteriormente a una decisione della commissione di ricorso che accoglie l'opposizione basata sul predetto marchio, non comporta né la revoca né l'abrogazione di tale decisione. Infatti, in caso di decadenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il marchio comunitario è considerato privo degli effetti previsti da tale regolamento a decorrere dalla data della domanda di decadenza. Per contro, fino a tale data, il marchio comunitario beneficia di tutti gli effetti collegati alla tutela del regolamento, quali previsti nella sezione 2 del titolo VI del medesimo. Pertanto, considerare che l'oggetto di una controversia venga meno quando occorre in corso di istanza una decisione di decadenza significherebbe, a giudizio del Tribunale, prendere in considerazione motivi emersi dopo l'adozione della decisione impugnata, mentre questi non hanno né incidenza sulla fondatezza di tale decisione né effetti sul procedimento di opposizione all'origine del ricorso di annullamento.

Peraltro, in caso di annullamento di una siffatta decisione da parte del Tribunale, il venir meno ex tunc della decisione impugnata potrebbe procurare al ricorrente un beneficio che non gli recherebbe, invece, l'accertamento di un non luogo a statuire. Infatti, se il Tribunale dovesse pronunciare un non luogo, il ricorrente potrebbe solo presentare, dinanzi all'UAMI, una nuova domanda di registrazione del suo marchio, ancorché nessuna opposizione a tale domanda possa più essere proposta sulla base del marchio comunitario anteriore colpito da decadenza.

Per contro, se il Tribunale dovesse pronunciarsi nel merito e accogliere il ricorso, ritenendo che non sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, nulla osterebbe, allora, alla registrazione del marchio richiesto. Il Tribunale rileva inoltre che la semplice circostanza che i ricorsi proposti contro le decisioni della divisione d'opposizione e della commissione di ricorso abbiano efficacia sospensiva, in virtù delle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, secondo periodo, e dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, non è sufficiente a rimettere in discussione l'interesse ad agire del ricorrente in tale ipotesi. Infatti, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento n. 207/2009, un marchio è registrato come marchio comunitario solo quando un'opposizione è stata rigettata da una decisione definitiva.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 ottobre 2014, *Szajner/UAMI-Forge de Laguiole (LAGUIOLE)* (T-453/11, Racc, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:901), il Tribunale ha altresì avuto l'occasione di soffermarsi sulla possibilità per un ricorrente che contesta la legittimità di una decisione dell'UAMI di invocare dinanzi ad esso, ai fini dell'interpretazione del diritto nazionale al quale il diritto dell'Unione fa riferimento, elementi derivati dalla legislazione o dalla giurisprudenza nazionale, non invocati dinanzi all'UAMI.

Su questo punto, il Tribunale afferma che né alle parti né ad esso stesso si può impedire di ispirarsi a tali elementi, poiché non si tratta di addebitare alla commissione di ricorso la mancata considerazione degli elementi di fatto contenuti in una concreta sentenza di un giudice nazionale, bensì di invocare disposizioni di legge o pronunce a sostegno di un motivo attinente all'erronea applicazione, da parte delle commissioni di ricorso, di una disposizione di diritto nazionale. A tal riguardo, per quanto sia vero che una parte che domanda l'applicazione di una norma nazionale è tenuta a presentare all'UAMI gli elementi comprovanti il contenuto della stessa, ciò non significa che l'applicazione della norma nazionale da parte dell'UAMI non possa essere controllata dal Tribunale alla luce di una sentenza di un giudice nazionale posteriore all'adozione della decisione dell'UAMI e invocata per la prima volta dinanzi al Tribunale da una parte del procedimento.

Secondo il Tribunale, questa constatazione resta valida anche nel caso in cui la sentenza del giudice nazionale di cui trattasi operi un'inversione giurisprudenziale. Tali inversioni, in linea di principio, si applicano infatti retroattivamente alle situazioni esistenti. Tale principio si giustifica con la considerazione che l'interpretazione giurisprudenziale di una norma in un determinato momento non può essere diversa a seconda dell'epoca dei fatti considerati, e nessuno può avvalersi di un diritto acquisito ad una giurisprudenza statica. Benché tale principio possa essere attenuato, in quanto, in situazioni eccezionali, i giudici possono discostarsene per modulare l'effetto nel tempo della retroattività di un'inversione giurisprudenziale, la retroattività delle inversioni resta la regola. Pertanto, benché una sentenza di un giudice nazionale che operi un'inversione giurisprudenziale sia, in quanto tale, un fatto nuovo, essa si limita a dichiarare quanto stabilisce il diritto francese, come avrebbe dovuto essere applicato dall'UAMI e come deve essere applicato dal Tribunale.

d) Potere di riforma

Nella sentenza del 26 settembre 2014, *Koscher + Würtz/UAMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS)* (T-445/12, Racc, EU:T:2014:829), il Tribunale ha riesaminato le condizioni di esercizio del potere di riforma riconosciutogli a norma dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Il Tribunale ricorda, al riguardo, che il potere di riforma di cui si può avvalere in base a tale disposizione non ha come effetto quello di attribuirgli la facoltà di procedere a una valutazione sulla quale la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione. Pertanto, in linea di principio, l'esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo

aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta ad adottare. Alla luce di tale principio, il Tribunale ha ritenuto, nel caso di specie, di non poter compiere alcuna valutazione in merito all'uso effettivo del marchio anteriore, poiché la commissione di ricorso non si era pronunciata su tale punto. Per quanto attiene invece al secondo motivo, relativo all'assenza del rischio di confusione, invocato dal ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento, il Tribunale ha ritenuto di essere tenuto a esaminarlo, dal momento che tale motivo, se avesse dovuto essere considerato fondato, avrebbe potuto consentire al ricorrente di ottenere una soluzione completa della controversia. Il Tribunale ha inoltre precisato che, benché, nella fattispecie, dal suo esame risultasse che tale secondo motivo doveva essere respinto e che la domanda di riforma presentata dal ricorrente doveva essere anch'essa respinta, sarebbe spettato all'UAMI, una volta esaminata la questione dell'uso effettivo del marchio anteriore, pronunciarsi nuovamente, se del caso, sul rischio di confusione tra i due marchi in conflitto. Sarebbe spettato ad esso, quindi, trarre le conseguenze, ai fini del confronto tra tali due marchi, da un'eventuale assenza di uso effettivo del marchio anteriore per alcuni dei prodotti da esso contrassegnati.

e) Prova dell'uso effettivo del marchio

In primo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 marzo 2014, *Intesa Sanpaolo/ UAMI – equinet Bank (EQUITER)* (T-47/12, Racc, EU:T:2014:159), il Tribunale era chiamato ad esaminare l'ipotesi di un uso effettivo del marchio anteriore limitato a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il suddetto era stato registrato.

Secondo il Tribunale, un procedimento di opposizione fondato sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ha lo scopo di consentire all'UAMI di valutare l'esistenza di un rischio di confusione, che, in caso di somiglianza dei marchi in conflitto, implica un esame della somiglianza tra i prodotti e i servizi che essi designano. In tale contesto, se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento n. 207/2009. Nello stesso contesto è inoltre necessario che la commissione di ricorso, nel caso in cui la prova dell'uso venga adottata solo per una parte dei prodotti e dei servizi rientranti in una categoria per la quale il marchio anteriore è registrato e sulla quale l'opposizione si fonda, valuti se tale categoria includa delle sottocategorie autonome nelle quali rientrino i prodotti e i servizi per i quali l'uso è dimostrato, così da dover considerare che tale prova è stata adottata unicamente per tale sottocategoria di prodotti o servizi o, invece, se simili sottocategorie non siano ipotizzabili. Di conseguenza, il Tribunale precisa che il compito consistente nel valutare se un marchio invocato a sostegno di un'opposizione sia stato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 comporta due aspetti indissociabili. Il primo mira a stabilire se il marchio in questione sia stato oggetto di un uso effettivo nell'Unione, seppur in una forma che differisce per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui esso è stato registrato. Il secondo aspetto mira a stabilire quali siano i prodotti o i servizi per i quali il marchio anteriore è registrato e sui quali si fonda l'opposizione, ai quali si riferisce l'uso effettivo dimostrato.

In secondo luogo, la causa che ha dato luogo alla sentenza *KW SURGICAL INSTRUMENTS*, sopra citata (EU:T:2014:829), ha offerto al Tribunale l'occasione di ricordare che l'istanza diretta ad ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore da parte dell'opponente produce l'effetto di accollare a quest'ultimo l'onere della prova dell'uso effettivo del suo marchio pena il rigetto della sua opposizione. L'uso effettivo del marchio anteriore costituisce quindi una questione che, una volta sollevata dal richiedente del marchio, in linea di principio, dev'essere risolta prima di

decidere sull'opposizione vera e propria. La richiesta di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore aggiunge dunque al procedimento d'opposizione una questione specifica e preliminare e, in tal senso, ne modifica il contenuto. Alla luce di tale considerazione, il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie, negando al richiedente, senza il previo esame della questione dell'uso effettivo del marchio anteriore, la protezione come marchio comunitario della registrazione internazionale che esso aveva ottenuto, sebbene un'istanza relativa all'uso effettivo del marchio anteriore fosse stata da questi presentata dinanzi alla divisione di opposizione, la commissione di ricorso dell'UAMI abbia commesso un errore di diritto.

In terzo luogo, nel caso specifico di un marchio tridimensionale, il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza dell'11 dicembre 2014, *CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d'erba in una bottiglia)* (T-235/12, Racc, EU:T:2014:1058), che il carattere tridimensionale di un marchio si oppone a una visione statica, a due dimensioni, e richiede una percezione dinamica, a tre dimensioni. Un marchio tridimensionale potrà quindi, in linea di principio, essere percepito da diversi lati dal consumatore di riferimento. Pertanto, per quanto riguarda le prove dell'uso di un marchio siffatto, occorre tenerne conto non in quanto riproduzioni della sua visualizzazione in due dimensioni, ma in quanto rappresentazioni di come è percepito in tre dimensioni da parte del consumatore di riferimento. Ne consegue che le rappresentazioni laterali e posteriori di un marchio tridimensionale possono, in linea di principio, rivestire una reale rilevanza ai fini della valutazione dell'utilizzo effettivo del marchio suddetto e non possono essere scartate semplicemente per il fatto che non si tratta di riproduzioni frontali.

2. Disegni o modelli

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 settembre 2014, *Biscuits Poult/UAMI – Banketbakkerij Merba (Biscuit)* (T-494/12, Racc, EU:T:2014:757), il Tribunale precisa che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002¹⁷ stabilisce una norma speciale che riguarda segnatamente i disegni o modelli applicati ad un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 3, lettera c), di tale regolamento. Secondo detta norma, tali disegni o modelli sono tutelati unicamente se, anzitutto, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo e se, poi, le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità. Infatti, data la natura particolare delle componenti di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, che possono essere oggetto di produzione o di commercializzazione distinte rispetto alla produzione e alla commercializzazione del prodotto complesso, il legislatore può ragionevolmente riconoscere loro la possibilità di registrazione in quanto disegni o modelli, ma a condizione della loro visibilità dopo la loro incorporazione nel prodotto complesso ed unicamente per le parti visibili delle componenti in questione durante la normale utilizzazione del prodotto complesso e qualora tali parti siano nuove e presentino carattere di individualità. Il Tribunale ne ha dedotto che, siccome un prodotto (nella fattispecie, un biscotto) non è un prodotto complesso, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, dato che non è costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto, la commissione di ricorso non aveva commesso errori precisando che le caratteristiche non visibili del prodotto, non riferibili al suo aspetto, non potevano essere prese in considerazione per determinare se il disegno o modello contestato potesse essere oggetto di protezione.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni o modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).

Infine, nella sentenza del 3 ottobre 2014, *Cezar/UAMI – Poli-Eco (Insert)* (T-39/13, Racc, EU:T:2014:852), il Tribunale ritiene che la novità e il carattere individuale di un disegno o modello comunitario non possano essere valutati confrontando lo stesso con un disegno o modello anteriore il quale, in quanto componente di un prodotto complesso, non sia visibile nel corso della normale utilizzazione dello stesso. Il criterio della visibilità, enunciato al considerando 12 del regolamento n. 6/2002, secondo cui la protezione accordata ai disegni o modelli comunitari non dovrebbe essere estesa alle componenti di un prodotto che non siano visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di una componente che non sia visibile una volta montata, si applica dunque al disegno o modello anteriore. Il Tribunale ne ha concluso che la commissione di ricorso aveva commesso un errore di valutazione nel confronto dei disegni o modelli in parola, dal momento che aveva basato la propria decisione su un disegno o modello anteriore che, in quanto componente di un prodotto complesso, non era visibile nel corso della normale utilizzazione dello stesso.

Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive

Durante il 2014, il contenzioso relativo alle misure restrittive nel settore della politica estera e di sicurezza comune ha conosciuto significativi sviluppi.

Vanno menzionate, in particolare, due cause relative alle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana, una riguardante il congelamento dei capitali di talune persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo¹⁸ e una concernente le misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica d'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare.

Nella sentenza del 3 luglio 2014, *Alchaar/Consiglio* (T-203/12, EU:T:2014:602), erano in questione alcune misure restrittive adottate nei confronti di un ex ministro del governo siriano, che erano state mantenute benché quest'ultimo avesse rassegnato le dimissioni da ministro.

Innanzitutto, il Tribunale ha sottolineato che l'inserimento iniziale del ricorrente nell'elenco delle persone colpite dalle misure restrittive era legittimo in quanto si basava sulla sua funzione di ministro in carica, dovendo i membri di un governo essere ritenuti solidalmente responsabili della politica di repressione portata avanti dal governo. Per quanto riguarda invece i motivi del mantenimento del ricorrente nell'elenco in base al suo status di ex ministro, il Tribunale ha ritenuto fosse possibile presumere che, anche dopo le sue dimissioni, egli intrattenesse ancora stretti legami con il regime siriano, a condizione che una siffatta presunzione potesse essere confutata e fosse proporzionata allo scopo perseguito e rispettosa dei diritti della difesa. Orbene, nella fattispecie il Consiglio dell'Unione europea non aveva presentato indizi sufficientemente probanti che permettessero ragionevolmente di affermare che il ricorrente aveva mantenuto stretti legami con il regime anche dopo le sue dimissioni. Esso aveva quindi indebitamente invertito l'onere della prova e commesso un errore manifesto di valutazione.

Peraltro, il Tribunale ha constatato che il Consiglio non aveva esaminato in modo accurato e imparziale gli elementi forniti dal ricorrente nel corso del procedimento, in particolare le dichiarazioni sull'onore da questi prodotte che mostravano, specificamente, che egli si era sempre opposto all'uso della violenza. Secondo il Tribunale, non vi era alcuna ragione di dubitare dell'attendibilità delle informazioni riportate in tali dichiarazioni, salvo presumere la malafede del

¹⁸ Relativamente al congelamento dei capitali di talune persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo, v. altresì supra le considerazioni in merito alla sentenza del 21 marzo 2014, *Yusef/Commissione*, sopra citata (EU:T:2014:141), alla voce «Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 265 TFUE».

ricorrente. Esso ha inoltre ritenuto che la reputazione a livello internazionale del ricorrente avrebbe dovuto portare il Consiglio a interrogarsi sulle ragioni che lo avevano spinto a dimettersi dalla carica di ministro, anziché a presumere l'esistenza di legami con il regime siriano sulla base della carica da questi rivestita per un breve periodo.

La causa *Mayaleh/Consiglio* (sentenza del 5 novembre 2014, T-307/12 e T-408/13, Racc, EU:T:2014:926) ha rappresentato per il Tribunale un'occasione per chiarire tale approccio¹⁹. Nella causa suddetta, il Tribunale era stato investito di un ricorso di annullamento riguardante diversi atti del Consiglio, con i quali quest'ultimo aveva adottato o mantenuto misure restrittive nei confronti del ricorrente nella sua veste di governatore della Banca centrale siriana.

Il tribunale ha ritenuto che, per quanto riguarda le misure restrittive adottate nei confronti di persone che sostengono il regime siriano, sebbene tali disposizioni non contenessero una definizione della nozione di «sostegno al regime», nulla permettesse di concludere che potevano esserne colpite solo le persone che sostenevano il regime siriano con il preciso obiettivo di consentirgli di svolgere le sue attività di repressione contro la popolazione civile. Orbene, dal momento che era evidente che la Banca centrale siriana aveva il compito in particolare di fungere da banchiere per il governo siriano, era innegabile che essa lo sostenesse finanziariamente. Avendo stabilito che il ricorrente, in quanto governatore, esercitava funzioni fondamentali nell'ambito della Banca centrale siriana, il Tribunale ricorda inoltre che una persona che esercita funzioni che le conferiscono un potere di direzione su un'entità colpita da misure restrittive può, in linea generale, essere considerata essa stessa implicata nelle attività che hanno giustificato l'adozione delle misure restrittive riguardanti l'entità in questione. Di conseguenza, il Consiglio poteva, senza violare il principio di proporzionalità, basarsi sulle funzioni del ricorrente per decidere che il suddetto si trovava in una posizione di potere e di influenza per quanto riguarda il sostegno finanziario del regime siriano fornito dalla Banca centrale siriana.

Infine, il Tribunale osserva che le disposizioni che disciplinano le misure restrittive nei confronti della Repubblica araba siriana riconoscono l'esclusiva competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle restrizioni in parola ai loro cittadini. Ne consegue che, nel caso di una persona che ha, oltre alla nazionalità siriana, anche quella francese, il diritto dell'Unione non impone alle autorità francesi di impedirgli l'accesso al territorio della Repubblica francese. Peraltro, benché l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE disponga che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, ciò avviene solo fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Dal momento che le restrizioni di ammissione, che figurano in decisioni adottate sulla base

¹⁹ Questa sentenza ha altresì rappresentato per il Tribunale l'occasione di chiarire le modalità di comunicazione delle misure ai destinatari nonché quelle del calcolo del termine di ricorso. Il Tribunale ha quindi dichiarato che è solo nei casi in cui risulta impossibile comunicare individualmente all'interessato l'atto con il quale vengono adottate o mantenute nei suoi confronti misure restrittive che la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* costituisce l'evento rilevante ai fini della decorrenza del termine di ricorso. Qualora il Consiglio disponga dell'indirizzo a cui è domiciliata una persona interessata da misure restrittive e le abbia validamente comunicato a tale indirizzo gli atti che contengono queste misure, non può essere attribuita alcuna pertinenza al fatto che il termine di ricorso contro questi atti potrebbe essere più favorevole alla suddetta persona se fosse calcolato a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso riguardante gli atti in questione, tenuto conto in particolare dell'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che prevede quattordici giorni supplementari per il calcolo del termine di ricorso a partire dalla pubblicazione di un atto nella Gazzetta ufficiale. Peraltro, qualora un atto debba essere oggetto di una notifica affinché il termine di ricorso cominci a decorrere, quest'ultima deve in linea di principio essere indirizzata al destinatario di tale atto e non ai legali che lo rappresentano, a meno che la normativa applicabile o un accordo fra le parti prevedano altrimenti.

giuridica dell'articolo 29 TUE, sono evidentemente disposizioni adottate in applicazione del trattato UE, il Tribunale ha dunque constatato che, tramite l'adozione di atti che rientrano nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio poteva, visto il carattere appropriato, necessario e limitato nel tempo delle misure adottate, limitare il diritto alla libera circolazione nell'Unione di cui il ricorrente godeva in quanto cittadino della medesima. In tale contesto, le disposizioni sulle restrizioni di ammissione, nella misura in cui esse si applicano ai cittadini dell'Unione, devono essere considerate alla stregua di una *lex specialis* rispetto alla direttiva 2004/38/CE²⁰, e prevalgono dunque sulla suddetta nelle situazioni che mirano specificamente a disciplinare.

Inoltre, nella sentenza del 16 ottobre 2014, *LTTE/Consiglio* (T-208/11 e T-508/11, Racc, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:885), il Tribunale era stato investito di un ricorso, proposto da un movimento in violento conflitto con il governo dello Sri Lanka, avverso degli atti con i quali il Consiglio aveva deciso per il mantenimento di misure restrittive nei confronti del suddetto movimento.

Benché il ricorrente contestasse il mantenimento di tali misure adducendo in particolare che il suo confronto con il suddetto governo era un «conflitto armato», soggetto esclusivamente al diritto internazionale umanitario e non alle normative antiterrorismo, il Tribunale sottolinea che l'esistenza di un conflitto armato ai sensi del diritto internazionale umanitario non esclude l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di terrorismo agli eventuali atti terroristici commessi in tale ambito.

Chiamato a esaminare l'argomento secondo cui il mantenimento delle suddette misure sarebbe stato fondato su motivi inattendibili e non basati sulle decisioni di autorità competenti ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC²¹, il Tribunale afferma che un'autorità di uno Stato esterno all'Unione può essere un'autorità competente ai sensi di tale atto. Prima di basarsi sulla decisione di un'autorità di uno Stato terzo, il Consiglio è tuttavia tenuto a verificare accuratamente che la normativa pertinente di tale Stato assicuri una tutela dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva equivalente a quella garantita nell'Unione. La posizione comune 2001/931 esige inoltre, ai fini della tutela delle persone interessate e considerata l'assenza di strumenti di indagine propri dell'Unione, che la base fattuale di una decisione dell'Unione di congelamento dei capitali in materia di terrorismo poggi non su elementi che il Consiglio abbia estrapolato dalla stampa o da Internet, bensì su elementi concretamente esaminati e valutati in decisioni di autorità nazionali competenti ai sensi della posizione comune in questione. Al fine di garantire l'efficacia della lotta al terrorismo, spetta agli Stati membri trasmettere regolarmente al Consiglio, e a quest'ultimo raccogliere, le decisioni di autorità competenti adottate in seno a detti Stati membri, nonché le motivazioni di tali decisioni. A tal riguardo, il Tribunale rileva che nei casi in cui, malgrado tale trasmissione di informazioni, il Consiglio non dispone di alcuna decisione di autorità competente riguardo a un fatto particolare suscettibile di costituire un atto terroristico, incombe al medesimo, in assenza di strumenti di indagine propri, chiedere su tale fatto la valutazione di un'autorità nazionale competente, in vista di una decisione di tale autorità.

²⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

²¹ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).

Infine, nella sentenza del 25 novembre 2014, *Safa Nicu Sepahan/Consiglio* (T-384/11, Racc, EU:T:2014:986), il Tribunale era chiamato a pronunciarsi, nell'ambito del ricorso proposto dalla ricorrente diretto all'annullamento degli atti con cui il Consiglio le aveva imposto misure restrittive in applicazione del regolamento (UE) n. 961/2010²² e del regolamento (UE) n. 267/2012²³, sulla richiesta di risarcimento danni da essa formulata a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali che le sarebbero stati arrecati dall'adozione di tali misure.

Soffermandosi sulle condizioni di assunzione della responsabilità extracontrattuale dell'Unione, il Tribunale ha innanzitutto esaminato l'illegittimità del comportamento contestato al Consiglio. A tal riguardo, il Tribunale ha in primo luogo rilevato che l'imposizione delle misure restrittive contestate violava le disposizioni pertinenti del regolamento n. 961/2010 e del regolamento n. 267/2012, contenenti disposizioni che mirano a tutelare gli interessi individuali dei singoli interessati, limitando le ipotesi di applicazione, la portata o l'intensità delle misure restrittive cui questi ultimi potevano essere legittimamente sottoposti. Disposizioni del genere erano pertanto da considerarsi come norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. In secondo luogo, il Tribunale ricorda che l'obbligo del Consiglio di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive adottate è dettato dal rispetto dei diritti fondamentali delle persone e delle entità interessate e, in particolare, del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, ed esso non dispone, di conseguenza, di alcun margine di discrezionalità al riguardo. In terzo luogo, il Tribunale constata che la regola che impone al Consiglio di dimostrare la fondatezza delle misure restrittive adottate non riguarda una situazione particolarmente complessa, e che essa è chiara e precisa e pertanto non comporta difficoltà di applicazione o di interpretazione. Alla luce di tutti questi elementi, il Tribunale ha ritenuto che, nelle circostanze di specie, un'amministrazione normalmente prudente e diligente sarebbe stata in grado di comprendere, al momento dell'adozione del primo atto impugnato, che le spettava raccogliere informazioni o elementi di prova che giustificassero le misure restrittive nei confronti della ricorrente, al fine di poter dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza di tali misure, producendo dinanzi al giudice dell'Unione dette informazioni o detti elementi di prova. Non avendo agito in tal senso, il Consiglio si era reso responsabile di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

Per quanto riguarda il danno subito dalla ricorrente, il Tribunale sottolinea che quando una entità costituisce l'oggetto di misure restrittive in ragione dell'appoggio che si afferma abbia fornito alla proliferazione nucleare, essa viene pubblicamente associata ad un comportamento considerato come una minaccia grave alla pace ed alla sicurezza internazionali, con la conseguenza di suscitare disdegno e diffidenza nei suoi confronti, compromettendo in tal modo la sua reputazione ed arrecandole, pertanto, un danno non patrimoniale ancora più grave di quello risultante da una presa di posizione ufficiale di un'istituzione dell'Unione. Il Tribunale ha di conseguenza dichiarato che l'adozione ed il mantenimento illegittimo delle misure restrittive nei confronti della ricorrente avevano arrecato a quest'ultima un danno non patrimoniale, distinto dal danno materiale dovuto al pregiudizio alle proprie relazioni commerciali, e che si doveva pertanto riconoscerle il diritto ad essere risarcita di tale danno. Considerato, in particolare, che quanto affermato dal Consiglio nei confronti della ricorrente era particolarmente grave e non si basava su alcun elemento di prova pertinente, il Tribunale, valutando il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente secondo equità, ha ritenuto che l'assegnazione di un importo di 50 000 euro costituisse un congruo risarcimento.

²² Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

²³ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Sanità pubblica

La sentenza del 14 maggio 2014, *Germania/Commissione* (T-198/12, Racc, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:251), ha rappresentato per il Tribunale un'occasione per precisare i principi che disciplinano il controllo da esso esercitato sull'attività dell'amministrazione dell'Unione in materia di sanità pubblica. Il ricorso aveva ad oggetto la decisione della Commissione che rigettava parzialmente la richiesta della Repubblica federale di Germania di derogare ai valori limite, per determinate sostanze chimiche presenti nei giocattoli, previsti nella direttiva 2009/48/CE²⁴. Mentre la Repubblica federale di Germania intendeva mantenere i valori limite fissati nella propria normativa per il piombo, il bario, l'antimonio, l'arsenico e il mercurio, la Commissione ha respinto tale domanda per quanto concerne le ultime tre sostanze e ha autorizzato il mantenimento dei valori limite nazionali per le prime due solo fino al 21 luglio 2013.

Pronunciandosi sulla causa principale in seguito a un'ordinanza sui provvedimenti provvisori del suo presidente²⁵, il Tribunale ricorda innanzi tutto che uno Stato membro può chiedere il mantenimento di disposizioni nazionali preesistenti qualora ritenga che il rischio per la salute pubblica debba essere oggetto di una valutazione differente da quella accettata dal legislatore dell'Unione nel momento dell'adozione della misura di armonizzazione europea. A tal fine spetta allo Stato membro richiedente provare che le norme nazionali garantiscono, in termini di salute pubblica, un livello di protezione più elevato della misura di armonizzazione dell'Unione e che non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Nella fattispecie, procedendo a un confronto fra i valori limite tedeschi e quelli di cui alla direttiva 2009/48, il Tribunale ha constatato che quest'ultima stabiliva dei limiti di migrazione, in quanto il rischio per la salute era considerato connesso alla quantità di una data sostanza nociva ritenuta in grado di sprigionarsi da un giocattolo prima di essere assorbita dal bambino. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la direttiva prevedeva valori limite di migrazione diversi, definiti in funzione del tipo di materiale presente nel giocattolo (vale a dire secco, fragile, in polvere o flessibile, liquido o coloso e rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura), mentre i valori limite tedeschi erano espressi in termini di biodisponibilità. Questi ultimi individuavano la quantità massima ammissibile di una sostanza chimica che, a causa dell'utilizzo di giocattoli, poteva essere assorbita ed essere disponibile per taluni processi biologici nel corpo umano. Tali valori erano applicabili a qualsiasi tipo di giocattolo, indipendentemente dalla sua consistenza materiale.

Secondo il Tribunale, dato che i valori limite di migrazione della direttiva erano superiori a quelli risultanti dalla trasformazione dei valori limite di tolleranza biologica tedeschi solo per quanto riguardava il materiale rimovibile mediante raschiatura di cui è composto il giocattolo, non poteva essere contestato alla Commissione di aver respinto la richiesta di mantenimento dei valori limite tedeschi, in quanto questi ultimi erano applicabili indipendentemente dalla consistenza dei materiali di cui è composto il giocattolo. Esso ne ha dedotto che, per quanto riguarda l'arsenico, l'antimonio e il mercurio, la Repubblica federale di Germania non aveva dimostrato che i valori limite tedeschi garantissero una tutela più elevata rispetto a quella derivante dalla direttiva. Il Tribunale ha annullato, per contro, la decisione impugnata per quanto riguarda il piombo nella parte in cui essa limitava fino al 21 luglio 2013 l'approvazione dei valori limite tedeschi per tale metallo pesante. Esso ha ritenuto che la Commissione avesse violato il suo obbligo di motivazione,

²⁴ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170, pag. 1).

²⁵ Ordinanza del 15 maggio 2013, *Germania/Commissione* (T-198/12 R, Racc, EU:T:2013:245), che impone alla Commissione di autorizzare il mantenimento in vigore dei cinque valori limite tedeschi fino alla pronuncia del Tribunale sulla causa principale.

in quanto la sua decisione conteneva a tal proposito una contraddizione interna atta ad impedire la corretta comprensione delle ragioni ad essa sottese.

Registrazione delle sostanze chimiche

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 ottobre 2014, *Spraylat/ECHA* (T-177/12, Racc, EU:T:2014:849), il Tribunale era stato investito di una domanda di annullamento della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che imponeva alla ricorrente, a titolo di tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza chimica, un onere amministrativo più di 17 volte superiore all'importo della suddetta tariffa. L'applicazione di tale onere si basava sulla constatazione che, contrariamente a quanto da essa dichiarato, la ricorrente non soddisfaceva le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese, in forza della decisione MB/D/29/2010 del consiglio di amministrazione dell'ECHA riguardante la classificazione dei servizi per i quali vengono riscossi degli oneri. La ricorrente faceva valere in particolare una violazione del principio di proporzionalità.

Osservando che, invocando una violazione di tale principio, la ricorrente sollevava un'eccezione di illegittimità nei confronti della decisione MB/D/29/2010, il Tribunale ha rilevato che il considerando 11 del regolamento (CE) n. 340/2008²⁶ precisava che «[l]a presentazione di informazioni false [anda]va contrastata mediante l'imposizione di un onere amministrativo da parte dell'[ECHA] e, se del caso, di una pena pecuniaria dissuasiva da parte degli Stati membri». Secondo il Tribunale, benché da tale considerando risulti che l'imposizione di un onere amministrativo rientra nell'obiettivo di disincentivare la trasmissione di false informazioni da parte delle imprese, tale onere amministrativo non può, per contro, assomigliare a una pena pecuniaria. Dal momento che l'importo dell'onere imposto nel caso di specie era considerevolmente più elevato del vantaggio finanziario che la ricorrente avrebbe potuto ottenere con la sua falsa dichiarazione, il Tribunale ha concluso che gli obiettivi della normativa non consentivano di giustificare le conseguenze economiche negative sulla ricorrente in seguito all'imposizione di tale onere. Ne deriva che la decisione MB/D/29/2010, come applicata alla ricorrente, eccedeva manifestamente quanto necessario per raggiungere l'obiettivo dell'onere amministrativo perseguito dalla normativa applicabile, che era dunque opportuno dichiarare inapplicabile. Di conseguenza, le conclusioni della ricorrente andavano accolte e, pertanto, la decisione impugnata andava annullata.

Accesso ai documenti delle istituzioni

Nella sentenza del 7 ottobre 2014, *Schenker/Commissione* (T-534/11, Racc, EU:T:2014:854), il Tribunale si pronuncia sull'interpretazione della nozione di interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001²⁷ nel settore della concorrenza nonché sulle condizioni in cui il termine per rispondere a una domanda di accesso può essere prorogato. Nella fattispecie, la ricorrente domandava l'annullamento della decisione della Commissione che le rifiutava l'accesso al fascicolo amministrativo della decisione definitiva relativa a un cartello riguardante i servizi di trasporto aereo, nonché alla versione integrale e alla versione non riservata di quest'ultima decisione.

²⁶ Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107, pag. 6).

²⁷ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Al riguardo, il Tribunale sottolinea che il pubblico deve essere posto in condizione di conoscere l'azione della Commissione nel settore della concorrenza e che sussiste quindi un interesse pubblico prevalente a che esso possa conoscere determinati elementi essenziali dell'azione della Commissione in tale settore. Tuttavia, la sussistenza di tale interesse pubblico non obbliga la Commissione a concedere un accesso generalizzato, sulla base del regolamento n. 1049/2001, a qualunque informazione raccolta nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE. Un siffatto accesso generalizzato potrebbe, infatti, mettere a repentaglio l'equilibrio che il legislatore dell'Unione ha voluto garantire tra l'obbligo per le imprese interessate di comunicare alla Commissione informazioni commerciali eventualmente sensibili e la garanzia di una tutela rafforzata collegata, in forza del segreto d'ufficio e del segreto aziendale, alle informazioni così trasmesse alla Commissione. Pertanto, l'interesse pubblico a conoscere l'attività della Commissione in materia di concorrenza non giustifica, di per sé, né la divulgazione del fascicolo istruttorio né la divulgazione della versione integrale della decisione adottata, dal momento che detti documenti non sono necessari per comprendere gli elementi essenziali dell'attività della Commissione, quali l'esito del procedimento e le ragioni che hanno indirizzato la sua azione. La Commissione può, infatti, garantire che tale esito e tali ragioni possano essere sufficientemente compresi tramite, in particolare, la pubblicazione di una versione non riservata della decisione in questione.

Secondo il Tribunale, al fine di individuare le informazioni necessarie per soddisfare tale interesse pubblico prevalente, a termini dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, pur tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali, la Commissione è tenuta a pubblicare le decisioni adottate in applicazione dell'articolo 7 del medesimo regolamento, indicando le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate. Pertanto, tale interesse pubblico prevalente non può essere soddisfatto mediante la mera pubblicazione di un comunicato stampa contenente l'informazione dell'adozione della decisione di cui trattasi, qualora un simile comunicato non riproduca il contenuto essenziale delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1/2003. Detto interesse pubblico prevalente impone la pubblicazione di una versione non riservata di tali decisioni. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha concluso che, nella fattispecie, la Commissione era tenuta a trasmettere alla ricorrente una versione non riservata della decisione contestata in seguito alla richiesta formulata da quest'ultima, il che configurava un accesso parziale a tale decisione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione deve adoperarsi per redigere una siffatta versione nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro un termine ragionevole, da determinarsi in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso e, in particolare, del numero più o meno considerevole delle domande di trattamento riservato presentate dalle imprese interessate e della loro complessità tecnica e giuridica. Nella fattispecie, il Tribunale ha concluso che niente impediva alla Commissione di comunicare alla ricorrente la parte della versione non riservata della decisione contestata che non era oggetto di alcuna domanda di confidenzialità. La Commissione era quindi tenuta a fornire alla ricorrente una simile versione non riservata della decisione impugnata senza attendere che tutte le domande di trattamento confidenziale, presentate dalle imprese interessate, fossero state definitivamente elaborate.

II. Contenzioso in materia di risarcimento dei danni

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 settembre 2014, *Holcim (Romania)/Commissione* (T-317/12, Racc, oggetto di impugnazione, EU:T:2014:782), il Tribunale era stato investito di una domanda diretta al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa del

diniego da parte della Commissione di rivelarle informazioni relative a quote di emissioni dei gas a effetto serra che le sarebbero state asseritamente sottratte e di vietare qualsiasi operazione riguardante tali quote. La ricorrente invocava la sussistenza della responsabilità dell'Unione, in via principale, a titolo di responsabilità per colpa e, in via subordinata, a titolo di responsabilità oggettiva.

Per quanto riguarda la ricevibilità della domanda, il Tribunale ricorda che, in conformità alla sentenza *Roquette frères/Commissione*²⁸, emessa dalla Corte, la ricevibilità dell'azione di risarcimento prevista dall'articolo 268 TFUE e dall'articolo 340, secondo comma, TFUE può, in determinati casi, trovarsi subordinata all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni esperibili per ottenere soddisfazione dalle autorità nazionali, a condizione che tali rimedi giurisdizionali interni garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli interessati in quanto possono condurre al risarcimento del danno asserito. In siffatta enunciazione di principio, l'uso del verbo «potere» attesta che il mancato esaurimento dei «rimedi giurisdizionali interni esperibili per ottenere soddisfazione dalle autorità nazionali» non deve sistematicamente condurre ad una constatazione d'irricevibilità da parte del giudice dell'Unione. Orbene, secondo il Tribunale, vi è una sola ipotesi in cui la circostanza che non sia stato statuito in via definitiva sull'azione risarcitoria intentata dinanzi al giudice nazionale comporta necessariamente l'irricevibilità del ricorso per risarcimento proposto dinanzi al giudice dell'Unione. Si tratta dell'ipotesi in cui siffatta circostanza vieta a quest'ultimo di identificare la natura e l'entità del pregiudizio invocato dinanzi a lui. Ritenendo che nella fattispecie ciò non fosse avvenuto, il Tribunale ha escluso il rigetto del ricorso in quanto irricevibile.

Per quanto riguarda l'esame della fondatezza del ricorso, il Tribunale precisa che, qualora una persona abbia intentato due azioni volte al risarcimento di un solo danno, l'una diretta contro un'autorità nazionale, dinanzi ad un giudice nazionale, l'altra diretta contro un'istituzione o un organo dell'Unione, dinanzi al giudice dell'Unione, sussiste il rischio che, a causa di valutazioni diverse di tale danno da parte dei due giudici aditi, tale persona sia risarcita in modo insufficiente o abusivo. Il giudice dell'Unione deve, prima di deliberare sul danno, attendere che il giudice nazionale si sia pronunciato sull'azione esperita dinanzi ad esso con una decisione che definisce il giudizio. Per contro, gli è possibile, prima che il giudice nazionale si pronunci, determinare se il comportamento addebitato sia tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

III. Impugnazioni

Fra le decisioni emesse dalla sezione delle impugnazioni del Tribunale nel corso del 2014, tre sentenze meritano una segnalazione particolare.

In primo luogo, nella sentenza del 21 maggio 2014, *Mocová/Commissione* [T-347/12 P, Racc (per estratto), EU:T:2014:268], il Tribunale ha confermato l'approccio del Tribunale della funzione pubblica secondo cui, considerato il carattere evolutivo della procedura precontenziosa, è la motivazione riportata nella decisione di rigetto del reclamo a dover esser presa in considerazione ai fini dell'esame della legittimità dell'atto iniziale arrecante pregiudizio, dato che si presume che tale motivazione coincida con l'atto in questione. Si tratta di una conseguenza della giurisprudenza relativa alla determinazione dell'impugnabilità della risposta al reclamo, da cui risulta che l'autorità che ha il potere di nomina, o l'autorità abilitata a concludere i contratti, può integrare, ovvero modificare, nella decisione di rigetto del reclamo, la propria decisione.

²⁸ Sentenza del 30 maggio 1989, *Roquette frères/Commissione* (20/88, Racc, EU:C:1989:221).

In secondo luogo, nella sentenza del 21 maggio 2014, *Commissione/Macchia* (T-368/12 P, RaccFP, EU:T:2014:266), il Tribunale precisa la natura dell'obbligo che si impone a un'istituzione in caso di non rinnovo di un contratto a tempo determinato di un agente temporaneo. Nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica aveva, da un lato, interpretato in modo erroneo il dovere di sollecitudine dell'amministrazione ed era, dall'altro, incorso in un'applicazione inesatta della sentenza dell'8 marzo 2012, *Huet* (C-251/11, Racc, EU:C:2012:133). Per quanto riguarda il dovere di sollecitudine, il Tribunale ha statuito che, adottando un'interpretazione troppo ampia di tale dovere, nel senso che esso impone all'amministrazione l'obbligo di esame preventivo della possibilità di riassegnazione dell'agente interessato e formulando dunque nei suoi confronti un obbligo non previsto nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, il Tribunale della funzione pubblica non aveva rispettato i limiti delle sue competenze, che consistevano nel verificare se l'autorità interessata si fosse tenuta entro limiti ragionevoli e non avesse fatto uso del proprio potere discrezionale in modo manifestamente erroneo. Relativamente alla sentenza *Huet*, sopra citata (EU:C:2012:133), il Tribunale precisa che la suddetta sentenza non sancisce, per il personale contrattuale, l'esistenza di un diritto a una certa continuità lavorativa, ma si limita a ricordare che l'«accordo quadro» sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, ha come obiettivo la prevenzione dell'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato.

In terzo luogo, nella sentenza del 16 ottobre 2014, *Schönberger/Corte dei conti* (T-26/14 P, RaccFP, EU:T:2014:887), il Tribunale dichiara che, respingendo un motivo in base a un'interpretazione errata della disposizione pertinente che non corrisponde all'interpretazione utilizzata dall'amministrazione per motivare la decisione contestata, il Tribunale della funzione pubblica non aveva solo operato una sostituzione di motivi, ma altresì fondato tale rigetto su elementi di fatto e di diritto che non erano stati dibattuti dinanzi a esso, violando così il principio del contraddittorio

IV. Domande di provvedimenti provvisori

Nel 2014, il Tribunale è stato investito di 45 domande di provvedimenti provvisori, il che rappresenta un netto aumento rispetto al numero di domande (31) presentate nel 2013. Quest'anno il Tribunale ha statuito su 48 cause²⁹, contro le 27 del 2013. Il presidente del Tribunale ha accolto 4 domande, più precisamente nelle ordinanze del 13 febbraio 2014, *Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries/Commissione* (T-578/13 R, EU:T:2014:103), del 13 giugno 2014, *SACE e Sace BT/Commissione* (T-305/13 R, EU:T:2014:595), del 25 luglio 2014, *Deza/ECHA* (T-189/14 R, EU:T:2014:686), e del 4 dicembre 2014, *Vanbreda Risk & Benefits/Commissione* [T-199/14 R, Racc (per estratto), EU:T:2014:1024].

Le ordinanze citate *Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries/Commissione* (EU:T:2014:103), e *Deza/ECHA* (EU:T:2014:686), riguardanti la problematica legata alla divulgazione, prevista dalla Commissione e dall'ECHA, di informazioni asseritamente riservate, seguono in linea generale il

²⁹ Due decisioni sono state emesse dal giudice dei provvedimenti provvisori, che ha sostituito il presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 106 del regolamento di procedura: le ordinanze del 4 febbraio 2014, *Serco Belgium e a./Commissione* (T-644/13 R, EU:T:2014:57), e del 27 ottobre 2014, *Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commissione* (T-703/14 R, EU:T:2014:914).

modello delle ordinanze corrispondenti adottate nel 2012 e nel 2013³⁰. Innanzitutto, il presidente del Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un *fumus boni iuris*: la valutazione della riservatezza relativa a una notevole quantità di dati chimici (sentenza T-189/14 R), fisico-chimici, biologici e farmaceutici (sentenza T-578/13 R) sollevava questioni scientifiche complesse e inedite che non potevano, *prima facie*, essere considerate manifestamente irrilevanti, ma la cui soluzione meritava un esame approfondito nell'ambito del procedimento principale.

Per quanto attiene all'urgenza, il presidente del Tribunale ha riconosciuto la gravità dei danni asseriti sottolineando la necessità, ai fini del procedimento sommario, di presumere la riservatezza delle informazioni controverse. Queste ultime, concernenti l'attività produttiva e commerciale delle ricorrenti, costituivano un bene immateriale utilizzabile a fini di concorrenza, il cui valore si sarebbe significativamente ridotto se avessero perso il loro carattere di segretezza. Quanto alla natura irreparabile di tali danni, il presidente del Tribunale ha dichiarato che il pregiudizio causato dalla pubblicazione su Internet di informazioni controverse non poteva essere quantificato, essendo Internet accessibile a un numero illimitato di persone in tutto il mondo. Quanto al pregiudizio causato dalla divulgazione di informazioni controverse al terzo che aveva presentato una richiesta in tal senso in forza del regolamento n. 1049/2001, il presidente del Tribunale ha concluso che le ricorrenti fossero state messe in una situazione di vulnerabilità ancora più rischiosa di quella provocata da una pubblicazione su Internet. Infatti, tale terzo avrebbe preso immediatamente conoscenza delle suddette informazioni e avrebbe potuto subito sfruttarle a tutti i fini, soprattutto concorrenziali, che le fossero parsi utili e indebolire, in questo modo, la posizione competitiva delle ricorrenti. Detto pregiudizio, secondo il presidente del Tribunale, non era quantificabile, dal momento che le ricorrenti dovevano attendersi che un numero indeterminato e teoricamente illimitato di concorrenti effettivi e potenziali in tutto il mondo si procurassero le informazioni controverse al fine di avvalersene in vari modi nel breve, medio e lungo termine.

Nell'ambito della ponderazione degli interessi, il presidente del Tribunale sottolinea che una sentenza di annullamento della decisione che ha negato la riservatezza delle informazioni controverse verrebbe resa illusoria e privata di effetto utile se le domande di provvedimenti provvisori fossero respinte, poiché tale rigetto produrrebbe l'effetto di consentire la pubblicazione immediata delle suddette informazioni e quindi, *de facto*, di pregiudicare il senso della futura decisione di merito.

La causa che ha dato luogo all'ordinanza *SACE e Sace BT/Commissione*, sopra citata (EU:T:2014:595), aveva ad oggetto una decisione con cui la Commissione, da un lato, qualificava come aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno delle iniezioni di capitale effettuate dalla Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE SpA), una società assicuratrice pubblica italiana, in favore della propria filiale Sace BT SpA, che era stata costituita dalla società controllante come soggetto distinto allo scopo di isolare la gestione di taluni rischi e, dall'altro, ordinava alle autorità italiane di recuperare dalla Sace BT gli aiuti versati, per un importo di 78 milioni di euro.

³⁰ Si tratta delle ordinanze del 16 novembre 2012, *Evonik Degussa/Commissione* (T-341/12 R, EU:T:2012:604), e *Akzo Nobel e a./Commissione* (T-345/12 R EU:T:2012:605), e del 29 novembre 2012, *Alstom/Commissione* (T-164/12 R, EU:T:2012:637), che non erano state oggetto di impugnazione (v. relazione annuale 2012, pagg. 161 e 162) e dell'ordinanza dell'11 marzo 2013, *Pilkington Group/Commissione* (T-462/12 R, Racc, EU:T:2013:119), che, impugnata, è stata confermata, nonché delle ordinanze del 25 aprile 2013, *AbbVie/EMA* (T-44/13 R, EU:T:2013:221), e *InterMune UK e a./EMA* (T-73/13 R, EU:T:2013:222) (v. Relazione annuale 2013, pagg. 148 e 149). Queste ultime ordinanze, impuginate, sono state annullate dalla Corte. In seguito al rinvio delle cause al Tribunale, le parti ricorrenti hanno rinunciato alle loro domande di provvedimenti provvisori, il che ha comportato la cancellazione dal ruolo, in data 8 aprile e 21 maggio 2014, delle cause T-44/13 R e T-73/13 R.

Nell'ordinanza del 13 giugno 2014, il presidente del Tribunale ha ammesso che il presupposto relativo al *fumus boni iuris* era soddisfatto, dal momento che le ricorrenti avevano determinato che il motivo dedotto nel giudizio di merito, relativo a una violazione dell'articolo 107 TFUE dovuta al fatto che la Commissione avrebbe erroneamente concluso che le misure controverse erano imputabili allo Stato italiano, destava dubbi assai seri sulla legittimità della decisione impugnata, i quali, nell'ambito del procedimento sommario, non avevano potuto essere risolti dalle osservazioni della controparte. In particolare, l'argomento delle ricorrenti, secondo cui la Commissione aveva ignorato l'autonomia commerciale e strategica di cui godeva la SACE, non era stato contraddetto dalla Commissione, che era rimasta silente sul *fumus boni iuris* nell'ambito del procedimento sommario. Alla luce del principio dispositivo, che implica che le parti possano liberamente disporre dell'oggetto della controversia, il giudice del procedimento sommario non poteva non tenere conto di tale comportamento processuale della Commissione nella propria valutazione del *fumus boni iuris*.

Per quanto attiene all'urgenza, le ricorrenti erano riuscite a dimostrare che la Sace BT avrebbe subito un danno grave e irreparabile se non fosse stata disposta la richiesta sospensione dell'esecuzione. Infatti, il presidente del Tribunale ha sottolineato, da un lato, che la stessa Commissione aveva riconosciuto che l'esecuzione integrale della decisione che ordinava il recupero dei presunti aiuti di Stato, ove avesse dovuto comportare la liquidazione della Sace BT prima della pronuncia della sentenza di merito, avrebbe causato un danno grave e irreparabile a quest'ultima e, dall'altro, che un rimborso dell'importo totale di tali aiuti avrebbe fatto sì che la Sace BT non rispettasse più i requisiti previsti dalla normativa italiana sulle assicurazioni e dovesse essere liquidata in quanto società assicuratrice.

Nell'ambito della ponderazione degli interessi, il presidente del Tribunale ricorda che, per quanto riguarda l'obbligo di rimborsare aiuti illegalmente versati e dichiarati incompatibili con il mercato interno, l'interesse della Commissione deve normalmente prevalere su quello del beneficiario degli aiuti ma che, in circostanze eccezionali, quest'ultimo può ottenere la concessione di provvedimenti provvisori. Nella fattispecie, poiché le ricorrenti hanno dimostrato tanto l'urgenza quanto la sussistenza di un *fumus boni iuris*, il presidente del Tribunale ha loro riconosciuto un interesse legittimo ad ottenere la richiesta sospensione dell'esecuzione. Inoltre, dal momento che la fase scritta del procedimento nella causa principale si è conclusa da diversi mesi, il presidente del Tribunale ha concluso che il Tribunale dovrebbe pronunciare la propria sentenza in tempi relativamente ravvicinati, considerando che si trattava di una circostanza eccezionale, di natura procedurale, di cui il giudice del procedimento sommario poteva tenere conto nell'ambito del bilanciamento degli interessi. Tuttavia, in considerazione, da un lato, dell'interesse dell'Unione ad un recupero effettivo degli aiuti di Stato e, dall'altro, dell'affermazione delle ricorrenti secondo cui la SACE BT necessitava soltanto di un importo minimo di patrimonio netto necessario a garantire la continuità aziendale, il presidente del Tribunale si è limitato ad accordare una sospensione parziale dell'esecuzione.

L'ordinanza *Vanbreda Risk & Benefits/Commissione*, sopra citata (EU:T:2014:1024), riguardava una gara d'appalto relativa all'assicurazione di taluni immobili, indetta dalla Commissione nell'agosto 2013 in nome proprio e di varie istituzioni e agenzie dell'Unione. La gara di appalto mirava a sostituire il contratto allora in vigore, stipulato con un consorzio per cui la ricorrente, Vanbreda Risk & Benefits, aveva fatto da mediatore. Il 30 gennaio 2014, la Commissione ha informato la ricorrente del rigetto della sua offerta adducendo che essa non offriva il prezzo più basso, e dell'attribuzione dell'appalto a Marsh SA, mediatore assicurativo. La ricorrente ha presentato, da un lato, un ricorso di annullamento di tale decisione e di risarcimento danni per un importo di un milione di euro e, dall'altro, una domanda di provvedimenti provvisori che invitava il presidente del Tribunale

a disporre la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Nella sua ordinanza del 1° dicembre 2014, il presidente del Tribunale ha accolto tale domanda.

Il presidente del Tribunale ha concluso che sussisteva un *fumus boni iuris* particolarmente serio. Una delle condizioni essenziali della gara di appalto consisteva, infatti, nella garanzia, da parte dell'offerente presentante un'offerta congiunta, dell'impegno in solido di tutti i partner dell'offerta ai fini dell'esecuzione dell'appalto. Orbene, l'offerta iniziale della Marsh non aveva soddisfatto tale requisito, in quanto le società assicurative che avevano incaricato tale mediatore si erano impegnate, ciascuna a titolo individuale, solo per la parte del contratto che si proponevano di eseguire. Il fatto che, successivamente, alla stipula del contratto, tutte le società aggiudicatarie avessero accettato la clausola di solidarietà era da attribuirsi a una modifica *prima facie* illegale dell'offerta, avvenuta successivamente alla presentazione delle offerte grazie a contratti bilaterali fra la Commissione e Marsh. Inoltre, in seguito alla defezione di uno degli assicuratori che doveva prender parte all'offerta della Marsh, la Commissione aveva consentito a quest'ultima di far figurare fra i firmatari del contratto, successivamente all'attribuzione dell'appalto, due nuove società assicurative, che non erano state valutate né per quanto riguardava la loro capacità economica e finanziaria né la loro capacità tecnica prima dell'attribuzione dell'appalto e l'eliminazione delle offerte degli altri offerenti. Secondo il presidente del Tribunale, ciò sollevava, *prima facie*, seri dubbi in merito al rispetto della legalità della procedura d'appalto.

Riguardo alla condizione relativa all'urgenza, il presidente del Tribunale, dopo aver ammesso la gravità del danno finanziario asserito, ha constatato che la ricorrente non era riuscita a dimostrare il carattere irreparabile di tale danno in quanto, secondo una giurisprudenza costante, un danno di natura finanziaria non può normalmente essere considerato irreparabile, visto che può, in linea generale, essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Per quanto riguarda più in particolare il contenzioso relativo all'aggiudicazione degli appalti pubblici, è inoltre particolarmente difficile per l'offerente escluso, e ciò per ragioni sistematiche legate a questo particolare contenzioso, dimostrare il rischio di subire un danno irreparabile. Orbene, un siffatto risultato appariva inconciliabile con le esigenze di una tutela provvisoria efficace in materia di appalti pubblici. Il presidente del Tribunale ritiene dunque che occorra adottare un nuovo approccio, adeguato alla specificità di tale contenzioso. Qualora, dunque, l'offerente escluso riesca a dimostrare la sussistenza di un *fumus boni iuris* sufficientemente serio, non si può pretendere dal medesimo la dimostrazione che il rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori rischierebbe di arrecargli un danno irreparabile, a meno di compromettere in maniera eccessiva e ingiustificata la tutela giurisdizionale effettiva della quale egli beneficia ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Un tale *fumus boni iuris* ricorre quando egli rivela l'esistenza di un'illegittimità sufficientemente manifesta e grave, la produzione o il prolungamento dei cui effetti devono essere evitati quanto prima, a meno che non vi osti, in definitiva, il bilanciamento degli interessi contrapposti. In tali circostanze eccezionali, la sola prova della gravità del danno che verrebbe causato dalla mancata sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata è sufficiente a soddisfare il requisito attinente all'urgenza, alla luce della necessità di privare di effetti un'illegittimità di tale natura. Nella fattispecie, il presidente del Tribunale ha constatato che, *prima facie*, erano state commesse violazioni serie, che comportavano l'irregolarità dell'offerta prescelta e facevano sì che il comportamento adottato dalla Commissione dovesse essere considerato un'illegittimità sufficientemente manifesta e grave del diritto dell'Unione, tale da imporre che si evitasse il prodursi dei suoi effetti per l'avvenire.

Per quanto riguarda il bilanciamento degli interessi, il presidente del Tribunale ha ritenuto che esso pendesse a favore della ricorrente e che l'interesse di quest'ultima a veder preservare il suo diritto a un ricorso effettivo, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la necessità di neutralizzare gli effetti dell'illegalità constatata, prevalessero sull'interesse della Commissione

a mantenere la decisione impugnata. Al riguardo, il presidente del Tribunale ha respinto l'argomento della Commissione secondo cui, in caso di sospensione della decisione impugnata, essa sarebbe stata esposta a conseguenze catastrofiche per gli interessi finanziari dell'Unione. Infatti, per quanto riguarda il rischio legato alla mancanza di copertura assicurativa per gli edifici interessati, è stata accertata l'esistenza di varie soluzioni che consentivano di garantire che gli stessi fossero assicurati mediante il contratto attualmente in vigore.

Il presidente del Tribunale ha pertanto concluso che le circostanze del caso di specie richiedevano un ordine di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Tuttavia, alla luce del nuovo approccio adottato e del principio di certezza del diritto, egli ha dato attuazione a tale sospensione solo a partire dalla scadenza del termine di impugnazione³¹.

³¹ Le altre domande di provvedimenti provvisori presentate in materia di appalti pubblici sono state respinte per insussistenza del *fumus boni iuris*, senza che sia stato esaminato il requisito attinente all'urgenza [ordinanze del 4 febbraio 2014, *Serco Belgium e a./Commissione* (T-644/13 R, EU:T:2014:57); del 5 dicembre 2014, *AF Steelcase/UAMI* (T-652/14 R, EU:T:2014:1026), e dell'8 dicembre 2014, *STC/Commissione* (T-355/14 R, EU:T:2014:1046)].

B – Composizione del Tribunale



(Ordine protocollare alla data del 31 dicembre 2014)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sigg. G. Berardis, M. Van der Woude, A. Dittrich, S. Papisavvas, presidenti di sezione; sig. H. Kanninen, vicepresidente del Tribunale; sig. M. Jaeger, presidente del Tribunale; sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente di sezione; sigg. M. Prek, S. Frimodt Nielsen e D. Gratsias, presidenti di sezione.

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sigg. E. Buttigieg e A. Popescu, giudici; sig.re I. Labucka e I. Wiszniewska-Białecka, giudici; sigg. F. Dehousse, N.J. Forwood e O. Czúcz, giudici; sig.ra I. Pelikánová, giudice; sig. J. Schwarcz, giudice; sig.ra M. Kancheva, giudice.

Terza fila, da sinistra a destra:

Sigg. L. Madise, I. Ulloa Rubio e V. Kreuschitz, giudici; sig.ra V. Tomljenović, giudice; sigg. C. Wetter, E. Bieliūnas, A.M. Collins e S. Gervasoni, giudici; sig. E. Coulon, cancelliere.

1. Membri del Tribunale

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Marc Jaeger

Nato nel 1954; laureato in giurisprudenza presso l'Università Robert Schuman di Strasburgo; studi al Collegio d'Europa; ammesso all'ordine forense di Lussemburgo (1981); attaché de justice delegato presso il Procuratore generale di Lussemburgo (1983); giudice presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo (1984); referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1996); presidente dell'Istituto universitario internazionale di Lussemburgo (IUIL); giudice al Tribunale dall'11 luglio 1996; presidente del Tribunale dal 17 settembre 2007.



Heikki Kanninen

Nato nel 1952; laureato alla Scuola di studi superiori commerciali di Helsinki e alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Helsinki; referendario alla Corte amministrativa suprema di Finlandia; segretario generale del comitato per la riforma della tutela giuridica nella pubblica amministrazione; amministratore principale alla Corte amministrativa suprema; segretario generale del comitato per la riforma del contenzioso amministrativo; consigliere alla direzione della legislazione del ministero della Giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte EFTA; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla Corte amministrativa suprema (1998-2005); membro della commissione di ricorso per i rifugiati; vicepresidente del comitato sullo sviluppo delle istituzioni giudiziarie finlandesi; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005 al 6 ottobre 2009; giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009; vicepresidente del Tribunale dal 17 settembre 2013.



Nicholas James Forwood

Nato nel 1948; laurea (1969) e master (1973) presso l'Università di Cambridge (scienze meccaniche e giurisprudenza); iscrizione al Bar of England nel 1970, poi esercizio della professione di avvocato a Londra (1971-1999) e a Bruxelles (1979-1999); iscrizione al Bar of Ireland nel 1981; nomina a Queen's Counsel nel 1987; Bencher of the Middle Temple nel 1998; rappresentante del Bar of England and Wales presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e presidente della delegazione permanente del CCBE dinanzi alla Corte di giustizia (1995-1999); membro del consiglio direttivo della World Trade Law Association e della European Maritime Law Organisation (1993-2002); giudice al Tribunale dal 15 dicembre 1999.

**Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro**

Nata nel 1956; studi a Lisbona, Bruxelles e Strasburgo; avvogada in Portogallo e a Bruxelles; libera ricercatrice presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles; referendaria del giudice portoghese alla Corte di giustizia sig. Moitinho de Almeida (1986-2000), successivamente del presidente del Tribunale di primo grado sig. Versterdorf (2000-2003); giudice al Tribunale dal 31 marzo 2003.

**Franklin Dehousse**

Nato nel 1959; laureato in giurisprudenza (Università di Liegi, 1981); aspirante (Fondo nazionale della ricerca scientifica, 1985-1989); consigliere giuridico alla Camera dei deputati (1981-1990); dottorato in giurisprudenza (Università di Strasburgo, 1990); professore (Università di Liegi e di Strasburgo, Collegio d'Europa, Regio istituto superiore di difesa, Università Montesquieu di Bordeaux; Collegio Michel Servet delle Università di Parigi; facoltà Notre-Dame de la Paix a Namur); rappresentante speciale del ministro degli Affari esteri (1995-1999); direttore degli studi europei del Regio istituto delle relazioni internazionali (1998-2003); consulente presso il Consiglio di Stato (2001-2003); consulente presso la Commissione europea (1990-2003); membro dell'Osservatorio Internet (2001-2003); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2003.

**Ottó Czúcz**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza presso l'Università di Szeged (1971); amministratore al ministero del Lavoro (1971-1974); docente incaricato e professore (1974-1989), decano della facoltà di giurisprudenza (1989-1990), vicerettore (1992-1997) dell'Università di Szeged; avvocato; membro del presidium dell'Assicurazione nazionale delle pensioni; vicepresidente dell'Istituto europeo di previdenza sociale (1998-2002); membro del consiglio scientifico dell'Associazione internazionale della previdenza sociale; giudice alla Corte costituzionale (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Wiszniewska-Białecka**

Nata nel 1947; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Varsavia (1965-1969); ricercatrice (assistente, libero docente e professore) all'Istituto di scienze giuridiche dell'Accademia polacca delle scienze (1969-2004); ricercatrice associata all'Istituto Max Planck di diritto straniero ed internazionale in materia di brevetti, di diritto d'autore e di concorrenza a Monaco di Baviera (borsa della Fondazione AvH, 1985-1986); avvocato (1992-2000); giudice alla Corte suprema amministrativa (2001-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Pelikánová**

Nata nel 1949; dottore in giurisprudenza, assistente in diritto dell'economia (prima del 1989), poi dottore in scienze, professore di diritto degli affari (dal 1993) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga; membro dell'organo direttivo della Commissione dei valori mobiliari (1999-2002); avvocato; membro del Consiglio legislativo del governo ceco (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Ingrida Labucka**

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza all'Università di Lettonia (1986); ispettore per il ministero dell'Interno per la regione di Kirov e la città di Riga (1986-1989); giudice al Tribunale di primo grado di Riga (1990-1994); avvocato (1994-1998 e luglio 1999 - maggio 2000); ministro della Giustizia (novembre 1998 - luglio 1999 e maggio 2000 - ottobre 2002); membro della Corte internazionale di arbitrato dell'Aia (2001-2004); membro del Parlamento (2002-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Savvas Papisavvas**

Nato nel 1969; studi all'Università di Atene (laurea nel 1991); studi di terzo ciclo all'Università di Parigi II (DEA di diritto pubblico nel 1992) e all'Università di Aix-Marseille III (dottorato in giurisprudenza nel 1995); iscrizione al foro di Cipro, membro dell'ordine degli avvocati di Nicosia dal 1993; docente incaricato all'Università di Cipro (1997-2002), libero docente di diritto costituzionale dal settembre 2002; ricercatore al Centro europeo di diritto pubblico (2001-2002); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Miro Prek**

Nato nel 1965; laurea in giurisprudenza (1989); ammesso all'ordine forense (1994); vari compiti e funzioni nella pubblica amministrazione, principalmente presso l'ufficio del governo incaricato della legislazione (segretario di Stato aggiunto e vicedirettore, capo del dipartimento di diritto europeo e di diritto comparato) e presso l'ufficio per gli affari europei (sottosegretario di Stato); membro della squadra di negoziato per l'accordo di associazione (1994-1996) e per l'adesione all'Unione europea (1998-2003); responsabile degli affari giuridici; avvocato; responsabile di progetti per l'adeguamento alla normativa comunitaria e per l'integrazione europea, principalmente nei Balcani occidentali; capodivisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee (2004-2006); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006.

**Alfred Dittrich**

Nato nel 1950; studi di giurisprudenza presso l'Università di Erlangen-Norimberga (1970-1975); Rechtsreferendar nella circoscrizione della Corte d'appello di Norimberga (1975-1978); amministratore presso il ministero federale dell'Economia (1978-1982); amministratore alla rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee (1982); amministratore presso il ministero federale dell'Economia, incaricato delle questioni di diritto comunitario e della concorrenza (1983-1992); capo del dipartimento «Diritto dell'Unione europea» (1992-2007) presso il ministero della Giustizia; capo della delegazione tedesca del gruppo di lavoro «Corte di giustizia» del Consiglio; agente del governo federale in un gran numero di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Sten Frimodt Nielsen**

Nato nel 1963; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Copenaghen (1988); funzionario presso il ministero degli Affari esteri (1988-1991); docente incaricato di diritto internazionale e diritto europeo presso l'Università di Copenaghen (1988-1991); segretario di ambasciata presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso le Nazioni Unite a New York (1991-1994); funzionario presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri (1994-1995); professore associato presso l'Università di Copenaghen (1995); consigliere, in seguito consigliere principale del primo ministro (1995-1998); ministro consigliere presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea (1998-2001); consigliere speciale del primo ministro per le questioni giuridiche (2001-2002); capo dipartimento e giureconsulto del primo ministro (marzo 2002 - luglio 2004); sottosegretario di Stato e giureconsulto del primo ministro (agosto 2004 - agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Juraj Schwarcz**

Nato nel 1952; dottore in giurisprudenza (Università Comenius di Bratislava, 1979); giurista d'impresa (1975-1990); cancelliere incaricato della tenuta del registro delle imprese presso il Tribunale municipale di Košice (1991); giudice al Tribunale municipale di Košice (gennaio-ottobre 1992); giudice e presidente di sezione alla Corte regionale di Košice (novembre 1992 - 2009); giudice distaccato alla Corte suprema della Repubblica slovacca, sezione di diritto commerciale (ottobre 2004 - settembre 2005); presidente della sezione di diritto commerciale alla Corte regionale di Košice (ottobre 2005 - settembre 2009); membro esterno del dipartimento di diritto commerciale e di diritto dell'economia dell'Università P.J. Šafárik di Košice (1997-2009); membro esterno del corpo docente dell'Accademia giudiziaria (2005-2009); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009.

**Marc van der Woude**

Nato nel 1960; laureato in giurisprudenza (Università di Groningen, 1983); studi al Collegio d'Europa (1983-1984); assistente al Collegio d'Europa (1984-1986); professore incaricato presso l'Università di Leiden (1986-1987); relatore presso la direzione generale della Concorrenza della Commissione delle Comunità europee (1987-1989); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1989-1992); coordinatore politico presso la direzione generale della Concorrenza della Commissione delle Comunità europee (1992-1993); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1995); avvocato del foro di Bruxelles dal 1995; professore all'Università Erasmus di Rotterdam dal 2000; autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 13 settembre 2010.

**Dimitrios Gratsias**

Nato nel 1957; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1980); diploma di studi approfonditi di diritto pubblico presso l'Università di Parigi I, Panthéon-Sorbonne (1981); certificato del centro universitario di studi comunitari e europei (Università di Parigi I) (1982); uditore al Consiglio di Stato (1985-1992); giudice relatore presso il Consiglio di Stato (1992-2005); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-1996); membro associato della Corte suprema speciale di Grecia (1998 e 1999); consigliere al Consiglio di Stato (2005); membro della Corte speciale delle cause in materia di azioni di responsabilità (2006), membro del Consiglio superiore della magistratura amministrativa (2008); ispettore dei tribunali amministrativi (2009-2010); giudice al Tribunale dal 25 ottobre 2010.

**Andrei Popescu**

Nato nel 1948; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Bucarest (1971); studi post-universitari in diritto internazionale del lavoro e in diritto sociale europeo, Università di Ginevra (1973-1974); dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Bucarest (1980); assistente in prova (1971-1973), assistente di ruolo (1974-1985), successivamente professore di diritto del lavoro all'Università di Bucarest (1985-1990); ricercatore principale all'Istituto di ricerca scientifica nel campo del lavoro e della previdenza sociale (1990-1991); direttore generale aggiunto (1991-1992), successivamente direttore (1992-1996) presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale; professore incaricato (1997), successivamente professore alla Scuola nazionale di studi politici e amministrativi, Bucarest (2000); segretario di Stato presso il ministero dell'Integrazione europea (2001-2005); capo dipartimento presso il Consiglio legislativo della Romania (1996-2001 e 2005-2009); direttore fondatore della *Rivista rumena di diritto europeo*; presidente della Società rumena di diritto europeo (2009-2010); agente del governo rumeno dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea (2009-2010); giudice al Tribunale dal 26 novembre 2010.

**Mariyana Kancheva**

Nata nel 1958; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Sofia (1979-1984); master integrativo in diritto europeo presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles (2008-2009); specializzazioni in diritto dell'economia e in diritto della proprietà intellettuale; giudice in prova presso il Tribunale regionale di Sofia (1985-1986); consulente giuridico (1986-1988); avvocato iscritto al foro di Sofia (1988-1992); direttrice generale dell'Ufficio servizi del corpo diplomatico presso il ministero degli Affari esteri (1992-1994); esercizio della professione di avvocato a Sofia (1994-2011) e a Bruxelles (2007-2011); arbitro a Sofia nel contesto della composizione di controversie in materia commerciale; partecipazione alla redazione di vari testi legislativi in qualità di consulente giuridico presso il Parlamento bulgaro; giudice al Tribunale dal 19 settembre 2011.

**Guido Berardis**

Nato nel 1950; dottore in giurisprudenza (Università La Sapienza, Roma, 1973), diploma di studi superiori europei al Collegio d'Europa (Bruges, 1974-1975); funzionario della Commissione delle Comunità europee (direzione «Affari internazionali» della direzione generale dell'Agricoltura, 1975-1976); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1976-1991 e 1994-1995); rappresentante del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo (1990-1991); referendario presso il giudice sig. G.F. Mancini alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1991-1994); consigliere giuridico presso i membri della Commissione delle Comunità europee sigg. M. Monti (1995-1997) e F. Bolkestein (2000-2002); direttore della direzione «Politica degli appalti pubblici» (2002-2003), della direzione «Servizi, proprietà intellettuale e industriale, media e protezione dei dati» (2003-2005) e della direzione «Servizi» (2005-2011) alla direzione generale del Mercato interno della Commissione delle Comunità europee; consigliere giuridico principale e direttore del gruppo «Giustizia, libertà e sicurezza, diritto civile e diritto penale» al servizio giuridico della Commissione europea (2011-2012); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2012.

**Eugène Buttigieg**

Nato nel 1961; laurea in giurisprudenza all'Università di Malta; master in diritto europeo (Università di Exeter); dottorato in diritto della concorrenza (Università di Londra); giurista al ministero della Giustizia (1987-1990); giurista principale al ministero degli Affari esteri (1990-1994); membro del Copyright Board (Commissione del diritto d'autore) (1994-2005); giurista revisore al ministero della Giustizia e degli enti locali (2001-2002); amministratore presso la Malta Resources Authority (Autorità della gestione delle risorse di Malta) (2001-2009); consulente in diritto europeo (dal 1994); consigliere in diritto della concorrenza e dei consumatori al ministero delle Finanze, dell'Economia e degli investimenti (2000-2010); consigliere in diritto della concorrenza e dei consumatori presso il primo ministro (2010-2011), consulente presso la Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Autorità maltese garante della concorrenza e dei consumatori) (2012); professore incaricato (1994-2001), libero docente (2001-2006), poi professore associato (dal 2007) e titolare della cattedra Jean Monnet in diritto europeo (dal 2009) all'Università di Malta; cofondatore e vicepresidente della Maltese Association for European Law (Associazione maltese di diritto europeo); giudice al Tribunale dall'8 ottobre 2012.

**Carl Wetter**

Nato nel 1949; laurea in economia (Bachelor of Arts, 1974) e in giurisprudenza (Master of Laws, 1977) all'Università di Uppsala; amministratore al ministero degli Affari esteri (1977); iscritto all'ordine forense svedese (a partire dal 1983); membro del gruppo di lavoro svedese sul diritto della concorrenza alla Camera di commercio internazionale (CCI); docente incaricato di diritto della concorrenza (Università di Lund e di Stoccolma); autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 18 marzo 2013.

**Vesna Tomljenović**

Nata nel 1956; laurea all'Università di Rijeka (master, 1979) e all'Università di Zagabria (LL.M., 1984; dottorato in giurisprudenza, 1996); professore assistente (1980-1998), professore associato (2003-2009) e professore (2009-2013) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Rijeka; professore assistente alla facoltà di economia dell'Università di Rijeka (1990-2013); presidente dell'Associazione croata di diritto comparato (2006-2013); giudice al Tribunale dal 4 luglio 2013.

**Egidijus Bieliūnas**


Nato nel 1950; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1973); dottorato in giurisprudenza (1978); assistente, docente incaricato, poi libero docente alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vilnius (1977-1992); consulente al dipartimento giuridico della Dieta della Repubblica di Lituania (1990-1992); consigliere all'ambasciata di Lituania in Belgio (1992-1994); consigliere all'ambasciata di Lituania in Francia (1994-1996); membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (1996-1999); giudice alla Corte suprema di Lituania (1999-2011); libero docente alla cattedra di giustizia penale dell'Università di Vilnius (2003-2013); rappresentante della Repubblica di Lituania presso l'autorità di controllo comune di Eurojust (2004-2011); giudice alla Corte costituzionale della Repubblica di Lituania (2011-2013); giudice al Tribunale dal 16 settembre 2013.

**Viktor Kreuzschitz**

Nato nel 1952; dottorato in giurisprudenza all'Università di Vienna (1981); funzionario alla cancelleria federale, servizio degli affari costituzionali (1981-1997); consigliere al servizio giuridico della Commissione europea (1997-2013); giudice al Tribunale dal 16 settembre 2013.

**Anthony Michael Collins**

Nato nel 1960; laurea al Trinity College, Dublino (scienze giuridiche, 1984) e all'Honourable Society of the King's Inns (barrister, Dublino, 1986); barrister (1986-1990 e 1997-2003) e senior counsel (2003-2013) presso il foro d'Irlanda; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1990-1997); direttore dell'Irish Centre for European Law (ICEL, Trinity College, Dublino, 1997-2000) e tuttora membro del suo consiglio di amministrazione; vicepresidente del Council of European National Youth Committees (CENYC, 1979-1981); segretario generale dell'ufficio organizzativo delle unioni studentesche europee (Obessu, 1977-1984); segretario generale dell'Irish Union of School Students (IUSS, 1977-1979); vicepresidente internazionale dell'Union of Students in Ireland (USI, 1982-1983); membro del comitato amministrativo dell'Association amicale des référendaires de la Cour de justice (Lussemburgo, 1992-2000); membro della delegazione permanente del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) presso la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte di giustizia dell'EFTA (2006-2013); giudice al Tribunale dal 16 settembre 2013.

**Ignacio Ulloa Rubio**

Nato nel 1967; laurea cum laude (1985-1990) e studi di dottorato (1990-1993) all'Università Complutense di Madrid; pubblico procuratore di Girona (2000-2003); consulente per le questioni giudiziarie e i diritti umani per l'Autorità provvisoria della coalizione (Baghdad, Iraq, 2003-2004); giudice civile di primo grado e giudice istruttore (2003-2007), poi giudice principale (Girona, 2008); capo aggiunto della missione integrata «Stato di diritto» per l'Iraq (Eujust LEX) al Consiglio dell'Unione europea (2005-2006); consigliere referendario alla Corte costituzionale (2006-2011 e 2013); segretario di Stato per la sicurezza (2012-2013); esperto civile in materia di Stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza presso il Consiglio dell'Unione europea (2005-2011); esperto in materia di diritti fondamentali e giustizia penale per la Commissione europea (2011-2013); docente e autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 16 settembre 2013.

**Stéphane Gervasoni**

Nato nel 1967; laureato all'Istituto di studi politici di Grenoble (1988) e all'École nationale d'administration (1993); uditore al Consiglio di Stato: giudice relatore alla sezione del contenzioso, (1993-1997) e membro della sezione sociale (1996-1997); maître des requêtes al Consiglio di Stato (1996-2008); libero docente all'Istituto di studi politici di Parigi (1993-1995); commissario del governo presso la commissione speciale di cassazione per le pensioni (1994-1996); consigliere giuridico presso il ministero della Funzione pubblica e il comune di Parigi (1995-1997); segretario generale della prefettura del dipartimento dell'Yonne, sottoprefetto del distretto di Auxerre (1997-1999); segretario generale della prefettura del dipartimento della Savoia, sottoprefetto del distretto di Chambéry (1999-2001); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (2001-2005); membro titolare della commissione per i ricorsi dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) (2001-2005); giudice al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (2005-2011, presidente di sezione dal 2008 al 2011); consigliere di Stato, aggiunto del presidente dell'ottava sezione del contenzioso (2011-2013); membro della commissione per i ricorsi dell'Agenzia spaziale europea (2011-2013); giudice al Tribunale dal 16 settembre 2013.

**Lauri Madise**

Nato nel 1974; laurea in giurisprudenza (Università di Tartu e di Poitiers); consigliere al ministero della Giustizia (1995-1999); capo del segretariato della commissione costituzionale del Parlamento estone (1999-2000); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (dal 2002); membro della commissione degli esami della magistratura (dal 2005); partecipazione a lavori legislativi in diritto costituzionale e in diritto amministrativo; giudice al Tribunale dal 23 ottobre 2013.

**Emmanuel Coulon**

Nato nel 1968; studi di diritto (Università Panthéon-Assas, Parigi); studi di gestione (Università Paris-Dauphine); Collegio d'Europa (1992); esame di accesso al centro regionale di formazione forense di Parigi; certificato d'idoneità alla professione forense del foro di Bruxelles; esercizio della professione forense a Bruxelles; vincitore di un concorso generale della Commissione delle Comunità europee; referendario presso il Tribunale di primo grado (gabinetto del presidente sig. Saggio, 1996-1998; gabinetto del presidente sig. Vesterdorf, 1998-2002); capo di gabinetto del presidente del Tribunale di primo grado (2003-2005); cancelliere del Tribunale dal 6 ottobre 2005.

2. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2014

Non vi sono state modifiche nella composizione del Tribunale nel 2014.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale
Sig. H. KANNINEN, vicepresidente
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, presidente di sezione
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
Sig. M. PREK, presidente di sezione
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, presidente di sezione
Sig. M. VAN DER WOUDE, presidente di sezione
Sig. D. GRATSIAS, presidente di sezione
Sig. G. BERARDIS, presidente di sezione
Sig. N.J. FORWOOD, giudice
Sig. F. DEHOUSSE, giudice
Sig. O. CZÚCZ, giudice
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, giudice
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. J. SCHWARCZ, giudice
Sig. A. POPESCU, giudice
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice
Sig. C. WETTER, giudice
Sig.ra V. TOMLJENVIĆ, giudice
Sig. E. BIELIŪNAS, giudice
Sig. V. KREUSCHITZ, giudice
Sig. A. COLLINS, giudice
Sig. I. ULLOA RUBIO, giudice
Sig. S. GERVASONI, giudice
Sig. L. MADISE, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

4. Membri emeriti del Tribunale

Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)
Yeraris Christos (1989-1992)
Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995), presidente (1989-1995)
Biancarelli Jacques (1989-1995)
Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)
Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)
Kirschner Heinrich (1989-1997)
Saggio Antonio (1989-1998), presidente (1995-1998)
Briët Cornelis Paulus (1989-1998)
Lenaerts Koen (1989-2003)
Vesterdorf Bo (1989-2007), presidente (1998-2007)
García-Valdecasas y Fernández Rafael (1989-2007)
Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)
Bellamy Christopher William (1992-1999)
Potocki André (1995-2001)
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)
Lindh Pernilla (1995-2006)
Tiili Virpi (1995-2009)
Azizi Josef (1995-2013)
Cooke John D. (1996-2008)
Pirrung Jörg (1997-2007)
Mengozzi Paolo (1998-2006)
Meij Arjen W.H. (1998-2010)
Vilaras Mihalis (1998-2010)
Legal Hubert (2001-2007)
Trstenjak Verica (2004-2006)
Šváby Daniel (2004-2009)
Cremona Ena (2004-2012)
Vadapalas Vilenas (2004-2013)
Jürimäe Küllike (2004-2013)
Moavero Milanese Enzo (2006-2011)
Wahl Nils (2006-2012)
Tchipev Teodor (2007-2010)
Ciucă Valeriu M. (2007-2010)
Soldevila Frago Santiago (2007-2013)
Truchot Laurent (2007-2013)
O'Higgins Kevin (2008-2013)

Presidenti

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995)

Saggio Antonio (1995-1998)

Vesterdorf Bo (1998-2007)

Cancelliere

Jung Hans (1989-2005)

C – Statistiche giudiziarie del Tribunale

Attività generale del Tribunale

1. Cause promosse, definite, pendenti (2010-2014)

Cause promosse

2. Natura dei procedimenti (2010-2014)
3. Natura dei ricorsi (2010-2014)
4. Oggetto dei ricorsi (2010-2014)

Cause definite

5. Natura dei procedimenti (2010-2014)
6. Oggetto dei ricorsi (2014)
7. Oggetto dei ricorsi (2010-2014) (sentenze e ordinanze)
8. Collegio giudicante (2010-2014)
9. Durata dei procedimenti in mesi (2010-2014) (sentenze e ordinanze)


Cause pendenti al 31 dicembre

10. Natura dei procedimenti (2010-2014)
11. Oggetto dei ricorsi (2010-2014)
12. Collegio giudicante (2010-2014)

Varie

13. Procedimenti sommari (2010-2014)
14. Procedimenti accelerati (2010-2014)
15. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1990-2014)
16. Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2010-2014)
17. Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2014) (sentenze e ordinanze)
18. Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2010-2014) (sentenze e ordinanze)
19. Evoluzione generale (1989-2014) (cause promosse, definite, pendenti)

1. Attività generale del Tribunale – Cause promosse, definite, pendenti (2010-2014) ^{1,2}




	2010	2011	2012	2013	2014
Cause promosse	636	722	617	790	912
Cause definite	527	714	688	702	814
Cause pendenti	1 300	1 308	1 237	1 325	1 423

¹ Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali.

Sono considerati «procedimenti speciali»: l'opposizione a una sentenza (articolo 41 dello Statuto della Corte; articolo 122 del regolamento di procedura del Tribunale); l'opposizione di terzo (articolo 42 dello Statuto della Corte; articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale); la revocazione di una sentenza (articolo 44 dello Statuto della Corte; articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale); l'interpretazione di una sentenza (articolo 43 dello Statuto della Corte; articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale); la liquidazione delle spese (articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale); il gratuito patrocinio (articolo 96 del regolamento di procedura del Tribunale) e la rettifica di una sentenza (articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale).


² Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti non tengono conto dei procedimenti sommari.

2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2010-2014)



	2010	2011	2012	2013	2014
Aiuti di Stato	42	67	36	54	148
Concorrenza	79	39	34	23	41
Proprietà intellettuale	207	219	238	293	295
Altri ricorsi diretti	207	264	220	275	299
Impugnazioni	23	44	10	57	36
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	1	1	1		
Procedimenti speciali	77	88	78	88	93
Totale	636	722	617	790	912

3. Cause promosse – Natura dei ricorsi (2010-2014)




	2010	2011	2012	2013	2014
Ricorsi d'annullamento	304	341	257	319	423
Ricorsi per carenza	7	8	8	12	12
Ricorsi per risarcimento danni	8	16	17	15	39
Ricorsi per clausola compromissoria	9	5	8	6	14
Proprietà intellettuale	207	219	238	293	295
Impugnazioni	23	44	10	57	36
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	1	1	1		
Procedimenti speciali	77	88	78	88	93
Totale	636	722	617	790	912

4. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2010-2014)

	2010	2011	2012	2013	2014
Accesso ai documenti	19	21	18	20	17
Adesione di nuovi Stati				1	
Agricoltura	24	22	11	27	15
Aiuti di Stato	42	67	36	54	148
Ambiente	15	6	3	11	10
Appalti pubblici	15	18	23	15	17
Associazione dei paesi e territori d'oltremare				1	
Azione esterna dell'Unione europea	1	2	1		3
Cittadinanza dell'Unione					1
Clausola compromissoria	9	5	8	6	14
Coesione economica, sociale e territoriale	24	3	4	3	3
Concorrenza	79	39	34	23	41
Cultura				1	
Diritto delle imprese					1
Diritto delle istituzioni	17	44	41	44	67
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)			1		5
Energia		1		1	3
Fiscalità	1	1	1	1	1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		2	1	2	
Libera circolazione delle merci				1	
Libera circolazione delle persone	1				
Libera prestazione di servizi	1		1		1
Libertà di stabilimento					1
Misure restrittive (Azione esterna)	21	93	59	41	68
Occupazione				2	
Politica commerciale	9	11	20	23	31
Politica comune della pesca	19	3		3	3
Politica economica e monetaria	4	4	3	15	4
Politica estera e di sicurezza comune	1			2	
Politica industriale					2
Politica sociale	4	5	1		
Previdenza sociale dei lavoratori migranti				1	
Proprietà intellettuale e industriale	207	219	238	294	295
Protezione dei consumatori				1	1
Ravvicinamento delle legislazioni				13	
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	8	3	2	12	3
Reti transeuropee				3	
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	3	4	3	5	2
Sanità pubblica	4	2	12	5	11
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia		1		6	1
Trasporti	1	1		5	1
Turismo				2	
Unione doganale e tariffa doganale comune	4	10	6	1	7
Totale Trattato CE/TFUE	533	587	527	645	777
Totale Trattato EA	1				
Statuto dei funzionari	25	47	12	57	42
Procedimenti speciali	77	88	78	88	93
TOTALE GENERALE	636	722	617	790	912

5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2010-2014)



	2010	2011	2012	2013	2014
Aiuti di Stato	50	41	63	60	51
Concorrenza	38	100	61	75	72
Funzione pubblica		1			
Proprietà intellettuale	180	240	210	217	275
Altri ricorsi diretti	149	222	240	226	279
Impugnazioni	37	29	32	39	42
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	1	1	1		
Procedimenti speciali	72	80	81	85	95
Totale	527	714	688	702	814

6. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2014)


	Sentenze	Ordinanze	Totale
Accesso ai documenti	8	15	23
Agricoltura	8	7	15
Aiuti di Stato	30	21	51
Ambiente	5	5	10
Appalti pubblici	16	2	18
Associazione dei paesi e territori d'oltremare		1	1
Cittadinanza dell'Unione		1	1
Clausola compromissoria	5	5	10
Coesione economica, sociale e territoriale	1		1
Concorrenza	54	18	72
Diritto delle istituzioni	6	27	33
Energia		3	3
Fiscalità		2	2
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	2		2
Libera prestazione di servizi		1	1
Misure restrittive (Azione esterna)	38	30	68
Politica commerciale	8	10	18
Politica comune della pesca	12	3	15
Politica economica e monetaria		13	13
Politica estera e di sicurezza comune		2	2
Proprietà intellettuale e industriale	207	68	275
Ravvicinamento delle legislazioni		13	13
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	1	2	3
Reti transeuropee		1	1
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio		1	1
Sanità pubblica	4	6	10
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia		1	1
Trasporti	1	2	3
Turismo	1		1
Unione doganale e tariffa doganale comune		6	6
Totale Trattato CE/TFUE	407	266	673
Statuto dei funzionari	21	25	46
Procedimenti speciali		95	95
TOTALE GENERALE	428	386	814

7. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2010-2014) (sentenze e ordinanze)

	2010	2011	2012	2013	2014
Accesso ai documenti	21	23	21	19	23
Agricoltura	16	26	32	16	15
Aiuti di Stato	50	41	63	59	51
Ambiente	6	22	8	6	10
Appalti pubblici	16	15	24	21	18
Associazione dei paesi e territori d'oltremare					1
Azione esterna dell'Unione europea	4	5		2	
Cittadinanza dell'Unione					1
Clausola compromissoria	12	6	11	8	10
Coesione economica, sociale e territoriale	2	9	12	14	1
Concorrenza	38	100	61	75	72
Diritto delle imprese	1				
Diritto delle istituzioni	26	36	41	35	33
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)			2		
Energia	2			1	3
Fiscalità	1		2		2
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1	1	1	1	2
Libera circolazione delle merci				1	
Libera circolazione delle persone		2	1		
Libera prestazione di servizi	2	3	2		1
Misure restrittive (Azione esterna)	10	32	42	40	68
Occupazione				2	
Politica commerciale	8	10	14	19	18
Politica comune della pesca		5	9	2	15
Politica economica e monetaria	2	3	2	1	13
Politica estera e di sicurezza comune					2
Politica sociale	6	5	1	4	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti				1	
Proprietà intellettuale e industriale	180	240	210	218	275
Protezione dei consumatori	2	1			
Ravvicinamento delle legislazioni					13
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)		4	1	6	3
Reti transeuropee					1
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	3	5	3	4	1
Sanità pubblica	2	3	2	4	10
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia			2	7	1
Trasporti	2	1	1		3
Turismo				1	1
Unione doganale e tariffa doganale comune	4	1	6	9	6
Totale Trattato CE/TFUE	417	599	574	576	673
Totale Trattato CA				1	
Totale Trattato EA		1			
Statuto dei funzionari	38	34	33	40	46
Procedimenti speciali	72	80	81	85	95
TOTALE GENERALE	527	714	688	702	814


8. Cause definite – Collegio giudicante (2010-2014)

Ripartizione nel 2014



	2010			2011			2012			2013			2014		
	Sentenze	Ordinanze	Totale												
Grande Sezione		2	2												
Sezione delle impugnazioni	22	15	37	15	14	29	17	20	37	13	45	58	21	30	51
Presidente del Tribunale		54	54		56	56		50	50		40	40		48	48
Sezioni a 5 giudici	8		8	19	6	25	9		9	7	1	8	9	7	16
Sezioni a 3 giudici	255	168	423	359	245	604	328	264	592	378	218	596	398	301	699
Giudice unico	3		3												
Totale	288	239	527	393	321	714	354	334	688	398	304	702	428	386	814


9. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2010-2014)¹ (sentenze e ordinanze)



	2010	2011	2012	2013	2014
Aiuti di Stato	32,4	32,8	31,5	48,1	32,5
Concorrenza	45,7	50,5	48,4	46,4	45,8
Funzione pubblica		45,3			
Proprietà intellettuale	20,6	20,3	20,3	18,7	18,7
Altri ricorsi diretti	23,7	22,8	22,2	24,9	22,1
Impugnazioni	16,6	18,3	16,8	13,9	12,8

¹ Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario o su intervento. La durata è espressa in mesi e in decimi di mese.

10. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2010-2014)




	2010	2011	2012	2013	2014
Aiuti di Stato	153	179	152	146	243
Concorrenza	288	227	200	148	117
Funzione pubblica	1				
Proprietà intellettuale	382	361	389	465	485
Altri ricorsi diretti	416	458	438	487	507
Impugnazioni	32	47	25	43	37
Procedimenti speciali	28	36	33	36	34
Totale	1 300	1 308	1 237	1 325	1 423

11. Cause pendenti al 31 dicembre – Oggetto dei ricorsi (2010-2014)


	2010	2011	2012	2013	2014
Accesso ai documenti	42	40	37	38	32
Adesione di nuovi Stati				1	1
Agricoltura	65	61	40	51	51
Aiuti di Stato	152	178	151	146	243
Ambiente	34	18	13	18	18
Appalti pubblici	40	43	42	36	35
Associazione dei paesi e territori d'oltremare				1	
Azione esterna dell'Unione europea	5	2	3	1	4
Clausola compromissoria	19	18	15	13	17
Coesione economica, sociale e territoriale	38	32	24	13	15
Concorrenza	288	227	200	148	117
Cultura				1	1
Diritto delle imprese					1
Diritto delle istituzioni	33	41	41	50	84
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	2	2	1	1	6
Energia		1	1	1	1
Fiscalità		1		1	
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1	1	2	
Libera circolazione delle persone	3	1			
Libera prestazione di servizi	4	1			
Libertà di stabilimento					1
Misure restrittive (Azione esterna)	28	89	106	107	107
Politica commerciale	34	35	41	45	58
Politica comune della pesca	27	25	16	17	5
Politica economica e monetaria	2	3	4	18	9
Politica estera e di sicurezza comune	1	1	1	3	1
Politica industriale					2
Politica sociale	4	4	4		
Proprietà intellettuale e industriale	382	361	389	465	485
Protezione dei consumatori	1			1	2
Ravvicinamento delle legislazioni				13	
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	8	7	8	14	14
Reti transeuropee				3	2
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	8	7	7	8	9
Sanità pubblica	6	5	15	16	17
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	2	3	1		
Trasporti	1	1		5	3
Turismo				1	
Unione doganale e tariffa doganale comune	6	15	15	7	8
Totale Trattato CE/TFUE	1 235	1 223	1 176	1 245	1 349
Totale Trattato CA	1	1	1		
Totale Trattato EA	1				
Statuto dei funzionari	35	48	27	44	40
Procedimenti speciali	28	36	33	36	34
TOTALE GENERALE	1 300	1 308	1 237	1 325	1 423

12. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2010-2014)



	2010	2011	2012	2013	2014
Sezione delle impugnazioni	32	51	38	51	37
Presidente del Tribunale	3	3	3	1	1
Sezioni a 5 giudici	58	16	10	12	15
Sezioni a 3 giudici	1 132	1 134	1 123	1 146	1 272
Non attribuite	75	104	63	115	98
Totale	1 300	1 308	1 237	1 325	1 423


13. *Varie* – Procedimenti sommari (2010-2014)



Ripartizione nel 2014

	Procedimenti sommari promossi	Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
			Accoglimento	Cancellazione dal ruolo/ Non luogo a provvedere	Rigetto
Accesso ai documenti	1	3	1	2	
Agricoltura		1	1		
Aiuti di Stato	29	27	1	2	24
Ambiente		1			1
Appalti pubblici	5	4	1		3
Associazione dei paesi e territori d'oltremare		1			1
Clausola compromissoria	1	1			1
Diritto delle istituzioni	3	4		2	2
Misure restrittive (Azione esterna)	2	2			2
Politica commerciale	2	2			2
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	1			1
Sanità pubblica	1	1			1
Totale	45	48	4	6	38

14. *Varie* – Procedimenti accelerati (2010-2014)¹




	2010			2011			2012			2013			2014						
	Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione					
		Ammessi	Respinti	Senza seguito ²		Ammessi	Respinti	Senza seguito ²		Ammessi	Respinti	Senza seguito ²		Ammessi	Respinti	Senza seguito ²			
Accesso ai documenti				2	1		1	2		1	1		2	2					
Agricoltura										1	1								
Aiuti di Stato	7	5			2		2						13	2	10				
Ambiente				2	2					5	5		1						
Appalti pubblici	2	2								2	1		1	2					
Azione esterna dell'Unione europea	1	1																	
Coesione economica, sociale e territoriale	1	1					1	1											
Concorrenza	3	3		4	4		2	2		2	2		1	1					
Diritto delle istituzioni				1		1	1	1					1		1				
Energia										1	1								
Misure restrittive (Azione esterna)	10	10		30	2	12	7	10	4	16	4	4	9	9					
Politica commerciale				3	2		3	2		15	2	14	1						
Politica sociale				1		1													
Sanità pubblica							5	1	3	1	2		3	1	1				
Unione doganale e tariffa doganale comune							1	1											
Totale	24	22		43	2	23	9	26	5	28	2	32	7	26	1	31	3	25	2

¹ La decisione di statuire mediante procedimento accelerato in una causa dinanzi al Tribunale può essere presa ai sensi dell'articolo 76 bis del regolamento di procedura. Tale disposizione è applicabile dal 1° febbraio 2001.

² Sono ricompresi nella categoria «senza seguito» i casi di ritiro della domanda, rinuncia agli atti ed ipotesi nelle quali il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

15. *Varie* – Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1990-2014)



■ Numero di decisioni oggetto di un'impugnazione ■ Totale delle decisioni impugnabili ¹

	Numero di decisioni oggetto di un'impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili ¹	Percentuale di decisioni oggetto di un'impugnazione
1990	16	46	35%
1991	13	62	21%
1992	25	86	29%
1993	17	73	23%
1994	12	105	11%
1995	47	143	33%
1996	27	133	20%
1997	35	139	25%
1998	67	224	30%
1999	60	180	33%
2000	67	225	30%
2001	69	230	30%
2002	47	225	21%
2003	66	260	25%
2004	53	261	20%
2005	64	297	22%
2006	77	281	27%
2007	78	290	27%
2008	84	339	25%
2009	92	371	25%
2010	98	338	29%
2011	158	533	30%
2012	132	514	26%
2013	144	510	28%
2014	110	561	20%

¹ Totale delle decisioni impugnabili – sentenze, ordinanze in esito a procedimento sommario, di rigetto dell'istanza di intervento e tutte le ordinanze che pongono fine al giudizio diverse dalle ordinanze di cancellazione dal ruolo e di trasferimento – per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ovvero è stata presentata un'impugnazione.


16. *Varie* – Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2010-2014)

	2010			2011			2012			2013			2014		
	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %
Aiuti di Stato	17	34	50%	10	37	27%	18	52	35%	16	52	31%	15	77	19%
Concorrenza	15	33	45%	49	90	54%	24	60	40%	28	73	38%	15	44	34%
Funzione pubblica				1	1	100%									
Proprietà intellettuale	32	140	23%	39	201	19%	41	190	22%	38	183	21%	33	209	16%
Altri ricorsi diretti	34	131	26%	59	204	29%	47	208	23%	62	202	31%	47	231	20%
Impugnazioni								2	0%						
Procedimenti speciali							2	2	100%						
Totale	98	338	29%	158	533	30%	132	514	26%	144	510	28%	110	561	20%

17. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2014) (sentenze e ordinanze)

	Impugnazione respinta	Annullamento totale o parziale senza rinvio	Annullamento totale o parziale con rinvio	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	Totale
Accesso ai documenti	2	2		2	6
Agricoltura	8				8
Aiuti di Stato	30		2		32
Appalti pubblici	1				1
Coesione economica, sociale e territoriale	2	5			7
Concorrenza	13	8	3		24
Diritto delle istituzioni	5	1			6
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1				1
Politica commerciale	3			2	5
Politica comune della pesca	3				3
Politica estera e di sicurezza comune	1				1
Politica sociale	3				3
Principi del diritto dell'Unione	1				1
Proprietà intellettuale e industriale	40	2	5	5	52
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	5				5
Sanità pubblica	1				1
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1				1
Statuto dei funzionari	1				1
Totale	121	18	10	9	158

18. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2010-2014) (sentenze e ordinanze)



	2010	2011	2012	2013	2014
Impugnazione respinta	73	101	98	134	121
Annullamento totale o parziale senza rinvio	6	9	12	5	18
Annullamento totale o parziale con rinvio	5	6	4	15	10
Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	4	8	15	6	9
Totale	88	124	129	160	158

19. *Varie – Evoluzione generale (1989-2014)* (cause promosse, definite, pendenti)

	Cause promosse ¹	Cause definite ²	Cause pendenti al 31 dicembre
1989	169	1	168
1990	59	82	145
1991	95	67	173
1992	123	125	171
1993	596	106	661
1994	409	442	628
1995	253	265	616
1996	229	186	659
1997	644	186	1 117
1998	238	348	1 007
1999	384	659	732
2000	398	343	787
2001	345	340	792
2002	411	331	872
2003	466	339	999
2004	536	361	1 174
2005	469	610	1 033
2006	432	436	1 029
2007	522	397	1 154
2008	629	605	1 178
2009	568	555	1 191
2010	636	527	1 300
2011	722	714	1 308
2012	617	688	1 237
2013	790	702	1 325
2014	912	814	1 423
Totale	11 652	10 229	

¹ 1989: 153 cause rinviate dalla Corte di giustizia dinanzi al neoistituito Tribunale.

1993: 451 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale.

1994: 14 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale.

2004-2005: 25 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale.

² 2005-2006: 118 cause rinviate dal Tribunale dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.



Capitolo III

Il Tribunale della funzione pubblica

A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2014

di Sean Van Raepenbusch, presidente del Tribunale della funzione pubblica

1. Le statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica per l'anno 2014 indicano che, nonostante la registrazione delle prime cause seguite all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, della riforma dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il numero delle cause promosse (157) sembra stabilizzarsi sulle statistiche relative agli anni 2011 (159) e 2013 (160). Nel 2012, detto Tribunale aveva registrato 178 nuovi ricorsi, ma allo stato attuale tale anno sembra rappresentare un'eccezione.

Il numero di cause definite nel 2014 (152) è, dal canto suo, in calo rispetto a quello dell'anno scorso (184), nel quale il Tribunale della funzione pubblica aveva effettivamente conseguito il miglior risultato, in termini quantitativi, dalla sua creazione. Tale calo si spiega con la scadenza del mandato di due giudici il 30 settembre 2014 e con il fatto che i giudici uscenti sono tenuti, con notevole anticipo rispetto a tale data, a concentrarsi sulla definizione delle cause che possono essere chiuse prima della loro partenza, lasciando così pendenti quelle che non potrebbero esserlo. Quando è emerso, nel settembre 2014, che il Consiglio dell'Unione europea non sarebbe riuscito a raggiungere l'unanimità sulle nuove nomine, i due giudici interessati, che svolgono ormai le loro funzioni ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno ripreso ad esaminare nuove cause, che però non hanno potuto essere definite entro la fine dell'anno.

Da quanto precede, si evince che il numero di cause pendenti è in leggero aumento rispetto all'anno scorso (216 nel 2014 contro 211 al 31 dicembre 2013). Occorre tuttavia rilevare che nel 2014 sono state sospese 99 cause a fronte di 26 nel 2013, per cui la quantità di cause in corso di trattazione al 31 dicembre dell'anno in esame ammonta a 117. Si deve sottolineare che nella maggior parte dei casi la sospensione è stata pronunciata in attesa di sentenze del Tribunale dell'Unione europea. Tale circostanza è riscontrabile riguardo a 64 cause che hanno avuto origine da controversie connesse al trasferimento di diritti pensionistici e ad altre 14 cause seguite alla riforma dello Statuto.

La durata media del procedimento, escluso il periodo dell'eventuale sospensione, è, dal canto suo, passata da 14,7 mesi nel 2013 a 12,7 mesi nel 2014. Tale risultato è dovuto al numero di cause sospese e al ricorso, proporzionalmente maggiore rispetto al passato, alle ordinanze per definire le controversie (55% nel 2014 contro 50% nel 2013).

Durante il periodo in esame, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha, inoltre, adottato 5 ordinanze in sede di procedimento sommario contro 3 nel 2013 e 11 nel 2012.

Dalle statistiche giudiziarie per l'anno 2014 è altresì emerso che sono state proposte 36 impugnazioni dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso alcune decisioni del Tribunale della funzione pubblica, dato in calo rispetto al 2013 (56), anche in percentuale rispetto alle decisioni impugnabili (36,36% contro 38,89%). Inoltre, delle 42 impugnazioni decise durante l'anno 2014, 33 sono state respinte e 8 sono state accolte in tutto o in parte; 5 delle cause che hanno dato luogo ad un annullamento sono state, inoltre, oggetto di un rinvio. Una sola impugnazione è stata cancellata dal ruolo.

Inoltre, 12 cause sono state definite con composizione amichevole ai sensi del regolamento di procedura, contro 9 dell'anno precedente, dato corrispondente al miglior risultato ottenuto al riguardo, al pari di quello del 2010, dal Tribunale della funzione pubblica.

2. Va inoltre segnalato che il 21 maggio 2014 il Tribunale della funzione pubblica ha adottato il suo nuovo regolamento di procedura nonché nuove istruzioni al cancelliere e nuove istruzioni pratiche alle parti. Tali testi normativi sono entrati in vigore il 1° ottobre 2014.

3. Nella trattazione che seguirà, saranno presentate le decisioni più significative del Tribunale della funzione pubblica.

I. Questioni procedurali

Competenza

L'anno scorso il Tribunale della funzione pubblica è stato chiamato a precisare l'ambito della propria competenza giurisdizionale a conoscere del contenzioso relativo alla rappresentanza del personale.

Innanzitutto, nella causa *Colart e a./Parlamento* (F-31/14, EU:F:2014:264), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che, in materia di contenzioso elettorale sulla composizione dei comitati del personale, il giudice dell'Unione è unicamente competente a decidere, ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, sui ricorsi avverso l'istituzione interessata e aventi ad oggetto gli atti o le omissioni dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») nell'ambito del dovere di quest'ultima di prevenire o di censurare le irregolarità manifeste commesse dagli organi incaricati dello svolgimento delle elezioni al fine di garantire ai funzionari la possibilità di designare i propri rappresentanti in assoluta libertà e nel rispetto delle norme previste. Pertanto, il giudice dell'Unione può essere chiamato a valutare se gli atti adottati dal collegio degli scrutatori siano eventualmente illegittimi unicamente in via incidentale, nell'ambito del controllo giurisdizionale delle azioni o delle omissioni dell'APN rispetto al suo obbligo di garantire la regolarità delle elezioni.

Riguardo alla ripartizione delle competenze giurisdizionali tra il Tribunale dell'Unione europea e il Tribunale della funzione pubblica, essa è stata precisata nell'ordinanza *Colart e a./Parlamento* (F-87/13, EU:F:2014:53). I ricorrenti si presentavano come i legittimi rappresentanti di un'organizzazione sindacale o professionale (in prosieguo: un'«OSP») e contestavano la nomina, da parte del Parlamento, delle persone che godevano di diritti relativi alla casella di posta di tale organizzazione. Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, ritenendo, in sostanza, che spettasse all'OSP proporre essa stessa un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE dinanzi al Tribunale dell'Unione europea tramite i suoi rappresentanti debitamente autorizzati ad adottare la decisione di proporre un siffatto ricorso, qualità di cui i ricorrenti si sono effettivamente avvalsi.

Condizioni di ricevibilità

1. Atto lesivo

Dall'articolo 90, paragrafo 2, e dall'articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, emerge che i funzionari possono proporre un reclamo e successivamente un ricorso, avverso qualsiasi «misura di carattere generale» che arrechi loro pregiudizio. Su tale base, la giurisprudenza si è consolidata nel senso che gli interessati hanno il diritto di proporre un ricorso avverso una misura di carattere generale

dell'APN che arreca loro pregiudizio qualora, da una parte, tale misura non richieda, al fine di produrre effetti giuridici, alcuna misura di applicazione o non lasci, ai fini della sua applicazione, alcun margine discrezionale alle autorità cui spetta la sua attuazione e, dall'altra, essa incida direttamente sugli interessi dei funzionari modificando, in misura rilevante, la loro situazione giuridica. Il Tribunale della funzione pubblica ha applicato tale giurisprudenza nella sentenza *Julien-Malvy e a./SEAE* (F-100/13, EU:F:2014:224), nonché nella sentenza *Osorio e a./SEAE* (F-101/13, EU:F:2014:223, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione), a una decisione adottata dall'APN ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato X dello Statuto, che ha comportato la soppressione dell'indennità correlata alle condizioni di vita riguardo ad agenti in servizio presso alcune delegazioni ed alcuni uffici dell'Unione in paesi terzi. Esso ha ammesso la ricevibilità del ricorso giacché tale decisione appariva sufficientemente precisa e incondizionata da non richiedere alcuna misura di applicazione particolare. Certamente, la sua attuazione presupponeva l'adozione di misure amministrative, di carattere individuale, per porre fine alla concessione dell'indennità a favore degli agenti interessati. Tuttavia, il giudice dell'Unione ha osservato che nell'adozione delle misure intermedie le autorità incaricate non avevano alcuna discrezionalità e che l'adozione di tali misure non era dunque tale da escludere la natura diretta della lesione della situazione giuridica dei ricorrenti.

Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, una lettera che si limita a ricordare a un agente le clausole del suo contratto concernenti la data di scadenza di quest'ultimo e che non contiene alcun elemento nuovo rispetto a dette clausole non costituisce un atto lesivo. Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica ha ribadito, nella sua sentenza *Drakeford/EMA* (F-29/13, EU:F:2014:10, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione), che, ove il contratto possa essere oggetto di un rinnovo, la decisione adottata dall'amministrazione, a seguito di un riesame, di non rinnovare il contratto costituisce un atto lesivo, diverso dal contratto in questione, e che può essere oggetto di un reclamo o di un ricorso nei termini previsti nello Statuto. Tale ipotesi ricorre, in particolare, nel caso di una lettera che si limiti formalmente a «ribadire» la data di scadenza di un contratto, ma che si inserisce in un contesto nel quale tale contratto poteva essere rinnovato e che fa seguito ad una procedura interna basata sull'articolo 8 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»).

2. Rispetto del procedimento precontenzioso

La giurisprudenza trae dall'articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto una regola di concordanza tra il reclamo, ai sensi di tale disposizione, e il successivo ricorso. Tale regola richiede, a pena di irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell'Unione sia stato già sollevato nell'ambito del procedimento precontenzioso, affinché l'APN potesse conoscere le censure formulate dall'interessato avverso la decisione impugnata. Nelle due sentenze *CR/Parlamento* (F-128/12, EU:F:2014:38) e *Cerafogli/BCE* (F-26/12, EU:F:2014:218, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione), il Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia considerato che questa regola della concordanza non si applica a un'eccezione di illegittimità sollevata per la prima volta in un ricorso. A tal riguardo, il giudice ha osservato, in primo luogo, che il principio di presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione europea implica che l'APN non possa scegliere di non applicare un atto generale in vigore, che violi, a suo avviso, una norma giuridica di rango superiore. In secondo luogo, lo stesso ha ribadito che l'eccezione di illegittimità è, per natura, l'espressione di un principio generale che tende a conciliare il principio di legalità e quello della certezza del diritto. In terzo luogo, tale giudice ha osservato che l'articolo 277 TFUE prevede la possibilità di contestare un atto di portata generale dopo lo spirare del termine di ricorso solo in occasione di una controversia dinanzi a un giudice dell'Unione, cosicché tale eccezione non potrebbe produrre pienamente i propri effetti nell'ambito di un procedimento di reclamo amministrativo. Infine, in quarto luogo, tale giudice ha ritenuto che l'irricevibilità

di un'eccezione di illegittimità sollevata per la prima volta nel ricorso costituirebbe un limite di diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non proporzionale allo scopo perseguito dalla regola della concordanza, ossia quello di consentire una composizione amichevole delle controversie tra il funzionario interessato e l'amministrazione. Un'eccezione di illegittimità implica infatti, per natura, un ragionamento che non può esigersi da un funzionario o da un agente che non dispone necessariamente di competenze giuridiche adeguate per formularla in fase precontenziosa, e ciò a pena di successiva irricevibilità.

Applicando, invece, in modo tradizionale gli articoli 90 e 91 dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica, nella sua sentenza *Colart e a./Parlamento* (EU:F:2014:264), pronunciata nell'ambito della controversia relativa alla rappresentanza del personale già menzionata, ha ritenuto irricevibile un ricorso inteso ad impugnare i risultati delle elezioni al comitato del personale in una situazione in cui l'APN non era stata investita di alcuna domanda o di alcun reclamo formulato ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto. Anche se i ricorrenti avevano proposto un «reclamo» dinanzi al collegio degli scrutatori ai sensi di un regolamento adottato dall'assemblea generale dei funzionari, tuttavia tale circostanza non li esimeva dal domandare all'APN di intervenire nel processo elettorale, prima di proporre il proprio ricorso ai sensi dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 91 dello Statuto. Benché i termini utilizzati in tale regolamento fossero ambigui, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che l'assemblea generale dei funzionari di un'istituzione, al pari degli organi statutari, come il comitato del personale, non è competente a derogare all'articolo 90 dello Statuto nell'ambito delle «condizioni di elezione al comitato del personale» che essi devono adottare ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, dell'allegato II del predetto Statuto.

Nello stesso senso e mediante l'ordinanza *Klar e Fernandez Fernandez/Commissione* (F-114/13, EU:F:2014:192, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell'Unione), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile un ricorso che contestava la legittimità di una decisione con cui l'istituzione convenuta negava la legittimità di una decisione di una sezione locale di un comitato del personale, e ciò poiché i ricorrenti non avevano presentato un reclamo previo nel termine statutario di tre mesi decorrente dalla prima presa di posizione esplicita e circostanziata dell'istituzione.

3. Interesse ad agire

Nel corso del periodo considerato, il Tribunale della funzione pubblica è stato investito di un'eccezione di irricevibilità basata sul fatto che il ricorrente, un ex funzionario in pensione per aver raggiunto il limite d'età, non aveva più interesse ad impugnare un rapporto informativo, sebbene tale rapporto fosse stato predisposto in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento. Nella sua sentenza *Cwik/Commissione* (F-4/13, EU:F:2014:263), il Tribunale della funzione pubblica ha ribadito che il diritto di accesso a un tribunale sarebbe illusorio se si ammettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria resti inefficace a danno di una parte e che l'esecuzione di una sentenza doveva essere considerata come parte integrante del processo, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In tali circostanze, il giudice ha considerato che il rifiuto di riconoscere al ricorrente un interesse ad agire per l'annullamento del nuovo rapporto violerebbe il suo diritto alla corretta esecuzione della prima sentenza e, pertanto, il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

4. Urgenza di deliberare nel procedimento sommario

Secondo una giurisprudenza consolidata, la sospensione dell'esecuzione ha una natura puramente accessoria rispetto al procedimento principale sul quale si innesta. Di conseguenza, la decisione adottata dal giudice del procedimento sommario deve avere carattere provvisorio nel senso che

non può né anticipare il senso della futura decisione di merito né renderla illusoria privandola di effetto utile. Nella sua ordinanza *DK/SEAE* (F-27/14 R, EU:F:2014:67), il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia considerato che, qualora gli argomenti addotti dal ricorrente facciano sorgere seri dubbi quanto alla legittimità della decisione impugnata in relazione al principio secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova, esso non può respingere la domanda di sospensione per difetto di urgenza, senza che a sua volta gli venga contestata la violazione di tale principio. In altre parole, poiché la sua violazione sarebbe prima facie sussistente, la tutela del principio secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova non può essere differita, neppure in via provvisoria, in attesa della decisione di merito, senza causare un danno grave e irreparabile al ricorrente, dato che, per esempio, l'esito del processo penale potrebbe essere gravemente condizionato dalla posizione espressa dall'autorità amministrativa sulla sussistenza dei fatti all'origine di detto processo.

II. Questioni di merito

Condizioni generali di validità degli atti

1. *Dovere di imparzialità*

Secondo una giurisprudenza costante, una commissione giudicatrice ha l'obbligo di garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati durante le prove orali siano effettuate in condizioni di eguaglianza e di obiettività. Nella sua sentenza *CG/BEI* (F-115/11, EU:F:2014:187), il Tribunale della funzione pubblica ha applicato tale giurisprudenza ad un comitato di selezione che era chiamato a scegliere i migliori candidati tra quelli che avevano sottoposto la propria candidatura a seguito della pubblicazione di un avviso di posto vacante. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che tutti i membri di un comitato di selezione devono possedere l'indipendenza necessaria a non mettere in dubbio la loro obiettività. Ciò premesso, la mera circostanza che un membro di un comitato di selezione sia interessato da una denuncia di molestie psicologiche presentata da un candidato non può, in quanto tale, comportare l'obbligo per il membro interessato di dimettersi. Tuttavia, poiché la parte ricorrente ha, nella fattispecie, rilevato che tale membro sarebbe diventato il superiore gerarchico diretto del candidato che sarebbe stato nominato e ha fornito indizi oggettivi, pertinenti e concordanti sul fatto che egli avesse un interesse personale a svantaggiarla, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che quest'ultimo avesse violato il suo dovere di imparzialità. Di conseguenza, poiché ciascuno dei membri del comitato di selezione deve possedere l'indipendenza necessaria affinché non sia compromessa l'oggettività del comitato di selezione nel suo insieme, si deve considerare che il dovere di imparzialità del comitato di selezione nel suo complesso è stato violato.

In un'altra causa, il Tribunale della funzione pubblica è stato chiamato a conoscere della validità di una procedura di selezione del direttore esecutivo di un'agenzia che comportava, in particolare, l'intervento di un comitato di preselezione incaricato di predisporre una bozza di elenco dei candidati considerati maggiormente qualificati, dal momento che il consiglio di amministrazione dell'agenzia era competente a procedere alla nomina. Esso ha statuito, nella sua sentenza *Hristov/Commissione e EMA* (F-2/12, EU:F:2014:245) che, sebbene la bozza di elenco non fosse vincolante, il solo fatto che due membri del consiglio di amministrazione avessero fatto parte del comitato di preselezione violava il dovere di imparzialità.

2. Diritto a essere sentiti

Nel valutare le modalità di esercizio del diritto di un agente temporaneo ad essere sentito riguardo all'eventuale rinnovo del suo contratto, il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato, nella sentenza *Tzikas/AFE* (F-120/13, EU:F:2014:197), la necessità che l'interessato sia chiaramente informato dell'oggetto del colloquio con il suo superiore gerarchico, affinché possa far conoscere utilmente il suo punto di vista prima che sia adottata una decisione che gli arrechi pregiudizio. Pertanto, anche in assenza di disposizioni che impongono la forma scritta e sebbene un'informazione sull'oggetto del colloquio possa quindi essere orale ed emergere dal contesto in cui quest'ultimo deve svolgersi, una convocazione dell'interessato per iscritto può risultare più appropriata.

Inoltre, nell'ambito del procedimento disciplinare, il diritto ad essere sentito è «attuato», ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da una parte, in particolare con l'articolo 16, paragrafo 1, dell'allegato IX dello Statuto e, dall'altra parte, con l'articolo 4 del medesimo allegato. Il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, nella sua sentenza *de Brito Sequeira Carvalho/Commissione* (F-107/13, EU:F:2014:232), che non è conforme a tali disposizioni, lette alla luce dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, la situazione di un funzionario che non sia stato né presente né rappresentato al momento dell'audizione dinanzi al consiglio disciplinare e che non abbia potuto nemmeno trasmettere osservazioni scritte, benché, da una parte, egli avesse debitamente giustificato la sua impossibilità a partecipare all'audizione nella data prevista e, dall'altra, durante tale audizione sia stato sentito solo il testimone a carico citato dall'APN.

Carriera dei funzionari e degli agenti

Il Tribunale della funzione pubblica ha statuito, nella sua sentenza *Montagut Viladot/Commissione* (F-160/12, EU:F:2014:190, oggetto di appello dinanzi al Tribunale dell'Unione), che, in mancanza di disposizioni contrarie contenute vuoi in un regolamento o in una direttiva applicabile ai concorsi di assunzione, vuoi nel bando di concorso, il requisito del possesso di un diploma universitario al quale è subordinato l'accesso a un concorso generale deve necessariamente essere inteso nel senso attribuito a tale espressione dalla legislazione dello Stato membro in cui il candidato ha svolto gli studi che fa valere.

Inoltre, nella sua sentenza *De Mendoza Asensi/Commissione* (F-127/11, EU:F:2014:14), il Tribunale della funzione pubblica ha ribadito che il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività delle valutazioni da parte di una commissione giudicatrice presuppone, in linea di principio, il mantenimento, nei limiti del possibile, della stabilità della composizione di tale commissione per tutta la durata delle prove. Tuttavia, il giudice ha affermato che non poteva escludersi che la coerenza della valutazione potesse essere garantita con mezzi diversi. Nella fattispecie, esso ha ammesso la validità di un nuovo metodo di organizzazione dei lavori di una commissione giudicatrice in cui la stabilità di quest'ultima era garantita soltanto in alcune fasi del procedimento. A tal riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, in primo luogo, che tale stabilità fosse garantita durante le fasi chiave, ossia, innanzitutto, per decidere le modalità di svolgimento delle prove, successivamente, ogni due o tre giorni, ogni volta che i punteggi attribuiti ai candidati venivano esaminati in comune al fine di valutare le competenze dei candidati interrogati nell'arco di questi periodi e, infine, al momento di verificare la coerenza dei giudizi formulati sui candidati in esito all'insieme delle prove. Esso ha, in secondo luogo, rilevato che la parità di trattamento dei candidati era altresì assicurata dall'identità dei metodi di lavoro che prevedono l'utilizzo di test prestrutturati e l'applicazione di criteri identici di valutazione delle prestazioni dei candidati. Esso ha, in terzo luogo, constatato che il presidente della commissione giudicatrice partecipava nei primi minuti di svolgimento di ciascuna prova. Infine ha, in quarto luogo, osservato che erano stati realizzati studi e analisi per verificare la coerenza dei giudizi.

Diritti e obblighi dei funzionari e degli agenti

Il Tribunale della funzione pubblica, chiamato, nella sentenza *CG/BEI* (F-103/11, EU:F:2014:185) e nella sentenza *De Nicola/BEI*, (F-52/11, EU:F:2014:243), a definire la nozione di molestie psicologiche ai sensi dell'articolo 3.6.1 del codice di condotta del personale della Banca europea per gli investimenti letto in combinato disposto con l'articolo 2.1 della politica in materia di dignità sul lavoro di cui si era parimenti dotata la Banca, ha adottato un'interpretazione analoga a quella che lo stesso aveva elaborato sulla base dell'articolo 12 bis dello Statuto, nel senso che non è necessario che i comportamenti o le azioni che minano l'autostima e la fiducia in sé della vittima siano intenzionali. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato due decisioni della Banca di non dare seguito ad alcune denunce per molestie psicologiche giacché non risultava che i comportamenti denunciati fossero di tale natura.

Regime pecuniario e vantaggi sociali dei funzionari

1. Indennità di dislocazione

Nel determinare la sussistenza di un diritto all'indennità di dislocazione di un funzionario, il Tribunale della funzione pubblica ha ribadito, nella sua sentenza *Ohrgaard/Commissione* (F-151/12, EU:F:2014:8), che dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato VII dello Statuto emerge che, ai fini della neutralizzazione dei periodi di residenza da tenere in considerazione, il legislatore dell'Unione ha stabilito una differenza tra, da una parte, il funzionario che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato nel cui territorio egli è assegnato e, dall'altra, il funzionario che ha o ha avuto la nazionalità di tale Stato. Nel primo caso, sono neutralizzati i periodi corrispondenti a «situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato membro o per un'organizzazione internazionale». Nel secondo caso, sono neutralizzati i periodi corrispondenti a situazioni che consistono nell'«esercizio di funzioni in un servizio di uno Stato o in un'organizzazione internazionale». Il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre ricordato che la prima espressione ha una portata molto più ampia della seconda. Inoltre, se è vero che il giudice dell'Unione ha considerato che un periodo di tirocinio in una delle istituzioni dell'Unione doveva essere neutralizzato in virtù di «situazioni risultanti da servizi effettuati (...) per un'organizzazione internazionale», qualora il funzionario non abbia e non abbia mai avuto la nazionalità dello Stato di assegnazione, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che un tirocinio organizzato dalla Commissione allo scopo principale di contribuire alla formazione dei beneficiari non poteva essere considerato compreso nella nozione di «esercizio di funzioni», applicabile ai funzionari che hanno o hanno avuto la nazionalità di tale Stato. Infatti, diversamente dalla precedente, quest'ultima nozione richiede che l'attività contribuisca principalmente alla realizzazione degli obiettivi dello Stato o dell'organizzazione internazionale in questione.

2. Assegni familiari

Adito con ricorso avverso una sanzione disciplinare, il Tribunale della funzione pubblica è stato chiamato a individuare gli obblighi del funzionario in virtù della natura subordinata, rispetto alle prestazioni nazionali, degli assegni familiari versati dall'Unione. Nella sentenza *EH/Commissione* (F-42/14, EU:F:2014:250), il Tribunale della funzione pubblica ha innanzitutto statuito che, qualora una prestazione statutaria sia richiesta e attribuita ad un funzionario in connessione con la sua situazione familiare, quest'ultimo non può far valere la sua asserita ignoranza della situazione del coniuge. In risposta a una censura inerente al fatto che l'amministrazione non aveva verificato, presso il prestatore nazionale, se quest'ultimo si fosse effettivamente astenuto dal pagare assegni familiari, il Tribunale della funzione pubblica ha poi dichiarato che, se pure è certamente prevedibile che un'amministrazione diligente aggiorni, quantomeno mensilmente, i dati personali

dei beneficiari di prestazioni statutarie versate mensilmente, la situazione di un'amministrazione cui spetta garantire il pagamento di migliaia di trattamenti e indennità diversi non può essere paragonata a quella del funzionario che ha un interesse personale a verificare le somme che gli sono versate e a segnalare tutto ciò che possa costituire un errore a suo svantaggio o a suo vantaggio. Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato irrilevante il fatto che l'amministrazione avesse ottenuto alcune informazioni solo in modo casuale o indiretto, perché spetta al beneficiario di una prestazione statutaria comunicare al servizio competente della sua istituzione, in modo chiaro ed inequivocabile, qualsiasi decisione di erogazione di una prestazione nazionale equivalente.

Inoltre, dal combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto e all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del predetto allegato, emerge che i funzionari godono di un assegno per figlio a carico quando i figli sono «effettivamente mantenut[i]» da questi ultimi. Il Tribunale della funzione pubblica ha avuto modo di ribadire, al riguardo, nella sua sentenza *Armani/Commissione* (F-65/12, EU:F:2014:13), che tale nozione di mantenimento effettivo corrisponde alla copertura effettiva, in tutto o in parte, dei bisogni fondamentali dei figli, in particolare per quanto concerne l'alloggio, la nutrizione, il vestiario, l'istruzione, le cure e le spese mediche. Pertanto, quando un funzionario prende a carico effettivamente, in tutto o in parte, i bisogni fondamentali del figlio del suo coniuge, si deve considerare che egli lo mantenga effettivamente e, quindi, che quest'ultimo sia a suo carico. In tale contesto, e in assenza di disposizioni contrarie, il diritto di tale funzionario di beneficiare dell'assegno per figlio a carico per il figlio del proprio coniuge non è subordinato alla condizione che il predetto coniuge non sia funzionario o agente dell'Unione. In via incidentale, il Tribunale della funzione pubblica ha altresì precisato in tale sentenza che, sebbene compresi nella remunerazione, gli assegni familiari non sono destinati al mantenimento dei funzionari, ma esclusivamente a quello dei figli.

3. Ripetizione dell'indebito

Nella causa *CR/Parlamento* (EU:F:2014:38), il Tribunale della funzione pubblica è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 85, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto, in quanto esso dispone che il termine di cinque anni nel quale può essere chiesta la restituzione dell'indebito ai funzionari e agli agenti non è opponibile all'amministrazione quando questa è in grado di stabilire che l'interessato l'ha indotta deliberatamente in errore al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato. Dopo aver ricordato che la misura in cui si ricorre alla prescrizione risulta da un contemperamento tra l'esigenza di certezza del diritto e l'esigenza di legalità in funzione delle circostanze storiche e sociali che prevalgono nella società in una determinata epoca e che la stessa è rimessa perciò alla discrezione del solo legislatore, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che l'inopponibilità all'amministrazione del suddetto termine di cinque anni non presenta di per sé profili di illegittimità in relazione al rispetto del principio della certezza del diritto. Da una giurisprudenza costante emerge peraltro che, in mancanza di un termine di prescrizione fissato dal legislatore dell'Unione, la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che l'amministrazione possa ritardare indefinitamente l'esercizio dei suoi poteri, essendo quest'ultima tenuta ad agire entro un termine ragionevole dopo aver preso conoscenza dei fatti.

Nella medesima sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha, inoltre, deciso che l'inopponibilità all'amministrazione del termine di prescrizione quinquennale per il recupero di somme indebitamente percepite non è nemmeno in contrasto con il principio di proporzionalità. Infatti, l'obiettivo perseguito dall'articolo 85 dello Statuto è la tutela degli interessi finanziari dell'Unione nel contesto specifico dei rapporti tra le istituzioni dell'Unione e i loro agenti, vale a dire persone che sono vincolate a tali istituzioni dal dovere di lealtà specifico previsto all'articolo 11 dello Statuto.

Nella sua sentenza *López Cejudo/Commissione* (F-28/13, EU:F:2014:55), il Tribunale della funzione pubblica ha infine precisato che l'articolo 85, secondo comma, secondo periodo, dello Statuto concerne la situazione in cui l'agente, al fine di beneficiare indebitamente di un pagamento, induce deliberatamente in errore l'APN, segnatamente omettendo di fornirle tutte le informazioni riguardanti la sua situazione personale, oppure omettendo di comunicarle i cambiamenti intervenuti nella sua situazione personale, o ancora agendo in modo da rendere più difficile all'APN accorgersi del carattere indebito del pagamento di cui ha beneficiato, compresa la condotta consistente nel fornire informazioni errate o inesatte.

Regime disciplinare

Nella sentenza *EH/Commissione* (EU:F:2014:250), il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che, sebbene l'amministrazione possa decidere di tenere conto del fatto che l'interessato è prossimo all'età pensionabile, dalla formulazione dell'articolo 10 dell'allegato IX dello Statuto non risulta alcun obbligo per l'APN di ritenere che tale circostanza giustifichi l'attenuazione di una sanzione disciplinare.

Contenzioso contrattuale

Nelle due sentenze *Bodson e a./BEI* (F-73/12, EU:F:2014:16 e F-83/12, EU:F:2014:15, oggetto di impugnazioni dinanzi al Tribunale dell'Unione), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto gli argomenti dei ricorrenti secondo i quali la natura contrattuale del loro rapporto di lavoro e la forza vincolante dei contratti osterebbero a che la Banca modifichi unilateralmente gli elementi essenziali delle condizioni di impiego degli agenti. Il giudice ha considerato a tal riguardo che, quando i contratti sono conclusi con un organismo dell'Unione, investito di un compito di interesse pubblico e autorizzato a stabilire, mediante regolamento, le disposizioni applicabili al proprio personale, la volontà delle parti di un contratto di lavoro trova necessariamente i suoi limiti negli obblighi che derivano da tale missione particolare e che si impongono tanto agli organi direttivi di tale organismo quanto ai suoi agenti. Inoltre, l'accordo delle parti è limitato all'accettazione globale dei diritti e degli obblighi previsti dal predetto regolamento e i loro rapporti, sebbene di natura contrattuale, si basano, sostanzialmente, su un regime regolamentare. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che la Banca disponeva, per perseguire la missione di interesse generale ad essa assegnata, del potere di modificare unilateralmente la retribuzione del suo personale nonostante gli atti giuridici di natura contrattuale alla base dei rapporti di lavoro.

Occorre ancora ribadire che, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del RAA, il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), del medesimo regime può essere rinnovato una sola volta a tempo determinato, posto che «qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto» diventa di durata indeterminata. Nella sua sentenza *Drakeford/EMA* (EU:F:2014:10), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che tale disposizione non poteva essere interpretata nel senso che qualsiasi modifica di funzioni, posta in essere mediante un nuovo contratto, sia idonea ad interrompere la continuità del rapporto di lavoro che conduce a un contratto a tempo indeterminato. Un'interpretazione siffatta causerebbe la riduzione della portata dell'articolo 8, primo comma, del RAA al di sotto dell'obiettivo ad esso sotteso, in quanto essa comporterebbe che la nomina, mediante un contratto formalmente distinto, di qualsiasi agente temporaneo già assunto, ad un posto gerarchicamente superiore, avrebbe la conseguenza di ricondurre tale agente, in qualsiasi circostanza e senza una reale giustificazione, con riguardo alla durata del suo «contratto», in una situazione identica a quella di un agente nuovamente assunto. Inoltre, tale interpretazione comporterebbe la penalizzazione degli agenti particolarmente meritevoli, che proprio in virtù del loro rendimento professionale hanno beneficiato di avanzamenti di carriera. Secondo il Tribunale della funzione pubblica, una siffatta conseguenza solleverebbe notevoli riserve riguardo al

principio di parità di trattamento, sancito all'articolo 20 della Carta. Essa sarebbe altresì contraria alla volontà del legislatore manifestata espressamente all'articolo 12, paragrafo 1, del RAA, di garantire che gli agenti temporanei assicurino alle istituzioni la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità.

B – Composizione del Tribunale della funzione pubblica



(Ordine protocollare alla data del 1° ottobre 2014)

Da sinistra a destra:

Sigg. E. Perillo e H. Kreppel, giudici; sig. R. Barents, presidente di sezione; sig. S. Van Raepenbusch, presidente; sig. K. Bradley, presidente di sezione; sig.ra M.I. Rofes i Pujol, giudice; sig. J. Svenningsen, giudice; sig.ra W. Hakenberg, cancelliere.

1. Membri del Tribunale della funzione pubblica

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Sean Van Raepenbusch

Nato nel 1956; laureato in giurisprudenza (Università libera di Bruxelles, 1979); specializzazione in diritto internazionale (Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (1989); responsabile del servizio giuridico della Société anonyme du canal e des installations maritimes di Bruxelles (1979-1984); funzionario alla Commissione delle Comunità europee (direzione generale degli Affari sociali, 1984-1988); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1988-1994); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-2005); professore incaricato presso il centro universitario di Charleroi (diritto sociale internazionale e europeo, 1989-1991), all'Università di Mons-Hainaut (diritto europeo, 1991-1997), all'Università di Liegi (diritto della funzione pubblica europea, 1989-1991; diritto istituzionale dell'Unione europea, 1995-2005; diritto sociale europeo, 2004-2005) e, dal 2006, all'Università libera di Bruxelles (diritto istituzionale dell'Unione europea); varie pubblicazioni in materia di diritto sociale europeo e di diritto istituzionale dell'Unione europea; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005; presidente del Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2011.



Horstpeter Kreppel

Nato nel 1945; studi universitari a Berlino, Monaco, Francoforte sul Meno (1966-1972); primo esame di Stato (1972); tirocinio di magistratura a Francoforte sul Meno (1972-1973 e 1974-1975); Collegio d'Europa a Bruges (1973-1974); secondo esame di Stato (Francoforte sul Meno, 1976); impiegato presso l'Ufficio federale del lavoro e avvocato (1976); giudice al Tribunale del lavoro (Land Assia, 1977-1993); professore incaricato alla Fachhochschule für Sozialarbeit di Francoforte sul Meno e alla Verwaltungsfachhochschule di Wiesbaden (1979-1990); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1996 e 2001-2005); addetto agli affari sociali presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania a Madrid (1996-2001); giudice al Tribunale del lavoro di Francoforte sul Meno (febbraio-settembre 2005); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Maria Isabel Rofes i Pujol**

Nata nel 1956; studi di giurisprudenza (licenciatura en derecho, Università di Barcellona, 1981); specializzazione in commercio internazionale (Messico, 1983); studi sull'integrazione europea (Camera di commercio di Barcellona, 1985) e sul diritto comunitario (Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1986); funzionario alla Generalitat de Catalunya (membro del servizio giuridico del ministero dell'Industria e dell'energia, aprile 1984 - agosto 1986); membro dell'ordine degli avvocati di Barcellona (1985-1987); amministratore, successivamente amministratore principale della divisione Ricerca e documentazione della Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1994); referendario alla Corte di giustizia (gabinetto dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, gennaio 1995 - aprile 2004; gabinetto del giudice Lohmus, maggio 2004 - agosto 2009); professore incaricato del corso di contenzioso comunitario presso la facoltà di giurisprudenza (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993-2000); numerose pubblicazioni e corsi in materia di diritto sociale europeo; membro della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2006-2009); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2009.

**Ezio Perillo**

Nato nel 1950; laureato in giurisprudenza ed avvocato iscritto al foro di Padova; assistente, poi ricercatore confermato di diritto civile e comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova (1977-1982); incaricato di corsi di diritto comunitario al Collegio europeo di Parma (1990-1998) e presso le facoltà di giurisprudenza delle Università di Padova (1985-1987), Macerata (1991-1994), Napoli (1995) e dell'Università degli Studi di Milano (2000-2001); membro del comitato scientifico del «Master in European integration» dell'Università di Padova; funzionario alla Corte di giustizia, direzione della biblioteca, ricerca e documentazione (1982-1984); referendario dell'avvocato generale G. Federico Mancini (1984-1988); consigliere giuridico del segretario generale del Parlamento europeo Enrico Vinci (1988-1993); inoltre, all'interno della medesima istituzione: capo divisione del servizio giuridico (1995-1999); direttore degli affari legislativi e delle conciliazioni, delle relazioni interistituzionali e delle relazioni con i parlamenti nazionali (1999-2004); direttore delle relazioni esterne (2004-2006); direttore degli affari legislativi presso il servizio giuridico (2006-2011); autore di varie pubblicazioni di diritto civile italiano e di diritto dell'Unione europea; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**René Barents**

Nato nel 1951; laurea in giurisprudenza; specializzazione in economia (Università Erasmus di Rotterdam, 1973); dottorato in giurisprudenza (Università di Utrecht, 1981); ricercatore di diritto europeo e di diritto dell'economia internazionale (1973-1974) e libero docente di diritto europeo e diritto dell'economia presso l'Istituto Europa dell'Università di Utrecht (1974-1979) e presso l'Università di Leida (1979-1981); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1981-1986), poi capo dell'unità «Diritti statutari» alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1987); membro del servizio giuridico della Commissione europea (1987-1991); referendario alla Corte di giustizia dell'Unione europea (1991-2000); capo divisione (2000-2009), poi direttore della direzione «Ricerca e documentazione» della Corte di giustizia dell'Unione europea (2009-2011); professore titolare (1988-2003) e professore onorario (dal 2003) di diritto europeo presso l'Università di Maastricht; consigliere alla Corte d'appello di 's-Hertogenbosch (1993-2011); membro dell'Accademia reale delle scienze dei Paesi Bassi (dal 1993); numerose pubblicazioni in materia di diritto europeo; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**Kieran Bradley**

Nato nel 1957; laurea in giurisprudenza (Trinity College, Dublino, 1975-1979); assistente alle ricerche presso la senatrice Mary Robinson (1978-1979 e 1980); borsa di studio «Pádraig Pearse» per studiare al Collegio d'Europa (1979); studi post-universitari di diritto europeo al Collegio d'Europa (1979-1980); master in giurisprudenza all'Università di Cambridge (1980-1981); tirocinante al Parlamento europeo (Lussemburgo, 1981); amministratore presso il segretariato della commissione giuridica del Parlamento europeo (Lussemburgo, 1981-1988); membro del servizio giuridico del Parlamento europeo (Bruxelles, 1988-1995); referendario alla Corte di giustizia (1995-2000); libero docente di diritto europeo alla Harvard Law School (2000); membro del servizio giuridico del Parlamento europeo (2000-2003), poi capo unità (2003-2011) e direttore (2011); autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**Jesper Svenningsen**

Nato nel 1966; studi di giurisprudenza (Candidatus juris), Università di Aarhus (1989); praticante avvocato presso il consigliere giuridico del governo danese (1989-1991); referendario alla Corte di giustizia (1991-1993); ammissione all'ordine forense di Danimarca (1993); avvocato presso il consigliere giuridico del governo danese (1993-1995); docente incaricato di diritto europeo all'Università di Copenaghen; libero docente presso l'Istituto europeo di pubblica amministrazione, sede di Lussemburgo, poi direttore facente funzioni (1995-1999); amministratore presso il servizio giuridico dell'Autorità di sorveglianza EFTA (1999-2000); funzionario alla Corte di giustizia (2000-2013); referendario (2003-2013); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2013.

**Waltraud Hakenberg**

Nata nel 1955; studi di giurisprudenza a Ratisbona e a Ginevra (1974-1979); primo esame di Stato (1979); studi post-universitari di diritto comunitario presso il Collegio d'Europa a Bruges (1979-1980); tirocinio di magistratura a Ratisbona (1980-1983); dottorato in giurisprudenza (1982); secondo esame di Stato (1983); avvocato a Monaco e a Parigi (1983-1989); funzionario della Corte di giustizia delle Comunità europee (1990-2005); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (gabinetto del giudice Jann, 1995-2005); attività d'insegnamento per varie università in Austria, Germania, Russia e Svizzera; professore onorario all'Università della Saar (dal 1999); membro di vari comitati, associazioni e commissioni giuridiche; svariate pubblicazioni in materia di diritto e di contenzioso comunitario; cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dal 30 novembre 2005.

2. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2014

Non sono intervenute modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2014.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2014

Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente del Tribunale

Sig. H. KREPPEL, presidente di sezione

Sig.ra M.I. ROFES i PUJOL, presidente di sezione

Sig. E. PERILLO, giudice

Sig. R. BARENTS, giudice

Sig. K. BRADLEY, giudice

Sig. J. SVENNINGSEN, giudice

Sig.ra W. HAKENBERG, cancelliere

dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014

Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente del Tribunale

Sig. R. BARENTS, presidente di sezione

Sig. K. BRADLEY, presidente di sezione

Sig. H. KREPPEL, giudice

Sig.ra M.I. ROFES i PUJOL, giudice

Sig. E. PERILLO, giudice

Sig. J. SVENNINGSEN, giudice

Sig.ra W. HAKENBERG, cancelliere

4. Membri emeriti del Tribunale della funzione pubblica

Kanninen Heikki (2005-2009)

Tagaras Haris (2005-2011)

Gervasoni Stéphane (2005-2011)

Boruta Irena (2005-2013)

Presidente

Mahoney Paul J. (2005-2011)

C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica

Attività generale del Tribunale della funzione pubblica

1. Cause promosse, definite, pendenti (2010-2014)

Cause promosse

2. Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2010-2014)
3. Lingua processuale (2010-2014)

Cause definite

4. Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2014)
5. Contenuto della decisione (2014)
6. Procedimenti sommari (2010-2014)
7. Durata dei procedimenti in mesi (2014)


Cause pendenti al 31 dicembre

8. Collegio giudicante (2010-2014)
9. Numero di ricorrenti (2014)

Varie

10. Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2010-2014)
11. Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2010-2014)

1. **Attività generale del Tribunale della funzione pubblica** **Cause promosse, definite, pendenti (2010-2014)**




	2010	2011	2012	2013	2014
Cause promosse	139	159	178	160	157
Cause definite	129	166	121	184	152
Cause pendenti	185	178	235	211	216 ¹

Le cifre indicate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalla riunione di cause per connessione (un numero di causa = una causa).

¹ Di cui 99 cause sospese.


2. Cause promosse – Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2010-2014)



	2010	2011	2012	2013	2014
Parlamento europeo	9,35%	6,29%	6,11%	5,66%	11,80%
Consiglio	6,47%	6,92%	3,89%	3,77%	8,70%
Commissione europea	58,99%	66,67%	58,33%	49,69%	45,96%
Corte di giustizia dell'Unione europea	5,04%	1,26%		0,63%	
Banca centrale europea	2,88%	2,52%	1,11%	1,89%	1,24%
Corte dei conti		0,63%	2,22%	0,63%	1,24%
Banca europea per gli investimenti	5,76%	4,32%	4,44%	5,03%	1,24%
Organi e organismi dell'Unione europea	11,51%	11,40%	23,89%	32,70%	29,81%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%

3. Cause promosse – Lingua processuale (2010-2014)


Ripartizione nel 2014



Lingua processuale	2010	2011	2012	2013	2014
Bulgaro			2		
Spagnolo	2	2	3		2
Tedesco	6	10	5	2	9
Greco	2	4	1	4	2
Inglese	9	23	14	26	23
Francese	105	87	108	95	113
Italiano	13	29	35	21	8
Ungherese		1			
Neerlandese	2	1	6	12	
Polacco		1	2		
Rumeno			2		
Slovacco		1			
Totale	139	159	178	160	157

La lingua processuale rispecchia la lingua in cui la causa è stata proposta e non la lingua materna o la cittadinanza del ricorrente.

4. Cause definite – Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2014)



	Sentenze	Ordinanze di cancellazione dal ruolo a seguito di composizione amichevole ¹	Altre ordinanze che pongono fine al giudizio	Totale
Seduta plenaria	1			1
Sezioni a 3 giudici	64	11	64	139
Giudice unico	3	1		4
Presidente			8	8
Totale	68	12	72	152

¹ Nel corso del 2014 ci sono stati altri 14 tentativi di composizione amichevole su iniziativa del Tribunale della funzione pubblica non riusciti.

5. Cause definite – Contenuto della decisione (2014)

	Sentenze		Ordinanze				Totale
	Ricorsi accolti integralmente o parzialmente	Ricorsi respinti integralmente, non luogo a provvedere	Ricorsi/Domande [manifestamente] irricevibili o infondati	Composizioni amichevoli a seguito dell'intervento del collegio giudicante	Cancellazioni dal ruolo per motivi diversi, non luogo a provvedere o rinvio	Domande accolte integralmente o parzialmente (procedimenti speciali)	
Assegnazione/Riassegnazione	1	2		1			4
Assunzione/Nomina/Inquadramento nel grado	4	5	1		1		11
Concorsi	1	2	2				5
Condizioni di lavoro/Congedi			2				2
Pensioni e assegni di invalidità	1	1	4				6
Previdenza sociale/Malattia professionale/Infortuni		1	1	1	3		6
Procedimenti disciplinari	1	1					2
Retribuzione e indennità	4	7	3	2	3		19
Risoluzione o mancato rinnovo del contratto di un agente	3	11	3	4	2		23
Valutazione/Promozione	5	6	2	1	2		16
Altre	3	9	15	3	4	24	58
Totale	23	45	33	12	15	24	152

6. Cause definite – Procedimenti sommari (2010-2014)

Procedimenti sommari definiti		Contenuto della decisione		
		Ammissione totale o parziale	Rigetto	Cancellazione dal ruolo
2010	6		4	2
2011	7		4	3
2012	11		10	1
2013	3		3	
2014	5	1	4	
Totale	32	1	25	6


7. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2014)

Cause definite		Durata media	
		Durata totale del procedimento	Durata del procedimento, esclusa la durata dell'eventuale sospensione
Sentenze	68	17,3	17,1
Ordinanze	84	10,7	9,1
Totale	152	13,7	12,7

La durata è espressa in mesi e decimi di mese.

8. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2010-2014)

Ripartizione nel 2014



	2010	2011	2012	2013	2014
Seduta plenaria	1		1	1	
Presidente	1	1		2	1
Sezioni a 3 giudici	179	156	205	172	201
Giudice unico		2	8	3	2
Cause non ancora attribuite	4	19	21	33	12
Totale	185	178	235	211	216

9. Cause pendenti al 31 dicembre – Numero di ricorrenti (2014)

Cause pendenti che raggruppano il maggior numero di ricorrenti nel 2014


Numero di ricorrenti	Settori
486	Statuto – BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni
484	Statuto – BEI – Retribuzione – Riforma del sistema di retribuzioni e di progressione salariale della BEI
451	Statuto – BEI – Retribuzione – Nuovo sistema di valutazione delle prestazioni – Attribuzione di premi
35	Statuto – Rinvio dopo riesame della sentenza del Tribunale – BEI – Pensioni – Riforma del 2008
33	Statuto – BEI – Pensioni – Riforma del regime delle pensioni
30	Statuto – Fondo europeo per gli investimenti (FEI) – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni
29	Statuto – Fondo europeo per gli investimenti (FEI) – Retribuzione – Riforma del sistema di retribuzioni e di progressione salariale del FEI
26 (4 cause)	Statuto – Statuto dei funzionari – Riforma dello Statuto del 1° gennaio 2014 – Nuove regole per il calcolo delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine – Nesso tra la concessione di tale beneficio e lo status di dislocato o espatriato – Soppressione dei giorni per il viaggio
25	Statuto – Promozione – Esercizi di promozione 2010 e 2011 – Fissazione delle soglie di promozione
20	Statuto – Statuto dei funzionari – Riforma dello Statuto del 1° gennaio 2014 – Nuove regole in materia di carriera e promozione – Inquadramento come «amministratore principale in transizione» – Trattamento differenziato tra giuristi dello stesso grado (AD 13) presso il servizio giuridico della Commissione europea – Principio della parità di trattamento

Il termine «Statuto» si riferisce allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e al Regime applicabile agli altri agenti dell'unione.

Numero totale dei ricorrenti per l'insieme delle cause pendenti (2010-2014)

	Totale dei ricorrenti	Totale delle cause pendenti
2010	812	185
2011	1 006	178
2012	1 086	235
2013	1 867	211
2014	1 902	216

10. *Varie* – Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2010-2014)




	Numero di decisioni oggetto di impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili ¹	Percentuale di decisioni oggetto di impugnazione ²
2010	24	99	24,24%
2011	44	126	34,92%
2012	11	87	12,64%
2013	56	144	38,89%
2014	36	99	36,36%

¹ Sentenze, ordinanze che dichiarano il ricorso irricevibile, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, ordinanze in procedimenti sommari, di non luogo a provvedere o di rigetto dell'intervento, pronunciate o emesse durante l'anno di riferimento.

² In un dato anno tale percentuale può non corrispondere alle decisioni impugnabili emanate nell'anno di riferimento, in quanto il termine di impugnazione può estendersi su due anni civili.

11. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2010-2014)



	2010	2011	2012	2013	2014
Impugnazione respinta	27	23	26	30	33
Annullamento totale o parziale senza rinvio	4	3	2	3	3
Annullamento totale o parziale con rinvio	6	4	2	5	5
Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere			3		1
Totale	37	30	33	38	42

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).



■ Ufficio delle pubblicazioni

